Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 111 del 15 maggio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 78

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 gennaio-15 marzo 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 gennaio-15 marzo 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 gennaio-15 marzo 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione - pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2003.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 gennaio 2003, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 gennaio-15 marzo 2003 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 giugno 2003.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GENNAIO-15 MARZO 2003 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
1. 17 marzo 1994, Brazzaville — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo per la promozione e protezione degli investimenti.	10 gennaio 2003	9
2. 30 giugno 1998, Roma — Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Guinea.	3 aprile 2002	25
3. 12 settembre 2000, Roma — Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama in materia di lotta alla criminalità organizzata.	5 febbraio 2003	45
4. 13 dicembre 2000, Roma — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiriya Araba Libica Popolare Socialista, per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.	22 dicembre 2002	53
5. 4 giugno 2001, Pretoria — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa concernente lo schema nazionale di aiuto finanziario per gli studenti.	5 febbraio 2003	65
6. 15 agosto e 19 settembre 2001, Islamabad — Scambio di Note, con allegate nove liste debitorie contrassegnate con in numeri da 25 a 33, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per la modifica dell'Accordo di riscadenzamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, firmato a Roma il 18-2-2002.	19 settembre 2001	81

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
7. 11 ottobre 2000, Roma — Accordo tra il Ministero degli affari esteri italiano per ed in nome del Governo della Repubblica italiana ed il Ministero delle finanze per ed in nome del Governo della Repubblica popolare cinese per la realizzazione di un programma di formazione professionale per il miglioramento della situazione occupazionale nelle province dello Shaanxi e del Sichuan relativo alla componente a credito di aiuto, con tre allegati e un manuale di procedure.	5 giugno 2002	101
8. 19 novembre 2001, Città del Messico — Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di lotta alla criminalità.	10 luglio 2002	271
9. 8 dicembre 2001, La Valletta — Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Malta in materia di mutua assistenza nella lotta contro il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita	8 ottobre 2002	289
10. 19 aprile 2002, Bratislava — Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Slovacca nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	6 novembre 2002	303
11. 29 aprile 2002, Vienna — Accordo fra il Governo Federale Austriaco, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero riguardante l'esercitazione Amadeus 2002	29 aprile 2002	311
12. 5 giugno 2002, Addis Abeba — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Etiopia sul consolidamento del debito (Club di Parigi del 5-4-2001).	5 giugno 2002	323
13. 17 giugno 2002, Lilongwe — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi (Club di Parigi del 25-1-2001), con Allegato.	17 giugno 2002	339

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
14. 17 giugno 2002, Lubiana — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia relativo all'attribuzione di scorte minime di sicurezza di greggio, prodotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi.	14 novembre 2002	349
15. 20 settembre 2002, Addis Abeba — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia per il finanziamento del progetto di sviluppo nel settore sanitario, con Allegato	20 settembre 2002	357
16. 17 ottobre 2002, Maputo — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Mozambico per la realizzazione del «Programma di sviluppo del Sistema Statistico Nazionale», con Allegato tecnico.	17 ottobre 2002	403
17. 18 ottobre 2002, Parigi — Accordo tra Italia e UNESCO concernente il congresso internazionale nel trentesimo anniversario della Convenzione di Parigi del 1972 sul patrimonio mondiale.	18 ottobre 2002	465
18. 24 ottobre 2002, Dakar — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania sulla cancellazione del debito della Repubblica Islamica di Mauritania (Club di Parigi del 16-3-2000).	24 ottobre 2002	479
19. 14 novembre 2002, Roma — Protocollo Finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo ad un aiuto alla bilancia dei pagamenti della Repubblica Tunisina, con Allegato.	10 febbraio 2003	489
20. 17 dicembre 2002, Roma — «Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Russian Federation» sulla conversione di quote di debito ex sovietico, già ristrutturato al Club di Parigi in investimenti produttivi, con Allegato.	17 dicembre 2002	515

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
21 giugno 1994, Lussemburgo. Convenzione recante lo Statuto delle scuole Europee *(Legge n. 151 del 6 marzo 1996* - Gazzetta Ufficiale - *n. 70 del 23 marzo 1996).*	1° ottobre 2002
29 luglio 1996, Roma. Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario delle operazioni di importazione e di esportazione, e in materia di lotta al riciclaggio *(Legge 23 marzo 1998, n. 77* - Gazzetta Ufficiale - n. 82 dell'8 aprile 1998).	3 giugno 1998 *Comunicato in* Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 28 dicembre 2002*
20 novembre 1996, Roma. Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia. *(Legge 14 ottobre 1999, n. 384* - Gazzetta Ufficiale - *n. 257 del 2 novembre 1999).*	23 ottobre 2000 *Comunicato in* Gazzetta Ufficiale *n. 290 del 13 dicembre 2002*
23 aprile 1998, Damasco. Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, con allegato. *(Legge 26 maggio 2000, n. 165* - Gazzetta Ufficiale - *n. 143 del 21 giugno 2000).*	7 febbraio 2002 *Comunicato in* Gazzetta Ufficiale *n. 69 del 22 marzo 2002*
26 febbraio 2001, Nizza. Trattato di Nizza che modifica il Trattato dell'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni *(Legge 11 maggio 2002, n. 102* - Gazzetta Ufficiale - *n. 126 del 31 maggio 2002).*	1° febbraio 2003

1.

Brazzaville, 17 marzo 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo per la promozione e protezione degli investimenti

(Entrata in vigore: 10 gennaio 2003)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro, in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo

1. Il termine "investimento" indica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità con le leggi ed i regolamenti di detta Parte.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fini dell' investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché i titoli di Stato ed i titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente Articolo;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta ed il good will;

e) ogni diritto di natura economica, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza e concessione conforme alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "Nazionali" indica:

a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, le persone fisiche il cui status di cittadini italiani deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica italiana;

b) per quanto riguarda la Repubblica del Congo, le persone fisiche il cui status di cittadini congolesi deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica del Congo.

4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come Istituti Pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e questo indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "redditi" indica le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza ed i servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Il termine "territorio" indica, oltre alle zone delimitate dai confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli stati contraenti hanno sovranità o sulle quali essi esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

7. Il termine "liquidazione" comprende anche le decisioni di rimpatrio totale o parziale dei capitali realizzati dagli investitori, a prescindere dalla conclusione dei piani di investimento intrapresi.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed autorizzerà questi investimenti in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione (ivi compresa la cessione) degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché dalle società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Ciascuna Parte Contraente si attiene agli impegni che ha stipulato riguardo ad investimenti effettuati da nazionali o da società dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo.

2. Il trattamento riservato alle attività connesse agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività connesse agli investimenti di investitori della Parte Contraente o di quelli di ogni altro Stato terzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riserverà in avvenire ad uno Stato terzo, sulla base della sua appartenza ad una Unione Doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per Perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di rivoluzione, rivolta, insurrezione o tumulti sopravvenuti sul territorio di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato risarcimento dalla Parte Contraente nella quale l'investimento ha subito una perdita.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente Articolo, i nazionali o le società di una Parte Contraente che, in uno dei casi di cui nel paragrafo precedente, subiscano perdite sul territorio dell'altra Parte Contraente dovute alla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorità di detta Parte Contraente, beneficiano della restituzione o di un adeguato indennizzo. I pagamenti effettuati a tale titolo sono liberamente trasferibili.

3. I pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno effettuati senza indebiti ritardi e saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile.

4. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata ed, in ogni caso, avranno un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di uno Stato terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione ed Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun provvedimento che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o per effetto di sentenze ed ordinanze emanate dalle autorità giudiziarie competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale e contro un immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

3. Il risarcimento eseguato sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato sulla base di parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora vi fossero difficoltà nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati dell'attività dell'impresa che vi sono connessi. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data del pagamento, calcolati al tasso commerciale normale ed a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra gli investitori e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento sarà definito secondo le procedure di regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, sarà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

ARTICOLO 6

Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza ingiustificato ritardo di quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione di un investimento;

[illegible]
i un investimento ed al pagamento degli interessi che ne erivano;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per lavoro subordinato e per servizi prestati nel quadro della realizzazione di un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Visto l'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato ai trasferimenti derivanti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato terzo, qualora si rivelasse piu favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o l'Organismo designato da detta Parte effettui un pagamento, in virtù di una garanzia concessa per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconosce la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'Organismo designato da detta Parte, in virtù sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti della Parte indennizzata, nonché il diritto della prima Parte Contraente e dell'Organo designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di rivendicare detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa posizione creditizia della Parte indennizzata. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare ad una delle parti contraenti o all'Organismo designato in virtù di tale surroga, saranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalita dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro un termine di sei mesi, a condizione che il pagamento degli obblighi fiscali abbia nel frattempo avuto luogo. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO [illegible]

Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti

1. Le controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli investimenti, ivi comprese quelle che riguardano l'ammontare del risarcimento dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per giurisdizione territoriale ed alle sue istanze superiori;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); l'arbitrato si svolgerà in conformità alle regole in materia di arbitrato del diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) della Commissione delle Nazioni Unite del 1976:

- gli arbitri saranno tre, se non saranno cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti;

- la decisione del Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso tener conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti;

c) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora le due Parti Contraenti vi avessero aderito a pieno titolo o al momento in cui lo faranno.

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati, finché le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del Presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse saranno sottoposte, a richiesta di una delle due Parti, alla competenza di un Tribunale Arbitrale <u>ad hoc</u> in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente: ogni Parte Contraente dovrà nominare un membro di questo Tribunale entro un termine di due mesi, dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, chiedere che siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per altri motivi non fosse a lui possibile svolgere questa funzione, il Vice Presidente della Corte sarà invitato a farlo. Ove poi anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non fosse pure a lui possibile esercitare questa funzione, ne verrà invitato il successivo membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti

5. Il Tribunale Arbirtrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni tra i Governi

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano o meno relazioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti o da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici, abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte Contraente, una normativa più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento piu favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e sarà rinnovato tacitamente per periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della data di ogni scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui all'Articolo 14, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette.

da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Brazzaville il 17 MARS 1994 in lingua francese ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Segretario di Stato, Incaricato della Cooperazione	L'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Italiana presso la Repubblica del Congo
Secrétaire d'Etat	
Jean-Bosco ANIZOCK	HOOR TEMPIS LIVI

340406B1

Ministero degli Affari Esteri

14 c/530

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica del Congo ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica Italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare la propria intenzione di procedere alla correzione di un errore materiale riscontrato nell'originale del testo in lingua italiana dell'Accordo sopra indicato:

dodicesima ed ultima pagina, righe 1 e 2:

cancellare: "da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette.".

Il Ministero degli Affari Esteri sarà grato a codesta Ambasciata se vorrà cortesemente segnalare quanto sopra alle competenti Autorità della Repubblica del Congo e resta in attesa di una cortese comunicazione prima di procedere alla correzione sul testo dell'Accordo in proprio possesso.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica del Congo gli atti della sua più alta e distinta considerazione.

Roma, lì - 2 GIU. 1994

All'Ambasciata
della Repubblica del Congo
R O M A

2.

Roma, 30 giugno 1998

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Guinea

(Entrata in vigore: 3 aprile 2002)

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale firmato a Parigi il 26 febbraio 1997 fra i paesi partecipanti al <<Club di Parigi>> relativo al consolidamento del debito della Guinea, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti alla <<Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione>>, di seguito denominata <<SACE>> fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1999 e non pagati, risultanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea concluso il 15 gennaio 1991 in attuazione del Processo Verbale di Parigi del 12 aprile 1989;

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Dicembre 1996;

h) degli interessi di ritardato pagamento accumulati alla data del 31 dicembre 1996 sui debiti indicati al paragrafo b) del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 Dicembre 1996 ai tassi d'interessi indicati all'Articolo III del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati negli Annessi al presente Accordo, e potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Articolo II

I debiti di cui al precedente Articolo I, saranno rimborsati dal Governo della Repubblica di Guinea (di seguito denominato << Governo>>) e trasferiti per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di Guinea (di seguito denominata <<Banca>>) alla <<SACE>> nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

31.12.1998	0,85%
30.6.1999	0,89%
31.12.1999	0,94%
30.6.2000	0,98%
31.12.2000	1,02%
30.6.2001	1,07%
31.12.2001	1,11%
30.6.2002	1,16%
31.12.2002	1,21%
30.6.2003	1,26%
31.12.2003	1,31%
30.6.2004	1,36%

31.12.2004	1,41%
30.6.2005	1,47%
31.12.2005	1,52%
30.6.2006	1,58%
31.12.2006	1,64%
30.6.2007	1,70%
31.12.2007	1,76%
30.6.2008	1,82%
31.12.2008	1,88%
30.6.2009	1,95%
31.12.2009	2,01%
30.6.2010	2,08%
31.12.2010	2,15%
30.6.2011	2,22%
31.12.2011	2,29%
30.6.2012	2,36%
31.12.2012	2,44%
30.6.2014	2,51%
31.12.2014	2,59%
30.6.2015	2,67%
31.12.2015	2,75%
30.6.2016	2,84%
31.12.2016	2,92%
30.6.2017	3,00%
31.12.2017	3,10%
30.6.2018	3,19%
31.12.2018	3,28 %
30.6.2019	3,37%
31.12.2019	3,47%
30.6.2020	3,57%
31.12.2020	3,67%
30.6.2021	3,77%
31.12.2021	3,87%
30.6.2022	3,99%

Articolo III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il << Governo>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla <<SACE >> per il tramite della << Banca>>, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) ed a partire dal 1 gennaio 1997 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b) e c), fino al pagamento totale degli stessi debiti, al tasso d'interesse del 2,89% annuo per i debiti in Lire italiane e del 3,50% annuo per i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre), la prima delle quali avente scadenza il 31 ottobre 1998.

Articolo IV

Il << Governo >> s'impegna a rimborsare ed a trasferire a MEDIOCREDITO CENTRALE per il tramite della << Banca >>, entro trenta giorni dalla data della firma del presente Accordo, i debiti - risultanti da crediti a titolo di aiuto - non coperti dal presente Accordo, dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE alla data del 26 febbraio 1997 e non ancora pagati.

Su questi importi saranno percepiti interessi di ritardato pagamento.

Articolo V

In caso di ritardo, superiore a trenta giorni, di qualsiasi pagamento previsto ai precedenti Articoli II e III del presente Accordo, il <<Governo>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla <<SACE>>, per il tramite della <<Banca>>, interessi di ritardato pagamento calcolati ad un tasso d'interesse corrispondente al <<Libor>> a sei mesi rilevato, per le rispettive valute, alla data di scadenza ed aumentato di 1 punto in percentuale.

Articolo VI

Su base volontaria e bilaterale, le Parti firmatarie del presente Accordo potranno applicare le disposizioni indicate alla Sezione II, punto 3 del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 febbraio 1997 (conversione di debiti).

Articolo VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 a patto che le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 4 b) del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 febbraio 1997 siano soddisfatte .

Articolo VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, a patto che le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 4 c) del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 febbraio 1997 siano soddisfatte.

Articolo IX

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, oppure gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati al precedente Articolo I.

Articolo X

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno a vicenda comunicate ufficialmente l'espletamento degli adempimenti interni previsti dalle rispettive legislazioni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua francese, il 30 giugno 1998.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Guinea
Adriano Benedetti	Firma.........

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 26 Février 1997 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Cuinée, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, dues à la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "SACE" entre le 1er Janvier 1997 et le 31 Décembre 1999 et non réglées, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée conclu le 15 Janvier 1991 en application du Procès-Verbal de Paris du 12 Avril 1989;

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1996;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1996 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1996 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées par le Gouvernement de la République de Guinée (ci-après dénommé **"Gouvernement"**) et transférées par l'entremise de la Banque Centrale de la République de Guinée (ci-après dénommée **"Banque"**) à la **"SACE"**, dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, comme suit:

31.12.1998	**0,85%**
30.6.1999	**0,89%.**
31.12.1999	**0,94%**
30.6.2000	**0,98%**
31.12.2000	**1,02%**
30.6.2001	**1,07%**
31.12.2001	**1,11%**
30.6.2002	**1,16%**
31.12.2002	**1,21%**
30.6.2003	**1,26%**
31.12.2003	**1,31%**
30.6.2004	**1,36%**
31.12.2004	**1,41%**
30.6.2005	**1,47%**
31.12.2005	**1,52%**
30.6.2006	**1,58%**
31.12.2006	**1,64%**
30.6.2007	**1,70%**
31.12.2007	**1,76%**
30.6.2008	**1,82%**
31.12.2008	**1,88%**
30.6.2009	**1,95%**
31.12.2009	**2,01%**
30.6.2010	**2,08%**
31.12.2010	**2,15%**
30.6.2011	**2,22%**
31.12.2011	**2,29%**
30.6.2012	**2,36%**
31.12.2012	**2,44%**
30.6.2014	**2,51%**
31.12.2014	**2,59%**
30.6.2015	**2,67%**
31.12.2015	**2,75%**
30.6.2016	**2,84%**
31.12.2016	**2,92%**
30.6.2017	**3,00%**
31.12.2017	**3,10%**
30.6.2018	**3,19%**
31.12.2018	**3,28%**
30.6.2019	**3,37%**
31.12.2019	**3,47%**
30.6.2020	**3,57%**
31.12.2020	**3,67%**
30.6.2021	**3,77%**
31.12.2021	**3,87%**
30.6.2022	**3,99%**

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent Article II, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer à la **"SACE"**, par l'entremise de la **"Banque"**, les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe a), et à partir du 1er Janvier 1997 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes b) et c) jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intéret de 2,89 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 3,50% p.a. pour les dettes en Dollars USA.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 31 Octobre 1998.

ARTICLE IV

Le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer au **MEDIOCREDITO CENTRALE,** par l'entremise de la **"Banque"**, dans le délai de trente jours à partir de la date de la signature de cet Accord, les dettes - résultant des crédits d'aide - non couvertes par le présent Accord dues au **MEDIOCREDITO CENTRALE** à la date du 26 Février 1997 et non encore reglées.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents-Articles II et III du présent Accord, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer promptement à la **"SACE"**, par l'entremise de la **"Banque"**, intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les devises respectives à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE VI

Sur une base volontaire et bilatérale, les Parties signataires du présent Accord pourront appliquer les dispositions indiquées à la Section II, point 3. du Procès Verbal du Club de Paris du 26 Février 1997 (Conversion de dettes).

ARTICLE VII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Janvier 1998 au 31 Décembre 1998 pourvu que les conditions indiquées à la Section IV, point 4 b) du Procès Verbal du Club de Paris du 26 Février 1997 soient remplies.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Janvier 1999 au 31 Décembre 1999 pourvu que les conditions indiquées à la Section IV, point 4 c) du Procès Verbal du Club de Paris du 26 Février 1997 soient remplies.

ARTICLE IX

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent Article I.

ARTICLE X

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de deux notifications avec lesquelles les Parties se seront communiqué officiellement la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française le 30 Juin 1998

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

SACE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

21/10/97
ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

PAG. 1
MOD. RRPB0105

PAESE : 137 GUINEA
ACCORDO : GUIK7
LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/06/1995 AL: 31/12/1996
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	1	30/06/1995	24.340,30	23.377,06
		1	30/06/1996	24.474,80	23.506,21
		1	31/12/1996	24.743,72	23.764,52
				73.558,82	70.647,79
GUIK4	15/01/1991	3	30/06/1996	64.022,44	61.230,81
		3	31/12/1996	240.611,77	230.120,18
				304.634,21	291.350,99
			TOTALI	378.193,03	361.998,78

SACE [illegible]
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227) [illegible]

21/10/97
ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

PAG. 2
MOD. RRPBC105

[illegible] : 137 GUINEA
[illegible] : GUIK7
[illegible] : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/06/1995 AL: 31/12/1996
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: B6 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	2	30/06/1995	189.333.433,00	174.433.416,00
		2	31/12/1996	192.471.566,00	192.390.992,00
				381.804.999,00	366.824.408,00
GUIK4	15/01/1991	4	30/06/1995	504.841.725,00	504.160.726,00
		4	31/12/1996	1.497.626.119,00	1.495.605.819,00
				2.002.467.844,00	1.999.766.545,00
			TOTALI	2.384.272.843,00	2.366.590.953,00

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

21/10/97   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 3
ITALIANO   MOD. RRPBCI05

: 137 GUINEA
: GUIK7
: 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1997 AL: 31/12/1997
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	1	30/06/1997	24.340,30	23.377,06
		1	31/12/1997	91.982,10	88.342,02
				116.322,40	111.719,08
GUIK4	15/01/1991	3	30/06/1997	234.250,55	224.036,35
		3	31/12/1997	229.824,09	219.802,90
				464.074,64	443.839,25
			TOTALI	580.397,04	555.558,33

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

MAG 151

17/10/97 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 4
RO MOD. RRPB0105

: 137 GUINEA
: GUIK7
: 4

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1997 AL: 31/12/1997
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	2	30/06/1997	189.333.433,00	189.254.182,00
		2	31/12/1997	561.662.574,00	561.427.421,00
				750.996.007,00	750.681.603,00
GUIK4	15/01/1991	4	30/06/1997	1.447.188.424,00	1.445.236.170,00
		4	31/12/1997	1.412.091.222,00	1.410.186.322,00
				2.859.279.646,00	2.855.422.492,00
			TOTALI	3.610.275.653,00	3.606.104.095,00

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

MAG 161

:1/10/97 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 6
.. TANO MOD. RRPR0105

: 117 GUINEA
: GUIK7
: 5

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1998 AL: 31/12/1998
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	1	30/06/1998	89.550,31	86.006,47
		1	31/12/1998	87.858,15	84.381,27
				177.408,46	170.387,74
GUIK4	15/01/1991	3	30/06/1998	223.638,79	213.887,29
		3	31/12/1998	219.036,44	209.485,63
				442.675,23	423.372,92
			TOTALI	620.083,69	593.760,66

SACE [illegible]

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

MAG 151

11, 21/10/97 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 6
ITALIANO MOD. RRPBC105

PAESE : 137 GUINEA
ACCORDO : GUIK7
RATA : 6

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1998 AL: 31/12/1998
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	2	30/06/1998	542.746.660,00	542.519.429,00
		2	31/12/1998	529.583.977,00	529.362.255,00
				1.072.330.637,00	1.071.881.684,00
GUIK4	15/01/1991	4	30/06/1998	1.363.048.106,00	1.361.209.383,00
		4	31/12/1998	1.326.556.322,00	1.324.766.825,00
				2.689.604.428,00	2.685.976.208,00
			TOTALI	3.761.935.065,00	3.757.857.892,00

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

. 21/10/97
ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

PAG. 7

: 117 GUINEA
: GUIK7
: 7

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1999 AL: 31/12/1999
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	1	30/06/1999	85.493,59	82.110,29
		1	31/12/1999	83.734,23	80.420,51
				169.227,82	162.530,80
GUIK4	15/01/1991	3	30/06/1999	213.026,99	203.738,23
		3	31/12/1999	208.248,76	199.168,35
				421.275,75	402.906,58
			TOTALI	590.503,57	565.437,38

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

MAG 161

DAT. 21/10/97 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 8
: ITALIANO MOD. RRPBC105

PAESE : 137 GUINEA
ACCORDO : GUIK7
LISTA : 8

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1999 AL: 31/12/1999
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/02/1997 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIK4	15/01/1991	2	30/06/1999	511.191.084,00	510.977.065,00
		2	31/12/1999	497.505.378,00	497.297.090,00
				1.008.696.462,00	1.008.274.155,00
GUIK4	15/01/1991	4	30/06/1999	1.278.907.832,00	1.277.182.595,00
		4	31/12/1999	1.241.021.425,00	1.239.347.329,00
				2.519.929.257,00	2.516.529.924,00
			TOTALI	3.528.625.719,00	3.524.804.079,00

3.

Roma, 12 settembre 2000

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama in materia di lotta alla criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 5 febbraio 2003)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi al crimine organizzato in tutti i suoi aspetti costituiscono una grave minaccia per entrambi i Paesi e mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nonché il benessere e l'integrità fisica dei loro cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata;

RICHIAMANDO la Risoluzione N. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata con il Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi del presente Accordo, conformemente con la legislazione nazionale vigente in materia nei due Paesi, le Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi comuni per combattere il crimine organizzato in tutte le sue diverse forme.

Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verranno tenute consultazioni tra i rispettivi rappresentanti del Governo i quali saranno: per l'Italia, il Ministro dell'Interno e per Panama, il Ministro di Governo e Giustizia.

Le riunioni si svolgeranno ogni qualvolta le Parti Contraenti lo ritengano necessario per conferire maggiore impulso alla cooperazione o per superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.

Le riunioni tra alti funzionari dei Ministeri competenti si effettueranno in modo regolare per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare i nuovi obiettivi che devono essere raggiunti.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti stabiliranno i canali di comunicazione più appropriati per facilitare il rapido scambio di informazioni sul crimine organizzato, che sarà anche realizzato tramite l'impiego di funzionari di collegamento e l'uso di collegamenti telematici.

Inoltre, saranno individuati i punti di contatto tra le strutture competenti del Ministero dell'Interno italiano ed del Ministero del Governo e Giustizia di Panama. Le Parti Contraenti si scambieranno dette informazioni entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 3

Conformemente alla legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività concernenti la criminalità organizzata, anche con il fine di prevenire atti di terrorismo;
b) la Parte richiesta comunicherà immediatamente i risultati delle sue indagini.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti incoraggeranno l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, includendo l'introduzione di nuove fattispecie di reato al fine di adottare un'azione concertata contro la criminalità organizzata.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si consulteranno al fine di adottare posizioni comuni e svolgere un'azione concertata in tutte le sedi internazionali nelle quali si discutano o si decidano le strategie per la lotta contro il crimine organizzato in tutte le sue diverse forme.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità organizzata debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi nonché, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di estradizione, al ricorso all'istituto dell'espulsione.

ARTICOLO 7

Nell'intento di combattere la criminalità organizzata, la cooperazione tra le Parti Contraenti verrà effettuata anche attraverso:

a) lo scambio rapido, dettagliato e sistematico, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni sulle diverse forme di criminalità organizzata e sulla lotta contro la stessa;
b) l'aggiornamento reciproco e costante delle informazioni sulle minacce attuali della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla, realizzando tra l'altro programmi specifici per lo scambio di esperti e pianificando inoltre in entrambi i Paesi corsi di formazione congiunta su specifiche tecniche investigative ed operative;
c) lo scambio di informazioni operative di interesse reciproco relative ai collegamenti tra gruppi criminali organizzati o associazioni operanti nei due Paesi;
d) lo scambio di atti legislativi e provvedimenti normativi, nonché di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche concernenti la lotta contro il crimine organizzato e lo scambio di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
e) collaborazione nell'individuazione delle cause, delle strutture, dell'origine e della dinamica del crimine organizzato nelle sue diverse forme, in particolare delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

f) lo scambio costante e reciproco di esperienze e tecnologie relative alla sicurezza delle reti di comunicazione informatica;
g) lo scambio periodico e reciproco di esperienze e conoscenze tecniche nel campo della sicurezza del trasporto aereo, marittimo e ferroviario, anche al fine di migliorare gli standard di sicurezza negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica;
h) lo scambio di informazioni operative sulle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata che entrambe le Parti Contraenti sono disposte a perseguire, come la falsificazione di banconote e oggetti di valore; i furti di opere d'arte e oggetti di antiquariato; il traffico di veicoli rubati; i reati contro l'ambiente, incluso il traffico di sostanze tossiche e radioattive; i reati informatici nonché altri tipi di reati particolarmente pericolosi, quali gli atti di terrorismo; il sequestro di persona; l'estorsione; il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; il traffico di armi, esplosivi e materiali strategici; il traffico di esseri umani; lo sfruttamento sessuale di donne e minori; le reti di immigrazione clandestina e il riciclaggio di denaro, beni ed altri profitti illeciti, affinché grazie a tale scambio sia possibile, nei casi d'interesse comune, applicare le misure di sequestro e confisca.

ARTICOLO 8

Ai fini del presente Accordo, con il termine "stupefacenti" le Parti Contraenti fanno riferimento alle droghe elencate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; con il termine "sostanze psicotrope" fanno riferimento alle sostanze elencate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; con il termine "traffico illecito" esse definiscono le fattispecie di reato di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

Conformemente alla legislazione interna di ciascuna Parte Contraente, la cooperazione comprenderà anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali, nonché:
a) l'uso di nuovi metodi tecnici, compresi i metodi di addestramento e l'utilizzo di unità cinofile antidroga;
b) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope, sui luoghi ed i metodi di produzione, sui canali ed i mezzi utilizzati dai trafficanti, sui metodi di

occultamento; nonché sulle variazioni di prezzo degli stupefacenti e le sostanze psicotrope e le tecniche di analisi;

c) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

Le Parti Contraenti si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate", secondo quanto specificato dall'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, conformemente alle loro rispettive legislazioni nazionali, e si impegnano a promuovere l'armonizzazione delle loro leggi e regolamenti nazionali vigenti in materia.

ARTICOLO 9

Ogni richiesta di informazioni contemplata nel presente Accordo dovrà contenere una breve spiegazione sui motivi che l'hanno originata.

ARTICOLO 10

I dati personali necessari per l'attuazione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti saranno utilizzati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali in materia di protezione dati.

I dati personali succitati possono essere utilizzati unicamente dalle Autorità responsabili dell'attuazione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altri unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.

ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza contemplate nel presente Accordo se esse mettono in pericolo la sovranità o la sicurezza dello Stato o altri interessi pubblici primari o se sono in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso la Parte richiesta comunicherà immediatamente il rifiuto dell'assistenza alla Parte richiedente, specificando le ragioni del rifiuto.

ARTICOLO 12

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esclusione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, firmati dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo. Lo stesso rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 settembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA

4.

Roma, 13 dicembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiriya Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta al terrorismo alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina

(Entrata in vigore: 22 dicembre 2002)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE ED ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Il Governo della Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, chiamati in seguito "Parti ";

consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità organizzata in ogni settore colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata;

richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

in attuazione di quanto indicato nei Processi Verbali della VI e VII Sessione della Commissione Mista italo-libica, firmate rispettivamente a Roma il 4 luglio 1998 e a Sirte il 5 agosto 1999;

CONVENGONO

Articolo 1

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni nazionali, concordano di sviluppare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità

organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale secondo le modalità di seguito indicate:

A - <u>Lotta al terrorismo</u>

1. Scambio di informazioni sulle tecniche, sui modus operandi delle organizzazioni terroristiche e sui reati da queste commessi anche per finalità di supporto logistico e finanziario.
2. Sviluppo della cooperazione di polizia per l'identificazione e la ricerca di persone responsabili di fatti delittuosi previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi, ferma restando la collaborazione in ambito Interpol.
3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo.

B - <u>Lotta alla criminalità organizzata internazionale</u>

1. Scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali internazionali, i loro membri, i metodi, i mezzi e le attività illecite commesse in tale ambito.
2. Scambio di informazioni sulle organizzazioni dedite al traffico di armi ed esplosivi.
3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate nella lotta alla criminalità organizzata internazionale.
4. Scambio di informazioni circa gli organismi e le attività che finanziano le organizzazioni criminali.

5. Scambio di informazioni in materia di riciclaggio di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.
6. Scambio di informazioni in materia di falsificazione di carta moneta e valori.

C - <u>Lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope</u>

1. Le sostanze stupefacenti, agli effetti del presente Accordo, sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; - sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; - come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988. La collaborazione riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali.
2. Scambio di informazioni sulla produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Scambio di tempestive informazioni per garantire il coordinamento delle consegne controllate. A tal fine le Parti indicheranno i rispettivi Uffici Nazionali competenti.
4. Scambio di informazioni in materia di perizie e di analisi sulle droghe sequestrate al fine di individuare le zone di coltivazione e di produzione .

5. Scambio di informazioni sui metodi, le tecniche utilizzate nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle rotte utilizzate verso le aree di consumo.

D - Lotta all'immigrazione illegale

1. Scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, nonchè sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti.
2. Scambio di informazioni sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti.
3. Reciproca assistenza e cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Articolo 2

Le Parti si impegnano a cooperare:

1. nel settore della formazione e dell'addestramento, in particolare nel settore della formazione specialistica, nonchè a promuovere la cooperazione tra gli Istituti di istruzione di polizia dei due Paesi;

2. sullo scambio di informazioni, sulle conoscenze e l'utilizzazione dei mezzi tecnici impiegati nella lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue forme.

Articolo 3

Le Parti convengono sulla necessità di procedere ad uno scambio di documentazione e di atti legislativi in materia di lotta contro tutte le forme di criminalità previste dalle rispettive legislazioni nazionali, nonchè di consultarsi in ordine alla cooperazione in corso nei Fori internazionali a cui entrambe aderiscono.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a superare tutti gli eventuali ostacoli per garantire la collaborazione in materia di lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata.

Articolo 5

Le Parti convengono di effettuare consultazioni per quanto riguarda la collaborazione nel settore della lotta al terrorismo, alla criminalità

organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, o chi ne fa le veci, ed il Segretario del Comitato Popolare Generale per la Giustizia e la Sicurezza Pubblica della Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, o chi ne fa le veci, presiederanno tali consultazioni, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Saranno convocate riunioni periodiche congiunte da tenersi tra esperti della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, all'immigrazione illegale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope e al riciclaggio e falsificazioni, in modo da poter valutare la cooperazione bilaterale.

Saranno altresì individuati Punti di contatto tra le strutture competenti per le materie oggetto del presente Accordo. Le Parti si scambieranno tale informazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 6

Ciascuna Parte garantisce la tutela della riservatezza delle informazioni scambiate, in conformità alla legislazione nazionale della Parte che le fornisce.

E' possibile comunicare a terzi le informazioni scambiate solo previo espresso consenso della Parte che le fornisce.

Articolo 7

Ciascuna Parte può respingere in tutto o in parte la richiesta di assistenza o di cooperazione, oppure subordinare il suo accoglimento al rispetto di talune condizioni, qualora detta richiesta limiti l'esercizio della sovranità nazionale o comprometta la sicurezza o gli interessi fondamentali dello Stato ovvero sia in contrasto con la propria legislazione nazionale .

In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego di assistenza, specificandone i motivi.

Articolo 8

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli impegni assunti con altri Trattati bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne.

Possono essere apportati emendamenti al presente Accordo con l'approvazione delle Parti, che saranno comunicati per via diplomatica.

Articolo 10

Il presente Accordo avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 11

Le Parti si impegnano a stabilire contatti diretti o per via diplomatica, ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato a Roma, il 13 dicembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi facenti fede.

PER LA
REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri

PER LA GRANDE GIAMAHIRIA
ARABA LIBICA
POPOLARE SOCIALISTA

Abdurrahman Mohamed Shalgam
Segretario del Comitato Popolare
Generale per il Collegamento Estero
e la Cooperazione Internazionale

5.

Pretoria, 4 giugno 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa concernente lo schema nazionale di aiuto finanziario per gli studenti

(Entrata in vigore: 5 febbraio 2003)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

CONCERNING

THE NATIONAL STUDENTS FINANCIAL AID SCHEME

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CONCERNING THE NATIONAL STUDENTS FINANCIAL AID SCHEME

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "Italy") and the Government of the Republic of South Africa (hereinafter referred to as "South Africa"), and jointly referred to as "the Parties" and in the singular as a "Party"

CONSCIOUS that under the Memorandum of Understanding on Technical Co-operation signed on 16th November 1996 in Rome, Italy agreed to provide assistance to South Africa

AWARE that under the provision of the above Memorandum, Education has been chosen as a target sector within the partnership between the Parties,

DESIRING to strengthen their relationship and wishing to continue their partnership in this field by assisting South African needy students in the higher education access, and

TAKING COGNIZANCE that South Africa has indicated the National Students Financial Aid Scheme as the instrument to pursue the above targets and that Italy agreed on it,

HEREBY AGREE as follows:

ARTICLE 1
Scope of the Agreement

(1) Under this Agreement, financial support shall be given to the Student fund contributing to the implementation of the National Students Financial Aid Scheme (hereinafter referred to as the "NSFAS").

(2) The objective of the support is to improve access of disadvantaged South African students to higher education.

ARTICLE 2
Competent Authorities

(1) The Department of Education (hereinafter referred to as the "DOE") of the Republic of South Africa and the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic (hereinafter referred to as the "DGCS") shall be the competent authorities of the Parties in the matters pertaining to the implementation of this Agreement.

(2) The DOE designates NSFAS as the body responsible for the administration of the funds contributed to the Project.

ARTICLE 3
Objectives

(1) The general objective of the Project is to promote the strengthening of South African higher education primarily by contributing towards the implementation of the NSFAS.

(2) The specific objective of the project shall be to improve South African historically disadvantaged students' access to tertiary education in fields of priority to socio-economic development of South Africa, in particular in the health, commerce and business, engineering, environmental studies, information systems, and public administration areas.

ARTICLE 4
Italian Aid support

(1) According to the objectives mentioned in Article 3, DGCS shall provide financial aid for undergraduates.

(2) In line with the past Italian contribution, undergraduate bursaries will be maintained at the National level but earmarked to undergraduate students enrolling in the following areas of study:

(a) public administration, with relation to the aforementioned area of intervention;

(b) commerce and business;

(c) health;

(d) environmental studies;

(e) engineering and

(f) information systems

ARTICLE 5
Allocation criteria

(1) With the aim to support the Gender Policy Statement, no less than 50% of the Italian contribution shall be allocated to female undergraduate students.

(2) In order to support the poverty reduction perspectives embedded in the co-operation strategy between Italy and South Africa, the number of bursaries coming from rural and peri-urban communities shall be no less than 50% of the total.

(3) Moreover the Italian contribution shall be targeted primarily to the historically disadvantaged institutions and in line with this objective, the number of bursaries allocated to the historically disadvantaged institutions shall be increased by 10% with respect to the allocation criteria applied by the NSFAS, and the number allocated to the historically advantaged institutions shall be reduced correspondingly.

(4) Within the framework contemplated in sub Articles (1), (2) and (3), special attention shall be paid to students coming from

historically disadvantaged backgrounds, who are studying at Institutions traditionally supported by the Italian government i.e. Medunsa University; Peninsula Technikon; Rhodes University; Vista University; University of Durban-Westville; University of Cape Town; University of Natal; University of Pretoria; University of Stellenbosch; University of Western Cape; University of Witwatersrand; and University of Zululand.

(5) The Italian financial support to the Student fund contributing to the implementation of the NSFAS shall be provided through the NSFAS, according to the conditions of loans and bursaries as stated in the South African domestic law.

ARTICLE 6
Obligation of the Parties

(1) DGCS shall -

(a) provide a grant contribution in US dollars, up to an equivalent of 4 billion Italian lira, for the first two years of the project (2 billion yearly).

(b) transfer the contribution to the DOE in yearly statements upon submission by the latter (through NSFAS) of the reports stated in sub Article 2.

(2) The DOE is responsible for the funding provided by DGCS and the proper use of such funding in accordance with the terms and requirements of this Agreement and shall –

(a) provide the financial resources needed for the efficient and successful implementation of the Project which are not covered by the Italian contribution;

(b) set up the objectives, terms and conditions in respect of the Project and make the necessary administrative arrangements with NSFAS;

(c) provide DGCS with a full quarterly narrative report, describing the activities carried out and the problems encountered with DGCS contribution;

(d) provide DGCS with the information necessary for the follow up of the project; and

(e) provide DGCS with quarterly financial reports on the utilization of the DGCS contribution.

(3) Subject to availability, additional funds could be allocated after the first two years contemplated in sub-Article (1)(a).

ARTICLE 7
Prevention of abuse and illegal use of funds

The DOE shall -

(a) ensure that the funds are used solely in accordance with the objectives of the Agreement;

(b) take all reasonable steps to ensure efficient administration of the funds and prevent any abuse and illegal use thereof.

ARTICLE 8
Funding and Procurement Procedures

(1) The contribution of DGCS shall consist of financial assistance not exceeding the sum stated in Article 6

(2) The DOE shall provide a separate bank account made available for the Italian contribution.

(3) The DOE shall submit yearly financial projections (for the advance of funds) and disbursement records (for accounting purposes).

(4) The DOE shall also provide DGCS with annual narrative reports on DGCS contribution to the Project as well as annual audited accounts of all income and expenditure incurred under the Project.

(5) The reports shall account for the DGCS grant separately and state its utilization (number of students, fields of study, distribution between sexes and institutions)

(6) The terminal comprehensive report shall be audited by an independent Chartered Accountant in accordance with internationally accepted audit standards.

(7) The DOE shall, on request by DGCS, facilitate access to the checking of the accounts, in relation to this Agreement, of the financial aid departments of the Higher Education institutions.

(8) All goods and services financed by DGCS under this Agreement shall be used exclusively for purposes of the Project.

(9) Accrued interest shall be used to finance the activities falling within the scope of this Agreement but shall be accounted for.

(10) Any unused money from the grant shall be returned to DGCS.

ARTICLE 9
Settlement of Disputes

Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 10
Amendment to Agreement

This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes between the Parties via the diplomatic channel.

ARTICLE 11
Entry into force and termination

(1) The Agreement shall come into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other of the fulfillment of their respective internal legal procedures.

(2) This Agreement shall remain in force for a period of two years but may be terminated by either Party giving 3 months written notice in advance, through the diplomatic channel, of its intention to terminate the Agreement.

(3) In the event that DGCS terminates this Agreement, it is understood and agreed that DGCS may, with immediate effect, terminate funding made under the terms of this Agreement.

ARTICLE 12
General

(1) This Agreement replaces any previous written or verbal agreement or contracts entered into by the Parties.

(2) This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties and may be altered or varied only by prior written agreement of the Parties under the provisions of Article 10 and no Party shall be bound by any express or implied term, representation, warranty, promise or the like not recorded herein or otherwise stipulated by virtue of the law.

(3) No alteration or variation of, or amendment to, this Agreement shall be of any force and effect unless it is in written form and signed by the Parties.

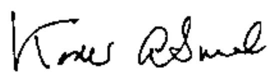
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in the English language in duplicate, both texts being equally authentic.

Done at Pretoria on this 4th day of June 2001

H.E. Renato Volpini
(Ambassador of Italy to South Africa)



Professor Kader Asmal
(Minister of Education)



FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA CONCERNENTE LO SCHEMA NAZIONALE DI AIUTO FINANZIARIO PER GLI STUDENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato "Italia" ed il Governo della Repubblica del Sudafrica (di seguito denominato "Sud Africa") insieme denominati "le Parti" e individualmente come una "Parte",

Consapevoli che in base al Memorandum d'Intesa sulla cooperazione tecnica firmato il 16 novembre 1996 a Roma, l'Italia ha accettato di fornire assistenza al Sudafrica,

Consapevoli che in base alle disposizioni del suddetto Memorandum, l'istruzione è stata scelta come settore bersaglio nell'ambito del partenariato fra le Parti,

Desiderosi di rafforzare le loro relazioni e auspicando continuare il loro partenariato in questo campo, assistendo gli studenti sudafricani bisognosi a conseguire l'accesso all'istruzione superiore, e

Prendendo atto del fatto che il Sud Africa ha indicato lo Schema Nazionale per l'Aiuto Finanziario quale strumento per perseguire i suddetti obiettivi e che l'Italia ha espresso il suo accordo al riguardo,

Convengono in appresso su quanto segue:

ARTICOLO 1
Portata dell'Accordo

1. In base al presente Accordo sarà dato un sostegno finanziario al Fondo per gli Studenti, contribuendo alla realizzazione dello Schema Nazionale di Aiuto Finanziario per gli studenti (di seguito denominato "NSFAS").
2. L'obiettivo del supporto è di migliorare l'accesso all'istruzione superiore per gli studenti sudafricani meno avvantaggiati.

ARTICOLO 2
Autorità competenti

1. Il Dipartimento dell'Istruzione (di seguito denominato "DOE") della Repubblica del Sud Africa e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (di seguito denominata "DGCS") saranno le autorità competenti delle Parti per le questioni relative all'attuazione del presente Accordo.
2. Il DOE designerà l'NSFAS come ente responsabile per la gestione dei fondi erogati al Progetto.

ARTICOLO 3
Obiettivi

1. L'obiettivo generale del Progetto è di promuovere il rafforzamento dell'istruzione superiore sudafricana, innanzitutto contribuendo alla messa in opera del NSFAS.

2. L'obiettivo specifico del Progetto sarà di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria degli studenti sudafricani storicamente svantaggiati, nei settori prioritari per lo sviluppo socioeconomico del Sud Africa, in particolare quelli della sanità, del commercio e degli affari, dell'ingegneria, degli studi ambientali, dei sistemi informatici e della pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 4
Sostegno ad opera dell'aiuto italiano

1. Secondo gli obiettivi menzionati all'articolo 3, la DGCS fornirà un aiuto finanziario per i laureandi.

2. Sulla stessa linea di quanto effettuato per la pregressa contribuzione italiana, i laureandi con una borsa di studio saranno mantenuti a livello nazionale et equiparati agli studenti universitari iscritti per le seguenti discipline:

   (a) pubblica amministrazione, relativamente ai seguenti settori d'intervento:

   (b) commercio e affari,

   (c) sanità,

   (d) studi ambientali,

   (e) ingegneria e

   e) sistemi informatici.

ARTICOLO 5
Criteri di stanziamento

(1) Al fine di sostenere la Dichiarazione sulla politica di genere, non meno del 50% del contributo italiano sarà erogato a studentesse universitarie.

(2) Al fine di sostenere le prospettive di riduzione della povertà, incorporate nella strategia di cooperazione fra l'Italia ed il Sud Africa, il numero di borsisti provenienti da comunità rurali e peri-urbane non potrà essere inferiore al 50% del totale.

(3) Il contributo italiano sarà innanzitutto destinato alle istituzioni storicamente svantaggiate e, in conformità a questo obiettivo, il numero di borse di studio assegnate alle istituzioni storicamente svantaggiate sarà aumentato del 10%, in considerazione dei criteri di assegnazione applicati dal NSFAS, ed il numero assegnato alle istituzioni storicamente svantaggiate sarà ridotto in proporzione.

(4) Nell'ambito del quadro previsto agli articoli (1), (2) e (3), una particolare attenzione sarà dedicata agli studenti che provengono da ambienti storicamente svantaggiati e che studiano in istituzioni tradizionalmente appoggiate dal Governo italiano, i.e. Università di Medunsa, Peninsula Technikon; Università Rhodes; Università Vista; Università di Durban-Westville- Università di Città del Capo; Università del Natal; Università di Pretoria; Università di Stellenbosch; Università del Capo Occidentale; Università di Witwatersrand e Università dello Zululand.

(5) Il supporto finanziario italiano al Fondo per gli Studenti in quanto contribuzione alla messa in opera del NSFAS, sarà fornito attraverso il NSFAS, secondo le condizioni per i prestiti e le borse di studio stabilite nella legislazione interna del Sud Africa.

ARTICOLO 6
Obbligo delle Parti

1) La DGCS :

a) fornirà un contributo a titolo di dono in dollari USA fino ad un equivalente di 4 miliardi di lire italiane, per i primi due anni del progetto (2 miliardi di lire annui);

b) trasferirà il contributo al Dipartimento dell'Istruzione con resoconti annuali, dietro presentazione ad opera di quest' ultimo (tramite il NSFAS) dei rapporti menzionati nel sub-articolo 2.

2) Il Dipartimento dell'Istruzione è responsabile dei finanziamenti forniti dalla DGCS e dell'uso appropriato di tali finanziamenti secondo i termini ed i requisiti del presente Accordo, e dovrà -

a) fornire le risorse finanziarie necessarie richieste per una messa in opera efficiente e positiva del Progetto, che non sono coperte dal contributo italiano;

b) stabilire gli obiettivi, i termini e le condizioni relative al Progetto e prendere le necessarie intese amministrative con la NSFAS;

c) fornire alla DGCS un rapporto semestrale completo e descrittivo illustrante le attività svolte ed i problemi incontrati in relazione alla contribuzione della DGCS;

d) fornire alla DGCS le informazioni necessarie per il seguito del progetto; e

e) fornire alla DGCS rapporti finanziari semestrali sull'utilizzazione del contributo DGCS.

3) Fatta salva la disponibilità, fondi addizionali potrebbero essere stanziati dopo i primi due anni previsti al sub-articolo (1) (a).

ARTICOLO 7
Prevenzione dell'abuso e dell'uso illegale di fondi

Il Dipartimento dell'Istruzione dovrà:-

(a) accertare che i fondi siano utilizzati unicamente in conformità con gli obiettivi del presente Accordo;

(b) fare ogni ragionevole passo per garantire un'efficiente gestione dei fondi e prevenire qualsiasi abuso, nonché il loro uso illegale.

ARTICOLO 8
Finanziamento e procedure di acquisizione

1) Il contributo della DGCS consiste in un'assistenza finanziaria non superiore all'ammontare stabilito all'articolo 6.

2) Il Dipartimento per l'Istruzione fornirà un conto bancario separato che sarà messo a disposizione per il contributo italiano.

3) Il Dipartimento per l'Istruzione fornirà proiezioni finanziarie annuali (per l'erogazione dei fondi) e le registrazioni degli esborsi (a fini di contabilità).

4) Il Dipartimento per l'Istruzione fornirà inoltre alla DGCS rapporti annuali descrittivi sulla contribuzione DGCS al Progetto, nonché conti annuali verificati di tutte le entrate e le uscite incorse in base al Progetto.

5) I rapporti contabilizzeranno il dono DGCS separatamente e ne fisseranno l'utilizzazione (numero di studenti, settori di studio, distribuzione a seconda dei sessi e delle istituzioni).

6) Il rapporto finale globale sarà verificato da un Revisore dei Conti indipendente in conformità con gli standard di verifica dei conti accettati a livello internazionale.

7) Il Dipartimento, a domanda della DGCS, agevolerà l'accesso al controllo della contabilità, per quel che riguarda il presente accordo, dei dipartimenti per l'aiuto finanziario delle istituzioni d'Istruzione superiore.

8) Tutti i beni ed i servizi finanziati dalla DGCS ai sensi del presente Accordo saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto.

9) Gli interessi maturati saranno utilizzati per finanziare le attività rientranti negli obiettivi del presente Accordo e dovranno essere contabilizzati.

10) Ogni somma non utilizzata, proveniente dal dono, sarà restituita alla DGCS.

ARTICOLO 9
Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia fra le Parti derivante dalla realizzazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni o di negoziazioni fra le Parti.

ARTICOLO 10
Emendamento dell'Accordo

Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi momento per reciproco consenso delle Parti per mezzo di uno Scambio di Note fra le Parti tramite le vie diplomatiche.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore e cessazione

1) L' Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente informate dell'adempimento delle loro rispettive procedure giuridiche interne.

2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di due anni, ma ciascuna Parte potrà porvi fine con un preavviso scritto di 3 mesi, tramite le vie diplomatiche.

3) Nel caso in cui la DGCS ponga fine al presente Accordo, rimane inteso e convenuto che la DGCS può, con effetto immediato, altresì interrompere il finanziamento effettuato ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 12
Generalità

1) Il presente Accordo sostituisce qualsiasi precedente accordo o contratto scritto o orale stipulato dalle Parti.

2) Il presente Accordo costituisce l'intero accordo fra le Parti e può essere alterato o variato solo mediante il consenso scritto preliminare delle Parti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10, e nessuna Parte sarà vincolata da qualsiasi clausola espressa o implicita, rappresentazione, garanzia, promessa o simili che non siano previste nello stesso Accordo o diversamente stipulate ai sensi della legge.

3) Nessuna alterazione o variazione o emendamento al presente Accordo avrà qualsivoglia valore o effetto, a meno che non sia in forma scritta e firmata dalle Parti.

IN FEDE DI CHE , i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato e sigillato il presente Accordo in lingua inglese, in duplice esemplare entrambi i testi essendo parimenti autentici.

Fatto a Pretoria, il 4 giugno 2001

S.E. Renato Volpini
(Ambasciatore d'Italia in Sud Africa)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prof. Kader Asmal
(Ministro dell'Istruzione)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA

6.

Islamabad, 15 agosto e 19 settembre 2001

Scambio di Note, con allegate nove liste debitorie contrassegnate con in numeri da 25 a 33, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per la modifica dell'Accordo di riscadenzamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan firmato a Roma il 18.2.2002.

(Entrata in vigore: 19 settembre 2001)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

No. 1(8)EAD (DM-Resch)/Italy/99
GOVERNO DEL PAKISTAN
MINISTERO DELLE FINANZE
E DEGLI AFFARI ECONOMICI
(DIVISIONE AFFARI ECONOMICI)

Teleg: ECONOMIC
Telex: ECDIV:05-634
Fax: 9210734&9205971
SECRETARY
PH: 9210629

Islamabad, 15 agosto 2001

Oggetto: SCADENZE "SICON OIL AND GAS" (4.3.2000 / 4.9.2000) EMENDAMENTO ALL'ACCORDO BILATERALE FIRMATO IL 18.2.2000 FRA IL GOVERNO DEL PAKISTAN E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO.

Egregio Ambasciatore,

Con riferimento all'Articolo VI dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan e il Governo della Repubblica Italiana sul consolidamento di taluni debiti, firmato a Roma il 18 febbraio 2000 in base al Verbale Concordato fatto a Parigi il 30 gennaio 1999, e più precisamente alle scadenze "Sicon Oil and Gas", ho il piacere di informarLa circa le seguenti modifiche.

2. Poiché le due scadenze relative all'operazione "Sicon Oil and Gas", facenti parte dell'Accordo bilaterale firmato il 18 febbraio 2000, con scadenza originaria il 4 marzo 2000 ed il 4 settembre 2000, sono state già versate dalla banca garante del Pakistan, la Habib Bank Limited, alla Sicon Oil &Gas, il Governo Italiano e la SACE hanno convenuto di escludere dette scadenze dall'Accordo Bilaterale.

3. I debiti sopra menzionati figurano nell'Allegato alla presente lettera.
4. Tutti gli altri Articoli dell'Accordo del 18 febbraio 2000 restano immutati.
5. Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana concordi sulle disposizioni aggiuntive di cui alla presente lettera, la Sua risposta del medesimo tenore, insieme con la presente lettera e ad una copia dei nuovi elenchi dei debiti firmati in originale dalla SACE e dai Rappresentanti del suo Governo, costituiranno una proroga dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan ed il Governo della Repubblica Italiana sul consolidamento di taluni debiti, firmato il 18 febbraio 2000. Detta proroga entrerà in vigore alla data della Sua risposta.
6. Signor Ambasciatore, La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Suo,

(F.to: Nawid Ahsan)

S.H. Gabriele de Ceglie
Ambasciatore d'Italia
Islamabad

N. 2267

L'Ambasciatore d'Italia

Islamabad, 19 settembre 2001

Oggetto: SCADENZE "SICON OIL AND GAS" (4.3.2000 / 4.9.2000) EMENDAMENTO ALL'ACCORDO BILATERALE FIRMATO IL 18.2.2000 FRA IL GOVERNO DEL PAKISTAN E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO.

Egregio Signor Segretario,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n. 1 (8) EAD (DM-Resch)/Italy/99 del 15 agosto 2001, il cui contenuto è il seguente:

"Con riferimento all'Articolo VI dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan e il Governo della Repubblica Italiana sul consolidamento di taluni debiti, firmato a Roma il 18 febbraio 2000 in base al Verbale Concordato fatto a Parigi il 30 gennaio 1999, e più precisamente alle scadenze "Sicon Oil and Gas", ho il piacere di informarLa circa le seguenti modifiche.

2. Poiché le due scadenze relative all'operazione "Sicon Oil and Gas", facenti parte dell'Accordo bilaterale firmato il 18 febbraio 2000, con scadenza originaria il 4 marzo 2000 ed il 4 settembre 2000, sono state già versate dalla banca garante del Pakistan, la Habib Bank Limited, alla Sicon Oil &Gas, il Governo Italiano e la SACE hanno convenuto di escludere dette scadenze dall'Accordo Bilaterale.
3. I debiti sopra menzionati figurano nell'Allegato alla presente lettera.
4. Tutti gli altri Articoli dell'Accordo del 18 febbraio 2000 restano immutati.
5. Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana concordi sulle disposizioni aggiuntive di cui alla presente lettera, la Sua risposta del medesimo tenore, insieme con la presente lettera e ad una copia dei nuovi elenchi dei debiti firmati in originale dalla SACE e dai Rappresentanti del suo Governo, costituiranno una proroga dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan ed il Governo

della Repubblica Italiana sul consolidamento di taluni debiti, firmato il 18 febbraio 2000. Detta proroga entrerà in vigore alla data della Sua risposta."

Ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano concorda sul contenuto della lettera sopra riportata.

La prego di accettare, Signor Segretario, i sensi della mia più alta considerazione.

Suo,

(F.to: Gabriele de Ceglie)
Ambasciatore d'Italia

Nawid Ahsan
Segretario
Governo del Pakistan
Ministero delle Finanze
e degli Affari Economici
(Divisione Affari Economici)
Islamabad

No.1(8)EAD (DM-Resch)/Italy/99
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS
(ECONOMIC AFFAIRS DIVISION)

Teleg: ECONOMIC
Telex: ECDIV:05-634
Fax : 9210734 & 9205971
SECRETARY
PH:9210629

Islamabad, the 15th August, 2001

Subject: SICON OIL AND GAS MATURITIES (4.3.2000 / 4.9.2000) MENDMENT TO BILATERAL AGREEMENT SIGNED ON 18-2-2000 BETWEEN GOVERNMENT OF PAKISTAN AND GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC FOR RESCHEDULING OF LOANS.

Dear Mr. Ambassador,

With reference to Article VI of the Agreement between the Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Italian Republic on the consolidation of certain debts signed in Rome on February 18, 2000 on the basis of the Agreed Minute done in Paris on January 30,1999, and namely to "Sicon Oil and Gas" maturities I have the pleasure to inform you on the following modifications.

2. As the two maturities concerning " Sicon Oil and Gas" operation, included in the bilateral Agreement signed on February 18,2000 and originally due on March 4, 2000 and September 4, 2000, have been already paid by the guarantor bank of Pakistan, namely Habib Bank Limited, to Sicon Oil & Gas, the Italian Government and SACE have agreed on the exclusion of the said maturities from the Bilateral Agreement.

3. The above mentioned debts are listed in the Annex to this letter.

4. All other Articles of the Agreement dated February 18 ,2000 remain unchanged.

5. If the Government of the Italian Republic will agree upon the additional provisions stated in this letter, your reply of the same content, together with this letter and a copy of the new debt lists signed in original by SACE and the Representatives of your Government, will be an extension of the Agreement between the Government of the

Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Italian Republic on the consolidation of certain debts, signed on February 18, 2000. The said extension shall come into force on the date of your reply.

6. Please, accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

13/8/2001

(Nawid Ahsan)

Mr. Gabriele de Ceglie,
Ambassador of Italy,
Islamabad.

SACE

[illegible]

- LISTA SINTETICA PER POLIZZA -

PAG. 1
MOD. RRPB0104

PAESE : 36 - PAKISTAN
ACCORDO : PAKI7
LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: AL: 31/12/1998
PERIODO DAL: 01/01/1999 AL: 28/02/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 30/01/1999 ACCORDO BILATERALE DEL:

VALUTA: 69 $ USA

POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
000550 99	[illegible]	PAKISTAN TELECOMMUNIC	17/11/1998	739.077,16	739.077,16
			17/11/1998	17.353,41	17.353,41
			17/05/1999	105.722,89	105.722,89
			17/05/1999	16.822,27	16.822,27
			17/05/1999	376.064,97	376.064,97
			17/05/1999	129.409,17	129.400,17
			17/05/1999	105.259,99	105.259,99
			17/11/1999	16.382,80	16.382,80
			17/11/1999	697.739,02	697.739,02
				2.203.830,68	2.203.830,68
			TOTALE	2.203.830,68	2.203.830,68

SACE

MOD. SRPB0104

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

[illegible] : [illegible]
[illegible] : RATA
LIST : [illegible]

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
PERIODO DAL: 01/03/2000 AL: 31/12/2000
[illegible] MULTILATERALE DEL: 30/03/1999 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
[illegible]0590 00	[illegible] INDUS	PAKISTAN TELECOMMUNIC	17/05/2000	115.533,45	115.533,45
			17/05/2000	354.547,56	354.547,56
			17/05/2000	99.237,30	99.237,30
			17/05/2000	122.003,78	122.003,78
			17/11/2000	116.311,96	119.311,96
			17/11/2000	112.115,99	112.115,99
			17/11/2000	344.060,08	344.060,08
			17/11/2000	96.301,87	95.301,87
				1.362.111,99	1.362.111,99
[illegible]0109 00	[illegible] SRL	OIL & GAS DEV. CO.	04/03/2000	41.834,40	(*) 41.834,40
			04/03/2000	233.497,46	233.497,46
			04/03/2000	314.493,29	314.493,29
			04/03/2000	420.680,91	428.690,91
			04/09/2000	40.454,49	(*) 40.454,49
			04/09/2000	227.033,25	227.033,25
			04/09/2000	305.772,97	305.772,97
			04/09/2000	416.953,48	415.953,48

(*) RATE PROVVISORIE

SACE

MOD. RRP00104

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

[illegible]

DISTRIBUZIONE DELLE SCADENZE
PERIODO DAL: 01/03/2000 AL: 31/12/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 30/01/1999 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

				IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
				2.008.730,25	2.008.730,25
			TOTALE	3.370.842,24	3.370.842,24

18/12/2000

SACE

Lista delle rate piani precedenti Accordi

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI7
LISTA : 1

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dall'1/1/1999 al 29/2/2000
Accordo Multilaterale del 30/1/1999 - Bilaterale del valuta: 86 lit.

ACCORDO	DATA BILAT.	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
Paki3	20/08/1975	01/01/1999	180.305.525	180.305.525
		01/07/1999	178.387.381	178.387.381
		01/01/2000	176.469.237	176.469.237
		TOTALI	**535.162.143**	**535.162.143**
Paki4	15/10/1976	01/01/1999	222.535.759	222.535.759
		01/07/1999	220.217.678	220.217.678
		01/01/2000	217.899.597	217.899.597
		TOTALI	**660.653.034**	**660.653.034**
Paki5	23/03/1977	01/01/1999	233.339.510	233.339.510
		01/07/1999	230.958.494	230.958.494
		01/01/2000	228.577.479	228.577.479
		TOTALI	**692.875.483**	**692.875.483**
Paki6	27/10/1978	01/01/1999	240.787.792	240.787.792
		01/07/1999	238.379.914	238.379.914
		01/01/2000	235.972.036	235.972.036
		TOTALI	**715.139.742**	**715.139.742**

SACE

Lista delle rate piani precedenti Accordi

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAK7A
LISTA : 1

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dall'1/3/2000 al 31/12/2000
Accordo Multilaterale del 30/1/1999 - Bilaterale del valuta: 86 lit.

ACCORDO	DATA BILAT.	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
Paki3	20/08/1975	01/07/2000	174.551.092	174.551.092
		TOTALI	**174.551.092**	**174.551.092**
Paki4	15/10/1976	01/07/2000	215.581.515	215.581.515
		TOTALI	**215.581.515**	**215.581.515**
Paki5	23/03/1977	01/07/2000	226.196.464	226.196.464
		TOTALI	**226.196.464**	**226.196.464**
Paki6	27/10/1978	01/07/2000	233.564.158	233.564.158
		TOTALI	**233.564.158**	**233.564.158**

18/7/2000

Total lit 3,423,[illegible]

[illegible]

SACE

Lista delle rate piani precedenti Accordi

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI7
LISTA : 3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dall'1/1/1999 al 29/2/2000
Accordo Multilaterale del 30/1/1999 - Bilaterale del valuta: Lst (£)

ACCORDO	DATA BILAT.	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
Paki3	20/08/1975	01/01/1999	230	230
		01/07/1999	227	227
		01/01/2000	225	225
		TOTALI	682	682
Paki4	15/10/1976	01/01/1999	286	286
		01/07/1999	283	283
		01/01/2000	279	279
		TOTALI	848	848
Paki5	23/03/1977	01/01/1999	275	275
		01/07/1999	272	272
		01/01/2000	270	270
		TOTALI	817	817
Paki6	27/10/1978	01/01/1999	119	119
		01/07/1999	116	118
		01/01/2000	117	117
		TOTALI	354	354

18/2/2000

SACE

Lista delle rate piani precedenti Accordi

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI7
LISTA : 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dall'1/1/1999 al 29/2/2000
Accordo Multilaterale del 30/1/1999 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	DATA BILAT.	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
Paki3	20/08/1975	01/01/1999	144.243	144.243
		01/07/1999	142.708	142.708
		01/01/2000	141.174	141.174
		TOTALI	428.125	428.125
Paki4	15/10/1976	01/01/1999	149.281	149.281
		01/07/1999	147.726	147.726
		01/01/2000	146.171	146.171
		TOTALI	443.178	443.178
Paki5	23/03/1977	01/01/1999	142.805	142.805
		01/07/1999	141.348	141.348
		01/01/2000	139.891	139.891
		TOTALI	424.044	424.044
Paki6	27/10/1978	01/01/1999	97.851	97.851
		01/07/1999	96.872	96.872
		01/01/2000	95.894	95.894
		TOTALI	290.617	290.617

SACE

Lista delle rate piani precedenti Accordi

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAK7A
LISTA . 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dall'1/3/2000 al 31/12/2000
Accordo Multilaterale del 30/1/1999 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	DATA BILAT.	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
Paki3	20/08/1975	01/07/2000	139.639	139.639
		TOTALI	139.639	139.639
Paki4	15/10/1976	01/07/2000	144.616	144.616
		TOTALI	144.616	144.616
Paki5	23/03/1977	01/07/2000	138.433	138.433
		TOTALI	138.433	138.433
Paki6	27/10/1978	01/07/2000	94.915	94.915
		TOTALI	94.915	94.915

18/2/2000

Total $ 2,103,567

SACE

Lista delle rate piani precedenti Accordi

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAK7A
LISTA : 3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dall'1/3/2000 al 31/12/2000
Accordo Multilaterale del 30/1/1999 - Bilaterale del valuta: Lst (£)

ACCORDO	DATA BILAT.	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
Paki3	23/08/1975	01/07/2000	222	222
		TOTALI	222	**222**
Paki4	15/10/1976	01/07/2000	276	276
		TOTALI	**276**	**276**
Paki5	23/03/1977	01/07/2000	267	267
		TOTALI	**267**	**267**
Paki6	27/10/1978	01/07/2000	116	116
		TOTALI	**116**	**116**

18/7/2000

Total Paki 3582

The Ambassador of Italy

No. 2267

Islamabad, 19 SEP 2001

Sub: SICON OIL AND GAS MATURITIES (4.3.2000/ 4.9.2000 AMENDMENT) TO BILATERAL AGREEMENT SIGNED ON 18-2-2000 BETWEEN GOVERNMENT OF PAKISTAN AND GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC FOR RESCHEDULING OF LOANS

Dear Mr. Secretary,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter n. 1 (8) EAD (DM-Resch)/Italy/99 of 15 August 2001, stating the following:

" With reference to Article VI of the Agreement between the Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Italian Republic on the consolidation of certain debts signed in Rome on February 18, 2000 on the basis of the Agreed Minutes done in Paris on January 30, 1999, and namely to "Sicon Oil and Gas" maturities I have the pleasure to inform you on the following modifications.

2. As the two maturities concerning "Sicon Oil and Gas" operation, included in the bilateral Agreement signed on February 18, 2000 and originally due on March 4, 2000 and September 4, 2000, have been already paid by the guarantor bank of Pakistan, namely Habib Bank Limited, to Sicon Oil & Gas, the Italian Government and SACE have agreed on the exclusion of the said maturities from the Bilateral Agreement.

3. The above mentioned debts are listed in the Annex to this letter.

4. All other Articles of the Agreement dated February 18, 2000 remain unchanged.

5. If the Government of Italian Republic will agree upon the additional provisions stated in this letter, your reply, of the same content, together with this letter and a copy of the new debt lists signed in original by SACE and the Representatives of your Government will be an extension of the Agreement between the Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Italian Republic on the consolidation of certain debts, signed on February 18, 2000. The said extension shall come into force on the date of your reply".

I have the honour to inform you that the Government of Italy agrees with the content of the above mentioned letter.

Please accept, Mr. Secretary, the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

Gabriele de Ceglie
Ambassador of Italy

Mr. Nawid Ahsan
Secretary
Government of Pakistan
Ministry of Finance and Economic Affairs
(Economic Affairs Division)
Islamabad

Encl: As stated above

7.

Roma, 11 ottobre 2001

**Accordo tra il Ministero degli affari esteri italiano
per ed in nome del Governo della Repubblica italiana
ed il Ministero delle finanze per ed in nome
del Governo della Repubblica popolare cinese
per la realizzazione di un programma di formazione professionale
per il miglioramento della situazione occupazionale nelle province
dello Shaanxi e del Sichuan relativo alla componente a credito di aiuto
con tre allegati e un manuale di procedure**

(Entrata in vigore: 5 giugno 2002)

**AGREEMENT BETWEEN THE
ITALIAN MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
FOR AND ON BEHALF OF
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE
MINISTRY OF FINANCE
FOR AND ON BEHALF OF
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
for the implementation of the Vocational Training Programme
to improve employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan
(Soft Loan Component)**

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the «Parties»

CONSIDERING the Protocol of Understanding on Technical and Financial Co-operation to Development, signed by the two Parties in Rome on 13th July 1995;

TAKING INTO ACCOUNT the Record of Talks signed by the parties in Beijing on June13, 2001

have agreed to the following:

ARTICLE 1
Parts and Definitions of the Agreement

This Agreement is composed of 15 articles and the following three Annexes:

- Annex 1: Programme Document;
- Annex 2: Criteria of Projects and costs eligibility;
- Annex 3: Procurement of goods, services and works.

The above mentioned Annexes shall be considered an essential and substantial part of the present Agreement.

The words and acronyms mentioned below in the text have the following meaning:

Programme: Vocational Training programme to improve employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan.

PRC: People's Republic of China.

MAE-DGCS:	Ministry of Foreign Affairs of Italy – Directorate General for Development Co-operation
MCC:	Italian Mediocredito Centrale S.p.A.
MOF:	Ministry of Finance of the People's Republic of China
DOF:	Department of Finance of the designated province,
MOFTEC:	Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation of the People's Republic of China.
DOFTEC:	Department of Foreign Trade and Economic Co-operation of the designated Province.
NMC:	National Monitoring Committee.
PPMO:	Provincial Programme Management Office.
TAMU:	Technical Assistance and Monitoring Unit.

ARTICLE 2
Objectives

a) The Overall Objectives of the Programme, as described in the Annex 1, are those adopted by OECD/DAC in the document "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation". In particular, the Programme intends to improve the conditions of the people living in the Western Provinces of Shaanxi and Sichuan, paying particular attention to the poorest people, supporting the Government policies in this sector.
b) The Specific Objective, as described in the Annex 1, is to improve the employability of students and unemployed, and the qualification of already employed people.
c) The Agreement's purpose is to settle the commitments of the Parties, with particular attention to criteria and modalities for the disbursement and use of the **soft loan component** of the financing allocated by MAE-DGCS for the implementation of the Programme.

ARTICLE 3
Implementation of the Programme

a) Each Provincial Programme Management Office (PPMO), set up by the Provincial Governments of Shaanxi and Sichuan, shall design, respectively for each Province, projects to achieve the objectives mentioned in art. 2. The projects shall be approved by the Provincial Government and shall comply with all conditions set by this Agreement, particularly with the conditions described in the Annex 2 " Criteria of Projects and costs eligibility" and Annex 3 " Procurement of goods, services and works". Furthermore they shall be presented in a standard format designed by the National Monitoring Committee. The PPMO may avail itself of the technical assistance of the Italian Technical Assistance and Monitoring Unit (TAMU);
b) Approved projects shall be sent to the National Monitoring Committee (NMC), established in Beijing and composed by representatives of MOFTEC, MOF and MAE/DGCS. NMC shall verify the compliance of the projects with this Agreement and its Annexes mentioned in article 1. NMC, on this basis, shall issue its "no objection" to finance the projects with the Programme's funds;
c) After NMC's "no objection" on the project, MOF and MOFTEC shall select and, after approval and NMC, request a qualified Chinese Procurement Company with proved international experience, to carry out the procurement activities related to the project;
d) The project implementation shall be financed by MAE/DGCS through **soft loan** funds according to the criteria described in the present Agreement and its Annexes.

ARTICLE 4
Governing structure of the Programme

The Governing structure of the Programme includes the following organisations:

- At national level:

  The **National Monitoring Committee** shall have the function of monitoring the activities of the provincial structures mentioned below. It shall verify the compliance with the Agreement of the projects prepared by PPMOs and approved by the Provincial Government before any assignment of funds. It shall approve the selection of the Procurement Companies made by MOF and MOFTEC. It shall monitor the implementation of the projects and evaluate their results as well as the ability of the Programme to reach its objectives. A formal evaluation of the ability of the Programme to reach its objectives shall be made at least once a year. NMC will be composed of representatives of MOFTEC, MOF and Italian Embassy / UTL in Beijing. Consensus of all members is required for every decision concerning the whole program whereas agreement between Italian Embassy/UTL and MOF is required for every decision concerning exclusively the soft loan financing. The Chinese side will provide the human and material resources needed by NMC for performing its activities;

- At provincial level:
  The **Provincial Programme Management Office (PPMO)**, one PPMO for each Province, shall be the executing agency. In programming and performing its tasks, the PPMO shall seek guidance from and coordination with the competent Provincial Departments and their sector policies trough all appropriate measures. PPMO will be in charge of hiring consultants, preparing projects, purchasing the necessary goods and services (as per article 9, k), co-ordinating the implementation of the projects, preparing all necessary reports and financial statements and keeping documents. There shall be two co-directors for each PPMO, one director chosen by DOFTEC and the other one chosen by DOF. PPMO may avail itself of the technical assistance of TAMU, as mentioned in the following article.

ARTICLE 5
Italian Technical Assistance and Monitoring

a) A Technical Assistance and Monitoring Unit (TAMU) will be set up at the Italian Embassy / UTL in Beijing. TAMU will monitor and evaluate the implementation of the Programme as well as evaluate the Programme's ability to reach its objectives for MAE/DGCS and will supply the Chinese side with technical assistance.
b) TAMU will set up in each Province a branch, adequately staffed and equipped, in order to assist, if it is the case, the provincial Chinese bodies in the implementation of their activities related to the Programme. The Provinces will provide the branches with appropriate location facilities.
c) TAMU and the Chinese side shall consult each other about the better modalities of execution of the technical assistance.

ARTICLE 6
Auditing

a) Immediately after the entering in force of this Agreement, MOF shall competitively select a highly qualified, major Auditing Company with wide international experience or appoint the National Auditing Bureau. The Auditing Company shall be entrusted with the task of auditing the financial and administrative documents and procedures for the implementation of the Programme, related to the use of Italian soft loan funds transferred to MOF as per the following article 8.
b) The contract between MOF and the Auditing Company shall be submitted for

approval to MAE / DGCS before signature. MOF shall send to MAE /DGCS the tender documents, the terms of reference of the audit, a copy of the contract and documentation proving that the auditing fees are in line with market prices.

c) Contract costs may be ascribed and distributed *pro quota* to the funds deposited in the Special Current Account described in the following article 9, c).

d) Auditing shall concern the financial, technical and procurement reports sent by the Chinese side to MCC and MAE / DGCS. Auditing will consider regularity and compliance to the conditions set up in this Agreement of the above documents as well as of every financial transaction related to Italian funds.

e) The Auditing Company shall define a standard format of the Financial Report that has to be approved by MOF, MCC and MAE / DGCS.

ARTICLE 7
Terms and conditions of the Soft Loan

The soft loan will be denominated in Italian Lira/Euro and will be subject to the following terms and conditions:

a) nominal interest rate and repayment period will be such as to guarantee an 80% of grant element;
b) interest rate: 0,40%;
c) repayment period: 36 years;
d) grace period: 18 years;

ARTICLE 8
Obligations of the Italian Government

a) MAE / DGCS engages itself in allocating, under the deliberation no. 107 of the Steering Committee for Development Co-operation dated July 31st, 2001, 30,000,000,000 (thirty billion) Lira / EURO 15,493,706.96 (fifteen million four hundred ninety-three thousand seven hundred six and ninety-six cents) as a grant fund and, under the advice no. 8 of the Steering Committee for Development Co-operation dated July 31st, 2001, 45,000,000,000 (forty-five billion) Lira / EURO 23,240,560.46 (twenty-three million two hundred forty thousand five hundred sixty and forty-six cents) as soft loan for financing the Programme. The object of the obligations set up in this Agreement is only the disbursement and use of the soft loan funds, as the grant funds will be object of a separate agreement with MOFTEC.

b) According to the procedures followed by the Italian Co-operation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement of the first tranche, in an amount of 10,000,000,000 (ten billion) Lira / EURO

5,164,568.99 (five million one hundred sixty-four thousand five hundred sixty-eight and ninety-nine cents), will be the following:

1) the Italian Ministry of Treasury will be requested to issue a ministerial decree authorising the "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" to negotiate and sign the Financial Agreement of 45.000.000.000 (forty-five billion) Lira / EURO 23,240,560.46 (twenty-three million two hundred forty thousand five hundred sixty and forty-six cents) with MOF
2) the Financial Agreement will be signed by Mediocredito Centrale and MOF and will provide the legal framework between the Lender and the Borrower, and will constitute the basis for any disbursement;
3) the receipt by Mediocredito Centrale of the account number and all relevant information concerning the Bank Account in favour of which the disbursements will be made;
4) the receipt by MAE/DGCS of the communication from MOF about the set up and ability to work of the structures described in article 4);
5) the receipt by MAE/DGCS of a communication from MOF about the selection of the Auditing company described in article 6);
6) the receipt by MOF of the communication from MAE/DGCS of "no objection" to the selection of the Auditing Company;

c) A second tranche, in the amount of 15,000,000,000 (fifteen billion) Lira / EURO 7,746,853.49 (seven million seven hundred forty-six thousand eight hundred fifty-three and forty-nine cents), shall be transferred after MCC and MAE /DGCS approval of:
   1) the Technical Reports, as well as
   2) the audited Financial Report, accompanied by all the pertinent documentation (contracts, bills, invoices, bills of delivery, audited procurement reports, bidding documents). The Financial Report, in the standard format defined by the Auditing Company and approved by MOF and MAE / DGCS, shall cover expenses for at least 6,666,666,667 (six billion six hundred sixty six million six hundred sixty six thousand six hundred sixty seven) Lira / EURO 3,443,045.99 (three million four hundred forty three thousand forty five and ninety-nine cents).
d) A third tranche, in the amount of 15,000,000,000 (fifteen billion) Lira / EURO 7,746,853.49 (seven million seven hundred forty-six thousand eight hundred fifty-three and forty-nine cents), shall be transferred after MCC and MAE /DGCS approval of:
   1) the Technical Reports, as well as
   2) the audited Financial Report, accompanied by all the pertinent documentation (contracts, bills, invoices, bills of delivery, audited procurement reports, bidding documents). The Financial Report, in the standard format defined by the Auditing Company and approved by MOF and MAE / DGCS, shall cover expenses for at least 20,000,000,000 (twenty billion) Lira / EURO 10,329,137.98 (ten million three hundred twenty-nine thousand one hundred thirty seven and ninety-eight cents).
e) A fourth tranche, in the amount of 5,000,000,000 (five billion) Lira / EURO 2,582,284.50 (two million five hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four and fifty cents), shall be transferred after MCC and MAE /DGCS approval of:

1) the Technical Reports, as well as
2) the audited Financial Report, accompanied by all the pertinent documentation (contracts, bills, invoices, bills of delivery, audited procurement reports, bidding documents). The Financial Report, in the standard format defined by the Auditing Company and approved by MOF and MAE / DGCS, shall cover expenses for at least 35,000,000,000 (ten billion) Lira / EURO 18,075,991.68 (eighteen million seventy five thousand nine hundred ninety one and sixty-eight cents).

f) Should some expenditures included in the audited Financial Reports prepared by the Chinese Authorities not be approved by MAE / DGCS, the fourth tranche shall be released only after the Special Current Account of the Programme has been replenished by the Chinese side with an amount equal to the expenditures not approved. Expenditures included in the Financial Reports will not be approved in the following cases:
- use of funds for purposes or with modalities different than those included in this Agreement and its Annexes or its amendments;
- mismanagement of funds;

failure to provide appropriate supporting documentation to the financial, technical and procurement reports.

ARTICLE 9
Obligations of the Chinese Government

a) The PRC (Ministry of Finance – MOF) undertakes to on-lend the aforementioned amount to the Provincial Governments of Shaanxi e Sichuan at the same conditions accorded by the Italian Government. MOF shall ensure that the Provincial Governments on-lend the money to the end-user in a way to have maximum social benefit and taking also into consideration differences in the ability of the end-user to repay the loan.

b) MOF shall assure, together with MOFTEC, the implementation of the Programme according to this Agreement. It will stipulate the necessary agreements with the competent bodies, will sign the requested contracts, and will be responsible for the use of the soft loan funds and, together with MOFTEC, for the supervision of the activities.

c) MOF shall instruct the selected Bank about the opening of one Special Current Account , named “Vocational Training Programme Italy – China to improve the employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan” .

d) MOF and MOFTEC shall assure the establishment of the National Monitoring Committee, as described in article 4.

e) MOF shall competitively select a highly qualified, major, international Auditing Company according to the procedures described in article 6.

f) MOF shall give instructions to the Provinces of Shaanxi and Sichuan in order to achieve the aims of Programme and it shall assure that Italian funds will be transferred to the Provinces according to the present Agreement. The Parties will enact all necessary actions to ensure that the allocation of Italian funds between the two Provinces will be as equitable as possible.

g) MOF shall ensure that the soft loans funds shall be used for the purchase of equipment (at least 70% of the soft loan component of the programme); the remaining 30% will be used for civil works and technical assistance pertaining to the approved projects. The procurement of those services, civil works and goods shall be restricted, for an amount of at least 60%, to qualified Italian companies or consortia.

h) MOF, before the releasing of the fourth tranche by MCC, shall replenish the Special Current Account of the Programme with an amount equal to the expenditures not approved by MCC and MAE / DGCS.

i) The Provinces of Shaanxi and Sichuan shall create the structures for the implementation of the project (PPMO described in article 4), and shall implement, through them, the activities as per art. 3.

j) The Provinces of Shaanxi and Sichuan shall arrange for the local sections of TAMU locations facilities necessary for the activities.

k) All the Chinese Parties involved in the Programme shall facilitate MCC and MAE / DGCS monitoring, evaluation, documents keeping and access to the areas of activity as per art. 5.

ARTICLE 10
Interests

The interests produced by the Special Current Account shall be recorded in Financial Statements and used for the same purposes or for bilateral cooperation purposes according to procedures set in art. 4 concerning the agreement between Italian Embassy/UTL and MOF required for every decision about the exclusive use of the soft loan.

ARTICLE 11
Controversies

Possible controversies that may arise in the course of Programme implementation shall be submitted to the Parties for resolution through discussion between MOF and MAE / DGCS via Embassy.

ARTICLE 12
Impediments and Force Majeure

a In case of impediments to the implementation of the Programme due to causes of force majeure recognised by both Parties according to practice (such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other causes) or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions, based on NMC recommendations approved by MAE / DGCS, shall apply:
   1. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is less than six months, the use of the funds shall be suspended until MAE / DGCS authorises resumption of Programme's activities.
   2. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is greater than six months and less than twenty-four, the Programme shall be suspended. The residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE / DGCS authorises resumption of the Programme's activities.
   3. In case the impediment to the implementation of the Programme is greater than twenty-four months, the Parties shall discuss on the continuation of the Programme and define an agreed course of actions. In case the continuation of the Programme is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds. By lack of agreement, the Chinese side commits itself to reimburse the amounts not used, and/or whose use has not been approved by the DGCS, as per article 8 of the present Agreement.

b In case of some projects are affected by impediments and causes of force majeure, all related activities and concerned funds shall be suspended until impediments has been removed and MAE / DGCS authorises resumption of activities. If impediments last more than twenty-four months, the Parties shall agree on the destination of the residual funds. Projects not affected will continue their activities until completion and the concerned funds shall remain available.

ARTICLE 13
Resolution of the Agreement by the MAE / DGCS

a) The MAE / DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases:
   1. Failure of the Programme to reach its objectives or of Chinese Authorities to produce the pertinent documentation requested for the instalments subsequent to the down payment;

2. Severe fault by the Executing Agency (PPMOs); severe faults are:
   - unmotivated and prolonged delays (more than nine months) in the scheduled use of the funds such to threat the achievement of Programme objective;
   - use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its Annex or its amendments;
   - prolonged failure to provide appropriated supporting documentation to the financial and procurement reports;
   - severe mismanagement of the funds.
3. Protracted impediment or force majeure per article 12), a), 3).

b) In case of severe fault, as per point 2 of the above paragraph, the MAE / DGCS shall notify the event in writing to the MOF inviting it to take on all necessary actions within maximum ninety days from the date of the notification. After this time limit, MAE / DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in article 11 and 12 shall apply.
c) In the other two cases mentioned above, MAE / DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through a Verbal Note, MOF with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MOF shall stop all activities of the Programme, unless otherwise agreed between the two Parties.
d) In case of resolution of this Agreement, the Chinese side shall return to MAE / DGCS all released funds that have not been yet spent according to this Agreement.

ARTICLE 14
Amendments

The Parties at any time may change the content of this Agreement through Amendments.

ARTICLE 15
Entry into force and duration

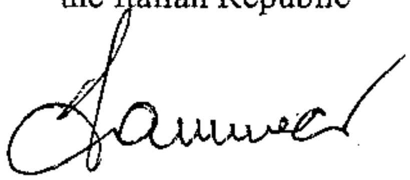
1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of its domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the second of such notifications.
2. This Agreement shall have duration of three years from the date of entry into force. Upon agreement between the two Parties, its duration could be extended until all funds have been used per this Agreement or until the Chinese side will reimburse them to MAE/DGCS as per article 12 of the present Agreement.

In witness thereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome on October 11, 2001 in two originals each in the English language, both texts being equally authentic

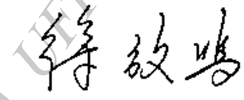
The Deputy Director General
of the Directorate General for
Development Cooperation,
Ministry of Foreign Affairs,

for and on behalf of
the Government of
the Italian Republic



The Director General
of the Department of Finance,
Ministry of Finance,

for and on behalf of
the Government of
the People's Republic of China



Annex 1

PROGRAMME DOCUMENT

1 BACKGROUND

The rapid growth and structural change of China's economy, coupled with reform of its State-Owned Enterprises (SOEs), are placing major new demands on the skills and capabilities of its labour force and, hence, on the country's educational and training system. Chinese industrial and manufacturing outputs are increasingly geared to the export market, requiring higher quality and more technologically advanced products. The previously underdeveloped services sector, now expanding with particular speed, includes an **increasing** number of enterprises offering scientific, research and technological services.

The above has created significant demand for well-trained technical workers, which have acquired their skills through pre-service and in-service training. At the same time, the industrial restructuring accompanying SOE (State Owned Enterprises) reform, with the aim of creating more efficient and competitive enterprises, has major implications for worker training. As SOEs are shedding the 15 percent of their labour force (some 17 million people), that are redundant, those workers will need retraining to improve or acquire skills sought by the emerging market economy.

Development of China's labour market, structural change in the economy, and reform of its uncompetitive and loss-making SOEs are therefore partly dependent on having an efficient, market-responsive skills training system.

2 CHINA'S SYSTEM OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION

According to statistics (Table 1), about half of all senior secondary school students attend vocational and technical (VTE) schools making this a highly important part of China's educational system. The prominence given to VTE results from educational system reforms first articulated in 1985 and introduced in 1987 and successively updated in the 1990's. These reforms were aimed at equipping about half of all secondary school graduates with practical job skills, and the remaining half, who attend general secondary schools, for general employment and for higher education. In addition to enrolments in full-time courses of two, three and four years' duration, the

VTE secondary schools have substantial enrolment in short courses for in-service training and for specialist pre-employment training.

TABLE 1: Profile of senior secondary education in China

General Data (1999)	STS	SVS	SWS	Secondary	Total
Number of Schools	3,147	9,636	4,430	14,127	31,340
Student Intake	1,343,000	1,941,000	714,000	3,963,000	7,961,000
Enrolment	4,250, 000	5,339,000	1,871,000	10,497,000	21,957,000
Graduates	1,093,000	1,678,000	496,500	2,629,000	5,896,500

Source: China Education Statistic Yearbook 2000.

VTE is provided by both the State Education Commission (SEdC), that is in charge of Secondary Technical and Vocational Schools (STSs and SVSs) that provide mainly pre-service training, and the Ministry of Labour (MOL), which oversees Skilled Workers Schools (SWS) providing training at secondary level.

3 PROGRAMME DESCRIPTION

3.1 Analysis and selection of the Programme strategy

The Programme fits into the Sector Wide Approach (SWAP) strategy, which has more capacity of developing and supporting ownership and partnership, more impact, more flexibility than single unlinked projects.

The Programme, and the projects financed within it, shall satisfy the main criteria described in the following chapters.

3.1.1 Target group/Direct Beneficiaries

The target group is made up by the student, older than 15, or unemployed population, of both genders, living in the Provinces of interest, needing specialised vocational and technical education or management training in order to enter the labour market. To a limited extent, the target group includes already employed people needing to improve their managerial capabilities in the managing of the labour policies and in employment generating activities.

The Programme will consider the following three modules:

i) the first module is targeted to *young people coming out of primary schools who have entered or want to enter the vocational training system*. This module, through specific projects within the program, aims at improving the quality of training in the existing VTE schools by enhancing the overall learning

opportunities as teachers skills, equipment and materials, curricula and teaching methods.

ii) The second module is targeted to *unemployed people and employed people at risk, willing to update and upgrade their professional skills by attending short-term vocational training*. This module, through specific projects within the program, aims at strengthening the existing schools and professional centres facilities, as above.

iii) The third module is targeted to *already educated people with appropriate qualification willing to develop and upgrade their managerial capability for the public and private sectors*. The module will also consider the upgrading of the institutions related to the labour market, and to the management of the training system. No more than 15% of the total financing would be allocated to the development and implementation of this module.

iv) The courses may take place, if necessary, in highly specialised Institutions in other Provinces of China. Within this module up to 1 billion Italian Lira/516,456.89 Euro may be devoted as grant to strengthen the capacity of the personnel employed at the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation and at the Ministry of Finance, at national and provincial level.

3.1.2 Integration with local development sectorial programmes;

The Programme will integrate into the sectorial policy of Chinese professional training and will operate in harmony with social and economic development strategies and with active policies for occupation within the interested provinces. It will be realised by strengthening the tools of social concert and inter- institutional relationships, particularly at a decentralised level, according to the most advanced approaches of training policies for employment.

3.1.3 Concentration in defined areas

In order to reach enough "critical mass" of available resources to produce an acceptable impact, the projects will be concentrated in the following already identified areas of interventions:

- in Shaanxi Province the selected area of intervention includes the cities of Xi'an, Weinan and Xianyang;
- in Sichuan Province the selected area of intervention includes the cities of Chengdu (including Janyang), Leshan (including Jiajiang), Mianyang.

3.1.4 Concentration in defined sectorial macro-areas

The provincial Authorities have identified the following sectors (and sub-sectors) as priority:

Shaanxi

- Health (Public and Rural Health and Maternal and Child Health)
- Small and Medium Enterprises (maintenance, house appliances, hardware, information technology, applied design, textiles machinery, tourism, agriculture)

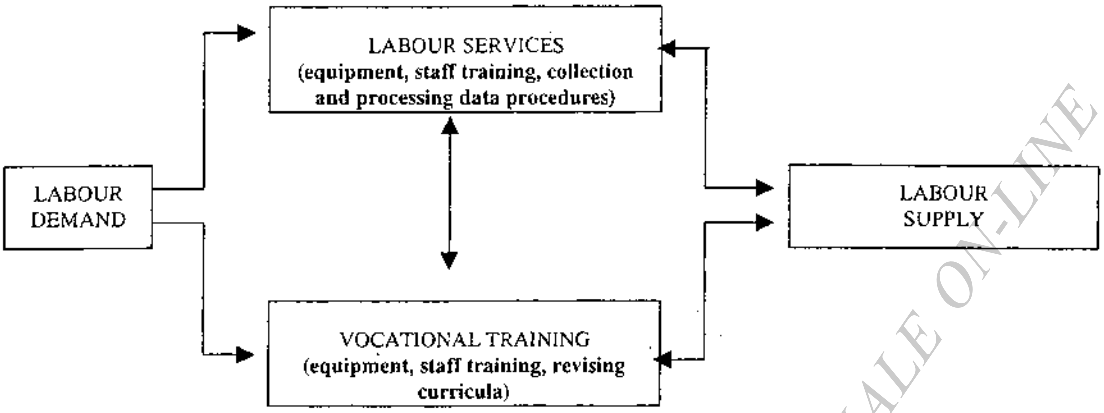
Sichuan

- Health (Rural Doctors training)
- Small and Medium Enterprises (ceramics, information technology, applied design, electronic technology application, textiles machinery and garment, tourism, agriculture)
- Environment (environmental protection and monitoring)

3.1.5 Functional connection between training activities and labour market forecast;

The linkage between labour and training policies represents the main pillar of the initiative.

The following scheme shows the linkage between the Vocational Training System and the Labour Services, main institutions of labour market management. These carry out the collection and selection of labour demand arriving from private and public enterprises and public services in order to facilitate the meeting up with labour supply through information, professional orientation, collection of elements to be utilised for the revision of curricula. In this manner, Vocational Training Centres and Schools, which are under the authority of Labour or other Provincial Departments, will acquire a tremendous instrument for lifting the training output to market demand, as training is presently rather scarce due to lack of competence and resources.



N.B. Words in bold are those directly interested in the Programme.

Labour Services also certify the level of final competences to be acquired within Vocational Training Courses for adults and, therefore, they are responsible for the approval of curricula and organisation of the courses (length, etc.). Their role is particularly relevant in the organisation of short courses addressed to unemployed and generally made in public schools. In this case, Labour Services directly assume the task of translating demand analysis into training needs, verifying also its consistence with didactical curricula.

In both Provinces, the Programme will also operate within the framework of the "No 2 Training Provincial Plan for 400 Thousand Re-employment in Three Years" launched at national level and addressed to workers expelled from the labour market due to industrial restructuring processes.

3.1.6 Strengthening of all factors influencing training process

The Programme will combine the overall elements and actions aimed at improving the quality of the training/learning process, with the support of external factors which contribute to better efficiency, effectiveness and impact, like institutional factors regarding planning and implementing of educational policies, economic and labour development.

Particular attention will be given to linking equipment supply with teacher training, curricula and teaching methods upgrade.

3.2 Logical Framework

The logical framework of the Programme can be detailed in the following "Interlocking Logframe between Development Plans and Sectorial Policies" (fig. 1). It

shows the **horizontal relationship** between each level of intervention (Provincial Development Policy, Labour Policy, Sectorial Support Programmes on labour market and vocational training institutions, Projects and Sectorial Activities) and the **vertical relationship** (Objectives, Results, Activities) within every level of intervention.

In particular, the horizontal logic shows the linkages between the **specific objective** of the Sectorial Support Programmes on labour market and vocational training institutions (labour force employability) and the **objectives** of Provincial Development Policy and Labour Policy (Labour and Poverty Reduction Policies) following the economic and social system overall development.

It has to be pointed out the necessary synergic mutual action between the skill achievement (specific objective of the training activity) and the stronger accomplishment between labour demand and supply (specific objective of the Labour Market Institution Support Programme) in determining a stronger employment opportunity.

Fig. 1 – Interlocking logframe between Development Policies and Sectoral Plans.

	PROVINCIAL DEVELOPMENT POLICIES		PROVINCIAL LABOUR PLANS		PROGRAMME ON HUMAN RESOURCES QUALIFICATION		PROGRAMME ON LABOUR MARKET INSTITUTION SUPPORT
OO	Overall Objectives on Social and Economic Development						
SO	**Poverty and social and economic disparity reduction**	OO	**Concurrence to poverty and social and economic disparity reduction**				
R	– Employment rate grown – Health System improved – Economic and Institutional Development – Economic improvement	SO	Lasting social and economic insertion in labour market	OO	Lasting social and economic insertion in labour market	OO	Lasting social and economic insertion in labour market
A	All intervention included in the Sectorial Policies	R	– Acquisition of competencies needed in labour market – Strengthening of labour market institutions – Increase of labour demand due to economic development	SO	**Acquisition of competencies by the students and unemployed (employability)**	SO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**
		A	Overall employment support and economic development intervention	R.	– Strengthening of teaching means – Curricula revision – Teachers training – Institutional strengthening	R.	– Strengthening of data collection system on labour demand/supply – Better linkage between vocational schools and labour institutions
				A	Overall professional training intervention	A	Labour institution support

Legend: OO = Overall Objectives; SO = Specific Objective/Programme Purpose; R = Results; A = Activities

In Fig. 2, downstream the "Programme on Human Resources Development" logframe, are detailed projects/actions that concur to the improvement of the training process, through the improvement of the most influential factors (Teacher training, equipment/materials supply, curricula revision).

Fig 2 Interlocking logframe for the Programme on Human Resources Qualification

	PROGRAMME ON HUMAN RESOURCES QUALIFICATION		PROJECTS / ACTIONS ON TEACHER TRAINING		PROJECTS / ACTIONS ON EQUIPMENT SUPPLY		PROJECTS / ACTIONS ON CURRICULA REVISION
OO	Lasting social and economic insertion in labour market						
SO	Acquisition of competencies by the students and unemployed (employability)	OO	Acquisition of competencies by students and unemployed (employability)	OO	Acquisition of competencies by students and unemployed (employability)	OO	Acquisition of competencies by students and unemployed (employability)
R.	– Strengthening of teaching means – Curricula revision – Teachers training – Institutional strengthening	SO	Teachers capable to plan and implement a comprehensive training cycle as standard requested	SO	Learning conditions complying with training objectives	SO	Didactic more compliant with students characteristic and labour market demand
A	Overall professional training intervention	R	Teachers participating to upgrading activities	R	Well equipped laboratories available	R	Curricula consistent with students characteristic and labour market demand
		A	Project activity	A	Project activity	A	Project activity

Legend: OO = Overall Objectives; SO = Specific Objective/Programme Purpose; R = Results; A = Activities

In Fig. 3, downstream the "Programme on Labour Market Institution Support" logframe, are detailed projects/actions that concur to the improvement of labour market management, through the improvement of the most influential factors (human resources training, equipment/materials supply).

Fig. 3 – Interlocking logframe for the Programme on Labour Market Institution Support

	PROGRAMME ON LABOUR MARKET INSTITUTION SUPPORT		PROJECTS / ACTIONS ON HUMAN RESOURCES TRAINING		PROJECTS / ACTIONS ON EQUIPMENT SUPPLY
OO	Lasting social and economic insertion in labour market				
SO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**	OO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**	OO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**
R	– Strengthening of data collection system on labour demand/supply – Better linkage between vocational schools and labour institutions	SO	Staff capable to operate within operational plans and strategies	SO	Operational conditions complying with institutional attribution
A	Labour institution support	R	Training courses and procedures realised for staff upgrading	R	Well equipped structures available
		A	Project activities	A	Project activities

Legend: OO = Overall Objectives; SO = Specific Objective/Programme Purpose; R = Results; A = Activities

3.3 Overall Objectives

The Programme overall objectives refer to:

- the international development goals to be achieved by the 2015 or earlier, adopted by OECD/DAC and described in the DAC document "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation", and to
- the objectives of the Chinese Government strategy to develop the western Provinces of the Country.

On the basis of the above framework, within the Programme the following general objectives must be considered:

- reducing the proportion of people living in poverty by half,
- eliminating gender disparity in secondary education,
- reducing infant and under- 5 child mortality by 2/3,
- reducing maternal mortality by 3/4,
- reproductive health care for all
- implementing national strategies for sustainable development.

Within this context, this Programme aims at improving social and economic conditions of people living in the western Provinces of Shaanxi and Sichuan by increasing their chances to enter the labour market, their income, and improving their health status.

3.4 Specific objective/Programme purpose

The specific objective is to improve the "employability" of the target group below described through an increase of the quantity and the quality of the vocational and managerial training in close connection with training policies and active labour market strategies.

3.5 Expected results

The expected results of the Programme will be, on one hand, the establishment of the courses and the activation of a process of continuous upgrading of the vocational and managerial training system and, on the other hand, the upgrading of the labour market of the Provinces.

The expected results can be quantified as follows:

a) Laboratories of at least 10 schools/centres (5 for each province) will be conformed with new equipment to the competencies requested by labour market demand, and will be supplied with general teaching materials (books, internal communication tools, subsides, etc.).

b) In at least a school in Shaanxi Province, tutored by the Provincial Career Introduction Service Centre, a Remote Professional Skill Training Network will be set up. It will be connected, in a first phase, with approximately 10 training centres for unemployed located in Xi'an suburban area and then gradually extended to the whole Province.
c) Approximately 510 teachers and technicians of the schools/centres involved in the Programme will be trained. In particular, (i) the teachers will be capable to realise the curriculum planning in line with the methodology competencies based learning approach, to include the new technologies within teaching activities, and to update the nationally-defined curricula related to the specific subjects involved in the Programme; (ii) the technicians will be capable to manage the new equipment, to realise ordinary maintenance intervention by themselves and extraordinary maintenance intervention through external services.
d) Approximately 12.000 disadvantaged students will receive subsidies, within existing procedures, in order to attend the lessons. Most of them will come from rural and suburban areas.
e) Approximately 30.000 students, in the space of three years (estimated on an average of 3.000 students for each one of the 10 schools) will benefit of Programme actions.
f) Approximately 5.000 unemployed will be retrained in order to facilitate their re-employment within the labour market. The Programme will operate within the framework of the "No 2 Training Provincial Plan for 400 Thousand Re-employment in Three Years" launched at national level and addressed to workers expelled from labour market due to industrial restructuring processes.
g) Approximately 2.400 managers and high-level technicians will be updated. The courses will be held in the schools included in the Programme or in specialised institutions of tertiary level, both within and outside the Province, depending on the typologies of the courses. Training activity will be realised also through scholarships in Italy.
h) At least two Provincial Career Introduction Service Centres (one in each Province) will be equipped with a labour market information network. In particular, in Shaanxi Province it will be completely installed while in Sichuan Province the existent system will be improved by extending its linkage with the employment centres located in Chengdu suburban area.
i) The staff of the above two centres will be trained and enabled to handle the supply and demand information needed to guide the manpower planning and the strengthening of training system.
j) The linkage between schools and employment services will be improved in the definition of curricula and teaching methods more consistent with training needs. Particular attention will be addressed to the training design for self employment and small enterprise creation within the existing Chinese policies, already framed but still not fully operational.
k) The staff of MOFTEC and MOF, both at national and provincial level, will be trained in order to enable them to manage the relationships with Donors; a special importance will be attached to those with European Community and Italy.

3.6 Activities

3.6.1 General

Identified needs for each institution included in the Programme (schools, provincial and national institutions, etc.) must be addressed in a homogeneous and unitary approach through projects prepared by PPMO, with the assistance of TAMU.

To avoid unforeseen fragmentation of the intervention and to avail of a "critical mass" in order to produce an appreciable impact, the Programme will be split in Projects. In each project, the linkage between training activities and labour policies has to be highlighted.

In a generalised manner the following activities will be carried out:
- establishment of the governing structure.
- establishment of the Technical Assistance Monitoring Unit - TAMU.
- elaborate the projects
- providing the schools and institutions related to the labour market management with equipment and materials, including minor civil works,
- training the teachers and the technicians to improve the curricula development, planning skills and teaching methods,
- training the managerial staff of the schools, the labour market services, and the public institutions involved in the program, to improve their capacity,
- strengthening the linkage of the schools with the productive system, in order to upgrade and adapt the need of the labour market.

3.6.2 Activities in specific areas

Public Institutions

The support to the involved Chinese institutions in the Programme will be realised along the whole public line, from the national level to the provincial one. Beneficiaries will be the responsible subjects of the management of politics of co-operation (at national and provincial level) and the tutoring institutions of the sectors involved in the Programme (Ministry of Finances / Ministry of Economic Co-operation, Provincial Departments of Finances and the Economic Co-operation, provincial institutions like Education and Labour).

This strategy will allow to obtain directly a greater managerial efficiency in favour of the Programme and an increase in the impact, as effect of the total improvement of the competencies of the public institutions in charge of the relations with the Donors.

Pre-service training

The main activities will be:

- *Supply the schools with equipment* for the laboratories and didactic materials in the specialisation mainly connected with the priority sectors of the Programme.
- *Technicians and teachers training* to be realised through scholarship in Italy and specific financing of local courses. Training will regard also the administrative and managerial staff of the schools.

Re-qualification of workers expelled/in expulsion because of the processes of industrial restructuring

The vocational training directed to expelled workers from the productive system will be realised through short courses in centres managed by the Labour Departments and in professional schools. The contents of the courses will be in line with the "No 2 Training Provincial Plan for 400 Thousand Re-employment in Three Years".

Training and improvement of technical and managerial staff

The activities are addressed to the staff with advanced instruction, or already performing managerial and technical functions, in need of re-qualification and improvement for re-entering into the productive system or for upgrading their competence.

A part of such course, to high medium level of specialisation, will be carried out in existing professional training centres. The other courses, particularly in the areas of management and new technologies, will be carried out in universities or in advanced training centres, located within or outside the interested provinces, where the demanded opportunities and formative resources exist.

In such context the aforesaid already structured activities will be strengthened, beyond to specific actions of support to the institutions of labour market management, with re-qualification of their staff and assistance in the definition and adoption of new organisational schemes.

4 EXTERNAL FACTORS

4.1 Assumptions

The conditions of success will vary according to the logical level to which the initiative is carried out and, also, considering the level of project and programme.

At Programme level, the main assumptions will be:

Pre-conditions

- Grant and Loan Agreement signed

Assumptions in order to achieve the Results.

- Motivation of the teachers and the technicians to participate to the training;
- Structural, didactic conditions and of maintenance realised in the foreseen schedule and according to the agreed specifications;
- Adequate didactic means and materials available in the foreseen schedule;
- Identification and selection of the teaching staff, the services and the institutions that will benefit from training/upgrading activities.

Assumptions in order to achieve the Specific Objective / Programme Purpose.

- Updated curricula and didactic methods to the characteristics of the students and labour market;
- Students motivated and in possession of necessary prerequisites;
- Schools capable to integrate the means and materials supplied in the curricula planning;
- Staff, teacher and technicians in possession of the new required competence;
- Technological and didactic quality of the installed equipment compatible with the local abilities to management, related spare part easily available, easily replaced/substituted and operational costs affordable.

Assumptions in order to achieve the overall objectives.

- Operational linkage between Schools and Labour Services in order to update the curricula in function of the labour demand.
- Existing labour demand in the fields of interest of the Programme.

4.2 Risk factors

The main risk factor of the Programme is connected with the possibility of an insufficient synchronisation between the two financial channels, grant and soft loan.

The risk can remarkably be minimised through an appropriate choice of the financial plan and an appropriate definition of the financial and technical procedures.

4.3 Adaptability of the program to external factors

The management of the whole Programme in on Chinese responsibility and the Programme modular structure (for projects) is the best guarantees of its adaptability to the external factors, taking also into account its social characteristic.

In particular, the possibility to start the formative activities within existing schools using the grant funds concurs however in obtaining a first level of results. That results will be subsequently improved with the arrival of the equipment acquired with the soft loan funds.

Moreover, the Programme, though introducing elevated innovation characteristics in the relationship between training and labour market management institutions in order to improve the employability rate, does not substantially modify the mechanisms of inner operation, indeed it takes part in improving the functionality and the managerial abilities of the involved institutions.

5 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

For this chapter refer to the Agreement dispositions ad its other Annexes.

6 QUALITY FACTORS

6.1 Policy support

The target fixed from the Chinese Government for the educational field are (Unesco: Given World on Education III And 1999):

- reduction of illiteracy among young people and adults to 1%, through alphabetisation programs;
- compulsory primary instruction of nine years extended to the 90-95% of the population, and progressive reduction of the school age to six years. The primary school is expected to reach the 130 million and junior secondary school 63 million enrolled, with an enrolment rate of 95%;
- increase of the enrolled students to the various levels of the secondary school to 34 million, with an enrolment rate of 34%. In particular, a strong impulse will be given to the development of professional training and to that of the adults, considered the only mean to improve the quality of labour and economic development;
- increase of the enrolled students to the advanced formation to approximately 9.5 million with a ratio of 700 university students per 100.000 inhabitants, with an enrolment rate of 11%. Beyond 100,000 students every year are expected to achieve the level of master and doctorate;
- improvement of the continuous education, in service training and alternating training, to the aim of establishing an integrated and modern system of training extended to the whole life of the individuals, in a position to answering to the demands of the socialist market economy and to the increasing employment demand.

6.2 Appropriate technology

Assuming the principle of the unity of the teaching-learning process, that is the contribution of all didactic factors to determine the learning quality determined from the formative and structured planning through the curriculum, the didactic technologies must meet the following criteria:

- consistence with the training objectives, that is with the skills and the abilities that the student must possess at the end of the training cycle;
- consistence with the used didactic methods, to guarantee the good application of the training strategies used by the teacher: To such care, it is particularly important to estimate the *ex-ante* indicator "student / working places rate", complex function of the financial availability (management and purchase), of the number of students, the space accessibility, etc;
- consistence with the characteristics of the technologies used in the sector of activity to which the course refers, to guarantee that the competence and the abilities are as close as possible to the performances that will be demanded to the student on the workplace. This aspect has, moreover, a remarkable improvement effect on the employability degree, since it increases the total supply quality on the labour market;
- consistence with the technical management and maintenance competence already present inside the school or through local services. This aspect assumes an absolute priority in the decision of purchase;
- consistence with the availability of materials, spare parts and related technical assistance structure. To such aim the concept of capacity of replaceability of the parts is important, assessed as a result of suitable product analysis.
- consistence with the maintenance and running costs, by now easily valuable on the basis of past experience of indicated programmed maintenance from the constructor.

The laboratories and the schools presently show a general obsolescence of the equipment of high level, mainly of national production, so that the upgrading request is widely justified as all the productive sector and services are in a phase of strong demand for modernisation.

Conversely, the equipment used for the practical activities turned to the basic knowledge, to the first years of the scholastic cycles, are of good level and allow the understanding of techniques and principles consistent with learning objectives to the levels of acquaintance and understanding.

The found competences are adapted to the existing levels, but they need a solid upgrading in view of the modernisation.

The maintenance is currently carried out within the schools, that supply with just personal and budget, except for cases of sophisticated technologies for which they take advantage of services offered by external enterprises.

Generally, in the Programme areas, a level of technical competence and technological dissemination exists, in a position to guaranteeing eventual maintenance operations.

6.3 Socio-cultural aspects

In elaborating projects, particular attention is to be dedicated to indigent people living in disadvantaged areas of the province and to gender issues.

Moreover, each training project related to the strengthening of existing school facilities shall foresee a specific allocation (not less than 20%) to facilitate the access for indigent people. The schools involved in the Programme shall award such scholarships on an annual basis, utilising the already applied beneficiary selection and contribution weighting criteria, and supplementary to previous years' related expenditure.

6.4 Environmental and safety aspects

In the appraisal on the admissibility of the plans account of the environmental implications will be kept, and therefore of the adoption of all the measures apt to diminish any effect negative on the atmosphere. In such context, particular importance will be given to the health and emergency of the operators of the equipment and of the students.

The safety level must respect the national and provincial standards and however must not be inferior to UE norms and must be certified by local industrial safety and accident prevention services.

It has to be emphasised that the environment is among the selected fields, and therefore that the program will produce, broadly speaking, an improvement of the sensibility for the environmental issue between the populations and the involved structures.

6.5 Financial sustainability

The financial sustainability of the projects will be assured by the financing system of the professional schools in China, based essentially on four channels: (i) public funds, allocated by the provincial government; (ii) students tuition fees; (iii) funds coming from the productive system; (iv) sale of services. Even if the Authorities push the schools towards self-financing, this very rarely exceeds 30% and their activity is therefore, in great part, financed by the State.

Naturally, the precondition to guarantee the financial sustainability is the consistency of the costs of the equipment with the budgets of the school, in particular of the recurrent costs (management and maintenance), since investments are supported by the government, especially if sizeable.

Annex 2

Criteria of Projects and costs eligibility

Criteria of eligibility of Projects to be financed by the Programme

The projects, whose eligibility within the Programme shall be given by the NDC, shall mainly satisfy the following criteria:

1) must be located in the identified area of intervention, except for management courses which can be also carried out in highly specialised Institutions in other Provinces of China (for more details, see annex 1, chapter 3.1.3);
2) must be relevant with at least one of the following sectors and sub-sectors within the Provinces (for more details, see annex 1, chapter 3.1.4):
   a) environment
      i) Sichuan: environmental protection and monitoring
   b) SME
      i) Shaanxi: maintenance, house appliances, hardware, information technology, applied design, textile machinery, tourism, agriculture
      ii) Sichuan: ceramics, information technology, applied design, electronic technology application, textiles machinery and garment, tourism, agriculture
   c) Health
      i) Shaanxi: Public and Rural Health and Maternal and Child Health
      ii) Sichuan: Rural Doctors training
3) the target group shall be made up by one or more of the following social group (for more details, see annex 1, chapter 3.1.1):
   a) young people, older than 15, who have entered or want to enter VTE system;
   b) unemployed people and employed at risk willing to update and upgrade their professional skills by attending short-term vocational training
   c) already educated people with appropriate qualification, employed or not, willing to develop and upgrade their managerial capacity for the public and private sectors.
4) must strengthen gender equity and dedicate particular attention to indigent people living in disadvantaged areas of the province. Moreover, it must foresee a specific allocation (not less than 20% and supplementary to previous years' related expenditures) to facilitate the access for indigent people (for more details, see annex 1, chapter 6.3)
5) must be consistent with the following (for more details, see annex 1, chapter 3.1.2):
   a) local sectoral training and labour development plans
   b) programme objectives
6) must be responsive to verified local labour market needs (for more details, see annex 1, chapter 3.1.5)
7) must comprehend components related to services, goods and works according to all necessities of the beneficiaries (for more details, see annex 1, chapter 3.1.6)
8) must be sustainable (for more details, see annex 1, chapter 6.5)
9) equipment technology must be suitable with (for more details, see annex 1, chapter 6.2):
   a) consistence with the training objectives;
   b) consistence with the used didactic method;
   c) consistence with the characteristics of the technologies used in the sector of activity to which the course refers;
   d) consistence with the technical management and maintenance competence present inside the school or through local services;
   e) consistence with the local availability of materials, spare parts and related technical assistance structures;
   f) capacity of the beneficiary structure to assure maintenance and running costs.

10) impact on environment must be minimised and negative effects on health and safety of students/technicians, teachers/workers shall be consistent with European standards (for more details, see annex 1, chapter 6.4)

11) procurement must be according to European Union Co-operation Office procedures, duly amended for Italian rules (for more details, see Annex 3).

12) A percentage of the goods, services and civil works to be purchased with Italian grant funds shall be restricted to qualified Italian entities as per art. 9 g) of the Agreement. Such percentage shall be consistent with the condition that the overall percentage of the goods, services and civil works to be purchased with each tranche of the Italian grant funds not restricted to such qualified Italian entities shall not exceed 40% of each tranche.

13) The percentage of the expenditures used for the purchase of equipment in a single project shall be consistent with the condition that the overall percentage of the expenditures used for the purchase of equipment shall amount at least to 70% of each tranche.

Documents

The documentation for each project to be submitted by PPMO to the Provincial Government and NMC must contain at least the following information:

- baseline data on students, teachers, courses, facilities, management, expenditure and financing, linkages with labour market and productive structures, employment outcome (only for training structures);
- plan for next five years, including upgrading the curricula, new courses, management development, teaching staff development and training requirements, additional facilities to be acquired (only for training structures);
- baseline on structure, functions, objectives and operational plans of the Career Introduction Service Centers involved in the Programme (Only for Labour market management services)
- assessment of the impact of the above mentioned plan on the "employability" of attendees;
- implication of the above plan for capital investments and recurrent costs;
- connection of the school with other co-operation programmes active in the area;
- the amount and utilisation (including origin) of the soft loan required;
- the amount and utilisation (including origin) of the grant required;
- the justification for relevance, efficiency, effectiveness, sustainability and impact.

Costs eligibility

In general terms, should not be considered eligible for funding:

- Goods, services and civil works directly or indirectly connected to police or military activities.
- Taxes and Import Duties.

1. Goods

The following goods shall not be eligible for funding:

- Goods not strictly related to project activities;
- Voluptuary or luxury goods (e.g. perfumes, cosmetics and soaps, art objects, spirits, sports goods, home furniture, fur, etc.);

2. Services

Only services strictly related to project activities shall be eligible for funding.

3. Civil Works

Works and facilities of moderate entity, aimed at the rehabilitation and upgrade of existing facilities, including those required in order to comply with safety standards, shall be eligible for funding.

ANNEX 3
PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES AND WORKS

Procurement of goods, services and works shall be governed by the principles of the Manual of Instructions for the awarding of contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Cooperation with Third Countries adopted by the European Commission on November 10, 1999.

The selected Procurement Company, as set out in the Article 3, letter d), of the Agreement :

1. shall define the technical specifications of the equipment and services related to the Programme in collaboration of each Provincial Programme Management Office (PPMO);
2. shall define the weighting criteria for the evaluation of the offers;
3. shall prepare the notice of the tender and the tender dossier. The tender dossier shall include:
   1.1) Instructions to tenderers:
      a) the conditions for participating to the selection
      b) the instructions for bidders and procedures and criteria for awarding the contract;
      c) all other provisions relating to the tender.
   1.2) The applicable special contract terms and conditions:
      a) general conditions and administrative, financial, legal and technical contract clauses relating to the performance of contract;
      b) technical specifications.

   The notice of the tender will be send to MAE – D.G.C.S. for the publishing in national daily newspapers;
4. shall provide to the drawing up and stipulation of the contracts.

The basic principles governing the award of contracts is competitive tendering. In particular, the Procurement Company shall adopt the open procedure.

The selection procedure will be based on:

1. 1) Verification of the eligibility of the tenderers. Legal persons, companies or firms shall not be eligible in the event:
   a) they are undergoing bankruptcy proceedings, liquidation, winding up or composition with creditors or in any other similar situation under foreign law, or against which there are pending proceedings for the declaration of such states;
   b) they are in a proven state of insolvency by judicial decision other than a judgement declaring bankruptcy and resulting, in compliance with their domestic law, the total or partial loss of control over the management and disposition of their assets;
   c) legal proceedings have been instituted against them to ascertain the state of insolvency that may result, in compliance with their domestic law, in a declaration of bankruptcy or of any other state entailing the total or partial loss of control over the management and disposition of their assets;
   d) a final conviction has been handed down against them for any crime involving professional ethics or financial criminal offences;
   e) they have been found guilty of false statements in a tender bid;
   f) that have not performed on another contract with the principal party;
   g) they are not up to date with social security or health care contributions for their employees, pursuant to the laws of Italy or the laws of their country of residence;
   h) they are not up to date with tax payments pursuant to Italian law or the laws of their country of residence;

   In addition, the Italian tenderers shall present the certificate or equivalent declaration not to be in the conditions as referred in the Legislative Decree 8.8.1994, n. 490, ("antimafia").

1. 2) Verification of the financial and economic standing of tenderers through:
   a) a declaration as to the capital of the firm, the turnover in the three business years prior to the tender;
   b) a declaration of the total turnover of the bidder and, in the case of temporarily grouped firms, of the turnover of individual participants;
   c) a declaration indicating the turnover of the specific sectors to which the bid refers or the sector which, in the case of a temporary association of firms, the individual firm intends to contribute, to an overall extent that is at least equal to the value of the lot bid on;
   d) adequate declarations of legal representatives or bank certification, containing information on relations with banking institutions of international renown, apt to demonstrate both the commercial and financial viability of the bidders and of the firms forming a temporary association of firms;
   e) copy of the certification that he is a member of the Chamber of Commerce in the country where he is based;
   f) in the case of temporary associations of firms, a special joint-agency contract with proxies to one of them appointed group leader, who will be jointly responsible with the other participants in the group to the contracting authority;
1. 3) Verification of the technical and professional capacity oftenderers through:
   a) copies of original documents proving the legal constitution and/or juridical status and establishing the place of registration and/or the corporate headquarters or registered office and, if they are not the same, the location of the headquarters of the company, firm or ordinary partnership, or of the various parts that form the bidder, in the case of a temporary association;
   b) a report containing supported information on the experience and past work of the bidder or of a temporary association of firms in tenders of a similar nature in the last three years, and concerning other tenders in course with specific information as to the effective and concrete participation in each tender;
   c) the qualifications and experience of the key staff members assigned by the contractor to implement the contract;
   d) a brief report on the activities of the individual or associate bidder with specific reference to the activities related to the Programme.
2. Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the procurement notice and in the tender dossier, using pre-established criteria and price for identifying the most economically advantageous tender.
   These criteria must be precise, must not be discriminatory and must not be prejudicial to fair competition.

When the tender is addressed to public entities, institutions, University, NGOs, the declaration required for the verification of the financial and economic standing shall include only the letter a), letter e) (if present), and letter f).

The EC Manual of Instructions for the awarding of contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Cooperation with Third Countries adopted by the European Commission on November 10, 1999 shall apply in all matters not provided for in this Annex.

SEC(1999) 1801/2

SCR

Common Service for External Relations

MANUAL OF INSTRUCTIONS

(As adopted by the Commission in its meeting on 10/11/1999)

CONTRACTS FOR WORKS, SUPPLIES AND SERVICES CONCLUDED FOR THE PURPOSES OF COMMUNITY COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES

TABLE OF CONTENTS

10. AWARD PROCEDURES

10.1. Contracts of € 200 000 or more

10.1.1. Restricted procedure

10.1.2. Negotiated procedure

10.2. Contracts under € 200 000

10.2.1. Framework contracts and simplified procedure

11. RESTRICTED TENDER PROCEDURES (FOR CONTRACTS OF € 200 000 OR MORE)

11.1. Publicity

11.1.1. Publication of contract forecasts

11.1.2. Publication of service procurement notices

11.2. Establishment of shortlists

11.3. Drafting and contents of the tender dossier

11.4. Award criteria

11.5. Additional information during the procedure

11.6. Deadline for the submission of tenders

11.7. Period during which tenders are binding

11.8. Submission of tenders

11.9. Opening of tenders

11.10. Evaluation of tenders

11.10.1. Evaluation of technical offers

11.10.2. Evaluation of financial offers

11.11. Award of the contract

11.11.1. Choice of contractor

11.11.2. Notification of award of contract

11.11.3. Signing of the contract

11.12. Approval of experts

11.13. Provision and replacement of experts

PART I: BASIC RULES GOVERNING ALL CONTRACTS

1. LEGAL BASIS

Where contracts for services, supplies and works financed by the Community in the course of cooperation with third countries are awarded by a contracting authority of the recipient country or by the Commission for and on behalf of the recipient, award procedures are governed by the following legal framework:

- the Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, as last amended by Council Regulation (EC) No 2458/98 of 23 November 1998, and in particular Title IX thereof;

- the General Regulations for works, supply and service contracts financed by the European Development Fund adopted by Decision No 3/90 of 29 March 1990 of the ACP-EEC Council of Ministers;

- the Regulations and other specific instruments relating to the various cooperation programmes.

This Manual sets out simplified contract procedures for the above. The aim is to phase them in as smoothly as possible. The Manual does not cover contracts for which the Commission is acting as contracting authority in its own right.

This Manual contains a series of contract-award instructions to be followed by Commission services when negotiating financing agreements and/or contracts, except where the legal framework (particularly those covering each individual cooperation programme) provide otherwise. The Commission must take the necessary action to ensure that the contracting authorities adhere to the terms of this Manual.

2. ELIGIBILITY FOR CONTRACTS

The provisions governing who may participate in tender procedures and contracts are termed "eligibility criteria". Hence the rule on the nationality of natural and legal persons and the origin of supplies.

2.1. The rule on nationality and origin

(a) Contracts are open on equal terms to all natural and legal persons of the Member States and the countries and territories of the regions covered and/or allowed by the Regulation or other instruments governing the aid programme under which a given contract is being financed.

This nationality rule also applies to the experts proposed by service providers taking part in tender procedures or service contracts financed by the Community.

For the purposes of verifying compliance with the nationality rule, the tender dossier requires tenderers to state the country of which they are nationals by presenting the documents usual under that country's law.

(b) All supplies purchased under a supply contract must originate in the Community or an "eligible" country as defined in (a). The same goes for supplies and equipment purchased by a contractor for works or service contracts if the supplies and equipment are destined to become the property of the project once the contract is completed.

In his tender, a tenderer must state the origin of supplies. Contractors must present a certificate of origin to the contracting authority when bringing supplies into the recipient

country, when provisional acceptance of the supplies takes place or when the first invoice is presented. Which of these options is to apply will be specified in the contract concerned.

Origin certificates must be made out by the competent authorities of the supplies' or supplier's country of origin and comply with the international agreements to which that country is a signatory.

It is up to the recipient country's contracting authority to check that there is an origin certificate. Where there are serious doubts about origin, it will be for the Commission's departments in Brussels to decide on the course of action.

2.2. Exceptions to the rule on nationality and origin

Exceptions to the rule on nationality and origin may be made in some cases. The award of such a derogation is decided on a case-by-case basis by the Commission services.

(a) With regard to nationality, the Commission may exceptionally allow nationals of countries other than those stipulated in the applicable Regulation to participate in tenders and contracts, on a case-by-case basis.

(b) With regard to the origin of supplies, the same exception applies as under (a). Note, however, that the frequently used argument that a product of ineligible origin is cheaper than the Community or local product does not automatically constitute grounds for awarding a derogation.

2.3. Grounds for exclusion from participation in contracts

Natural or legal persons are not entitled to participate in competitive tendering or be awarded contracts where:

(a) - they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;

(b) - they are the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for winding-up, for administration by the courts, for an arrangement with creditors or for any similar procedure provided for in national legislation or regulations;

(c) - they have been convicted of an offence concerning professional conduct by a judgment which has the force of *res judicata*;

(d) - they are guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authority can justify;

(e) - they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country where they are established;

(f) - they have not fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country where they are established;

(g) - they are guilty of serious misrepresentation in supplying the information required by the contracting authorities as a condition of participation in a tender procedure or contract;

(h) - they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with obligations in connection with another contract with the same contracting authority or another contract financed with Community funds;

(i) - they are in one of the situations allowing exclusion referred to in the Ethics Clauses (section 7) in connection with the tender or contract.

Candidates (in the first stage of a restricted tender procedure) must supply with their applications a sworn statement that they do not fall into any of the categories listed above.

Tenderers (in the second stage of a restricted tender procedure or in the single stage of an open tender procedure) must supply with their tenders the proof usual under the law of the country where they are established that they do not fall into categories (a), (b), (c), (e) or (f) listed above. The date on the evidence or documents provided must be no earlier than 180 days before the deadline for submission of tenders. Tenderers must, in addition, provide a sworn statement that their situations have not altered in the period that has elapsed since the evidence in question was drawn up.

3. CONTRACT AWARD PROCEDURES

The basic principle governing the award of contracts is competitive tendering. The purpose is twofold: (i) to ensure the transparency of operations and (ii) to obtain the desired quality of services, supplies or works at the best possible price. The applicable Regulations oblige the Commission and the recipient to guarantee the widest possible participation, on equal terms, in tender procedures and contracts financed by the Community.

There are several different procedures for awarding contracts, each allowing for a different degree of competition.

3.1. Open procedure

The open procedure involves an open invitation to take part in competitive tendering. The contract is given maximum publicity through the publication of a notice in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

Under the open procedure, any natural or legal person wishing to tender receives, upon request, the tender dossier (which may have to be paid for), in accordance with the procedures laid down in the procurement notice. When the tenders received are examined, the contract is awarded by conducting the selection procedure (i.e. verification of the eligibility and of the financial, economic, technical and professional standing of tenderers) and the award procedure (i.e. comparison of tenders), in accordance with section 4 ("Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

3.2. Restricted procedure

Under the restricted procedure, the contracting authority invites a limited number of candidates to tender. Before launching a tender procedure, it will draw up a shortlist of candidates selected as a result of their qualifications on the basis of a published procurement notice.

The selection procedure, by which the long list (all candidates responding to the published notice) is cut down to a shortlist, involves examining responses to, in most cases, a procurement notice published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

In the second stage of the procedure, the contracting authority invites tenders from shortlisted candidates, sending them the tender dossier. The successful tenderer is chosen by the award procedure once the tenders have been analysed (see section 4, "Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

(i) - they are in one of the situations allowing exclusion referred to in the Ethics Clauses (section 7) in connection with the tender or contract.

Candidates (in the first stage of a restricted tender procedure) must supply with their applications a sworn statement that they do not fall into any of the categories listed above.

Tenderers (in the second stage of a restricted tender procedure or in the single stage of an open tender procedure) must supply with their tenders the proof usual under the law of the country where they are established that they do not fall into categories (a), (b), (c), (e) or (f) listed above. The date on the evidence or documents provided must be no earlier than 180 days before the deadline for submission of tenders. Tenderers must, in addition, provide a sworn statement that their situations have not altered in the period that has elapsed since the evidence in question was drawn up.

3. CONTRACT AWARD PROCEDURES

The basic principle governing the award of contracts is competitive tendering. The purpose is twofold: (i) to ensure the transparency of operations and (ii) to obtain the desired quality of services, supplies or works at the best possible price. The applicable Regulations oblige the Commission and the recipient to guarantee the widest possible participation, on equal terms, in tender procedures and contracts financed by the Community.

There are several different procedures for awarding contracts, each allowing for a different degree of competition.

3.1. Open procedure

The open procedure involves an open invitation to take part in competitive tendering. The contract is given maximum publicity through the publication of a notice in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

Under the open procedure, any natural or legal person wishing to tender receives, upon request, the tender dossier (which may have to be paid for), in accordance with the procedures laid down in the procurement notice. When the tenders received are examined, the contract is awarded by conducting the selection procedure (i.e. verification of the eligibility and of the financial, economic, technical and professional standing of tenderers) and the award procedure (i.e. comparison of tenders), in accordance with section 4 ("Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

3.2. Restricted procedure

Under the restricted procedure, the contracting authority invites a limited number of candidates to tender. Before launching a tender procedure, it will draw up a shortlist of candidates selected as a result of their qualifications on the basis of a published procurement notice.

The selection procedure, by which the long list (all candidates responding to the published notice) is cut down to a shortlist, involves examining responses to, in most cases, a procurement notice published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

In the second stage of the procedure, the contracting authority invites tenders from shortlisted candidates, sending them the tender dossier. The successful tenderer is chosen by the award procedure once the tenders have been analysed (see section 4, "Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

3.3. Simplified procedure

Under the simplified procedure, the contracting authority consults candidates of its choice and establishes contract conditions with them on the basis of the specifications. At the end of the procedure, the contracting authority selects the most economically advantageous tender.

3.4. Framework contracts

Under the framework contract arrangements, the Commission launches a restricted tender procedure, selects the candidates, examines the framework bids made, and draws up a list of potential contractors on whom it can call to supply experts for specific assignments in the areas of specialisation put out to tender.

For each individual contract (assignment), the contracting authority invites the contractors on the list to submit an offer within the bounds of their framework contracts. It then selects the most economically advantageous tender.

3.5. Direct labour operations (programme estimate)

In the case of direct labour operations, the project is executed by the public bodies in the recipient state concerned (direct labour) or by the person responsible for executing the operation. The Community's involvement is limited to financing temporary and additional costs, e.g. the purchase of supplies or materials needed for the project.

3.6. Tendering arrangements

The arrangements for competitive tendering and publicising contracts for works, supplies and services depend on the contract value. They are set out in Annex I.

In the case of mixed contracts covering a combination of works, supplies or services, the contracting authority, in agreement with the Commission, determines the award procedure to be used. This will depend on which of the components (works, supplies or services) predominates, an assessment which will be made on the basis of its value and strategic importance relative to the contract as a whole.

No contract may be split simply to evade compliance with the procedures set out in this Manual. If there is any doubt about how to estimate the value of the contract, the contracting authority must consult the Commission on the matter before embarking on the procurement procedure.

Whatever the procedure used, the contracting authority must ensure that conditions are such as to allow fair competition. Wherever there is an obvious and significant disparity between the prices proposed and the services offered by a tenderer, or a significant disparity in the prices proposed by the various tenderers (especially in cases in which publicly-owned companies, non-profit associations or non-governmental organisations are taking part in a tender procedure alongside private companies), the contracting authority must carry out checks and request any additional information necessary. The contracting authority must keep such additional information confidential. Tenderers must routinely state that their financial offers cover all their costs, including overheads.

4. SELECTION AND AWARD CRITERIA

Whether contracts are awarded by open or restricted procedure, the following operations are always performed:

(a) Selection procedure based on selection criteria published in the procurement notice:

- verification of the eligibility of tenderers or candidates as laid down in section 2 "Eligibility for contracts";
- verification of the financial and economic standing of tenderers or candidates;

- verification of the technical and professional capacities of tenderers, candidates and their managerial staff.

  The procurement notice or the tender dossier must specify the reference criteria for these checks.

(b) Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the procurement notice or tender dossier, using price and other pre-established criteria enabling the most economically advantageous tender to be identified.

Under the open procedure, both (a) and (b) are carried out when tenders are examined.

Under the restricted procedure, (a) is carried out during the first stage, when candidatures are examined (drawing-up of a shortlist), and (b) during the second stage (invitation to tender), when tenders are examined.

5. TENDER PROCEDURE WITH "SUSPENSION CLAUSE"

In exceptional and duly justified cases, tender procedures may be published with a suspension clause. This means that a tender procedure is issued before a financing decision is issued or a financing agreement signed between the Commission and the recipient; the award of that contract is therefore subject to the conclusion of the financing agreement and the provision of funding.

Because of its implications, the existence of a suspension clause must be explicitly mentioned in the procurement notice.

The tender procedure will invariably be cancelled if the Commission's decision-making procedure is not completed or the financing agreement is not signed.

6. CANCELLATION OF AWARD PROCEDURES

If a contract award procedure is cancelled, all tenderers must be notified in writing and as soon as possible of the reasons for the cancellation. Cancellation may occur where:

(a) the tender procedure has remained unsuccessful, i.e. no qualitatively or financially worthwhile tender has been received or there is no response at all;
(b) the economic or technical data of the project have been fundamentally altered;
(c) exceptional circumstances, or *force majeure*, render normal performance of the contract impossible;
(d) where all technically compliant tenders exceed the financial resources available;
(e) where there have been serious irregularities in the procedure, in particular where these have prevented normal competition.

After cancelling a tender procedure, the contracting authority may decide:

- to launch a new tender procedure;

- to open negotiations with one or more tenderers who comply with the selection criteria and have submitted technically compliant tenders, provided that the original terms of the contract have not been substantially altered;

- not to award the contract.

Whatever the case, the final decision is taken by the contracting authority (with the agreement of the Commission in the case of contracts awarded by the recipient).

- verification of the technical and professional capacities of tenderers, candidates and their managerial staff.

  The procurement notice or the tender dossier must specify the reference criteria for these checks.

(b) Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the procurement notice or tender dossier, using price and other pre-established criteria enabling the most economically advantageous tender to be identified.

Under the open procedure, both (a) and (b) are carried out when tenders are examined.

Under the restricted procedure, (a) is carried out during the first stage, when candidatures are examined (drawing-up of a shortlist), and (b) during the second stage (invitation to tender), when tenders are examined.

5. TENDER PROCEDURE WITH "SUSPENSION CLAUSE"

In exceptional and duly justified cases, tender procedures may be published with a suspension clause. This means that a tender procedure is issued before a financing decision is issued or a financing agreement signed between the Commission and the recipient; the award of that contract is therefore subject to the conclusion of the financing agreement and the provision of funding.

Because of its implications, the existence of a suspension clause must be explicitly mentioned in the procurement notice.

The tender procedure will invariably be cancelled if the Commission's decision-making procedure is not completed or the financing agreement is not signed.

6. CANCELLATION OF AWARD PROCEDURES

If a contract award procedure is cancelled, all tenderers must be notified in writing and as soon as possible of the reasons for the cancellation. Cancellation may occur where:

(a) the tender procedure has remained unsuccessful, i.e. no qualitatively or financially worthwhile tender has been received or there is no response at all;
(b) the economic or technical data of the project have been fundamentally altered;
(c) exceptional circumstances, or *force majeure*, render normal performance of the contract impossible;
(d) where all technically compliant tenders exceed the financial resources available;
(e) where there have been serious irregularities in the procedure, in particular where these have prevented normal competition.

After cancelling a tender procedure, the contracting authority may decide:

- to launch a new tender procedure;

- to open negotiations with one or more tenderers who comply with the selection criteria and have submitted technically compliant tenders, provided that the original terms of the contract have not been substantially altered;

- not to award the contract.

Whatever the case, the final decision is taken by the contracting authority (with the agreement of the Commission in the case of contracts awarded by the recipient).

- verification of the technical and professional capacities of tenderers, candidates and their managerial staff.

  The procurement notice or the tender dossier must specify the reference criteria for these checks.

(b) Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the procurement notice or tender dossier, using price and other pre-established criteria enabling the most economically advantageous tender to be identified.

Under the open procedure, both (a) and (b) are carried out when tenders are examined.

Under the restricted procedure, (a) is carried out during the first stage, when candidatures are examined (drawing-up of a shortlist), and (b) during the second stage (invitation to tender), when tenders are examined.

5. TENDER PROCEDURE WITH "SUSPENSION CLAUSE"

In exceptional and duly justified cases, tender procedures may be published with a suspension clause. This means that a tender procedure is issued before a financing decision is issued or a financing agreement signed between the Commission and the recipient; the award of that contract is therefore subject to the conclusion of the financing agreement and the provision of funding.

Because of its implications, the existence of a suspension clause must be explicitly mentioned in the procurement notice.

The tender procedure will invariably be cancelled if the Commission's decision-making procedure is not completed or the financing agreement is not signed.

6. CANCELLATION OF AWARD PROCEDURES

If a contract award procedure is cancelled, all tenderers must be notified in writing and as soon as possible of the reasons for the cancellation. Cancellation may occur where:

(a) the tender procedure has remained unsuccessful, i.e. no qualitatively or financially worthwhile tender has been received or there is no response at all;
(b) the economic or technical data of the project have been fundamentally altered;
(c) exceptional circumstances, or *force majeure*, render normal performance of the contract impossible;
(d) where all technically compliant tenders exceed the financial resources available;
(e) where there have been serious irregularities in the procedure, in particular where these have prevented normal competition.

After cancelling a tender procedure, the contracting authority may decide:

- to launch a new tender procedure;

- to open negotiations with one or more tenderers who comply with the selection criteria and have submitted technically compliant tenders, provided that the original terms of the contract have not been substantially altered;

- not to award the contract.

Whatever the case, the final decision is taken by the contracting authority (with the agreement of the Commission in the case of contracts awarded by the recipient).

7. Ethics clauses

Any attempt by a candidate or tenderer to obtain confidential information, enter into unlawful agreements with competitors or influence the committee or the contracting authority during the process of examining, clarifying, evaluating and comparing tenders will lead to the rejection of his candidacy or tender and may result in administrative penalties.

Without the contracting authority's prior written authorisation, a contractor and his staff or any other company with which the contractor is associated or linked may not, even on an ancillary or subcontracting basis, supply other services, carry out works or supply equipment for the project. This prohibition also applies to any other programmes or projects that could, owing to the nature of the contract, give rise to a conflict of interest on the part of the contractor.

When putting forward a candidacy or tender, the candidate or tenderer must declare that he is affected by no potential conflict of interest, and that he has no particular link with other tenderers or parties involved in the project. Should such a situation arise during performance of the contract, the contractor must immediately inform the contracting authority.

The contractor must at all times act impartially and as a faithful adviser in accordance with the code of conduct of his profession. He must refrain from making public statements about the project or services without the contracting authority's prior approval. He may not commit the contracting authority in any way without its prior written consent.

For the duration of the contract, the contractor and his staff must respect human rights and undertake not to offend the political, cultural and religious mores of the recipient state.

The contractor may accept no payment connected with the contract other than that provided for therein. The contractor and his staff must not exercise any activity or receive any advantage inconsistent with their obligations to the contracting authority.

The contractor and his staff are obliged to maintain professional secrecy for the entire duration of the contract and after its completion. All reports and documents drawn up or received by the contractor are confidential.

The contract shall govern the contracting parties' use of all reports and documents drawn up, received or presented by them during the execution of the contract.

The contractor shall refrain from any relationship likely to compromise his independence or that of his staff. If the supplier ceases to be independent, the contracting authority may, regardless of injury, terminate the contract without further notice and without the supplier having any claim to compensation.

The Commission reserves the right to suspend or cancel project financing if corrupt practices of any kind are discovered at any stage of the award process and if the contracting authority fails to take all appropriate measures to remedy the situation. For the purposes of this provision, "corrupt practices" are the offer of a bribe, gift, gratuity or commission to any person as an inducement or reward for performing or refraining from any act relating to the award of a contract or implementation of a contract already concluded with the contracting authority.

More specifically, all tender dossiers and contracts for works, supplies and services must include a clause stipulating that tenders will be rejected or contracts terminated if it emerges that the award or execution of a contract has given rise to unusual commercial expenses.

Such unusual commercial expenses are commissions not mentioned in the main contract or not stemming from a properly concluded contract referring to the main contract, commissions not paid in return for any actual and legitimate service, commissions remitted to a tax haven, commissions paid to

a recipient who is not clearly identified or commissions paid to a company which has every appearance of being a front company.

The contractor undertakes to supply the Commission on request with supporting evidence regarding the conditions in which the contract is being executed. The Commission may carry out whatever documentary or on-the-spot checks it deems necessary to find evidence in cases of suspected unusual commercial expenses.

Contractors found to have paid unusual commercial expenses on projects funded by the Community are liable, depending on the seriousness of the facts observed, to have their contracts terminated or to be permanently excluded from receiving Community funds.

Failure to comply with one or more of the ethics clauses may result in the exclusion of the candidate, tenderer or contractor from other Community contracts and in penalties. The individual or company in question must be informed of the fact in writing.

8. APPEALS

Tenderers believing that they have been harmed by an error or irregularity during the award process may petition the contracting authority directly (informing the Commission, where the latter is not itself the contracting authority). The contracting authority must reply within 90 days of receipt of the complaint.

Where informed of such a complaint, the Commission must communicate its opinion to the contracting authority and do all it can to facilitate an amicable solution between the complainant (tenderer) and the contracting authority.

If the above procedure fails, the tenderer may have recourse to:

- procedures established under the recipient's national legislation in the case of a contract for which the contracting authority is the recipient, or
- procedures established under Community legislation in the case of a contract for which the Commission is the contracting authority.

European citizens also have the right to complain to the European Ombudsman, who investigates complaints of maladministration by the European Community institutions.

Should a contracting authority fail to adhere to the contract award procedures provided for in this Manual, the Commission reserves the right to suspend, withhold or recover funding for the contracts under suspicion.

PART II: SPECIFIC RULES GOVERNING SERVICE CONTRACTS

9. INTRODUCTION

Technical and economic support in the course of cooperation policy involves recourse to outside know-how on the basis of service contracts, most of them for studies or technical assistance.

Study contracts include studies for the identification and preparation of projects, feasibility studies, economic and market studies, technical studies, evaluations and audits.

Study contracts generally specify an outcome, i.e. the contractor must provide a given product: the technical and operational means by which he achieves the specified outcome are irrelevant. These are, therefore, lump-sum contracts and the contractor will be paid only if the specified outcome is achieved.

Technical assistance contracts are used where a service provider is called on to play an advisory role, to manage or supervise a project, to provide the experts specified in the contract or to procure works, supplies or services for and on behalf of the contracting authority.

Technical assistance contracts often only specify the means, i.e. the contractor is responsible for performing the tasks entrusted to him in the terms of reference and ensuring the quality of the services provided. Payment for these contracts is dictated by the resources and services actually provided. The contractor does, however, have a duty of care under the contract: he must warn the contracting authority in good time of anything that might affect the proper execution of the project.

Some service contracts may, however, combine both types, specifying both the means and the outcome.

The contracting authority, which is always specified in the procurement notice, is the authority empowered to conclude the contract. Service contracts are concluded by the authority appointed in a financing agreement, i.e.:

(a) either the Commission acting on behalf of the recipient (in the case of centralised contracts);

(b) or the recipient, i.e. the government or a public entity of the recipient country with legal personality with which the Commission draws up a financing agreement (in the case of decentralised contracts).

In the latter case, the Commission and the recipient will draw up shortlists in close consultation with each other,. Before the procedure is launched, the recipient must submit tender dossiers to the Commission for approval. On the basis of decisions thus approved, and in close consultation with the Commission, it is responsible for launching tender procedures, receiving tenders, chairing tender examination sessions and deciding on the results of tender procedures. The recipient then submits the result of this examination and the contract award proposal to the Commission for approval. Once the award is approved, it will sign the contracts and notify the Commission accordingly. As a general rule, the Commission will be represented when tenders are opened and evaluated and must always be formally invited.

Audit and evaluation contracts and framework contracts are always concluded by the Commission for and on behalf of the recipient.

"Service provider" describes any natural or legal person offering services. A service provider who has applied to take part in a restricted or simplified procedure is termed a "candidate"; a service provider submitting a tender is termed a "tenderer".

10. AWARD PROCEDURES

10.1. Contracts of € 200 000 or more

10.1.1. Restricted procedure

As a rule, all service contracts worth € 200 000 or more have to be awarded by restricted tender procedure following publication of a contract forecast and a procurement notice as laid down in section 11.1, "Publicity".

10.1.2. Negotiated procedure

With the prior agreement of the Commission, service contracts may be awarded in the following situations using a negotiated procedure:

(a) Where unforeseeable events oblige the contracting authority to act with an urgency incompatible with the periods laid down for the restricted or simplified procedures described in sections 11 and 12.2. The circumstances invoked to justify extreme urgency must in no way be attributable to the contracting authority.

(b) Where services are being provided by public entities or non-profit institutions or associations; non-profit institutions or associations cannot automatically be presumed to be contractors with no profit motive, and cannot therefore always be dealt with through a negotiated procedure - the latter is admissible only where the aim of the contract is not motivated by economic or commercial considerations, and would include cases in which the operation was institutional in nature or sought, for example, to provide individuals with social assistance.

(c) In the case of contracts extending activities already under way; there are two scenarios for this:

- *complementary services* not included in the main contract but which, because of unforeseen circumstances, are necessary to perform the contract. This provision is subject to the following conditions: (i) the supplementary services must be technically or economically inseparable from the main contract without causing major inconvenience to the contracting authority, and (ii) the estimated cost must not exceed 50% of the value of the main contract;

  additional services repeat services performed by the supplier under an earlier contract. This provision is subject to two conditions: (i) the earlier contract must have been awarded after publication of a procurement notice and (ii) the possibility of further services being procured by negotiated procedure and their estimated cost must have been clearly indicated in the notice published for the earlier service contract. Such further services could, for example, include the second phase of a study or operation. The contract can be extended only once, with its maximum value and duration not exceeding that of the earlier contract.

(d) Where the tender procedure has remained unsuccessful, i.e. where no qualitatively or financially worthwhile tender has been received; in such cases, after cancelling the tender procedure, the contracting authority may negotiate with one or more tenderers of its choice, from among those that took part in the tender procedure, provided that the initial conditions of the tender procedure are not substantially altered (see section 6, "Cancellation of award procedures"). If the Commission is not itself the contracting authority, its approval must be sought first.

(e) Where the contract concerned follows a design competition and must, under the rules applying, be awarded to the or a winner. In the latter case, all winners must be invited to participate in the negotiations.

10.2. Contracts under € 200 000

10.2.1. Framework contracts and simplified procedure

Contracts of a value of under € 200 000 may be awarded either under the framework contract procedure or under a simplified procedure involving at least three candidates. This does not apply to cases in which section 10.1.2 provides for the negotiated procedure.

11. RESTRICTED TENDER PROCEDURES (FOR CONTRACTS OF € 200 000 OR MORE)

11.1. Publicity

In order to ensure the widest possible participation in competitive tendering and the requisite transparency, the Commission must publish contract forecasts and procurement notices for all service contracts of € 200 000 or over.

11.1.1. Publication of contract forecasts

Once a year, the Commission must publish forecasts of service contracts to be put out to tender for the twelve months following publication and, once every three months, any amendments to the above forecasts.

The contract forecasts must give a brief indication of the subject, content and value of the contracts concerned. Given that they are forecasts, publication does not bind the Commission to finance the contracts proposed, and suppliers are not expected to submit expressions of interest at that stage.

The contract forecasts are published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

11.1.2. Publication of service procurement notices

In addition to forecasts, all service contracts of € 200 000 or more must also be the subject of a restricted tender procedure procurement notice published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media. A minimum of 30 days must be allowed to elapse between the publication of the indicative notice and the procurement notice.

The notice must state clearly, precisely, and completely what the subject of the contract is, and who the contracting authority is. It must specify the maximum budget available for the intended operation and the forecast timetable of activities. It must provide would-be service providers with the information they need to determine their capacity to fulfil the contract in question. The time allowed for candidates to submit their tenders must be sufficient to permit proper competition. The minimum deadline for submitting tenders is 30 days from the date of the notice's publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet. The actual deadline will be determined by the contract's size and complexity.

If the procurement notice is also published locally, it must be identical to those published in the Official Journal and on the Internet and appear at the same time. The Commission is responsible for publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet, while the recipient must see to any local publication.

11.2. Establishment of shortlists

Would-be service providers must accompany their candidatures (individually or as part of a consortium) with the information required in the notice so that their capacity to fulfil the contract in question can be assessed. The selection procedure involves:

- eliminating candidates who are ineligible (see section 2, "Eligibility for contracts") or fall into one of the situations described in section 7, "Ethics clauses";

- checking that the candidates' financial situation (financial and economic standing) is sound, as backed up, for example, by balance sheets and turnover for the previous three years;

- verifying the candidates' technical and professional capabilities, backed up (i) where applicable, by the candidates' average annual staffing levels and the size and professional experience of their management and (ii) by the references to the main services supplied in the field in question over the previous years.

After examination of the responses to the procurement notice, the service providers offering the best guarantees for the satisfactory performance of the contract will be shortlisted. The shortlist should contain a minimum of four candidates and a maximum of eight. Every procurement notice should specify a maximum and minimum number of candidates to be shortlisted.

Once a shortlist has been approved by the Commission (for centralised contracts) or the recipient and the Commission together (for decentralised contracts), shortlisted service providers or consortia may no longer form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

The contracting authority may allow subcontracting with other suppliers provided that the tenderer's tender clearly provides for it, that the subcontractor complies with the eligibility conditions set out in section 2, "Eligibility for contracts" and section 7, "Ethics clauses" and that subcontracting does not account for an excessive proportion of the tender. The tender dossier must stipulate what the proportion is.

Candidates not selected will be informed of that fact. Candidates who are selected will receive a letter of invitation to tender and the tender dossier. At the same time, the final list will be posted on the Internet.

11.3. Drafting and contents of the tender dossier

It is vital that tender documents be carefully drafted not only for the sound functioning of the award procedure but also for the proper execution of the contract.

These documents must contain all the provisions and information that candidates invited to tender need to present their tenders: the procedures to follow, the documents to provide, cases of non-compliance, award criteria and their weightings, stipulations regarding subcontracting, etc.

The contracting authority is responsible for drawing up these documents. The contracting authority will send only the shortlisted candidates a letter of invitation to tender accompanied by a tender dossier comprising the following documents:

- instructions to tenderers, which must include: (i) the type of contract, (ii) the award criteria and their weightings, (iii) whether interviews are possible and when they are likely to be held, (iv) whether variants are allowed, (v) whether, and in what proportion, subcontracting is permitted, (vi) the maximum budget available for the contract and (vii) the currency of the tenders;
- the shortlist of candidates (stipulating that they cannot form alliances);
- the general conditions for service contracts;
- special conditions, which amplify, supplement or derogate from the general conditions and, where they conflict, override them

- terms of reference, with a forecast schedule for the contract and forecast dates from which the main experts must be available;
- price schedule (for completion by the tenderer);
- tender form;
- contract form;
- guarantee form from a bank or similar institution for payment of advances.

11.4. Award criteria

The criteria for the award of the contract serve to identify the most economically advantageous tender. These criteria cover both the technical quality and price of the tender.

The technical criteria allow the quality of technical offers to be assessed. The two main types of technical criteria are the methodology and the curriculum vitae (CV) of the experts proposed. The technical criteria may be divided into subcriteria. The methodology, for example, may be examined in the light of the terms of reference, the optimum use of the technical and professional resources available in the recipient country, the work schedule, the appropriateness of the resources to the tasks, the support proposed for experts in the field etc. CVs may be awarded points for such criteria as qualifications, professional experience, geographical experience, language skills, etc.

Each criterion is allotted a number of points out of 100 distributed between the different subcriteria. Their respective weightings depend on the nature of the services required and are determined on a case-by-case basis in the tender dossier.

The points must be related as closely as possible to the terms of reference describing the services to be provided and refer to parameters that are easy to identify in the tenders and, if possible, quantifiable.

The tender dossier must contain details of the technical evaluation grid, with its criteria and subcriteria and their weightings.

11.5. Additional information during the procedure

The tender dossier should be clear enough to prevent candidates invited to tender from having to request additional information during the procedure. If the contracting authority, either on its own initiative or in response to the request of a candidate, provides additional information on the tender dossier, it must send such information in writing to all other candidates at the same time.

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

11.6. Deadline for the submission of tenders

Tenders must reach the contracting authority at the address and, at the very latest, the date and time indicated in the letter of invitation to tender. The period for submission must be sufficient to guarantee the quality of tenders and so permit truly competitive tendering. Experience shows that too short a period prevents candidates from tendering or causes them to submit incomplete or ill-prepared tenders.

The minimum period between the dispatch of the letter of invitation to tender and the deadline for receipt of tenders is 50 days. However, in urgent cases, with prior authorisation from the Commission, periods may be shorter.

11.7. Period during which tenders are binding

Tenderers are bound by their tenders for the period specified in the letter of invitation to tender. This period must be sufficient to allow the contracting authority to examine tenders, approve the contract

award proposal, notify the successful tenderer and conclude the contract. The period of validity of tenders is fixed at 90 days from the deadline for the submission of tenders.

In exceptional cases, before the period of validity expires, the contracting authority may ask tenderers to extend the period for a specific number of days, which may not exceed 40.

The successful tenderer must maintain his tender for a further 60 days from the date of notification of award.

11.8. Submission of tenders

Tenders must be submitted in accordance with the double envelope system, i.e. in an outer parcel or envelope containing two separate, sealed envelopes, one bearing the words "Envelope A - technical offer" and the other "Envelope B - financial offier".

Any infringement of these rules (e.g. unsealed envelopes or references to price in the technical offer) is to be considered a breach of the rules, and will lead to rejection of the tender.

This system enables the technical offer and the financial offer to be evaluated successively and separately: it ensures that the technical quality of a tender is considered independently of the price.

The outer envelope should carry:
(a) the address for submission of tenders specified in the tender dossier;
(b) the reference of the tender procedure to which the tenderer is responding;
(c) where applicable, the numbers of the lots tendered for;
(d) the words "not to be opened before the tender-opening session" in the language of the tender dossier.

11.9. Opening of tenders

On receiving tenders, the contracting authority must register them and provide a receipt for those delivered by hand. The envelopes containing the tenders must remain sealed and be kept in a safe place until they are opened.

Tenders are opened and evaluated by a committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on the tenders. The members of the committee must sign a declaration of impartiality.

In the case of centralised contracts, Financial Control is routinely invited to attend the committee meetings.

In the case of decentralised contracts, the Commission is, as a general rule, represented by the Commission delegation accredited to the country concerned, acting as an observer. The Commission representative receives copies of the tenders received.

Only tenders contained in envelopes received by the date and time indicated in the tender dossier are considered for evaluation.

Initially only the technical offers are opened. The sealed envelopes containing the financial offers are retained by the contracting authority once signed by members of the committee.

The committee checks the compliance of tenders with the instructions given in the tender dossier Any formal errors or major restrictions affecting performance of the contract or distorting competition result in the rejection of the tender concerned.

Minutes are taken of the tender-opening session and signed by all members of the evaluation committee. They must state:

- the date, time and place of the session;
- the persons present;
- the names of the tenderers who submitted tenders within the stipulated deadline;
- whether tenders were submitted using the double-envelope system;
- whether the originals of the tenders were duly signed, and whether technical offers were sent in the requisite number of copies;
- the names of any tenderers whose tenders were found to be non-compliant at the opening session;
- the names of any tenderers who withdrew their tenders.

11.10. Evaluation of tenders

11.10.1. Evaluation of technical offers

Before tenders are opened, the chairman of the committee checks that all members are familiar with the technical evaluation grid set out in the tender dossier to make sure that tenders are evaluated by the different members of the committee in a consistent manner.

The committee then opens the technical offers, the financial offers remaining sealed. The committee's members receive copies of the technical offers. When evaluating technical offers, each member awards each offer a score out of a maximum 100 points in accordance with the technical evaluation grid (setting out the technical criteria, subcriteria and weightings) laid down in the tender dossier (see section 11.4 "Award criteria"). In no circumstances may the committee or its members change the technical evaluation grid communicated to the tenderers in the tender dossier.

In practice, it is recommended that tenders be scored for a given criterion one after another, rather than scoring each tender for all criteria before moving on to the next. Where the content of a tender is incomplete or deviates substantially from one or more of the technical award criteria laid down in the tender dossier, the tender is automatically rejected and no points awarded.

If the tender dossier expressly permits variants, such variants are scored separately.

On completion of the technical evaluation, the points awarded by each member are compared at the committee's session. Besides the numerical score, a member must explain the reasons for his choice and defend his scores before the committee. The committee discusses each technical offer and each member awards it a final score. The aggregate final score is the arithmetic average of the individual scores.

If interviews were provided for in the tender dossier, the committee may, after writing up its provisional conclusions and before definitively concluding its evaluation of the technical offers, decide to interview the key members of the team of experts proposed in technically compliant tenders. In this case the experts are interviewed by the committee, preferably collectively in the case of a team, at intervals close enough to permit comparison. Interviews must follow a standard format agreed beforehand by the committee and applied to all experts or teams called to interview. Tenderers must be given at least ten days' advance notice of the date and time of the interview. Where a tenderer is prevented from attending an interview by *force majeure*, he is given another appointment.

On completion of these interviews, the evaluation committee, without modifying either the composition or the weighting of the criteria laid down in the technical evaluation grid, decides whether it is necessary to adjust the scores of the experts who have been interviewed. Any adjustments must be substantiated.

This procedure entails considerable costs both for tenderers and the contracting authority and should therefore be used with restraint. It must be recorded in a report, which may lead to revision of the

initial technical evaluation of the tender. If the contracting authority is the recipient, the need for interviews must be accepted by the Commission. The indicative timetable for these interviews must be given in the tender dossier.

Once the committee has established each technical offer's final score (the arithmetic average of the scores awarded by each member), any tender falling short of the 80-point threshold is automatically rejected. If no tender achieves 80 points or more, the tender procedure is cancelled.

The committee considers only tenders that have obtained at least 80 points. Of these tenders, the best technical offer is then awarded 100 points. The others receive points calculated using the following formula:

Points = (initial score of the tender in question/initial score of the best technical offer) x 100.

11.10.2. Evaluation of financial offers

Upon completion of the technical evaluation, the envelopes containing the financial offers for tenders which were not eliminated during the technical evaluation are opened and signed by the committee at the session. At the session, the committee checks that the financial offers contain no arithmetic errors. Any arithmetic errors are corrected without prejudice to the tenderer.

Comparison of the financial offers takes account of all contract expenses (fees, direct or lump-sum costs, etc.) with the exception of expenses repayable on presentation of proof of payment. The tender dossier, which includes a price schedule, requires the tenderer to classify these costs. The committee must nevertheless check the conformity of this classification and correct it where necessary. Fees are set by the tenderer alone.

Financial offers exceeding the maximum budget allocated for the contract are eliminated.

The lowest financial offer receives 100 points. The others are awarded points by means of the following formula:

Points = (lowest financial offer/financial offer being considered) x 100.

11.11. Award of the contract

11.11.1. Choice of contractor

The most economically advantageous tender is established by weighing technical quality against price on an 80/20 basis. This is done by multiplying:

- the scores awarded to the technical offers by 0.80
- the scores awarded to the financial offers by 0.20.

The resulting technical and financial scores are then added together, and the contract is awarded to the tender achieving the highest score.

The entire procedure (technical and price evaluation) is recorded in minutes to be signed by all members of the committee and approved, in the case of centralised contracts, by the Commission or, in that of decentralised contracts, by the recipient. In the latter case, the recipient submits the result of the tender evaluation and a contract award proposal to the Commission, which must decide whether or not to accept it.

The entire evaluation procedure, including notification of the successful tenderer, must be completed while the tenders are still valid. It is important to bear in mind that the successful tenderer might be unable to maintain his tender (availability of experts) if the evaluation procedure takes too long.

The entire tender procedure, from the drawing-up of the shortlist to the notification of the successful tenderer, is strictly confidential. The committee's decisions are collective and its deliberations must remain secret. The committee members are bound to secrecy.

The evaluation reports and minutes, in particular, are for official use only and may be divulged neither to tenderers nor to any party outside the authorised departments of the recipient, the Commission and the supervisory authorities (Financial Control, the Court of Auditors etc.). Minutes concerning selection and the award of centralised contracts must be sent to Financial Control.

11.11.2. Notification of award of contract

After the Commission has given its formal approval and before the period of validity of tenders expires, the contracting authority notifies the successful tenderer in writing that his tender has been accepted. It must also send the other candidates a standard letter informing them that their tenders have been unsuccessful. This letter states any shortcomings in the addressee's tender, the detailed score achieved by that tender and the aggregate scores achieved by the other tenderers.

Where a contract is awarded under a financing agreement, the contracting authority must not notify the successful tenderer unless the financing agreement has been concluded (see section 5 "Tender procedure with suspension clause").

Once the contract has been signed, the Commission publishes the results of the tender procedure (contract award notice) in the Official Journal, on the Internet and in any other appropriate media. Post-award notices must state the number of tenders received, the date of award of the contract, the name and address of the successful tenderer and the contract price.

11.11.3. Signing of the contract

Once signed by the contracting authority the contract is sent to the successful tenderer, who must countersign and return it within 30 days of receipt.

The contract must be dated. It cannot cover earlier services or enter into force before the date on which it is signed. The parties are bound by the contract from the moment it is signed. Hence the importance of carefully selecting the date.

11.12. Approval of experts

Where the Commission concludes a contract, it is required to notify the recipient, through the Delegation accredited to the country concerned, of the name of the successful tenderer and obtain its approval of the experts proposed. Such a request is not a request for approval of the Commission's evaluation.

The recipient may not withhold its approval unless it submits duly substantiated and justified objections to the proposed experts in writing to the Commission Delegation within 30 days of the date of the request for approval.

11.13. Provision and replacement of experts

Where the tender procedure involves the provision of technical assistance staff, the contractor is bound to provide the staff specified in the tender. This specification may take various forms. Whatever the form, the key staff (head of project, long-term experts, project administrator, accountant, etc.) to be provided by the contractor must be identified and named in the contract.

Should a company and/or proposed experts deliberately conceal the fact that all or some of the team proposed in their tender are unavailable from the date specified in the tender dossier for the start of the assignment, they may be excluded from the tender procedure by the committee. Should the contracting authority and the Commission learn that such facts have been concealed after the contract has been awarded, they may decide either to cancel the award of the contract and recommence the

tender procedure or to award the contract to the tender awarded second place by the committee. Such behaviour may lead to a tenderer's exclusion from other Community contracts.

However, the contract must not only identify the key staff to be provided but specify the qualifications and experience required of them. This is important if the contractor wishes to replace staff after the contract has been signed and concluded. This situation may arise before performance of the contract has even begun or while it is in progress. In both cases, the contractor must first obtain the contracting authority's written approval by substantiating his request for replacement. The contracting authority has 30 days from the date of receipt of the request in which to reply.

The contractor must, on his own initiative, propose a replacement where:

(a) a member of staff dies, falls ill or suffers an accident;
(b) it becomes necessary to replace a member of staff for any other reasons beyond the contractor's control (e.g. resignation etc.).

In the course of performance, the contracting authority may also submit a substantiated written request for a replacement where it considers a member of staff incompetent or unsuitable for the purposes of the contract

Where a member of staff has to be replaced, the replacement must possess at least equivalent qualifications and experience and his remuneration may in no circumstances exceed that of the expert replaced. Where the contractor is unable to provide a replacement possessing equivalent qualifications and/or experience, the contracting authority may either terminate the contract, if it feels that its performance is jeopardised, or, if it feels that this is not the case, accept the replacement, in which case the latter's fees are to be negotiated downwards to reflect the proper level of remuneration.

Any additional expenses resulting from the replacement of staff are borne by the contractor. Where a expert is not replaced immediately and some time elapses before the new expert takes up his functions, the contracting authority may ask the contractor to assign a temporary expert to the project pending the new expert's arrival or to take other steps to bridge the gap. Whatever the case may be, the contracting authority will make no payment for the period of absence of the expert or his replacement (whether temporary or permanent).

12. PROCEDURES FOR THE AWARD OF CONTRACTS UNDER € 200 000

12.1. Framework contract

For service contracts under € 200 000 and with a performance period of under 12 months, the contracting authority may opt to use framework contracts.

Under this procedure, the Commission, acting for and on behalf of all the recipients, uses a restricted tender procedure (see section 11 above) with lots covering several different areas of technical specialisation to draw up lists of potential service providers valid for three to five years. This saves having to draw up a shortlist of service providers for each ensuing contract.

For the purposes of specific contracts under € 200 000 and with a performance period of under 12 months, the Commission, acting for and on behalf of the recipient, sends the profile(s) of the expert(s) required to three service providers bound by a framework contract and figuring on the shortlist for the lot relating to the requisite area of specialisation.

The three companies approached have eight days in which to propose experts matching the profile sought at a rate within the bracket agreed when the framework contract was concluded. The Commission chooses the most economically advantageous tender and notifies the chosen contractor.

To ensure fair competition between companies shortlisted for each lot of the framework contract, the Commission should make sure that it consults them in rotation.

12.2. Simplified procedure

If recourse to the framework contract is unsuccessful or not possible, the contracting authority may award a contract under € 200 000 by simplified procedure, without publication.

The contracting authority draws up a list of at least three service providers of its choice, drawing in particular on data in the Commission's databases of experts and consultancy firms (currently FIBU and CCR, one day to be replaced by a single database set up by the SCR). The candidates are sent a letter of invitation to tender accompanied by a tender dossier.

Tenders must reach the contracting authority at the address given in the letter of invitation to tender and by the date and time specified. The chosen candidates must be allowed at least 30 days from the dispatch of the letter of invitation to tender in which to submit their tenders.

Tenders must be sent in two envelopes, one containing the technical offer and the other the financial offer.

Tenders are opened and evaluated by a committee possessing the requisite technical and administrative capacities. The members of the committee must sign a declaration of impartiality. After evaluating the tenders, the committee identifies the most economically advantageous tender on the basis of technical quality and price. If the contracting authority receives fewer than three compliant tenders, the procedure must be cancelled and started again.

However the contracting authority may place orders for services of a value of € 5000 or less on the basis of a single quote.

PART III: SPECIFIC RULES GOVERNING SUPPLY CONTRACTS

13. INTRODUCTION

Supply contracts concern the design, manufacture, delivery, assembly and commissioning of goods together with any other tasks specified in the contract, e.g. maintenance, repair, training and after-sales services.

"Supplier" describes any natural or legal person furnishing supplies. A supplier submitting a tender is known as a "tenderer" and one applying to take part in a simplified procedure as a "candidate".

The contracting authority, which is always specified in the procurement notice, is the authority empowered to conclude the contract. Supply contracts are generally concluded by the recipient with which the Commission draws up a financing agreement (decentralised contracts).

The recipient must submit tender dossiers to the Commission for approval before issuing them. On the basis of decisions thus approved and in close consultation with the Commission, it is responsible for launching tender procedures, receiving tenders, chairing tender-examination sessions and deciding on the results of tender procedures. The recipient then submits the result of this examination and the contract award proposal to the Commission for approval. Once the award has been approved, the recipient signs the contracts and notifies the Commission accordingly. The Commission is normally represented when tenders are opened and evaluated and must always be formally invited.

14. AWARD PROCEDURES

14.1. Contracts of € 150 000 or more

14.1.1. Open procedure

As a rule, supply contracts are the subject of an international open tender procedure following publication of a procurement notice. The Commission may, on behalf of the recipient, award framework contracts for repeat purchases of a given item or category of items.

14.1.2. Negotiated procedure

However, with the prior agreement of the Commission, the recipient may award supply contracts by negotiated procedure in the following situations:

(a) Where unforeseeable events oblige the contracting authority to act with an urgency incompatible with the periods laid down for the open or simplified procedures described in sections 15, 16 and 17. The circumstances invoked to justify extreme urgency must in no way be attributable to the contracting authority.

(b) Where the nature or particular characteristics of the supplies warrant, e.g. where performance of the contract is exclusively reserved for the holders of patents or licences to use patents.

(c) For additional deliveries by the original supplier intended either as a partial replacement of normal supplies or installations or as the extension of existing supplies or installations where a change of supplier would oblige the recipient to acquire goods having different technical characteristics which would result in either incompatibility or disproportionate technical difficulties in operation and maintenance.

(d) Where a tender procedure has been unsuccessful, i.e. where no qualitatively or financially worthwhile tender has been received. In such cases, after cancelling the tender procedure, the recipient may, with the prior approval of the Commission, negotiate directly with one or more suppliers chosen by it from among those that took part in the tender procedure, provided that the initial requirements of the tender dossier are not substantially altered (see section 6 "Cancellation of award procedures").

14.2. Contracts of at least € 30 000 and under € 150 000

14.2.1. Local open procedure

In this case, supply contracts are awarded by an open procedure in which the procurement notice is published only in the recipient country. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

14.2.2. Negotiated procedure

With the Commission's agreement, the recipient may award supply contracts by negotiated procedure in the situations given in section 14.1.2.

14.3. Contracts under € 30 000

14.3.1. Simplified procedure

Supply contracts under € 30 000 are awarded by simplified procedure. Three suppliers must be consulted, but no procurement notice need be published. However, the contracting authority may place orders for supplies of a value of € 5 000 or less on the basis of a single quote.

15. INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF € 150 000 OR MORE)

15.1. Publicity

In order to ensure the widest possible participation in competitive tendering and the requisite transparency a procurement notice must be published for every open tender procedure.

15.1.1. Publication of supply procurement notices

The procurement notice is published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media. The Commission is responsible for publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet, while the recipient must see to local publication.

The notice must identify clearly, precisely, and completely the contracting authority and the subject of the contract. If the procurement notice is also published locally, it must be identical to the procurement notice published on the Internet and appear at the same time.

The tender dossier for the contract in question is sent to would-be suppliers in the recipient country or Europe by the recipient or the Commission (delegations, offices in the Member States or headquarters).

15.2. Drafting and contents of the tender dossier

It is vital that tender documents be carefully drafted not only for the sound functioning of the award procedure but also for the proper execution of the contract.

These documents must contain all the provisions and information that tenderers need to present their tenders: the procedures to follow, the documents to provide, cases of non-compliance, award criteria, etc.

Responsibility in this regard generally falls to the recipient, which must submit the tender dossier to the Commission for approval prior to issue. The tender dossier must contain the following documents:

- instructions to tenderers, which must include: (i) the contract award criteria, (ii) whether variants are authorised and (iii) the currency of the tender;

- the general conditions for supply contracts;
- special conditions, which amplify, supplement or derogate from the general conditions and, where they conflict, override them;
- technical annexes, containing plans, technical specifications and provisional timetable for performance;
- price schedule (for completion by the tenderer);
- tender form;
- contract form.
- guarantee forms from a bank or similar institution for:
  - the tender (1-2% of the budget available for the contract),
  - the payment of advances,
  - performance (10% of the contract value).

Unless warranted by the nature of the contract, technical specifications mentioning products of a given brand or origin and thereby favouring or excluding certain products are prohibited. However, where products cannot be described in a sufficiently clear or intelligible manner, they may be named as long as they are followed by the words "or equivalent".

15.3. Selection and award criteria

The selection criteria concern the tenderer's capacity to execute similar contracts. In certain cases, where the contract includes works or installation services, the tender dossier may include selection criteria concerning the tenderer's technical capabilities.

The award criteria applied to technically compliant tenders are price and, where proposals are requested for after-sales services and/or training, the quality of such proposals.

15.4. Additional information during the procedure

The tender dossier should be clear enough to prevent contractors from having to request additional information during the procedure. If the contracting authority, either on its own initiative or in response to a request from a tenderer, provides additional information on the tender dossier, it must send such information in writing to all tenderers at the same time.

If it proves impossible to identify potential tenderers in the case of an open tender procedure, a notice setting out the changes to the tender dossier must be published as laid down in section 15.1.1 ("Publication of supply procurement notices "). The deadline for the submission of tenders may be extended to allow tenderers to take account of the change.

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

15.5. Deadline for the submission of tenders

Tenders must reach the contracting authority at the address and, at the very latest, the date and time indicated in the tender dossier. The period for submission must be sufficient to guarantee the quality of tenders and so permit truly competitive tendering. Experience shows that too short a period prevents candidates from tendering or causes them to submit incomplete or ill-prepared tenders.

The minimum period between the date of publication of the procurement notice and the deadline for receipt of tenders is 60 days. In exceptional cases, and with the prior authorisation of the Commission, periods may be shorter.

15.6. Period during which tenders are binding

Tenderers are bound by their tenders for the period specified in the tender dossier. This period must be sufficient to allow the contracting authority to examine the tenders, approve the contract award proposal, notify the successful tenderer and conclude the contract. The period of validity of tenders is fixed at 90 days from the deadline for the submission of tenders.

In exceptional cases, before the period of validity expires, the contracting authority may ask tenderers to extend the period for a specific number of days, which may not exceed 40.

The successful tenderer must maintain his tender for a further 60 days from the date of notification of award.

15.7. Submission of tenders

Technical and financial offers must be placed in separate sealed envelopes within a package or outer envelope bearing:

(a) the address for submission of tenders indicated in the tender dossier;
(b) the reference of the tender procedure to which the tenderer is responding;
(c) where applicable, the numbers of the lots tendered for;
(d) the words "not to be opened before the tender-opening session" written in the language of the tender dossier.

15.8. Opening of tenders

On receiving tenders, the contracting authority must register them and provide a receipt for those delivered by hand. Envelopes must remain sealed and be kept in a safe place until they are opened.

Tenders are opened and evaluated by a committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on tenders. The members must sign a declaration of impartiality.

The evaluation committee opens the tenders in public at the place and time fixed in the tender dossier. The following are announced at the tender-opening session: the names of the tenderers, the tender prices, the provision of the requisite tender guarantee and any other formality which the contracting authority thinks appropriate.

The Delegation must be informed automatically. It is represented as an observer at the tender-opening session and receives a copy of each tender.

Only tenders in envelopes received by the date and time indicated in the tender dossier are considered for evaluation.

The purpose of the tender-opening session is to check that the tenders are complete, that the requisite tender guarantee has been provided, that the documents have been duly signed and that the tenders are generally in order.

Minutes are taken of the tender-opening session. They are signed by all members of the evaluation committee and state:

- the date, time and place of the session;
- the persons present;
- the names of the tenderers who have replied within the deadline;

- whether tenders have been submitted in sealed envelopes;
- whether tenders have been duly signed and the requisite number of copies sent;
- the tender prices;
- the names of tenderers whose tenders were found to be non-compliant at the opening session;
- the names of any tenderers who withdrew their tenders;
- any declarations made by the tenderers.

15.9. Evaluation of tenders

Before conducting a detailed evaluation of the tenders, the contracting authority checks that they comply with the essential requirements of the tender dossier.

A tender is deemed to comply if it satisfies all the conditions, procedures and specifications in the tender dossier without substantially departing from or attaching restrictions to them. Substantial departures or restrictions are those which affect the scope, quality or execution of the contract, differ widely from the terms of the tender dossier, limit the rights of the contracting authority or the tenderer's obligations under the contract or distort competition for tenderers whose tenders do comply.

Tenders which do not comply with the tender dossier must be rejected by the contracting authority and may not subsequently be made to comply by undergoing corrections or having discrepancies or restrictions removed.

Having evaluated the tenders, the committee rules on the technical admissibility of each tender, classifying it as technically compliant or non-compliant. Where contracts include after-sales service and/or training, the technical quality of such services is also assessed during the technical evaluation.

Once the technical evaluation has been completed, the committee checks that the tenders contain no arithmetic errors. Any errors are corrected without prejudice to the tenderer.

15.10. Award of the contract

15.10.1. Choice of contractor

(a) Price is the sole criterion for awarding supply contracts not involving after-sales services. All non-compliant offers having already been eliminated, the contract is awarded to the tenderer submitting the least expensive, compliant tender.

(b) Where a supply contract includes services such as after-sales and/or training, the technical evaluation must take account of the quality of such services. All non-compliant offers having already been eliminated, the contract is awarded to the tender that is most economically advantageous in terms of the technical quality of the services offered and the price proposed.

In either case, if the tender selected exceeds the budget allocated for the contract, the provisions of section 14.2.2(d) apply.

The entire evaluation procedure must be recorded in an evaluation report to be signed by all the members of the committee. This report must state why tenders were deemed technically non-compliant and how they fell short of the technical specifications laid down. The recipient then transmits the evaluation report and the contract award proposal to the Commission for approval.

The entire evaluation procedure, including notification of the successful tenderer, must be completed while the tenders are still valid. It is important to bear in mind that the successful tenderer might be unable to maintain his tender if the evaluation procedure takes too long.

The entire tender procedure up to the notification of the successful tenderer is strictly confidential, The committee's decisions are collective and its deliberations must remain secret. The members of the committee are bound to secrecy.

The evaluation reports and minutes, in particular, are for official use only and may be divulged neither to tenderers nor to any party outside the authorised departments of the recipient, the Commission and the supervisory authorities (Financial Control, the Court of Auditors, etc.).

15.10.2. Notification of award of contract

After the Commission has given its formal approval and before the period of validity expires, the contracting authority notifies the successful tenderer in writing that its tender has been accepted. It must also send the other tenderers a standard letter informing them that their tenders have been unsuccessful. This letter states whether tenders were technically compliant and indicates any technical shortcomings.

Where a contract is awarded under a financing agreement, the contracting authority must not notify the successful tenderer unless the financing agreement has been concluded (see section 5 "Tender procedure with suspension clause").

Once the contract has been signed, the Commission publishes the results of the tender procedure (contract award notice) in the Official Journal, on the Internet and in any other appropriate media. Post-award notices must state the number of tenders received, the date of award of the contract, the name and address of the successful tenderer and the contract price.

15.10.3. Signing of the contract

Once signed by the contracting authority the contract is sent to the successful tenderer, who must countersign it within 30 days of receipt and return it with the performance guarantee.

The contract must be dated. It cannot cover earlier services or enter into force before the date on which it is signed by the parties. The parties are bound by the contract from the moment it is signed, hence the importance of carefully selecting the date.

16. LOCAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF AT LEAST € 30 000 AND UNDER € 150 000)

In this case, the procurement notice is published only in the recipient country. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

Note that a local open tender procedure must provide other eligible suppliers with the same opportunities as local firms. No conditions seeking to restrict the participation of other eligible suppliers are allowed (e.g. obliging such firms to be registered in the recipient country or to have won contracts there in the past).

In this procedure, there must be a minimum of 30 days between the date of publication of the procurement notice in the local press and the deadline for receipt of tenders.

The measures applicable to an international open procedure, as described in section 15, apply by analogy to the local open procedure.

17. SIMPLIFIED PROCEDURE (FOR CONTRACTS UNDER € 30 000)

The contracting authority may award contracts under € 30 000 by simplified procedure, without publication. It must consult at least three firms of its choice.

The contracting authority draws up a list of at least three firms. The candidates receive a letter of invitation to tender accompanied by the relevant technical specifications. No tender guarantee is required in this case.

Tenders must reach the contracting authority at the address, and, at the very latest, the date and time indicated in the letter of invitation to tender.

The contracting authority has an evaluation report drawn up on the tenders received, stating the technical compliance and contractual terms of the tenders. If the contracting authority receives fewer than three compliant tenders, the procedure must be cancelled and started again.

However, the contracting authority may place orders for supplies of a value of € 5 000 or less on the basis of a single quote.

PART IV: SPECIFIC RULES GOVERNING WORKS CONTRACTS

18. INTRODUCTION

Works contracts are concluded between a contractor and a contracting authority for the execution of works or the building of a structure.

"Contractor" describes any natural or legal person carrying out the works. A contractor submitting a tender is known as a "tenderer" and one invited to take part in a restricted tender procedure or simplified procedure as a "candidate".

The contracting authority, which is always specified in the procurement notice, is the authority empowered to conclude the contract. Works contracts are usually concluded by the recipient with which the Commission draws up a financing agreement (decentralised contracts).

The recipient must submit tender dossiers to the Commission for approval before issuing them. On the basis of decisions thus approved and in close consultation with the Commission, it is responsible for launching tender procedures, receiving tenders, chairing tender-examination sessions and deciding on the results of tender procedures. The recipient then submits the result of this examination and the contract award proposal to the Commission for approval. Once the award has been approved, it will sign contracts, riders and estimates and notify the Commission accordingly. The Commission is normally represented when tenders are opened and evaluated and must always be formally invited.

19. AWARD PROCEDURES

19.1. Contracts of € 5 million or more

19.1.1. Open procedure

The general rule for the award of works contracts is the international open tender procedure following publication of a procurement notice.

19.1.2. Restricted procedure

In exceptional cases justified by the special characteristics of certain projects, and with the prior authorisation of the Commission, a restricted tender procedure may be used. In this case, the publication of the procurement notice remains mandatory (so-called "short-listing" procedure) to ensure the widest possible participation.

19.1.3. Negotiated procedure

With the prior agreement of the Commission, works contracts may also be awarded by negotiated procedure. This may be done in the following situations:

(a) Where unforeseeable events oblige the contracting authority to act with an urgency incompatible with the periods laid down for the open, restricted or simplified procedures described in sections 20, 21, 22 and 23. The circumstances invoked to justify the extreme urgency must in no way be attributable to the contracting authority.

(b) For additional works not included in the first contract but which have, through unforeseen circumstances, become necessary for the carrying-out of the works described therein, provided that the award is made to the contractor already carrying out such work:

- where such works cannot be technically or economically separated from the main contract without major inconvenience to the recipient;
- where such works, although separable from the execution of the original contract, are absolutely necessary to its completion.

However, the aggregate cost of contracts awarded for additional works must not exceed 50% of the amount of the main contract.

(c) Where the tender procedure has been unsuccessful, i.e. where no qualitatively or financially worthwhile tender has been received. In such cases, after cancelling the tender procedure, the recipient may, with the prior approval of the Commission, negotiate directly with one or more tenderers chosen by it from among those that took part in the tender procedure, provided that the initial terms of the contract are not substantially altered (see section 6 "Cancellation of award procedures").

19.2. Contracts of at least € 300 000 and under € 5 million

19.2.1. Local open procedure

Such contracts are awarded after an open tender procedure published locally, a procedure in which the procurement notice is published only in the recipient country. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

19.2.2. Negotiated procedure

With the agreement of the Commission, the recipient may also award works contracts by negotiated procedure in the situations given in section 19.1.3.

19.3. Contracts under € 300 000

19.3.1. Simplified procedure

Works contracts under € 300 000 are awarded by simplified procedure. Three contractors must be consulted, but no procurement notice need be published.

20. INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF € 5 MILLION OR MORE)

20.1. Publicity

In order to ensure the widest possible participation in competitive tendering and the requisite transparency, a procurement notice must be published for every open tender procedure.

20.1.1. Publication of works procurement notices

The procurement notice is published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media. The Commission is responsible for publication in Europe while the recipient must see to local publication.

The notice must identify clearly, precisely, and completely the contracting authority and the subject of the contract. If the procurement notice is published locally, it must be identical to the procurement notice published in the Official Journal of the European Communities and on the Internet and appear at the same time.

The contracting authority must send tender dossiers to would-be tenderers. Because of their size and printing costs, tender dossiers for works contracts are usually sent out for a flat fee by the consultancy firm responsible for compiling them. The consultancy firm in question must sign an undertaking of secrecy.

The tender dossier will also be available for consultation at the premises of the recipient and the Commission (delegation, offices in the Member States or headquarters).

20.2. Drafting and contents of the tender dossier

It is vital that tender documents be carefully drafted not only for the sound functioning of the award procedure but also for the proper execution of the contract.

These documents must contain all the provisions and information that tenderers need to present their tenders: the procedures to follow, the documents to provide, cases of non-compliance, award criteria, etc.

Responsibility in this regard generally falls to the recipient, which must submit the tender dossier to the Commission for approval prior to issue. The tender dossier must contain the following documents:

- instructions to tenderers, which must include: (i) the selection and award criteria, (ii) whether variants are allowed and (iii) the currency of the tender;
- the general conditions for works contracts;
- special conditions, which amplify, supplement or derogate from the general conditions and, where they conflict, override them;
- technical annexes, containing plans, technical specifications and provisional timetable for performance;
- price schedule (for completion by the tenderer) and breakdown;
- tender form;
- contract form.
- guarantee forms from a bank or similar institution for:
  - the tender (1-2% of the budget available for the contract),
  - the payment of advances,
  - performance (10% of the contract value).

20.3. Selection and award criteria

The selection criteria concern the tenderer's capacity to execute similar contracts, with particular reference to works executed in recent years.

Following selection and the elimination of all non-compliant offers, the sole criterion for award is the tender price.

20.4. Additional information during the procedure

The tender dossier should be clear enough to prevent contractors from having to request additional information during the procedure. If the contracting authority, either on its own initiative or in response to a request from a tenderer, provides additional information on the tender dossier, it must send such information in writing to all tenderers at the same time.

If it proves impossible to identify potential tenderers in the case of an open procedure, a notice setting out the changes to the tender dossier must be published as laid down in section 20.1.1 ("Publication of works procurement notices "). The deadline for the submission of tenders may be extended to allow tenderers to take account of the change.

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

20.5. Deadline for submission of tenders

Tenders must reach the contracting authority at the address and, at the very latest, the date and time indicated in the tender dossier. The period for submission must be sufficient to guarantee the quality of tenders and so permit truly competitive tendering. Experience shows that too short a period prevents candidates from tendering or causes them to submit incomplete or ill-prepared tenders.

The minimum period between the date of publication of the procurement notice and the deadline for receipt of tenders is 90 days. In exceptional cases, and with the prior authorisation of the Commission, periods may be shorter.

20.6. Period during which tenders are binding

Tenderers are bound by their tenders for the period specified in the tender dossier. This period must be sufficient to allow the contracting authority to examine the tenders, approve the contract award proposal, notify the successful tenderer and conclude the contract. The period of validity of tenders is fixed at 90 days from the deadline for the submission of tenders.

In exceptional cases, before the period of validity expires, the contracting authority may ask tenderers to extend the period for a specific number of days, which may not exceed 40.

The successful tenderer must maintain his tender for a further 60 days from the date of notification of award.

20.7. Submission of tenders

Technical and financial offers must be placed in separate sealed envelopes within a package or outer envelope bearing:

(a) the address for submission of tenders indicated in the tender dossier;
(b) the reference of the tender procedure to which the tenderer is responding;
(c) where applicable, the numbers of the lots tendered for;
(d) the words "not to be opened before the tender-opening session" written in the language of the tender dossier.

20.8. Opening of tenders

On receiving tenders, the contracting authority must register them and provide receipt of delivery for those delivered by hand. Envelopes must remain sealed and be kept in a safe place until they are opened.

Tenders are opened and evaluated by a committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on tenders. The members must sign a declaration of impartiality.

The evaluation committee opens the tenders in public at the place and time fixed in the tender dossier. The following are announced at the tender-opening session: the names of the tenderers, the tender prices, the provision of the tender guarantee required and any other formality which the contracting authority thinks appropriate.

The Delegation must be informed automatically. It is represented as an observer at the tender-opening session and receives a copy of each tender.

Only tenders in envelopes received by the date and time indicated in the tender dossier are considered for evaluation.

The purpose of the tender-opening session is to check that the tenders are complete, that the requisite tender guarantee has been provided, that the documents have been duly signed and that is the tenders are generally in order.

Minutes are taken of the tender-opening session. They are signed by all members of the evaluation committee and state:

- the date, time and place of the session;
- the persons present;
- the names of the tenderers who have replied within the deadline;
- whether tenders have been submitted in sealed envelopes;
- whether tenders have been duly signed and the requisite number of copies sent;
- the tender prices;
- the names of tenderers whose tenders were found to be non-compliant at the opening session;
- the names of any tenderers who withdrew their tenders;
- any declarations made by the tenderers.

20.9. Evaluation of tenders

Before conducting a detailed evaluation of the tenders, the contracting authority checks that they comply with the essential requirements of the tender dossier.

A tender is deemed to comply if it satisfies all the conditions, procedures and specifications in the tender dossier without substantially departing from or attaching restrictions to them. Substantial departures or restrictions are those which would affect the scope, quality or implementation of the contract, differ widely from the terms of the tender dossier, limit the rights of the contracting authority or the tenderer's obligations under the contract or distort competition for tenderers whose tenders do comply.

Tenders which do not comply with the tender dossier must be rejected by the contracting authority and may not subsequently be made to comply by undergoing corrections or having discrepancies or restrictions removed.

Having evaluated the tenders, the committee rules on the technical admissibility of each tender, classifying it as technically compliant or non-compliant.

Once the technical evaluation has been completed, the committee checks that the tenders contain no arithmetic errors; any errors are corrected without prejudice to the tenderer.

20.10. Award of the contract

20.10.1. Choice of contractor

The successful tenderer is the one submitting the "most economically advantageous" tender, i.e. the least expensive tender classified as "technically compliant" during technical evaluation. This must be declared the successful tender if it is equal to or lower than the budget allocated for the contract.

If the chosen tender exceeds the budget allocated for the contract, the provisions set out in section 19.1.3(c) apply.

The entire evaluation procedure must be recorded in an evaluation report to be signed by all the members of the committee. This report must state why tenders were deemed technically non-compliant and how they fell short of the technical specifications laid down. The recipient then transmits the evaluation report and the contract award proposal to the Commission for approval.

The entire evaluation procedure, including notification of the successful tenderer, must be completed while the tenders are still valid. It is important to bear in mind that the successful tenderer might be unable to maintain his tender if the evaluation procedure takes too long.

The entire tender procedure up to the notification of the successful tenderer is strictly confidential. The committee's decisions are collective and its deliberations must remain secret. The members of the committee are bound to secrecy.

The evaluation reports and minutes, in particular, are for official use only and may be divulged neither to tenderers nor to any party outside the authorised departments of the recipient, the Commission and the supervisory authorities (Financial Control, the Court of Auditors, etc.).

20.10.2. Notification of award of contract

After the Commission has given its formal approval and before the period of validity of tenders expires, the contracting authority notifies the successful tenderer in writing that his tender has been accepted. It must also send the other tenderers a standard letter informing them that their tenders have been unsuccessful. This letter states whether tenders were technically compliant and indicates any technical shortcomings.

Where a contract is awarded under a financing agreement, the contracting authority must not notify the successful tenderer unless the financing agreement has been concluded (see section 5 "Tender procedure with suspension clause).

Once the contract has been signed, the Commission publishes the results of the tender procedure (contract award notice) in the Official Journal, on the Internet and in any other appropriate media. Post-award notices must state the number of tenders received, the date of award of the contract, the name and address of the successful tenderer and the contract price.

20.10.3. Signing of the contract

Once signed by the contracting authority the contract is sent to the successful tenderer, who must countersign it within 30 days of receipt and return it with the performance guarantee.

The contract must be dated. It cannot cover earlier services nor enter into force before the date on which it is signed by the parties. The parties are bound by the contract from the moment it is signed, hence the importance of carefully selecting the date.

21. RESTRICTED TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF € 5 MILLION OR MORE)

In exceptional cases justified by the special characteristics of certain projects, and with the prior authorisation of the Commission, a restricted tender procedure may be used. In this case, publication of the procurement notice in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media remains mandatory (the so-called "short-listing" procedure).

On the basis of the outcome of the short-listing procedure, the contracting authority draws up a list of firms that will be invited to tender after obtaining the Commission's approval.

The contracting authority sends a letter of invitation to tender accompanied by the tender dossier only to the candidates on the shortlist.

In this procedure, there must be a minimum of 60 days between the date of dispatch of the letters of invitation to tender and the deadline for receipt of tenders.

The measures applicable to an open procedure, as described in section 20, apply by analogy to the restricted procedure for works contracts.

22. LOCAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF AT LEAST € 300 000 AND UNDER € 5 MILLION)

In this case, the procurement notice is published only in the recipient country, unless the Commission is acting as contracting authority for and on behalf of the recipient. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

Note that a local open tender procedure must provide other eligible contractors with the same opportunities as local firms. No conditions seeking to restrict the participation of other eligible contractors are allowed (e.g. obliging such firms to be registered in the recipient country or to have won contracts there in the past).

In this procedure, there must be a minimum of 60 days between the date of publication of the procurement notice in the local press and the deadline for receipt of tenders.

The measures applicable to an international open procedure, as described in section 20, apply by analogy to the local open procedure.

23. SIMPLIFIED PROCEDURE (FOR CONTRACTS UNDER € 300 000)

The contracting authority may award contracts under € 300 000 by simplified procedure, without publication. It must consult at least three firms of its choice.

The contracting authority draws up a list of at least three firms. The candidates receive a letter of invitation to tender accompanied by the relevant technical specifications.

Tenders must reach the contracting authority at the address, and, at the very latest, the date and time indicated in the letter of invitation to tender. The chosen candidates must be allowed at least 30 days from the dispatch of the letter of invitation to tender in which to submit their tenders.

Tenders are opened and evaluated by an evaluation committee possessing the requisite technical and administrative capacities. Tenders are evaluated as they would be in an open tender procedure. If the contracting authority receives fewer than three compliant tenders, the procedure must be cancelled and started again.

However, the contracting authority may place orders for works of a value of € 5 000 or less on the basis of a single quote.

ANNEXES

ANNEX 1

COMPETITION RULES

SERVICES	SUPPLIES	WORKS
x ≥ € 200 000 International restricted tender procedure. 4 to 8 service providers invited.	**x ≥ € 150 000** International open tender procedure.	**x ≥ € 5 000 000** 1. International open tender procedure. 2. International restricted tender procedure (exceptional cases).
	≤ € 30 000 x < € 150 000 Local open tender procedure.	**€ 300 000 ≤ x < € 5 000 000** Local open tender procedure.
x < € 200 000 1. Framework contract, or 2. Simplified procedure with consultation of at least 3 service providers. 3. x ≤ € 5,000: a single quote.	**x < € 30 000** 1. Simplified procedure with consultation of at least 3 suppliers. 2. x ≤ € 5,000: a single quote.	**x < € 300,000** 1. Simplified procedure with consultation of at least 3 contractors. 2. x ≤ € 5,000: a single quote.

ANNEX 2

DEFINITIONS

Commission: The Commission of the European Communities.

Contracting authority: The Commission, the State or the public or private legal person concluding the contract, as provided for in the Financing Agreement.

Study contract: A service contract between a service provider and the contracting authority concerning, for example, identification and preparatory studies for projects, feasibility studies, economic and market studies, technical studies, evaluations and audits.

Technical assistance contract: A contract between a service provider and the contracting authority under which the service provider exercises an advisory role, directs or supervises a project, provides the experts stipulated in the contract or acts as a procurement agent.

Supply contract: A contract between a supplier and the contracting authority for the purchase, lease, hire or hire-purchase, with or without an option to buy, of goods. It may also cover such tasks as installation, servicing, repairs, training and after-sales service.

Works contract: A contract between a construction firm and the contracting authority for the execution of works or the building of a structure.

Hybrid contract: A contract between the contracting authority and a service provider, supplier or construction firm covering two or more of the following: works, supplies and services.

Framework contract: A fixed-term contract for the provision of an undetermined volume of a specific category of services or supplies.

Candidate: Any natural or legal person or group thereof applying to take part in a restricted procedure.

Tenderer: Any natural or legal person or group thereof submitting a tender with a view to concluding a contract.

Contractor: The tenderer selected at the end of the procedure for the award of the contract.

Procurement agent: A company procuring goods, services or works on behalf of the contracting authority.

Open procedure: Procedure in which any natural or legal person or group thereof may submit a tender in response to a procurement notice.

Restricted procedure: Procedure in which, after publication of a procurement notice, only candidates invited by the contracting authority may submit a tender.

Simplified procedure: Procedure without prior publication of a procurement notice, in which only candidates invited by the contracting authority may submit tenders (see section 3.3 of the Manual).

Negotiated procedure: Procedure without prior publication of a procurement notice, in which the contracting authority consults the candidate or candidates of its choice and negotiates the terms of the contract with one or more of them (see sections 10.12, 14.1.2 and 19.1.3 of the Manual).

Direct labour operations: Contracts executed by public or public-private agencies or services of the recipient country, where that country's administration possesses qualified managers.

Relevant media: Publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet is obligatory for all contracts covered by this Manual. Publication in the press of recipient countries and, if need be, specialised publications may be necessary or advisable.

Tender dossier: The dossier compiled by the contracting authority and containing all the documents needed to prepare and submit a tender.

General conditions: The general contractual provisions setting out the administrative, financial, legal and technical clauses governing the execution of contracts.

Special conditions: The special conditions laid down by the contracting authority as an integral part of the tender dossier, including amendments to the general conditions, clauses specific to the contract and the terms of reference (for a service contract) or technical specifications (for a supply or works contract).

Terms of reference: The document drawn up by the contracting authority setting out its requirements and/or objectives in respect of the provision of services, specifying, where relevant, the methods and resources to be used and/or results to be attained.

Evaluation committee: A committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on tenders.

Day: Calendar day.

Period: A period begins the day after the act or event chosen as its starting point. Where the last day of a period is not a working day, the period expires at the end of the next working day.

Conflict of interests: Any event influencing the capacity of a candidate, tenderer or contractor to given an objective and impartial professional opinion, or preventing it, at any moment, from giving priority to the interests of the contracting authority. Any consideration relating to possible contracts in the future or conflict with other commitments, past or present, of a candidate, tenderer or contractor. These restrictions also apply to subcontractor and employees of the candidate, tenderer or contractor.

Most economically advantageous tender: The best tender by the criteria laid down for the contract in question, e.g. quality, technical properties, aesthetic and functional qualities, after-sales service and technical assistance, delivery date or performance period, the price or lowest price. These criteria must be published in the procurement notice or stated in the tender dossier.

Breakdown of lump-sum price: A heading-by-heading list of the rates and costs making up the lump-sum.

ANNEX 3

REGULATIONS

1) Council Regulation (EC) No 1292/96 of 27 June 1996 on food-aid policy and food-aid management and special operations in support of food security (OJ L 166 of 5/7/96).

2) Council Regulation (EEC) No 443/92 of 25 February 1992 on financial and technical assistance to, and economic cooperation with, the developing countries in Asia and Latin America (OJ L 52 of 27/2/92).

3) Council Regulation (EC) No 443/97 of 3 March 1997 on operations to aid uprooted people in Asian and Latin American developing countries (OJ L 68 of 8/3/97).

4) Council Regulation (EC) No 2258/96 of 22 November 1996 on rehabilitation and reconstruction operations in developing countries (OJ L 306 of 28/11/96).

5) Council Regulation (EC) No 2259/96 of 22 November 1996 on development cooperation with South Africa (OJ L 306 of 28/11/96).

6) Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 on financial and technical measures to accompany (Meda) the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership (OJ L 189 of 30/7/96).

7) Council Regulation (EC) No 1734/94 of 11 July 1994 on financial and technical cooperation with the Occupied Territories (OJ L 182 of 16/7/94).

8) Council Regulation (EEC) No 3906/89 of December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People's Republic (OJ L 375 of 23/12/89).

9) Council Regulation (EEC) No 2698/90 of 17 September 1990 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to other countries of Central and Eastern Europe (OJ L 257 of 21/9/90) (Bulgaria, Romania, Czechoslovakia, Yugoslavia, German Democratic Republic).

10) Council Regulation (EEC) No 3800/91 of 23 December 1991 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to include other countries in central and eastern Europe (OJ L 357 of 28/12/91) (adding Albania, Estonia, Lithuania, Latvia, deleting the German Democratic Republic).

11) Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7 August 1992 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to include Slovenia (OJ L 227 of 11/8/92).

12) Council Regulation (EEC) No 1764/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3906/89 on economic aid for certain countries of central and eastern Europe (OJ L 162 of 3/7/93) (Czech and Slovak Republics).

13) Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to Croatia (OJ L 133 of 17/6/95).

14) Council Regulation (EC) No 463/96 of 11 March 1996 amending Regulation (EEC) No 3906/89 with a view to extending economic assistance to the former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 65 of 15/3/96).

15) Council Regulation (EC) No 753/96 of 22 April 1996 amending Regulation (EEC) No 3906/89 with a view to extending economic aid to Bosnia and Herzegovina (OJ L 103 of 26/4/96).

16) Council Regulation (EC) No 622/98 of 16 March 1998 on assistance to the applicant States in the framework of the pre-accession strategy, and in particular on the establishment of Accession Partnerships (OJ L 85 of 20/3/98).

17) Council Regulation (Euratom, EC) No 1279/96 of 25 June 1996 concerning the provision of assistance to economic reform and recovery in the New Independent Sates and Mongolia (OJ L 165 of 4/7/96).

18) Council Regulation (EC) No 1628/96 of 25 July 1996 relating to aid for Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 204 of 14/8/96) modified by Regulation (EC) No 851/98 (OJ L 122 of 24/4/98).

19) Council Regulation (EC) No 1658/98 of 17 July 1998 on co-financing operations with European non-governmental development organisations (NGOs) in fields of interest to developing countries (OJ L 213 of 30/7/98).

20) Council Regulation (EC) No 722/97 of 22 April 1997 on environmental measures in developing countries in the context of sustainable development (OJ L 108 of 25/4/97).

21) Council Regulation (EC) No 3062/95 of 20 December 1995 on operations to promote tropical forests (OJ L 327 of 30/12/95).

22) Council Regulation (EC) No 2046/97 of 13 October 1997 on north-south cooperation in the campaign against drugs and drug addiction (OJ L 287 of 21/10/97).

23) Council Regulation (EC) No 550/97 of 24 March 1997 on HIV/AIDS-related operations in developing countries (OJ L 85 of 27/3/97).

24) Council Regulation (EC) No 1484/97 of 22 July 1997 on aid for population policies and programmes in developing countries (OJ L 202 of 30/7/97).

25) Council Regulation (EC) No 1659/98 of 17 July 1998 on decentralised cooperation (OJ L 213 of 30/7/98).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO
PER ED IN NOME DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
MINISTERO DELLE FINANZE
PER ED IN NOME DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

per la realizzazione di un Programma di formazione professionale per il miglioramento della situazione occupazionale nelle Provincie dello Shaanxi e del Sichuan
(Componente a credito di aiuto)

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, di seguito denominati le "Parti"

VISTO il Protocollo di Intesa sulla Cooperazione tecnica e finanziaria allo Sviluppo, firmato dalle due Parti a Roma, il 13 Luglio 1995;

TENUTO CONTO dei verbali firmati dalle Parti a Pechino il 13 Giugno 2001;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Parti e Definizioni dell'Accordo

Questo Accordo è composto da 15 articoli e dai seguenti tre Allegati:
- Allegato 1: Documento di Programma;
- Allegato 2: Progetti ammissibili e costi finanziabili;
- Allegato 3: Modalità di Procurement dei beni, servizi e lavori.

Gli Allegati sopra indicati devono essere considerati parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

I termini e gli acronimi di seguito utilizzati nel testo hanno il seguente significato:

Programma: Programma di istruzione professionale per il miglioramento della situazione occupazionale nelle provincie di Shaanxi e Sichuan.

RPC: Repubblica popolare cinese.

MAE-DGCS: Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

MCC: Mediocredito Centrale italiano S.p.A.

DOF: Dipartimento delle Finanze delle provincie designate.

MOFTEC: Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica della Repubblica popolare cinese.

DOFTEC: Dipartimento del Commercio Estero e della Cooperazione Economica delle Provincie designate.

NMC: National Monitoring Committee (Comitato Nazionale di Controllo)

PPMO: Provincial Programme Management Office (Ufficio Provinciale di Gestione del Programma)

TAMU: Technical Assistance and Monitoring Unit (Unità di Controllo e di Assistenza Tecnica)

ARTICOLO 2
Obiettivi

a) Gli obiettivi generali del Programma, descritti nell'Allegato 1, coincidono con quelli stabiliti dall'OECD/DAC nel documento "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation". In particolare, il Programma intende migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle Provincie occidentali cinesi dello Shaanxi e del Sichuan, con particolare riguardo per le fasce più povere, sostenendo le politiche governative in questo settore.
b) L'obiettivo specifico, descritto nell'Allegato 1, consiste nell'aumentare la potenzialità di occupazione degli studenti e dei disoccupati, e la qualificazione della popolazione già occupata.
c) Lo scopo dell'Accordo è di stabilire gli impegni delle Parti, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di erogazione e di utilizzazione della componente a credito di aiuto del finanziamento allocato dal MAE-DGCS per la realizzazione del Programma.

ARTICOLO 3
Realizzazione del Programma

a) Ciascun Provincial Programme Management Office (PPMO), costituito dai Governi provinciali dello Shaanxi e del Sichuan, indicherà, rispettivamente per ciascuna Provincia, i progetti per il raggiungimento degli obiettivi menzionati nel precedente articolo 2. I progetti dovranno essere approvati dal Governo provinciale e dovranno rispettare le condizioni previste dal presente Accordo, in particolare le condizioni fissate nell'Allegato 2 “Progetti ammissibili e costi finanziabili” e nell'Allegato 3 “Modalità di Procurement dei beni, servizi e lavori”.
I progetti dovranno essere presentati in un formato standard definito dal National Monitoring Committee. Il PPMO potrà avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Italian Technical Assistance and Monitoring Unit (TAMU);
b) I progetti approvati saranno inviati al National Monitoring Committee (NMC), con sede a Pechino e composto da rappresentanti del MOFTEC, MOF e MAE/DGCS. L'NMC verificherà la congruenza dei progetti col presente Accordo ed i suoi Allegati menzionati nel precedente articolo 1. L'NMC, su queste basi, concederà il nulla osta al finanziamento dei progetti con i fondi del Programma.

c) In seguito al nulla osta dell'NMC sul progetto, il MOF ed il MOFTEC selezioneranno e, dopo l'approvazione dell'NMC, incaricheranno una società cinese di procurement specializzata con documentata esperienza internazionale di svolgere le attività di procurement attinenti al progetto.
d) La realizzazione del progetto sarà finanziata dal MAE/DGCS attraverso fondi a credito in accordo con i criteri specificati nel presente Accordo e nei suoi Allegati.

ARTICOLO 4
Struttura di Governo del Programma

La struttura di Governo del Programma comprende i seguenti organismi:
- A livello nazionale:
  Il **National Monitoring Committee (NMC)** avrà la funzione di controllo delle attività delle strutture provinciali di seguito descritte. Esso dovrà verificare la conformità con l'Accordo dei progetti preparati dai PPMO e approvati dal Governo provinciale prima di qualsiasi assegnazione di fondi. Esso dovrà approvare la selezione delle compagnie di procurement fatta dal MOF e dal MOFTEC. Dovrà altresì controllare la realizzazione dei progetti e valutare i loro risultati così come la capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi prefissati. Una valutazione formale di tale capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi dovrà essere eseguita almeno una volta all'anno. L'NMC sarà composto da rappresentanti del MOFTEC, del MOF e dell'Ambasciata italiana / UTL a Pechino. Saranno assunte all'unanimità tutte le decisioni riguardanti il Programma nella sua totalità mentre l'accordo tra l'Ambasciata italiana / UTL ed il MOF è richiesto per tutte le decisioni relative esclusivamente al finanziamento a credito di aiuto. La parte cinese si farà carico di tutte le risorse umane e materiali necessarie per il funzionamento dell'NMC.
- A livello provinciale:
  Il **Provincial Programme Management Office (PPMO)**, uno per Provincia, sarà l'agenzia esecutrice. Nel programmare e svolgere i suoi compiti, il PPMO agirà sotto la guida ed in coordinazione con i competenti Dipartimenti provinciali e delle loro politiche di settore attraverso tutte le necessarie misure. Il PPMO avrà il compito di assumere consulenti, preparare i progetti, procurare i beni ed i servizi necessari (di cui al successivo articolo 9, k), coordinare la realizzazione dei progetti, preparare tutti i rapporti necessari ed i rendiconti finanziari e conservare i documenti. Sono previsti due co-direttori per ciascun PPMO, un direttore scelto dal DOFTEC e l'altro scelto dal DOF. Il PPMO può avvalersi dell'assistenza tecnica del TAMU, come previsto nell'articolo seguente.

ARTICOLO 5
Assistenza e controllo tecnico italiano

a) Un'unità di assistenza e controllo tecnico (TAMU) sarà costituita presso l'Ambasciata italiana a Pechino. La TAMU avrà la funzione di monitorare e valutare la realizzazione del Programma così come di valutare la capacità del Programma stesso di raggiungere i suoi obiettivi per conto del MAE / DGCS e di fornire assistenza tecnica alla Parte cinese.
b) La TAMU istituirà una sezione, adeguatamente dotata di personale ed attrezzature, presso ogni Provincia, allo scopo di fornire assistenza, se necessario, alle strutture provinciali cinesi nella attività inerenti al Programma da esse svolte.
c) La TAMU e la Parte cinese stabiliranno di concerto tra di loro le migliori modalità di esecuzione dell'assistenza tecnica.

ARTICOLO 6
Auditing

a) Subito dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il MOF selezionerà con gara una società di auditing altamente specializzata, con ampia esperienza internazionale direttamente o incaricherà l'Ufficio nazionale di Auditing. La società di auditing sarà incaricata di effettuare la revisione dei documenti finanziari ed amministrativi e delle procedure per la realizzazione del Programma, connessi all'utilizzo di fondi a credito di aiuto italiani trasferiti al MOF secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
b) Il contratto tra il MOF e la società di auditing dovrà essere approvato dal MAE / DGCS prima della firma. Il MOF invierà al MAE / DGCS i documenti di gara, i termini di riferimento della revisione, una copia del contratto e la documentazione comprovante che il corrispettivo per l'attività di auditing è in linea con i prezzi del mercato.
c) I costi del contratto potranno essere imputati e ripartiti pro quota sui fondi depositati nel Conto Corrente speciale di cui all'articolo 9, lettera c del presente Accordo.
d) L'attività di auditing avrà ad oggetto i rapporti contabili, tecnici e di procurement inviati dalla Parte cinese al MCC ed al MAE / DGCS. L'auditing esaminerà la regolarità e la conformità alle condizione stabilite in questo Accordo dei documenti suddetti e delle transazioni finanziarie collegate con i fondi italiani.
e) La compagnia di auditing fisserà un formato standard del Rendiconto Finanziario che dovrà essere approvato dal MOF, MCC e dal MAE /DGCS.

ARTICOLO 7
Termini e condizioni del credito

Il credito di aiuto verrà espresso in Lire italiane / EURO e sarà soggetto ai seguenti termini e condizioni:

a) il tasso di interesse nominale ed il periodo ed il periodo di rimborso saranno tali da garantire un 80% di elemento a dono;
b) tasso di interesse: 0.40%;
c) periodo di rimborso: 36 anni;
d) periodo di grazia: 18 anni.

ARTICOLO 8
Impegni del Governo Italiano

a) Il MAE / DGCS, in base alla delibera numero 107 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del 31 Luglio 2001, si impegna ad allocare 30.000.000.000 (trenta miliardi) di lire / EURO 15,493,706.96 (quindici milioni quattrocentonovantatremila settecentosei e novantasei centesimi) come finanziamento a dono e, in base alla delibera numero 8 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del 31 Luglio 2001, 45.000.000.000 (quarantacinque miliardi) di lire / EURO 23,240,560.46 (ventitré milioni duecentoquarantamila cinquecentosessanta e quarantasei centesimi) come finanziamento a credito di aiuto del Programma. Gli impegni previsti nel presente Accordo regolano solo il pagamento e l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, mentre i fondi a dono saranno oggetto di separato Accordo con il MOFTEC.

b) In base alle procedure seguite dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti di aiuto, le tappe da percorrere prima dell'esborso della prima tranche, in un ammontare pari a Lire 10.000.000.000 (dieci miliardi) / EURO 5,164,568.99 (cinque milioni centosessantaquattromila cinquecentosessantotto e novantanove centesimi), saranno le seguenti:
   1) verrà richiesto al Ministero del Tesoro di emettere un decreto ministeriale di autorizzazione al "Istituto centrale per il Credito a Medio termine" per negoziare e firmare l'Accordo finanziario di 45.000.000.000 (quarantacinque miliardi) Lire/ EURO 23,240,560.46 (ventitré milioni duecentoquarantamila cinquecentosessanta e quarantasei centesimi)con il MOF;
   2) l'Accordo finanziario verrà firmato dal Mediocredito Centrale e dal MOF e fornirà il quadro giuridico fra il prestatore ed il mutuatario e costituirà la base per ogni esborso;
   3) il ricevimento da parte del Mediocredito Centrale del numero di conto e di tutte le rilevanti informazioni relative al conto bancario in favore del quale verranno eseguiti gli esborsi;
   4) il ricevimento da parte del MAE /DGCS della comunicazione del MOF circa la costituzione e l'operatività delle strutture descritte nell'articolo 4;
   5) il ricevimento da parte del MAE /DGCS della comunicazione del MOF circa la selezione della Società di auditing descritta all'articolo 6;
   6) il ricevimento da parte del MOF della comunicazione del MAE/DGCS di nulla osta alla selezione della società di auditing;

c) Una seconda tranche dell'importo di 15.000.000.000 (quindici miliardi) di Lire / EURO 7,746,853.49 (sette milioni settecentoquarantaseimila ottocentocinquantatré e quarantanove centesimi), sarà trasferita dopo l'approvazione da parte del MCC e del MAE /DGCS del:
   1) Rapporto Tecnico, nonché
   2) Resoconto Finanziario certificato, accompagnato da tutta la pertinente documentazione (contratti, conti, fatture, bolle di consegna, rapporti di procurement revisionati, documenti di gara). Il Resoconto Finanziario, nel formato standard indicato dalla Società di auditing e approvato dal MOF e dal MAE / DGCS, dovrà coprire le spese per almeno 6.666.666.667 (sei miliardi seicentosessantasei milioni seicentosessantasei mila seicentosessantasette) Lire / EURO 3,443,045.99 (tre milioni quattrocentoquarantatré mila quarantacinque e novantanove centesimi).

d) Una terza tranche dell'importo di 15.000.000.000 (quindici miliardi) di Lire / EURO 7,746,853.49 (sette milioni settecentoquarantaseimila ottocentocinquantatré e quarantanove centesimi), sarà trasferita dopo l'approvazione da parte del MCC e del MAE /DGCS del:
   1) Rapporto Tecnico, nonché
   2) Resoconto Finanziario certificato, accompagnato da tutta la pertinente documentazione (contratti, conti, fatture, bolle di consegna, rapporti di procurement revisionati, documenti di gara). Il Resoconto Finanziario, nel formato standard indicato dalla Società di auditing e approvato dal MOF e dal MAE / DGCS dovrà coprire le spese per almeno 20.000.000.000 (venti miliardi) di lire / EURO 10,329,137.98 (dieci milioni trecento ventinove mila duecento centotrentasette e novantottocentesimi).

e) Una quarta tranche di importo pari a 5.000.000.000 (cinque miliardi) di Lire / EURO 2,582,284.50 (due milioni cinquecento ottanta due mila duecento ottanta quattro e cinquanta centesimi), sarà trasferita dopo l'approvazione da parte del MCC e del MAE/DGCS del:
   1) Rapporto Tecnico, nonché
   2) Resoconto Finanziario certificato, accompagnato da tutta la pertinente documentazione (contratti, conti, fatture, bolle di consegna, rapporti di procurement revisionati, documenti di gara). Il Resoconto Finanziario, nel formato standard indicato dalla Società di auditing e approvato dal MOF e dal MAE / DGCS dovrà

coprire le spese per almeno 35.000.000.000 (trentacinque miliardi) di lire / EURO 18,075,991.68 (diciotto milioni settantacinquemila novecentonovantuno e sessantotto centesimi).

f) Qualora alcune delle spese incluse nel Resoconto Finanziario certificato preparato dalle Autorità cinesi non venissero approvate dal MAE /DGCS, la quarta tranche verrà trasferita solo dopo che la Parte cinese avrà versato sul Conto Corrente Speciale del Programma una somma di importo pari all'importo delle spese non approvate. Le spese incluse nel Resoconto Finanziario non verranno approvate nei seguenti casi:

- uso dei fondi per scopi o con modalità differenti da quelli inclusi in questo Accordo e nei suoi Allegati o emendamenti;
- cattiva gestione dei fondi;
- mancata predisposizione dell'appropriata documentazione di sostegno ai resoconti finanziari, tecnici e di procurement.

ARTICOLO 9
Impegni del Governo cinese

a) La RPC (Ministero delle Finanze - MOF) garantisce la retrocessione dell'importo sopraccennato ai Governi Provinciali di Shaanxi e Sichuan alle stesse condizioni negoziate dal Governo italiano. Il MOF si accerterà che i Governi provinciali retrocedano il denaro all'utilizzatore finale in modo da avere il massimo beneficio sociale e tenendo anche conto delle differenze di nella capacità dell'utilizzatore finale di rimborsare il prestito.

b) Il MOF assicurerà, insieme al MOFTEC, l'attuazione del Programma nei termini stabiliti da questo Accordo. Esso stipulerà gli accordi necessari con gli organismi competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto e, insieme al MOFTEC, per la supervisione delle attività.

c) Il MOFTEC darà istruzioni alla Banca selezionata circa l'apertura di un Conto Corrente Speciale, denomina "Vocational Training Programme Italy – China to improve the employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan" .

d) Il MOF ed il MOFTEC assicureranno la costituzione del National Monitoring Committee, come descritto nell'articolo 4.

e) Il MOF selezionerà attraverso gara una società internazionale di auditing, altamente specializzata, secondo le procedure previste all'articolo 6.

f) Il MOF istruirà le Provincie dello Shaanxi e del Sichuan perché siano raggiunti gli scopi del Programma ed assicurerà che i fondi italiani siano trasferiti alle Provincie nei termini previsti dal presente Accordo. Le Parti porranno in esecuzione tutti gli atti necessari per garantire che i fondi italiani siano distribuiti tra le due Provincie nella maniera più equa possibile.

g) Il MOF garantirà che i fondi a credito di aiuto saranno utilizzati per l'acquisto delle apparecchiature collegate ai progetti approvati (almeno il 70% della componente a credito di aiuto del programma); il rimanente 30% sarà utilizzato per le opere civili e l'assistenza tecnica relativa ai progetti approvati. L'attività di procurement di tali servizi, opere civili e beni sarà ristretta, per un ammontare di almeno il 60%, a società italiane qualificate o a consorzi.

h) Il MOF, prima del trasferimento della quarta tranche da parte del MCC, provvederà a versare sul Conto Corrente Speciale del Programma una somma di importo pari all'ammontare delle spese non approvate dal MCC e dal MAE / DGCS.

i) Le Provincie dello Shaanxi e del Sichuan creeranno le strutture per l'attuazione del progetto (i PPMO descritti nell'articolo 4), e porranno in essere, per mezzo di tali, le attività di cui all'articolo 3.

j) Le Provincie dello Shaanxi e del Sichuan metteranno a disposizione delle sezioni locali della TAMU le sedi necessarie per lo svolgimento delle attività.

k) Tutte le Parti cinesi coinvolte nel Programma dovranno agevolare lo svolgimento da parte del MAE / DGCS delle attività di monitoraggio, valutazione e conservazione dei documenti e l'accesso alle aree di attività di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 10
Interessi

Gli interessi maturati sul Conto Corrente Speciale dovranno essere registrati in una Dichiarazione Finanziaria ed utilizzati per gli stessi scopi o per gli scopi della cooperazione bilaterale in base alle procedure stabilite nell'articolo 4 riguardanti l'accordo tra l'Ambasciata italiana / UTL ed il MOF richiesto per ogni decisione concernente l'uso esclusivo del credito di aiuto.

ARTICOLO 11
Controversie

Ogni eventuale controversia che possa sorgere nel corso dell'attuazione del Programma verrà sottoposta alle Parti perché vengano risolte attraverso consultazioni tra il MOF ed il MAE / DGCS via Ambasciata.

ARTICOLO 12
Cause impeditive e di forza maggiore

a) In caso di impedimenti alla realizzazione del Programma dovuti a cause di forza maggiore riconosciute da entrambe le Parti secondo l'uso (quali guerre, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, controversie di lavoro e scioperi, azioni di governo, improvvise difficoltà nei trasporti ed altre cause) o in caso di pericolo o di condizioni di non sicurezza per il personale all'estero, si applicheranno le seguenti condizioni, basate su indicazioni dell'NMC approvate dal MAE / DGCS:

1. nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia inferiore a sei mesi, l'uso dei fondi sarà sospeso fino a quando il MAE / DGCS autorizzerà la ripresa delle attività del Programma.
2. nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia superiore a sei mesi ed inferiore a ventiquattro, il Programma verrà sospeso. I fondi residui saranno conservati fino al termine dell'impedimento e all'autorizzazione da parte del MAE / DGCS a riprendere le attività del Programma.
3. nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia superiore a ventiquattro mesi, le Parti si concerteranno sull'eventualità di continuare il Programma e definiranno una linea di azione concordata. Qualora non sia possibile procedere nell'attuazione del Programma, le Parti si accorderanno circa le destinazione dei fondi residui. In mancanza di accordo, la Parte cinese si impegna a rimborsare le somme non utilizzate, e/o il cui uso non sia stato approvato dalla DGCS, come previsto dall'articolo 8 del presente Accordo.

b) In caso di impedimenti o di cause di forza maggiore che interessino alcuni progetti, tutte le attività e ed i fondi collegati saranno sospesi fino a quando gli impedimenti non vengano rimossi ed il MAE / DGCS autorizzi le ripresa delle attività. Qualora gli impedimenti durino più di ventiquattro mesi, le Parti si accorderanno sulla destinazione dei fondi residui. Le attività dei progetti non interessati dalle cause impeditive continueranno fino al loro completamento ed i fondi collegati rimarranno a disposizione.

ARTICOLO 13
Risoluzione dell'Accordo da parte del MAE / DGCS

a) Il MAE / DGCS si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:
  1. Incapacità del Programma di raggiungere i suoi obiettivi o delle Autorità cinesi di produrre la pertinente documentazione richiesta per procedere alle rate successive ai pagamenti.
  2. Grave inadempienza da parte dell'Agenzia Esecutrice (PPMO); gravi inadempienze sono:
     i. immotivati e prolungati ritardi (più di nove mesi) nell'utilizzo programmato dei fondi tali da mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo del Programma;
     ii. utilizzo dei fondi per ragioni differenti da quelli previsti in questo Accordo e nei suoi Allegati ed emendamenti;
     iii. prolungata omissione nel fornire l'appropriata documentazione di supporto ai resoconti finanziari e di procurement;
     iv. grave malagestione dei fondi.
  3. Protratti impedimenti di forza maggiore come previsti dall'articolo 12, lettera a, punto 3.

b) In caso di grave inadempienza come descritto al punto 2 del paragrafo precedente, il MAE / DGCS notificherà per scritto l'avvenimento al MOF invitandolo ad adottare tutte le misure necessarie entro un massimo di novanta giorni dalla data della notifica. Oltre questa data, il MAE / DGCS si riserva il diritto di terminare immediatamente questo Accordo. In tal caso si applicheranno le clausole contenute nell'articolo 11 e nell'articolo 12.

c) Negli altri due casi summenzionati, il MAE / DGCS potrà decidere unilateralmente di terminare questo Accordo notificandolo al MOF, attraverso Note Verbali con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, a seguito di tale notifica, il MOF, in mancanza di diverso accordo tra le Parti, dovrà interrompere tutte le attività del Programma.

d) Nel caso di risoluzione di questo Accordo, la Parte cinese dovrà restituire al MAE / DGCS tutti i fondi non trasferiti che non sono ancora stati utilizzati sulla base di questo Accordo.

ARTICOLO 14
Emendamenti

Le Parti potranno modificare in ogni momento il contenuto di questo Accordo attraverso degli emendamenti.

ARTICOLO 15
Entrata in vigore e durata

1. Ciascuna Parte notificherà per iscritto all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive formalità interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Questo Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di tali notifiche.
2. Questo Accordo avrà durata di tre anni dalla data di entrata in vigore. Sulla base di un accordo tra le due Parti, la durata di questo Accordo potrà essere prolungata così da utilizzare tutti i fondi in esso previsti o fino a quando la Parte cinese li rimborsi al MAE/DGCS secondo quanto stabilito all'articolo 12 del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, l'11 Ottobre 2001 in due originali ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi ugualmente autentici.

Il Vice Direttore Generale
della Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo,
Ministero degli Affari Esteri,

Per ed in nome del Governo
della Repubblica italiana

f.to: Attilio Massimo Iannucci

Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze,
Ministero delle Finanze,

Per ed in nome del Governo
della Repubblica popolare cinese

f.to: firma illeggibile

Allegato 1

DOCUMENTO DI PROGRAMMA

1 ANTEFATTO

La rapida crescita ed il mutamento strutturale dell'economia della Cina, insieme alla riforma delle sue imprese di Stato (SOEs), sta causando importanti nuove richieste circa la professionalità e le capacità delle relative forze lavoro e, quindi, sul sistema educativo e di formazione del paese. I prodotti manifatturieri ed industriali cinesi sono sempre più adeguati al mercato di esportazione, richiedendo prodotti di più alta qualità e tecnologicamente più avanzati. Il settore dei servizi precedentemente sottosviluppato, e che ora si sta espandendo con particolare velocità, include un numero crescente di imprese che offrono servizi scientifici, di ricerca e di tecnologici.

Quanto sopra ha creato una domanda significativa di operai tecnici adeguatamente formati, che hanno acquistato le loro professionalità con una formazione precedente e contemporanea al servizio. Allo stesso tempo, la ristrutturazione industriale che si accompagna alla riforma delle SOE (imprese di proprietà dello Stato), allo scopo di creare imprese più efficienti e più competitive, ha implicazioni importanti per la formazione dei lavoratori. Poiché le SOEs stanno licenziando il 15 % della loro forza lavoro (circa 17 milioni di persone), che sono in sovrappiù, quei lavoratori avranno bisogno del corso di aggiornamento di migliorare o acquistare le professionalità richieste dalla emergente economia di mercato.

Lo sviluppo del mercato del lavoro della Cina, il mutamento strutturale nell'economia e la riforma delle sue SOEs non competitive e in perdita dipendono quindi parzialmente dalla possibilità di avere un sistema di formazione delle professionalità efficiente e corrispondente alle necessità del mercato.

2 IL SISTEMA CINESE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TECNICA

Secondo le statistiche (tabella 1), circa la metà di tutti gli allievi della scuola secondaria superiore assiste alle scuole professionali e tecniche (VTE) cosicché questo settore è assai rilevante nel sistema di istruzione cinese. L'importanza attribuita ai risultati delle VTE dal sistema di istruzione risulta dalle riforme del sistema di istruzione dapprima nel1985 ed introdotte nel 1987 e successivamente aggiornate nel 1990. Queste riforme avevano lo scopo di fornire a circa la metà di tutti i diplomati della scuola secondaria le abilità pratiche di lavoro e alla metà restante, che è iscritta alle scuole secondarie generali, un'occupazione generica e un'istruzione superiore. Oltre

alle iscrizioni nei corsi a tempo pieno della durata di due, tre e quattro anni, le scuole secondarie VTE hanno un'iscrizione notevole nei corsi brevi per formazione durante l'impiego e per formazione specialistica pre-impiego.

TABELLA 1: Profili dell'educazione secondaria superiore in Cina

Dati generali (1999)	STS	SVS	SWS	Secondaria	Totale
Numero di Scuole	3,147	9,636	4,430	14,127	31,340
Numero di Studenti	1,343,000	1,941,000	714,000	3,963,000	7,961,000
Iscrizioni	4,250, 000	5,339,000	1,871,000	10,497,000	21,957,000
Diplomati	1,093,000	1,678,000	496,500	2,629,000	5,896,500

Fonte: China Education Statistic Yearbook 2000.

Alle VTE provvedono sia la Commissione di Stato per l'educazione (SEdC), che è incaricata di occuparsi delle scuole tecniche e professionali secondarie (STSs e SVSs) che forniscono principalmente l'addestramento pre-servizio, sia il Ministero del Lavoro (MOL), che controlla le Scuole per Lavoratori Esperti (SWS) che forniscono l'addestramento a livello secondario.

3 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Analisi e selezione della strategia di Programma

Il programma si colloca all'interno della strategia del Sector Wide Approach (SWAP), che ha maggiore capacità di sviluppare e sostenere la proprietà e l'associazione, maggiore impatto, maggiore flessibilità dei singoli progetti slegati.

3.1.1 Gruppo destinatario/Diretti Beneficiari

Il gruppo destinatario sarà composto da studenti, di età superiore ai15 anni, o da disoccupati, di entrambi i sessi, viventi nelle Provincie interessate, che necessitano di una formazione professionale e tecnica specialistica o di una formazione di gestione per entrare nel mercato del lavoro. In misura limitata, il gruppo destinatario include la popolazione già impiegata che ha bisogno di migliorare le capacità direttive nella gestione delle politiche di lavoro e nelle attività che generano occupazione.

Il Programma i seguenti tre moduli

i) i) il primo modulo è indirizzato ai *giovani che provengono dalle scuole primarie che sono entrati o desiderano entrare nel sistema di formazione professionale.* Questo modulo, attraverso i progetti specifici nell'ambito del programma, punta a migliorare la qualità della formazione nelle attuali scuole VTE aumentando in genere le occasioni di apprendimento così come le capacità degli insegnanti, le attrezzature ed i materiali, i programmi di studio ed i metodi di insegnamento.

ii) ii) Il secondo modulo è indirizzato ai *disoccupati ed agli impiegati a rischio, che vogliono aggiornare ed innalzare le loro capacità professionali prendendo parte ad una formazione professionale di breve durata.* Questo modulo, attraverso progetti specifici nell'ambito del programma, mira a rinforzare le scuole già esistenti e le attrezzature dei centri del professionali, come sopra.

iii) Il terzo modulo è indirizzato *alla popolazione già istruita con la qualifica adatta che vuole sviluppare ed aggiornare la propria capacità direttiva per i settori pubblici e privati.* Il modulo prenderà ugualmente in considerazione l'aggiornamento delle istituzioni collegate con il mercato del lavoro, e con la gestione del sistema di formazione. Per lo sviluppo e l'implementazione di questo modulo verrà allocata una somma non superiore al15% del finanziamento totale.I corsi possono avere luogo, se necessario, in Istituzioni altamente specializzate in altre Province della Cina. All'interno di questo modulo fino a 1 miliardo di Lire italiane /516,456.89 euro potrà essere concesso a dono per aumentare le capacità del personale impiegato presso il Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica ed il Ministero della Finanza, a livello nazionale e provinciale.

3.1.2 Integrazione con programmi settoriali di sviluppo locale;

Il programma dovrà integrarsi nella politica settoriale di formazione professionale cinese e opererà in armonia con le strategie di sviluppo sociale ed economico e con le politiche attive per l'occupazione all'interno delle province interessate. Il programma sarà realizzato rinforzando gli strumenti di concerto sociale e dei rapporti inter-istituzionali, specialmente a livello decentralizzato, secondo i metodi più avanzati delle politiche di formazione per l'occupazione.

3.1.3 Concentrazione nelle zone definite

Al fine di raggiungere una "massa critica" abbastanza ampia di risorse disponibili per produrre un effetto accettabile, i progetti saranno concentrati nelle seguenti zone di intervento già identificate:

- nella provincia di Shaanxi l'area di intervento identificata include le città di Xi.an, di Weinan e di Xianyang;
- nella provincia di Sichuan l'area di intervento identificata include le città di Chengdu (Janyang compreso), Leshan (Jiajiang compreso), Mianyang.

3.1.4 *Concentrazione nelle macro-aree settoriali individuate*

Le Autorità provinciali hanno identificato i seguenti settori (ed subsettori) come priorità:

Shaanxi
- Sanità (Sanità pubblica e rurale e salute materna ed infantile)
- Piccole e medie imprese (manutenzione, apparecchiature domestiche, hardware, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, macchinari tessili,turismo, agricoltura)

Sichuan
- Sanità (formazione dei medici rurali)
- Piccole e medie imprese (ceramica, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, applicazione di tecnologia elettronica, macchinari ed indumenti tessili, turismo, agricoltura)
- Ambiente (protezione e controllo ambientale)

3.1.5 Collegamento funzionale fra le attività di formazione e la previsione del mercato del lavoro;

Il collegamento fra lavoro e le politiche di formazione rappresenta il pilastro dell'iniziativa.

Il seguente schema mostra il collegamento fra il Sistema di Formazione Professionale ed i Servizi del Lavoro, istituzioni principali della gestione del mercato del lavoro. Questi effettuano la raccolta e la selezione della domanda lavoro che arriva dalle imprese private e pubbliche e dai servizi pubblici per facilitarne l'incontro con la mano d'opera disponibile attraverso le informazioni, l'orientamento professionale, la raccolta di elementi da utilizzare per la revisione dei programmi di studi. In questo modo, i Centri e le Scuole di Formazione Professionale, che dipendono dal Dipartimento del lavoro o da altri Dipartimenti provinciali, acquisteranno uno strumento straordinario per innalzare la formazione al livello della richiesta di mercato, poiché la formazione è attualmente piuttosto limitata a causa della mancanza di competenza e di risorse.



N.B. Le parole in neretto sono quelle direttamente interessate dal Programma.

I Servizi del lavoro egualmente certificano il livello finale delle competenze da acquisire nell'ambito dei corsi di formazione professionale per gli adulti e, pertanto, sono responsabili dell'approvazione dei programmi di studi e dell'organizzazione dei corsi (durata, ecc.). Il loro ruolo è particolarmente rilevante nell'organizzazione dei corsi brevi rivolti ai disoccupati e generalmente tenuti nelle scuole pubbliche. In questo caso, i Servizi del Lavoro si assumono direttamente il compito di tradurre l'analisi della domanda in necessità di formazione, verificando anche la consistenza dei programmi di studio.

In entrambe le Province, il Programma opererà anche nel quadro del "Piano Provinciale di formazione No 2 per 400 mila reimpieghi in tre anni" proposto a livello nazionale ed indirizzato agli operai estromessi dal mercato del lavoro a causa dei processi di ristrutturazione industriale.

3.1.6 Rafforzamento di tutti i fattori che influenzano il processo di formazione

Il programma unirà tutti gli elementi e le azioni volti a migliorare la qualità del processo di formazione/apprendimento, con il supporto dei fattori esterni che contribuiscono ad una migliore efficienza, efficacia ed impatto, come i fattori istituzionali attinenti alla progettazione ed effettuazione delle politiche di educazione, lo sviluppo economico e lavorativo.

Particolare attenzione sarà prestata alla fornitura di attrezzature collegate con la formazione di insegnanti, programmi di studio e aggiornamento dei metodi di insegnamento.

3.2 Struttura logica

La struttura logica del programma può essere dettagliata nel seguente "Quadro logico di interdipendenza fra i piani di sviluppo e le politiche settoriali "(fig. 1). Esso mostra il **rapporto orizzontale** fra ogni livello di intervento (politica di sviluppo provinciale, politica del lavoro, programmi settoriali di sostegno al mercato del lavoro ed alle istituzioni di formazione professionale, progetti e attività settoriali) ed **il rapporto verticale** (obiettivi, risultati, attività) all'interno di ogni livello di intervento.

In particolare, il quadro logico orizzontale mostra i collegamenti fra l'obiettivo specifico dei Programmi di sostegno settoriali al mercato del lavoro e le istituzioni di formazione professionale (capacità di collocamento della forza lavoro) e gli obiettivi della Politica di Sviluppo Provinciale e Politica del lavoro(politiche del lavoro e della riduzione della povertà) seguendo il generale sviluppo del sistema economico e sociale.

Deve essere posta in rilievo la reciproca azione in sinergia necessaria fra il conseguimento delle professionalità (obiettivo specifico dell'attività di formazione) e la maggiore corrispondenza fra la domanda di lavoro e l'offerta (obiettivo specifico del Programma di Sostegno all'Istituzione del Mercato del Lavoro) nella determinazione di una più ampia possibilità d'impiego.

Fig. 1 – Quadro logico di interdipendenza fra i piani di sviluppo e le politiche settoriali.

	POLITICHE PROVINCIALI DI SVILUPPO		PIANI PROVINCIALI DI LAVORO		PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE		PROGRAMMA DI SUPPORTO ALLA ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
OG	Obiettivi generali dello sviluppo sociale ed economico						
OS	**Riduzione della povertà e della disparità sociale ed economica**	**OG**	**Concorso nella Riduzione della povertà e della disparità sociale ed economica**				
R	– Accresciuto tasso di occupazione – Miglioramento del sistema sanitario – Sviluppo economico ed istituzionale – Miglioramento economico	OS	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro	OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro	OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro
A	Tutti gli interventi inclusi nelle Politiche Settoriali	R	– Acquisizione delle competenze necessarie nel mercato del lavoro – Rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro – Aumento della domanda lavoro dovuto allo sviluppo economico	OS	**Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)**	**OS**	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**
		A	Intervento a supporto della generale capacità di collocamento e di sviluppo economico	R.	– Rafforzamento dei mezzi di insegnamento – Revisione dei Programmi di studio – Formazione degli insegnanti – Rafforzamento Istituzionale	R.	– Rafforzamento del sistema di raccolta dati sulla domanda/offerta lavoro – Migliore collegamento tra le Scuole Professionali e le Istituzioni del lavoro
				A	Intervento generale di formazione professionale	A	Supporto all'istituzione del Lavoro

Legenda: OG = Obiettivi generali; SO = Obiettivi Specifici/ Scopo del Programma; R = Risultati; A = Attività

Nel sottostante schema 2, quadro logico del "Programma sullo sviluppo delle risorse umane", sono esposti nel dettaglio i progetti/azioni che concorrono al miglioramento del processo di formazione, attraverso il miglioramento dei fattori più influenti (formazione di insegnanti, rifornimento di apparecchiature/materiali, revisione dei programmi di studi).

Fig 2 Quadro logico di interdipendenza del Programma di qualificazione delle Risorse Umane

	PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE		PROGETTI / AZIONI SULLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI		PROGETTI/AZIONI SULLA FORNITURA DI ATTREZZATURE		PROGETTI/AZIONI SULLA REVISIONE DEI PROGRAMMI DI STUDIO
OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro						
OS	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)	OG	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)	OG	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)	OG	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)
R.	– Rafforzamento dei mezzi di insegnamento – Revisione dei Programmi di studio – Formazione degli insegnanti – Rafforzamento Istituzionale	OS	Insegnanti capaci di pianificare e realizzare un ciclo di formazione di portata generale come normalmente richiesto	OS	Condizioni di apprendimento consone agli obiettivi di formazione	OS	Didattica maggiormente in accordo con le caratteristiche degli studenti e con la domanda del mercato del lavoro
A	Intervento generale di formazione professionale	R	Partecipazione degli insegnanti ad attività di aggiornamento	R	Disponibilità di laboratori ben equipaggiati	R	Programmi di studio coerenti con le caratteristiche degli studenti e con la domanda del mercato di lavoro
		A	Attività di progetto	A	Attività di progetto	A	Attività di progetto

Legenda: OG = Obiettivi generali; SO = Obiettivi Specifici/ Scopo del Programma;
R = Risultati; A = Attività

Nel sottostante schema 3, quadro logico del "Programma di sostegno all'istituzione del Mercato del Lavoro, sono esposti nel dettaglio i progetti/azioni che concorrono al miglioramento della gestione del mercato del lavoro, attraverso il miglioramento dei fattori più influenti (formazione delle risorse umane, rifornimento di attrezzature/materiali).

Fig. 3 –Quadro logico di interdipendenza per il Programma di Sostegno all'Istituzione del Mercato del Lavoro

	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALL'ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO		PROGETTI / AZIONI DI FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE		PROGETTI / AZIONI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro				
OS	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**	OG	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**	OG	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**
R	– Rafforzamento del sistema di raccolta dei dati sulla domanda/offerta di lavoro – Migliore collegamento fra le scuole professionali ed il mercato del lavoro	OS	Personale in grado di operare all'interno dei piani e delle strategie di operatività	OS	Condizioni di operatività conformi alle attribuzioni istituzionali
A	Sostegno all'istituzione del lavoro	R	Corsi e procedure di formazione realizzati per l'aggiornamento del personale	R	Disponibilità di strutture ben equipaggiate
		A	Attività di progetto	A	Attività di progetto

Legenda: OG = Obiettivi generali; SO = Obiettivi Specifici/ Scopo del Programma;
R = Risultati; A = Attività

3.3 Obiettivi generali

Gli obiettivi generali di programma si riferiscono a:

- obiettivi internazionali di sviluppo da realizzare entro il 2015 o prima, adottati dall'OECD/DAC e descritti nel documento di DAC "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation" ed a
- gli obiettivi della strategia cinese di governo per sviluppare le province occidentali del paese.

In base alla suddetta struttura, nell'ambito del programma devono essere presi in considerazione i seguenti obiettivi generali:

- riduzione della metà, della percentuale di gente che vive nella povertà,
- eliminazione della disparità tra sessi nella scuola secondaria,
- riduzione dei 2/3 della mortalità infantile e dei bambini al di sotto dei 5 anni,
- riduzione della mortalità materna del 3/4,
- sanità riproduttiva per tutti

realizzazione delle strategie nazionali per uno sviluppo sostenibile.

All'interno di tale contesto, questo Programma mira a migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione che vive nelle province occidentali di Shaanxi e di Sichuan aumentando le loro probabilità di entrare nel mercato del lavoro, il loro reddito e migliorando il loro stato di salute.

3.4 Obiettivo specifico / Scopo del programma

L'obiettivo specifico del Programma è quello di migliorare la "capacità di impiego" del gruppo destinatario attraverso un aumento della quantità e qualità della formazione professionale e dirigenziale in stretta connessione con le politiche di formazione e le strategie attive del mercato del lavoro.

3.5 Risultati attesi

I risultati che ci si attende derivino dal Programma saranno, da un lato, la costituzione di corsi e l'attivazione di in processo di continuo aggiornamento del sistema di formazione professionale e dirigenziale e, dall'altro lato, la promozione del mercato del lavoro delle Provincie.

I risultati attesi possono essere quantificati come segue :

a) I laboratori di almeno di 10 scuole/centri (5 per ogni provincia) si adegueranno con nuove apparecchiature alle competenze richieste dalla domanda del mercato del lavoro, e saranno forniti di materiali didattici generici (libri, strumenti interni di comunicazione, sussidi, ecc.).
b) In almeno una scuola nella provincia di Shaanxi, controllata dal Centro Provinciale di Servizio per l'Introduzione al Lavoro, sarà installata una Rete di Formazione a distanza di capacità professionali. Sarà collegata, in una prima fase, con circa 10 centri di addestramento per i disoccupati localizzati nella zona suburbana di Xi.an ed in seguito verrà gradualmente estesa all'intera provincia.
c) Parteciperanno alla formazione circa 510 insegnanti e tecnici delle scuole/centri coinvolti nel programma. In particolare, (i) gli insegnanti dovranno essere in grado di realizzare la pianificazione dei programmi di studio in conformità con le competenze di metodologia basate sull'approccio all'apprendimento, di inserire le nuove tecnologie all'interno delle attività di istruzione e di aggiornare i programmi di studio definiti a livello nazionale collegati con le materie specifiche coinvolgete nel Programma; (ii) i tecnici dovranno essere in grado di gestire le nuove apparecchiature, di realizzare personalmente l'intervento di manutenzione ordinaria e con l'aiuto di servizi esterni l'intervento di manutenzione straordinaria.

d) Circa 12,000 allievi svantaggiati riceveranno sovvenzioni, sulla base delle attuali procedure, per assistere alle lezioni. La maggior parte di loro verrà dalle zone rurali e suburbane.
e) Circa 30,000 allievi, nello spazio di tre anni (stimati su una media di 3,000 allievi per ognuna delle 10 scuole) beneficeranno delle attività del Programma.
f) Circa 5,000 disoccupati saranno riqualificati per facilitare il loro reimpiego all'interno del mercato del lavoro. Il Programma opererà nel quadro del "Programma Provinciale di Formazione No 2 per 400 mila Reimpieghi in Tre Anni" lanciato a livello nazionale ed indirizzato lavoratori estromessi dal mercato del lavoro a causa dei processi di ristrutturazione industriale.

g) Circa 2,400 dirigenti e tecnici di alto livello prenderanno parte ad attività di aggiornamento. I corsi saranno tenuti nelle scuole incluse nel programma o nelle istituzioni specializzate di terzo livello, sia all'interno che fuori dalla Provincia, secondo le tipologie dei corsi. L'attività di addestramento sarà realizzata anche per mezzo di borse di studio in Italia.
h) Almeno due Centri Provinciali di Servizio per l'Introduzione al Lavoro(uno in ogni Provincia) saranno dotati di una rete di informazione sul mercato del lavoro. In particolare, nella Provincia dello Shaanxi tale rete sarà installata *ex novo* mentre nella Provincia del Sichuan il sistema esistente sarà migliorato estendendo il suo collegamento con i centri per il lavoro situati nell'area suburbana di Chengdu.
i) Il personale dei due centri summenzionati verrà preparato e messo in grado di gestire le informazioni di offerta e domanda necessarie per guidare la pianificazione della forza lavoro ed il rafforzamento del sistema di addestramento.
j) Il collegamento fra le scuole ed i servizi di occupazione sarà migliorato nella definizione di programmi di studio e di metodi di istruzione più consoni alle esigenze della formazione. Particolare attenzione verrà rivolta al piano di formazione per l'auto-impiego e la creazione di piccole imprese nell'ambito delle attuali politiche cinesi, già formulate ma non ancora pienamente operative.
k) Al personale di MOFTEC e MOF, sia al livello nazionale che provinciale, verrà rivolta una formazione tale da consentirgli di gestire i rapporti con i Donatori; un'importanza speciale sarà attribuita alle relazioni con la Comunità Europea e con l'Italia.

3.6 Attività

3.6.1 Generale

Le necessità accertate di ogni istituzione inclusa nel Programma (scuole, istituzioni provinciali e nazionali, ecc.) devono essere richiamate in un metodo omogeneo ed unitario attraverso i progetti preparati dal PPMO, con l'assistenza del TAMU.

Per evitare una frammentazione imprevista dell'intervento e per favorire una "massa critica" al fine di produrre un effetto apprezzabile, il Programma sarà suddiviso in Progetti. In ogni Progetto, deve essere evidenziato il collegamento fra le attività di formazione e le politiche del lavoro.

Le seguenti attività saranno portate avanti su larga scala:

- istituzione della struttura di governo;
- istituzione dell'unità di controllo di assistenza tecnica - TAMU;
- elaborazione dei progetti;
- fornitura alle scuole ed alle istituzioni collegate con la gestione del mercato del lavoro delle attrezzature e dei materiali, comprese le opere civili secondarie;
- formazione degli insegnanti e dei tecnici per migliorare i programmi di studio, le capacità di pianificazione ed i metodi di insegnamento;
- formazione del personale direttivo delle scuole, dei servizi del mercato del lavoro e delle istituzioni pubbliche addette al programma, per migliorarne le capacità;
- potenziamento del collegamento delle scuole con il sistema produttivo, al fine di aggiornarle ed adattarle ai bisogni del mercato del lavoro.

3.6.2 Attività in aree specifiche

Istituzioni Pubbliche

Il supporto alle istituzioni cinesi coinvolte nel Programma sarà fornito seguendo tutta la gerarchia pubblica, dal livello nazionale a quello provinciale. I beneficiari saranno i soggetti responsabili della gestione delle politiche di cooperazione (al livello nazionale e provinciale) e le istituzioni responsabili dei settori coinvolti nel Programma (Ministero delle Finanze / Ministero della Cooperazione Economica, Dipartimenti Provinciali delle Finanze e della Cooperazione Economica, Istituzioni Provinciali quali Educazione e Lavoro).

Questa strategia permetterà di ottenere direttamente una maggiore efficienza direttiva del Programma e un aumento del suo impatto, per effetto del miglioramento totale delle competenze delle istituzioni pubbliche incaricate delle relazioni con i donatori.

Formazione pre -servizio

Le attività principali saranno:

- *Fornire alle scuole le apparecchiature* per i laboratori ed i materiali didattici nella maggiore specializzazione connessa ai settori di priorità del Programma.
- *Formazione di insegnanti e tecnici* da realizzare attraverso borse di studio in Italia ed il finanziamento specifico di corsi locali. La formazione coinvolgerà sia il personale direttivo che amministrativo delle scuole.

Riqualificazione dei lavoratori estromessi a causa del processo di ristrutturazione industriale

La formazione professionale dei lavoratori estromessi dal sistema produttivo sarà realizzata attraverso corsi brevi presso centri gestiti dai Dipartimenti del Lavoro e presso scuole professionali. I contenuti dei corsi saranno in linea con il "Programma Provinciale di Formazione No 2 per 400 mila Reimpieghi in Tre Anni".

Formazione e perfezionamento del personale tecnico e direttivo

Le attività sono rivolte al personale con un livello di istruzione avanzato, o che ha già svolto funzioni direttive o tecniche e che ha bisogno di essere riqualificato o di perfezionarsi per rientrare nel sistema produttivo o per aumentare le proprie competenze.

Una parte di tale corso, a livello di specializzazione elevato medio, sarà svolta nei centri di formazione professionale esistenti. Gli altri corsi, specialmente nei settori della gestione e delle nuove tecnologie, saranno tenuti nelle università o in centri avanzati di formazione, situati all'interno o fuori dalle provincie interessate, dove sono presenti occasioni di richiesta e risorse formative.

In tale contesto le attività suddette già strutturate saranno rinforzate, oltre alle azioni specifiche di supporto alle istituzioni di gestione del mercato del lavoro, con la riqualificazione del loro personale e l'assistenza nella definizione e l'adozione di nuovi schemi organizzativi.

4 FATTORI ESTERNI

4.1 Condizionalità

Le condizioni di successo variano a seconda del livello logico a cui l'iniziativa si realizza e sono, altresì, diversi a seconda se si considera il livello di progetto e di programma.

A livello di Programma, le principali condizionalità sono:

Pre-condizioni

– Stipula del Protocollo ex art. 15 DPR 177/88 e del Loan Agreement

Condizioni per conseguire i risultati attesi.

- Motivazione dei docenti e dei tecnici a partecipare alla formazione;
- Condizioni strutturali, didattiche e di manutenzione realizzate nei tempi previsti e secondo le specifiche indicate;
- Mezzi e materiali didattici adeguati disponibili nei tempi previsti;
- Identificazione e selezione del personale docente, dei servizi e delle istituzioni, destinatario delle attività di formazione/aggiornamento.

Condizioni per raggiungere l'obiettivo specifico

- Curriculum e metodi didattici adeguati alle caratteristiche degli allievi e di contesto;
- Allievi motivati e in possesso dei prerequisiti necessari;
- Scuole in grado d'integrare i mezzi e i materiali forniti nella progettazione curriculare;
- Staff d'istituto, docenti e tecnici in possesso delle nuove competenze richieste;
- Qualità tecnologica e didattica delle attrezzature installate, compatibile con le capacità locali di gestione, reperibilità delle parti di ricambio, sostituibilità e costi di funzionamento compatibili.

Condizioni per raggiungere gli obiettivi generali.

- Collegamenti tra Scuole e Servizi per l'Impiego operativi ed in grado di interagire per qualificare i curricula in funzione della domanda;
- Domanda di lavoro adeguata nei settori d'interesse del Programma.

4.2 Fattori di rischio

Il principale fattore di rischio del programma si ritiene sia connesso con la possibilità di una scarsa sincronizzazione tra i due canali finanziari previsti, dono e credito.

Il rischio può essere notevolmente contenuto attraverso l'opportuna scelta delle componenti di progetto da finanziare con ciascun canale e l'idonea definizione delle procedure di gestione finanziaria e di spesa.

4.3 Adattabilità del programma a fattori esterni

La gestione da parte cinese dell'intero programma e la sua struttura modulare (per progetti) sono le migliori garanzie della sua adattabilità ai fattori esterni, tenuto conto della natura sociale dell'iniziativa.

In particolare, la già ricordata possibilità di avviare le attività formative all'interno delle scuole utilizzando lo strumento del dono consente, comunque, di ottenere un primo livello di risultati che potranno successivamente rafforzarsi con l'arrivo delle attrezzature acquisite mediante lo strumento del credito d'aiuto.

Inoltre, il Programma, pur presentando elevati tassi d'innovazione nelle relazioni tra istituzioni formative e di gestione del mercato del lavoro per migliorare il tasso d'occupabilità dell'offerta d'impiego, non ne altera sostanzialmente i meccanismi di funzionamento interno, anzi interviene per potenziarne le funzionalità e le capacità gestionali.

5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per questo capitolo si vedano le disposizioni dell'Accordo e gli altri Allegati.

6 FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

6.1 Misure politiche di sostegno

I target fissati dal Governo cinese per il settore educativo sono (Unesco: Given World on Education III Ed. 1999):

- riduzione dell'analfabetismo tra i giovani e gli adulti all'1%, attraverso programmi d'alfabetizzazione funzionale;
- istruzione primaria obbligatoria di nove anni estesa al 90-95% della popolazione, e progressiva diminuzione dell'età d'ingresso a sei anni. La scuola primaria dovrà raggiungere i 130 milioni di iscritti e la junior secondary school i 63 milioni, con un tasso d'iscrizione del 95%;
- aumento degli iscritti ai vari livelli della scuola secondaria a 34 milioni, con un tasso d'iscrizione del 34%. In particolare, un forte impulso sarà dato allo sviluppo della formazione professionale ed a quella degli adulti, considerata il solo mezzo per migliorare la qualità del lavoro e dello sviluppo economico;
- incremento degli iscritti alla formazione superiore fino a circa 9,5 milioni con un rapporto di 700 studenti universitari per 100.000 abitanti, con un tasso d'iscrizione dell'11%. Oltre 100.000 studenti l'anno dovranno conseguire il livello di master e dottorato;
- sviluppo della formazione continua, in servizio e in alternanza, al fine di stabilire un sistema integrato e moderno di formazione esteso all'intera vita degli individui, in grado di rispondere alle richieste dell'economia di mercato socialista e alla domanda crescente d'impiego.

6.2 Tecnologia appropriata

Assumendo il principio di unitarietà del processo di insegnamento-apprendimento, cioè la concorrenza di tutti i fattori didattici a determinare la qualità dell'apprendimento determinata dalla progettazione formativa e strutturata attraverso il curriculum, le tecnologie didattiche devono rispondere ai seguenti criteri:

- coerenza con gli obiettivi formativi, cioè con le competenze e le abilità che l'allievo deve possedere al termine del ciclo formativo;
- coerenza con i metodi utilizzati nell'attività didattica, al fine di garantire la buona applicazione delle strategie d'insegnamento elaborate dal docente: a tale riguardo, è particolarmente importante valutare ex ante l'indicatore "rapporto allievo / postazioni di lavoro", funzione complessa delle disponibilità finanziarie (di acquisto e di gestione), del numero di allievi, della disponibilità di spazio, ecc.;
- coerenza con le caratteristiche delle tecnologie utilizzate nel settore d'attività a cui il corso si riferisce, al fine di garantire che le competenze, non solo concettuali, ma

anche manuali, siano quanto possibile vicino alle prestazioni che verranno richieste all'allievo nel luogo di lavoro. Questo aspetto ha, inoltre, un notevole effetto migliorativo sul grado di occupabilità, in quanto aumenta il grado di concorrenzialità sul mercato del lavoro;
- compatibilità con le competenze tecniche di gestione e di manutenzione presenti sia all'interno della scuola che all'esterno, presso i servizi locali. Questo aspetto assume valenza assolutamente prioritaria ai fini della decisione di acquisizione;
- compatibilità con la disponibilità di materiali e parti di ricambio e la relativa struttura di assistenza tecnica. A tale fine è importante il concetto di sostituibilità delle parti, accertata a seguito di idonea analisi di idonea analisi merceologica;
- compatibilità con i costi di gestione e manutenzione, ormai facilmente stimabili sulla base dell'esperienza e dei "cicli di manutenzione programmata" indicata dal costruttore.

I laboratori e i reparti scolastici mostrano una generale obsolescenza delle apparecchiature di livello specialistico, per lo più di produzione nazionale, che giustifica ampiamente la richiesta di aggiornamento in una fase di forte modernizzazione di tutti i comparti produttivi e dei servizi.

Al contrario, le attrezzature utilizzate per le attività pratiche rivolte alle competenze di base, ai primi anni dei cicli scolastici, sono di buon livello e permettono la comprensione di tecniche e principi coerenti con obiettivi di apprendimento ai livelli di conoscenza e di comprensione.

Le competenze riscontrate sono adeguate ai livelli esistenti, ma necessitano di un solido aggiornamento in vista dell'ammodernamento.

La manutenzione è di regola effettuata nell'ambito delle scuole che provvedono con proprio personale e budget, salvo casi di tecnologie sofisticate per le quali ci si avvale di servizi offerti da imprese esterne.

In genere, nelle aree sedi di progetto, esiste un livello di competenze tecniche e di diffusione tecnologica, in grado di garantire eventuali interventi di manutenzione.

6.3 Aspetti socio-culturali

Nell'elaborazione dei progetti, particolare attenzione sarà dedicata alla popolazione indigente residente nelle aree svantaggiate delle province interessate e alle questioni di genere.

Inoltre, ciascun progetto di formazione relativo al rafforzamento delle strutture scolastiche esistenti prevederà un'allocazione specifica (non minore del 20%) per facilitare l'accesso alle persone indigenti. Le scuole interessate dal Programma assegneranno tali borse di studio su base annuale, utilizzando i criteri di selezione dei beneficiari e di contribuzione già applicati, e supplementari rispetto alla relativa spesa degli anni precedenti.

6.4 Aspetti ambientali e di sicurezza

Nella valutazione sull'ammissibilità dei progetti si terrà conto delle implicazioni ambientali, e quindi dell'adozione di tutte le misure atte a minimizzare qualunque effetto negativo sull'ambiente. In tale contesto, particolare rilevanza sarà data alla salute e sicurezza degli operatori delle apparecchiature e degli studenti.

Il livello di sicurezza deve rispettare gli standard nazionali e provinciali e comunque non deve essere inferiore alle norme UE e deve essere certificato dai locali servizi per la sicurezza industriale e la prevenzione degli incidenti.

Si sottolinea che tra i settori selezionati vi è l'ambiente, e quindi che il programma produrrà, in senso lato, un miglioramento della sensibilità per le problematiche ambientali delle popolazioni e delle strutture coinvolte.

6.5 Sostenibilità finanziaria

La sostenibilità finanziaria dei progetti sarà assicurata dal sistema di finanziamento delle scuole professionali in Cina, che è basato essenzialmente su quattro canali: (i) fondi pubblici, allocati dal governo provinciale; (ii) tasse scolastiche; (iii) fondi provenienti dal sistema produttivo; (iv) vendita dei servizi. Anche se le Autorità spingono le scuole all'autofinanziamento, questo supera molto raramente il 30% e la loro attività è dunque, in gran parte, finanziata dallo Stato.

Naturalmente, la precondizione per garantire la sostenibilità finanziaria è la congruità dei costi delle attrezzature con i bilanci delle scuole, in particolare dei costi ricorrenti (gestione e mantenimento), poiché gli investimenti, specialmente se di dimensioni rilevanti, sono sostenuti dal governo.

Allegato 2

Criteri di scelta dei Progetti e dei costi

Criteri di scelta dei Progetti finanziabili dal Programma

I progetti, la cui eleggibilità nell'ambito del programma sarà stabilita dal NDC, dovranno rispondere principalmente ai seguenti criteri:

1) dovranno essere situati nell'area di intervento identificata, tranne i corsi di gestione che potranno anche essere effettuati presso istituzioni altamente specializzate in altre province della Cina (per ulteriori dettagli, v. Allegato 1, capitolo 3.1.3);
2) dovranno riguardare almeno uno dei seguenti settori e subsettori all'interno delle province (per ulteriori dettagli, v. Allegato 1, il capitolo 3.1.4):
   a) ambiente
      i) Sichuan: protezione e controllo dell'ambiente
   b) la PMI
      i) Shaanxi: manutenzione, apparecchi domestici, hardware, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, macchinario tessile, turismo, agricoltura
      ii) Sichuan: ceramica, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, applicazione di tecnologia elettronica, macchinario ed indumenti tessili, turismo, agricoltura
   c) salute
      i) Shaanxi: Salute pubblica e rurale e salute materna ed infantile
      ii) Sichuan: Addestramento dei medici rurali

3) il gruppo destinatario dovrà essere composto da uno o più dei seguenti gruppi sociali (per ulteriori dettagli, v. Allegato 1, il capitolo 3,1,1):
   a) giovani, di età superiore ai 15anni, che sono entrati o desiderano entrare nel sistema VTE;
   b) disoccupati ed impiegati a rischio che vogliono aggiornarsi ed aggiornare le loro abilità professionali prendendo parte ad una formazione professionale di breve durata;
   c) popolazione già in possesso di istruzione con la qualificazione adatta, impiegati o meno, che vogliono sviluppare ed aggiornare la loro capacità direttiva per i settori pubblici e privati.

4) dovranno rinforzare l'equità di genere e dedicare particolare attenzione alla popolazione indigente che vive nelle zone svantaggiate della provincia. Inoltre, deve prevedere un'allocazione specifica (non meno del 20% e integrativa delle spese relative agli anni precedenti) per facilitare l'accesso per la popolazione indigente (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6.3)

5) dovranno essere coerenti con i seguenti (per ulteriori dettagli v. Allegato 1, capitolo 3.1.2):
   a) piani di formazione professionale settoriale locale e di sviluppo del lavoro
   b) obiettivi di programma
6) dovranno rispondere ai verificati bisogni del mercato del lavoro locale (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 3.1.5):
7) dovranno comprendere componenti relative ai servizi, beni e lavoro in accordo con ogni necessità dei beneficiari (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 3.1.6):
8) dovranno essere sostenibili (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6.5)
9) le apparecchiature dovranno essere adatte a (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6.2):
   a) gli obiettivi della formazione;
   b) il metodo didattico usato;
   c) le caratteristiche delle tecnologie usate nel settore di attività a cui il corso si riferisce;
   d) la gestione tecnica e la competenza di manutenzione presente all'interno della scuola o attraverso i servizi locali;
   e) la disponibilità locale dei materiali, dei pezzi di ricambio e delle relative strutture di assistenza tecnica;
   f) la capacità della struttura beneficiaria di assicurare la manutenzione ed i costi di esercizio.
10) l'effetto sull'ambiente deve essere minimo e gli effetti negativi sulla salute e la sicurezza di studenti/tecnici, insegnanti/lavoratori dovranno essere conformi con gli standard europei (per ulteriori dettagli v. Allegato 1, capitolo 6.4)
11) l'attività di procurement deve essere conforme alle procedure dell'Ufficio di Cooperazione dell'Unione Europea, debitamente emendata in base alle leggi italiane (per ulteriori dettagli v. Allegato 3)
12) una percentuale dei beni, dei servizi e delle opere civili da acquistare con i fondi a dono italiani sarà ristretta agli enti italiani qualificati in base all'articolo 9 g) dell'Accordo. Tale percentuale sarà compatibile con la condizione che la percentuale complessiva dei beni, dei servizi e delle opere civili da comprare con i fondi a dono italiani non limitata a tali enti italiani qualificati non eccederà il 40% di ogni tranche
13) la percentuale delle spese utilizzate per l'acquisto di apparecchiature in un singolo progetto dovrà essere conforme con la condizione che una percentuale generale delle spese utilizzate per l'acquisto di attrezzature dovrà ammontare almeno al 70% di ogni tranche.

Documenti

La documentazione per ogni progetto che il PPMO presenta al PSC ed al NMC deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati della linea di base sugli allievi, sugli insegnanti, sui corsi, sulle attrezzature, sulla gestione, sul dispendio e sul finanziamento, sui collegamenti con il mercato del lavoro e sulle strutture produttive, risultato di occupazione (soltanto per le strutture di formazione);
- piano per i successivi cinque anni, compreso l'aggiornamento dei programmi di studi, nuovi corsi, sviluppo di gestione, sviluppo del corpo insegnante e dei requisiti di formazione, attrezzature supplementari da acquistare (soltanto per le strutture di formazione);
- linea di base sulla struttura, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui programmi operativi dei Centri di Servizio di introduzione alla Carriera coinvolti nel programma (soltanto per i servizi della gestione del mercato del lavoro);
- valutazione dell'effetto del programma suddetto sulla "capacità" di essere assunti dei partecipanti;
- implicazione di suddetto programma per gli investimenti di capitali ed i costi ricorrenti;
- il collegamento della scuola con gli altri programmi di cooperazione attivi nell'area;
- la quantità e l'utilizzazione (origine compresa) del credito richiesto;
- la quantità e l'utilizzazione (origine compresa) del dono richiesto;
- la giustificazione dell'attinenza, del rendimento, dell'efficacia, della sostenibilità e dell'impatto.

Eleggibilità dei costi

In generale, non dovrebbe essere considerati oggetto di finanziamento:

- Merci, servizi ed impianti civili direttamente o indirettamente collegati alle attività di polizia o militari.
- Tasse e imposte di importazione.

1. Beni

I seguenti beni non saranno oggetto di finanziamento:

- Beni non collegati strettamente con le attività di progetto;
- Beni voluttuari o merci di lusso (per esempio i profumi, cosmetici e saponi, gli oggetti di arte, alcolici, attrezzature sportive , la mobilia domestica, pellicce, ecc.);

2.Servizi

Soltanto i servizi strettamente collegati con le attività di progetto saranno oggetto di finanziamento.

3. Impianti

Gli impianti e le attrezzature civili di entità moderata, che hanno come fine la riabilitazione e l'aggiornamento delle attrezzature attuali, inclusi quelli richiesti per aderire agli standard di sicurezza, saranno finanziabili dal fondo.

ALLEGATO 3

PROCUREMENT DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI LAVORO

L'attività di procurement di beni, servizi e prestazioni di lavoro sarà retta dai principi del Manuale di Istruzioni per l'aggiudicazione dei contratti per prestazioni lavorative, forniture e servizi per gli scopi della Cooperazione Comunitaria con Paesi Terzi adottato dalla Commissione Europea il 10 Novembre 1999.

La compagnia di procurement selezionata, come disposto nell'articolo 3, lettera d), dell'Accordo:

1. dovrà definire le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei servizi connessi col Programma in collaborazione con ciascun Provincial Programme management Office (PPMO);
2. dovrà definire i criteri di scelta per la valutazione delle offerte;
3. dovrà predisporre l'avviso di gara e la pratica della gara. La pratica della gara dovrà contenere:
   1.1) Le istruzioni per coloro che concorrono:
      a) le condizioni per partecipare alla selezione
      b) le istruzioni per gli offerenti e le procedure de i criteri per l'aggiudicazione del contratto;
      c) ogni altra condizione relativa alla gara.
   1.2) I termini e le condizioni speciali di contratto applicabili:
      a) le condizioni generali e le clausole contrattuali amministrative, finanziarie, legali e tecniche relative all'esecuzione del contratto;
      b) specifiche tecniche.

   L'avviso della gara sarà inviato al MAE – D.G.C.S. per la pubblicazione su quotidiani nazionali;
4. dovrà provvedere alla redazione ed alla stipula dei contratti.

Il principio fondamentale che regola l'aggiudicazione dei contratti è la gara. In particolare, la società di Procurement adotterà la procedura aperta.

La procedura di selezione verrà basata su:

1. 1) Verifica della ammissibilità dei partecipanti alla gara. Non sono ammesse all'aggiudicazione dell'appalto, le società o le imprese:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che siano in stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria, diversa da una sentenza dichiarativa di fallimento e comportante, conformemente alla loro legislazione nazionale, la privazione totale o parziale dell'amministrazione e della disposizione dei beni;
c) a carico di cui sia stato aperto un procedimento giudiziario per l'accertamento di uno stato di insolvenza che può condurre, conformemente alla legislazione nazionale, ad una dichiarazione di fallimento o ad ogni altra situazione comportante la privazione totale o parziale dell'amministrazione e della disposizione dei beni;
d) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
e) che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in occasione delle informazioni richieste per la loro partecipazione ad una gara;
f) che non abbiano adempiuto gli obblighi di un altro contratto con il committente;
g) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
h) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.

Oltre ai requisiti di ammissibilità sopra elencati, i partecipanti italiani dovranno presentare il certificato o la dichiarazione equivalente che attesti che non si trovano nelle condizioni previste dal d.lgs. 8.8.1994, n. 490, ("antimafia").

1. 2) Verifica della posizione finanziaria ed economica dei partecipanti attraverso:

a) una dichiarazione del capitale della società e del fatturato dei tre anni precedenti alla gara;
b) una dichiarazione da cui risulti il fatturato globale del concorrente ed, in caso di imprese temporaneamente raggruppate, dei fatturati dei singoli partecipanti;
c) una dichiarazione da cui risulti il fatturato specifico dei settori cui si riferisce l'offerta o del settore cui, in caso di associazione temporanea di imprese, la singola impresa intenda contribuire, in misura almeno superiore di tre volte al valore del lotto cui si partecipa;

d) adeguate dichiarazioni dei rappresentanti legali o certificazione bancaria, contenente informazioni sulla base di relazioni con istituzioni bancarie di rilievo internazionale, atta a dimostrare la solvibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle imprese che formino un'associazione temporanea;

e) copia del certificato da cui risulti che il partecipante è membro della Camera di Commercio nel Paese dove ha sede;

f) in caso di Associazioni temporanee di imprese, un contratto di mandato collettivo speciale per l'attuale gara, con rappresentanza ad una di esse qualificata capogruppo che è responsabile in solido con le altre partecipanti verso l'Amministrazione;

1. 3) Verifica delle capacità tecniche e professionali dei partecipanti attraverso:

a) copie di documenti originali comprovanti la costituzione e/o lo status giuridico e che stabiliscono il luogo di registrazione e/o la sede sociale o legale e, se è diverso, il luogo dell'Amministrazione centrale della società, impresa o società semplice o delle varie parti che costituiscono l'offerente, ove si tratti di un raggruppamento temporaneo;

b) una relazione contenente dati circostanziati circa le esperienze e le passate realizzazioni dell'offerente o di una Associazione temporanea di imprese con appalti di natura analoga conclusi negli ultimi tre anni, e circa gli altri contratti in corso con precisazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione a ciascun contratto;

c) le qualifiche e l'esperienza del personale dell'impresa;

d) una relazione delle attività svolte dall'offerente singolo o associato con specifico riferimento alle attività collegate al Programma.

2. Confronto dei partecipanti sulla base dei criteri di giudizio fissati nella comunicazione di Procurement e nella pratica della gara, utilizzando criteri prestabiliti ed il prezzo per individuare il partecipante che in grado di offrire il maggior vantaggio economico.

   Tali criteri devono essere esattamente definiti e non devono originare discriminazioni né creare pregiudizio ad un imparziale svolgimento della gara.

   Qualora la gara sia rivolta ad enti pubblici, istituzioni, Università, ONG, la dichiarazione richiesta per la verifica della situazione economica e finanziaria dovrà includere soltanto i documenti previsti al punto 1.2) lettere a), e)- se presente- ed f).

Per ogni altra questione non regolata da questo Allegato troverà applicazione quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni dell'Unione Europea per l'aggiudicazione dei contratti per prestazioni lavorative, forniture e servizi per gli scopi della Cooperazione Comunitaria con Paesi Terzi, adottato dalla Commissione Europea il 10 Novembre 1999.

SEC(1999) 1801/2

SCR

Servizio comune Relex

MANUALE DELLE PROCEDURE

(Come addotato dalla Commissione in reunione del 10/11/1999)

APPALTI DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE COMUNITARIA CON I PAESI TERZI

SOMMARIO

11.11 Aggiudicazione dell'appalto
11.11.1 Scelta dell'aggiudicatario
11.11.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto
11.11.3 Firma del contratto di appalto
11.12 Approvazione degli esperti
11.13 Messa a disposizione e sostituzione degli esperti
12. Modalità di aggiudicazione degli appalti inferiori a 200.000 EUR
12.1. Contratto quadro
12.2. Procedura semplificata

III. NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI FORNITURE

13. Introduzione
14. Procedure di aggiudicazione degli appalti
14.1 Appalti pari o superiori a 150.000 EUR
14.1.1 Procedura aperta
14.1.2 Procedura negoziata
14.2 Appalti pari o superiori a 30.000 EUR e inferiori a 150.000 EUR
14.2.1 Procedura aperta pubblicata a livello locale
14.2.2 Procedura negoziata
14.3 Appalti inferiori a 30.000 EUR
14.3.1 Procedura semplificata
15. Gara aperta internazionale (applicabile per gli appalti pari o superiori a 150.000 EUR)
15.1 Pubblicità degli appalti
15.1.1 Pubblicazione dei bandi di gara
15.2 Redazione e contenuto del fascicolo di gara
15.3 Criteri di selezione e aggiudicazione
15.4 Informazioni complementari durante la procedura
15.5 Termine di presentazione delle offerte
15.6 Periodo di validità delle offerte
15.7 Presentazione delle offerte
15.8 Apertura delle offerte
15.9 Esame delle offerte
15.10 Aggiudicazione dell'appalto
15.10.1 Scelta dell'aggiudicatario
15.10.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto
15.10.3 Firma del contratto di appalto
16. Gara aperta pubblicata a livello locale (applicabile per gli appalti pari o superiori a 30.000 EUR e inferiori a 150.000 EUR)
17. Procedura semplificata (applicabile per gli appalti inferiori a 150.000 EUR)

PARTE I

NORME DI BASE APPLICABILI A TUTTI GLI APPALTI

1. BASE GIURIDICA

Le norme dirette a disciplinare gli appalti di servizi, di forniture e di lavori finanziati dalla Comunità e aggiudicati nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, quando l'amministrazione aggiudicatrice è un'autorità contraente di un paese beneficiario o la Commissione che agisce in nome e per conto del beneficiario, hanno come base giuridica i documenti seguenti:

- regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, e in particolare il titolo IX;

- normativa generale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo adottata con decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 29 marzo 1990;

- regolamenti e altri strumenti specifici relativi ai diversi programmi di cooperazione.

Il presente manuale contiene l'insieme delle norme semplificate di gestione degli appalti sopramenzionati, destinate a essere applicate progressivamente nel modo più uniforme possibile, ad esclusione degli appalti per i quali la Commissione funge da autorità contraente in nome e per conto proprio.

Le disposizioni contenute nel presente manuale verranno osservate dai servizi della Commissione durante la procedura di negoziazione delle convenzioni di finanziamento e/o dei contratti, per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, purché le disposizioni legislative (e in particolare le disposizioni contenute negli atti di ciascun programma specifico di cooperazione) non prevedano regole differenti. La Commissione prende le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino le disposizioni del presente manuale.

2. AMMISSIBILITÀ

Le disposizioni che determinano chi può partecipare alle procedure di gara sono definite disposizioni relative all'ammissibilità. A queste appartiene la norma della nazionalità delle persone fisiche e giuridiche e dell'origine delle forniture.

2.1 <u>Norma della nazionalità e dell'origine</u>

(a) La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi e territori delle regioni interessate e/o autorizzate dal regolamento o da altri strumenti applicabili al programma nell'ambito del quale viene finanziato l'appalto.

La norma della nazionalità si applica anche agli esperti proposti dalle società di servizi che partecipano alle procedure di gara degli appalti di servizi finanziati dalla Comunità.

Perché si possa verificare la conformità alla norma della nazionalità, il capitolato d'oneri prescrive agli offerenti di indicare il paese del quale sono cittadini presentando le prove consuete in materia secondo la loro legislazione nazionale.

(b) Tutte le forniture oggetto di un appalto di forniture devono essere originarie della Comunità o di un paese "ammissibile", quale definito sopra al punto (a). Altrettanto vale per le forniture e le attrezzature acquistate dal contraente nel quadro degli appalti di lavori e di servizi se questi devono diventare di proprietà del progetto al termine dell'esecuzione dell'appalto.

Nell'offerta, l'offerente deve indicare l'origine delle forniture. È tenuto a presentare il certificato d'origine del materiale in questione all'amministrazione aggiudicatrice o nel momento in cui introduce le forniture nel paese beneficiario o al momento del ricevimento provvisorio di tali forniture o in occasione della presentazione dalla prima fattura. L'opzione scelta verrà indicata in ciascun contratto caso per caso.

I certificati d'origine devono essere redatti dalle autorità designate a tal fine dai paesi d'origine delle forniture o del fornitore e devono esserlo conformemente agli accordi internazionali dei quali il paese interessato è firmatario.

Spetta all'amministrazione contraente del paese beneficiario verificare l'esistenza di un certificato d'origine. In caso di forti dubbi sull'origine, spetta ai servizi della Commissione pronunciarsi sulla questione.

2.2 Eccezioni alla norma della nazionalità e dell'origine

In alcuni casi sono possibili eccezioni alla norma della nazionalità e dell'origine. Esse sono determinate caso per caso, previa concessione di una deroga da parte dei servizi della Commissione.

(a) In materia di nazionalità i servizi centrali della Commissione possono eccezionalmente autorizzare a partecipare alle gare e ai contratti cittadini di paesi diversi dai paesi interessati dal regolamento applicabile, decidendo caso per caso.

(b) Per quanto riguarda l'origine delle forniture, i casi di eccezioni sono identici a quelli descritti sopra al punto (a). A questo proposito si fa presente che, ai fini dell'ottenimento di una deroga, l'argomento - spesso addotto - che il prodotto d'origine non ammissibile è meno costoso del prodotto comunitario o locale non costituisce un argomento automaticamente accettabile "a priori".

2.3 Situazioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti

Non possono partecipare ad una gara né essere aggiudicatarie di un appalto le persone fisiche o giuridiche:

(a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

(b) che siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

(c) che abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

(d) che si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

(e) che non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;

(f) che non siano in regola con gli obblighi in materia imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;

(g) che si siano rese colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra.

(h) che siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari.

(i) che risultino, nel quadro della gara o del contratto in questione, in una delle situazioni di esclusione descritte nel punto 7 "clausole deontologiche".

Perché si possa verificare che i candidati non si trovano in nessuna delle suddette situazioni, essi devono presentare (prima fase di una procedura ristretta) una dichiarazione sull'onore a sostegno della propria candidatura.

Gli offerenti (seconda fase di una procedura ristretta o fase unica di una procedura aperta) devono presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del paese in cui si sono stabiliti, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei precedenti punti (a), (b), (c), (e) e (f). In tali prove o documenti dev'essere indicata una data che non può essere anteriore a 180 giorni rispetto al termine di presentazione delle offerte. Inoltre, gli offerenti sono tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore attestante che la relativa situazione è rimasta invariata dalla data di produzione di tali prove.

3. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Il principio di base dell'aggiudicazione degli appalti è l'appello alla concorrenza, che ha un duplice obiettivo: (i) assicurare la trasparenza delle operazioni e (ii) ottenere le migliori condizioni di prezzo e di qualità per i servizi, le forniture o i lavori richiesti. Ai sensi delle disposizioni dei regolamenti applicabili, la Commissione e il beneficiario sono tenuti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più ampia possibile agli appelli alla concorrenza e agli appalti finanziati dalla Comunità.

Esistono vari tipi di procedure di aggiudicazione degli appalti con diversi livelli di confronto concorrenziale.

3.1 Procedura aperta

La procedura aperta comporta una richiesta generale di offerte. In questo caso, viene data all'appalto la massima pubblicità, mediante la pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

Nella procedura aperta tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono presentare un'offerta ricevono, su semplice richiesta, il capitolato d'oneri dell'appalto in questione (a pagamento o meno), secondo le modalità stabilite nel bando di gara. La scelta dell'aggiudicatario è effettuata, al momento dell'esame delle offerte ricevute, mediante l'applicazione concomitante della procedura di selezione (ossia verifica dell'ammissibilità e verifica della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale degli offerenti) e della procedura di aggiudicazione (ossia il confronto delle offerte ai fini della scelta dell'aggiudicatario) come previsto al punto 4 "Criteri di selezione e di aggiudicazione". Non è autorizzata nessuna negoziazione.

3.2 Procedura ristretta

Nella procedura ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di candidati a partecipare alle gare e prima di inviare l'invito a presentare un'offerta, compila l'elenco ristretto dei candidati selezionati in virtù delle loro qualifiche, sulla base della pubblicazione di un bando di gara.

La procedura di selezione, che serve per effettuare il passaggio dall'elenco generale (tutti i candidati che hanno risposto alla pubblicazione) all'elenco ristretto, si attua al momento dell'esame delle candidature ricevute, generalmente, in risposta alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

In una seconda fase, l'amministrazione aggiudicatrice invia l'invito a presentare un'offerta ai candidati prescelti dell'elenco ristretto, i quali ricevono il capitolato d'oneri dell'appalto in questione. La scelta dell'aggiudicatario è effettuata mediante la

procedura di aggiudicazione, al momento dell'esame delle offerte (cfr. punto 4, "Criteri di selezione e di aggiudicazione"). Non è autorizzata nessuna negoziazione.

3.3 Procedura semplificata

Nella procedura semplificata, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla consultazione dei candidati scelti personalmente e stabilisce con loro le condizioni dell'appalto sulla base di un capitolato d'oneri. Al termine di tale procedura, l'autorità contraente accetta l'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.4 Contratto quadro

Nella presente procedura, la Commissione indice una gara d'appalto ristretta, seleziona i candidati e successivamente, sulla base delle offerte quadro presentate, compila un elenco dei potenziali contraenti che possono essere sollecitati per mettere a disposizione esperti per missioni specifiche in ciascun settore d'intervento per il quale è stato indetto un appalto.

In occasione di ciascun appalto specifico (missione), l'amministrazione aggiudicatrice invita alcuni dei contraenti selezionati dall'elenco a presentare una proposta nei limiti del loro contratto quadro. L'offerta più economicamente vantaggiosa viene scelta.

3.5 Esecuzione delle azioni in economia (programma a preventivo)

Nell'esecuzione in economia il progetto è attuato con i mezzi propri degli organismi pubblici dello Stato beneficiario in questione (amministrazione diretta) o dalla persona incaricata di eseguire l'azione. La Comunità interviene soltanto per finanziare spese temporanee e supplementari, come ad esempio l'acquisto di forniture o materiali mancanti per la realizzazione del progetto.

3.6 Modalità di confronto concorrenziale

Le modalità relative alla procedura di gara e alla pubblicità degli appalti, in funzione del loro valore, figurano nell'allegato I (appalti di servizi, di forniture e di lavori).

Nel caso di contratti misti che comportano percentuali variabili di servizi, forniture e lavori, la procedura applicabile agli appalti è stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice di concerto con la Commissione, in funzione dell'aspetto predominante dei servizi, lavori o forniture richiesti, valutato in base al valore e all'importanza strategica rappresentati rispetto all'appalto considerato.

Nessun appalto può essere frazionato in modo da essere sottratto all'applicazione delle disposizioni del presente manuale. In caso di dubbio sul metodo di calcolo dell'importo stimato di un appalto l'amministrazione aggiudicatrice, prima che venga indetto l'appalto in questione, informa i servizi della Commissione.

In ciascuna procedura l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di concorrenza leale. In tutti i casi nei quali sia presente una chiara e significativa disparità tra i prezzi proposti e le prestazioni offerte da un offerente, o una disparità significativa tra i prezzi proposti dai diversi offerenti e, in particolare, quando società pubbliche, società senza scopo di lucro o organizzazioni non governative partecipano a una gara d'appalto con società private, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire una serie di verifiche e di chiedere ogni informazione aggiuntiva necessaria. Tali informazioni devono essere trattate come confidenziali dall'amministrazione aggiudicatrice. Come regola generale, tutti gli offerenti devono dichiarare che le proprie offerte finanziarie tengono conto di tutti i relativi costi, comprese le spese generali.

4. CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione degli appalti in base ad una procedura aperta o ristretta comporta sempre la presa in considerazione delle operazioni seguenti:

(a) procedura di selezione sulla base dei ***criteri di selezione*** pubblicati nel bando di gara:

- verifica dell'ammissibilità degli offerenti o dei candidati come previsto sopra al punto 2 ("Ammissibilità");

- verifica della capacità finanziaria ed economica degli offerenti o dei candidati;

- verifica della capacità tecnica e professionale degli offerenti o dei candidati, nonché, eventualmente, dei dirigenti dell'impresa;

  Il bando di gara o il fascicolo di gara devono specificare il criterio o i criteri di riferimento in base ai quali devono essere effettuate tali verifiche.

(b) confronto delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, sulla base del prezzo e di altri criteri predefiniti che consentano di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella procedura aperta le operazioni (a) e (b) si effettuano in una sola fase, ossia al momento dell'esame delle offerte.

Nella procedura ristretta l'operazione (a) si effettua in una prima fase, quando vengono esaminate le candidature (compilazione dell'elenco ristretto), e l'operazione (b) in una seconda fase (gara), quando vengono esaminate le offerte.

5. GARA CON "CLAUSOLA SOSPENSIVA"

In alcuni casi debitamente giustificati e in via eccezionale, le gare possono essere indette con una "clausola sospensiva". La gara cioè viene indetta prima della decisione di finanziamento o della firma della convenzione di finanziamento tra la Commissione e il beneficiario e l'aggiudicazione dell'appalto è subordinata alla conclusione della convenzione di finanziamento e quindi alla messa a disposizione dei fondi corrispondenti.

Poiché si tratta di una procedura a carattere eccezionale, l'esistenza di una clausola sospensiva deve essere esplicitamente menzionata nel bando di gara.

In ogni caso, se la procedura decisionale della Commissione non viene portata a termine o se la firma della convenzione di finanziamento non ha luogo, la gara deve essere annullata.

6. ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

In caso di annullamento della gara, tutti gli offerenti sono informati per iscritto nei più brevi termini dei motivi dell'annullamento. L'annullamento può aver luogo nei casi seguenti:

(a) insuccesso della procedura di gara, ossia assenza di offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario, o assenza di risposte;
(b) fondamentale modificazione degli elementi tecnici o economici del progetto;
(c) circostanze eccezionali, o casi di forza maggiore, che rendano impossibile la normale esecuzione del progetto;
(d) superamento da parte delle offerte accettate sul piano tecnico delle risorse finanziarie disponibili;
(e) gravi irregolarità nella procedura, che abbiano in particolare ostacolato il normale gioco della concorrenza.

Dopo l'annullamento della gara l'amministrazione aggiudicatrice può decidere:

- o di indire nuovamente la gara;
- o di avviare una procedura di negoziazione con uno o più offerenti tra quelli che hanno soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato offerte tecnicamente conformi, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- o di non aggiudicare l'appalto.

La decisione definitiva viene comunque presa dall'amministrazione aggiudicatrice previo accordo della Commissione nel caso degli appalti aggiudicati dal beneficiario.

7. CLAUSOLE DEONTOLOGICHE

Qualsiasi tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influenzare la commissione o l'amministrazione aggiudicatrice nella procedura di esame, spoglio, valutazione e confronto delle offerte fatto o da un candidato o da un offerente può causare il rigetto della sua candidatura o offerta e sanzioni amministrative.

Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il titolare di un contratto e il suo personale, nonché ogni altra società alla quale il titolare sia associato o collegato, non hanno la facoltà di prestare, nemmeno a titolo accessorio o di subappalto, altri servizi, eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto. Questo divieto si applica anche, eventualmente, agli altri progetti per i quali il titolare, a causa della natura dell'appalto, potrebbe parimenti trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Al momento della presentazione della propria candidatura o offerta, il candidato o l'offerente ha l'obbligo di dichiarare, da un lato, che non sussiste nessun potenziale conflitto di interesse e, dall'altro lato, di non avere alcun legame specifico con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto. Se durante l'esecuzione dell'appalto si dovesse verificare una simile circostanza, il titolare avrebbe l'obbligo di informarne immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice.

Il titolare di un contratto deve agire in ogni occasione in modo imparziale e come un leale consigliere conformemente al codice deontologico della sua professione. Egli si astiene dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Egli non impegna in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice senza previo consenso scritto della stessa.

Per tutta la durata del contratto, il titolare e il suo personale rispettano i diritti umani e si impegnano a osservare le usanze politiche, culturali e religiose del paese del beneficiario.

La rimunerazione del titolare a titolo del contratto costituisce la sua unica rimunerazione nel quadro dell'appalto. Il titolare e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso l'amministrazione aggiudicatrice.

Il titolare e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti ricevuti o redatti dal titolare nel quadro dell'esecuzione dell'appalto sono riservati.

L'utilizzazione da parte delle parti contraenti di tutte le relazioni e documenti redatti ricevuti o presentati durante l'esecuzione dell'appalto è disciplinata dal contratto.

Il titolare si astiene da qualsiasi relazione che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. Se il titolare perde la sua indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice può, per qualsiasi eventuale danno arrecatole da tale circostanza, rescindere il contratto senza preavviso e senza che il titolare abbia diritto ad alcuna indennità.

La Commissione si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento dei progetti qualora vengano scoperti casi di corruzione di qualsiasi natura in ogni fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto e qualora l'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Ai sensi della presente disposizione, si intende per corruzione qualsiasi proposta di concedere o acconsentire a offrire a chiunque pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a titolo di incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto o al contratto stipulato con l'ente appaltante.

In particolare, tutti i fascicoli di gara e i contratti per la realizzazione di prestazioni di servizi, lavori o forniture dovranno contenere una clausola nella quale sia specificato che verrà respinta ogni offerta o annullato qualsiasi contratto, qualora risulti che l'aggiudicazione o l'esecuzione dell'appalto abbia comportato il versamento di spese commerciali straordinarie.

Le spese commerciali straordinarie riguardano qualsiasi commissione non citata nell'appalto principale o non risultante da un contratto in buona e debita forma facente riferimento a tale appalto, qualsiasi commissione versata a titolo di nessun servizio legittimo effettivo, qualsiasi commissione versata in un paradiso fiscale, qualsiasi commissione versata a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di facciata.

L'aggiudicatario dell'appalto si impegna a fornire alla Commissione, su eventuale richiesta di quest'ultima, ogni documento giustificativo sulle condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione potrà procedere a qualsiasi controllo, su documenti o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova su una presunzione di spese commerciali straordinarie.

Gli aggiudicatari di appalti, responsabili del finanziamento di spese commerciali straordinarie su progetti finanziati dalla Comunità si espongono, in funzione della gravità dei fatti constatati, alla rescissione del contratto se non addirittura all'esclusione definitiva dal beneficio dei finanziamenti comunitari.

Il non rispetto di una o più clausole deontologiche può comportare l'esclusione del candidato, offerente (o titolare) da altri appalti comunitari, esponendolo a una serie di sanzioni. La persona o la società interessata deve esserne informata per iscritto.

8. MEZZI DI RICORSO

L'offerente che si ritenga leso a causa di un errore o di una irregolarità commessa nella procedura di selezione o di aggiudicazione dell'appalto sottopone la questione direttamente all'amministrazione aggiudicatrice, informando all'occorrenza la Commissione, qualora quest'ultima non rappresenti l'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice ha 90 giorni di tempo per rispondere, a decorrere dalla data di ricevimento della denuncia.

Una volta informata di una simile denuncia, la Commissione comunica il proprio parere all'amministrazione aggiudicatrice, cercando, per quanto possibile, di trovare un accordo amichevole tra l'offerente che ha presentato la denuncia e l'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di insuccesso della procedura suindicata, l'offerente può avvalersi:

- nel caso di un appalto in cui l'amministrazione aggiudicatrice sia il beneficiario, delle procedure stabilite secondo la legislazione nazionale del beneficiario;

- nel caso di un appalto in cui l'amministrazione aggiudicatrice sia la Commissione, delle procedure stabilite secondo la legislazione comunitaria.

Inoltre, tra i diritti dei cittadini europei figura quello di presentare denunce al mediatore europeo. Il mediatore europeo effettua indagini in seguito alle denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni della Comunità europea.

Nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice non rispetti le misure di aggiudicazione degli appalti previste dal presente manuale, la Commissione si riserva il diritto di sospendere, respingere o recuperare i finanziamenti relativi agli appalti incriminati.

PARTE II

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI SERVIZI

9. INTRODUZIONE

La cooperazione tecnica nell'ambito della politica di cooperazione si esplica nel ricorso alla consulenza mediante gli appalti di servizi, principalmente nel campo degli studi e dell'assistenza tecnica.

I contratti di studi hanno per oggetto, tra l'altro, gli studi relativi all'identificazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, i progetti tecnici, le valutazioni e le revisioni contabili.

Di norma, i contratti di studi implicano un obbligo relativo al risultato, ossia il contraente è tenuto a fornire un determinato prodotto indipendentemente dai mezzi tecnici e operativi che deve utilizzare per realizzare l'obiettivo prescritto. Pertanto, questi contratti sono pagati a forfait. Il contraente ha diritto al pagamento forfettario del contratto soltanto se il risultato specifico viene raggiunto.

I contratti di assistenza tecnica sono utilizzati nei casi in cui il prestatore di servizi è incaricato di svolgere funzioni di consulenza, di assicurare la direzione o la supervisione di un progetto, di mettere a disposizione gli esperti richiesti dal contratto d'appalto o di acquistare, a nome e per conto dell'amministrazione aggiudicataria, beni, servizi o lavoro.

I contratti di assistenza tecnica implicano in generale soltanto un obbligo relativo ai mezzi, ossia il contraente è responsabile dell'adempimento dei compiti affidatigli nella descrizione delle prestazioni ed è tenuto ad assicurare la qualità delle prestazioni richieste. Questi contratti sono pagati in funzione dei mezzi impiegati e delle prestazioni fornite. Tuttavia, il contraente ha un dovere contrattuale di diligenza, in quanto è tenuto a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni evento che potrebbe compromettere la buona esecuzione del progetto.

Alcuni contratti di assistenza tecnica possono avere carattere misto, ossia implicare sia un obbligo relativo al risultato che un obbligo relativo ai mezzi.

Per amministrazione aggiudicatrice, sempre precisata nel bando di gara, si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di servizi sono conclusi dall'autorità prevista nelle convenzioni di finanziamento, ossia:

(a) la Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario (è il caso degli appalti centralizzati);

(b) oppure il beneficiario stesso, ossia il governo o l'organismo pubblico del paese beneficiario avente personalità giuridica con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento (è il caso degli appalti decentrati).

In quest'ultimo caso, la Commissione, in stretta collaborazione con il beneficiario, compila gli elenchi ristretti. Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara prima di indire le gare; sulla base delle decisioni approvate e in stretta collaborazione con la Commissione indice le gare, riceve le

offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare; sottopone quindi all'approvazione della Commissione il risultato dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto; infine, una volta ottenuto l'accordo della Commissione, firma i contratti e li notifica alla Commissione. Sempre ufficialmente invitata, la Commissione è generalmente rappresentata al momento dell'apertura e dell'esame delle offerte.

I contratti in materia di revisione contabile e valutazione, nonché i contratti quadro vengono sempre conclusi dalla Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario.

Per prestatori di servizi si intendono le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi. Il prestatore di servizi che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o semplificata viene chiamato candidato.

10. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

10.1 Appalti pari o superiori a 200.000 EUR

10.1.1 Procedura ristretta

Il principio di base dell'aggiudicazione degli appalti di servizi è la gara ristretta. Di norma, tutti gli appalti di servizi pari o superiori a 200.000 EUR devono essere oggetto di una gara ristretta previa pubblicazione di un avviso di preinformazione (previsione degli appalti) e di un bando di gara, come previsto al punto 11.1 "Pubblicità degli appalti".

10.1.2 Procedura negoziata

Gli appalti di servizi possono essere tuttavia aggiudicati mediante procedura negoziata (trattativa privata), previo accordo della Commissione nei seguenti casi:

(a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure ristrette o semplificate descritte ai punti 11 e 12.2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

(b) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro. Un'istituzione o un'associazione senza scopo di lucro non può essere sistematicamente considerata un contraente operante senza scopo di lucro e non può quindi beneficiare in tutti i casi di un trattamento come la trattativa privata. Il ricorso alla trattativa privata è ammissibile soltanto quando la finalità del contratto non riflette un aspetto economico o commerciale, soprattutto nel caso in cui l'azione prevista possieda un carattere istituzionale o, ad esempio, di assistenza alle popolazioni nel settore sociale;

(c) per prestazioni a prolungamento di servizi già avviati. Possono presentarsi due casi tipici:

- *Prestazioni complementari* non comprese nell'appalto principale, ma divenute necessarie per l'esecuzione dell'appalto in seguito a circostanze impreviste; il ricorso alla trattativa privata è ammissibile a condizione che (i) la prestazione complementare non possa essere separata sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice e che (ii) l'importo cumulato della prestazione complementare non superi il 50% del valore dell'appalto principale.

- *Prestazioni aggiuntive* consistenti in ulteriori servizi analoghi affidati al prestatore titolare di un primo appalto. Il ricorso a questa disposizione è subordinato a due condizioni, ossia (i) che la prima prestazione sia stata oggetto di un bando di gara e (ii) che la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per le nuove prestazioni attinenti al progetto e il relativo costo stimato siano stati chiaramente indicati nel bando di gara pubblicato per la prima prestazione. Ad esempio, i nuovi servizi possono costituire la seconda fase di uno studio o di un'azione. In tale contesto, è possibile una sola estensione del contratto per un valore e una durata pari, al massimo, al valore e alla durata del contratto iniziale.

(d) In caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare trattative con uno o più prestatori di servizi di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6, "Annullamento della procedura di gara"). Se l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, prima dell'avvio delle trattative è richiesta l'approvazione preliminare di quest'ultima.

(e) Qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

10.2 Appalti inferiori a 200.000 EUR

10.2.1 Contratto quadro e procedura semplificata

Gli appalti di valore inferiore a 200.000 EUR possono essere oggetto di una procedura come il contratto quadro, o di una procedura semplificata con minimo 3 candidati, ad eccezione dei casi per i quali è prevista la procedura negoziata descritta al punto 10.1.2.

11. LICITAZIONE RISTRETTA (APPLICABILE PER GLI APPALTI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 200.000 EUR)

11.1 Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle procedure di gara e un adeguato livello di trasparenza, la Commissione è tenuta a pubblicare avvisi di preinformazione (previsioni degli appalti) e bandi di gara per tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200.000 EUR.

11.1.1 Pubblicazione degli avvisi di preinformazione (previsioni degli appalti)

La Commissione è tenuta a pubblicare, una volta all'anno, le previsioni degli appalti di servizi da aggiudicare mediante gara per i 12 mesi successivi alla pubblicazione e, ogni tre mesi, le modifiche delle medesime previsioni.

Le previsioni devono indicare brevemente oggetto, contenuto e importo degli appalti in questione. Considerato il carattere della previsione, la pubblicazione non impegna la Commissione a finanziare gli appalti proposti. A questo stadio, le imprese non devono quindi inviare alcuna manifestazione di interesse.

Gli avvisi di preinformazione devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

11.1.2 Pubblicazione dei bandi di gara

Oltre alla pubblicazione nelle previsioni, tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200.000 EUR devono essere oggetto di un bando di gara specifico, (procedura ristretta) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Il termine minimo da rispettare tra la pubblicazione dell'avviso di preinformazione e il bando di gara è pari a 30 giorni.

Nel testo integrale del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo, con indicazione della dotazione massima disponibile per l'azione e del calendario provvisorio delle operazioni. La pubblicazione deve consentire ai prestatori di servizi interessati di presentare la loro candidatura con le informazioni necessarie per la valutazione della loro capacità di eseguire l'appalto in questione. Soltanto un termine di presentazione delle candidature adeguato può assicurare un'effettiva concorrenza. Il termine minimo per la ricezione delle candidature è di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet. Il termine dipende dalle dimensioni e dalla complessità dell'appalto.

Il bando di gara, qualora venga altresì pubblicato a livello locale, dev'essere identico al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre l'eventuale pubblicazione locale viene garantita dal beneficiario.

11.2 Compilazione dell'elenco ristretto

I prestatori di servizi interessati, individualmente o nell'ambito di un consorzio, devono presentare la loro candidatura con le informazioni richieste nel bando per la valutazione della loro capacità di eseguire l'azione proposta. La procedura di selezione comporta le seguenti operazioni:

- esclusione dei candidati non ammissibili (v. punto 2, "Ammissibilità") e dei candidati che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui al punto 7, "Clausole deontologiche";

- verifica della situazione finanziaria dei candidati (capacità finanziaria ed economica), che deve risultare solida e sicura, ad esempio attraverso la richiesta degli estratti del bilancio e del fatturato degli ultimi tre anni;

- verifica della capacità tecnica e professionale dei candidati, dimostrata (i) (ove possibile) dal numero medio annuo di dipendenti e dal numero nonché dall'esperienza professionale dei dirigenti del candidato e (ii) dai dati relativi ai principali servizi prestati nel settore dell'azione prevista, negli ultimi anni.

Esaminate le candidature ricevute in risposta al bando di gara, i prestatori di servizi che danno maggiori garanzie quanto all'esecuzione dell'appalto sono iscritti nell'elenco ristretto. Il numero di candidati dell'elenco ristretto varia tra 4 e 8 prestatori. In ogni bando di gara deve essere indicato il numero minimo e il numero massimo di prestatori che verranno prescelti.

Una volta approvato l'elenco ristretto dalla Commissione (appalti centralizzati) o dal beneficiario e dalla Commissione (appalti decentrati), le società o i consorzi presenti in tale elenco non possono più associarsi tra di loro, né stabilire relazioni subcontrattuali relative al contratto in questione.

Il subappalto con altre società può essere autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che venga stipulato chiaramente nell'offerta da parte dell'offerente, che il subappaltatore soddisfi le condizioni di ammissibilità previste dal punto 2, "Ammissibilità agli appalti", oltre alle condizioni previste al punto 7, "Clausole deontologiche" e che il subappalto non rappresenti una proporzione eccessiva dell'offerta. Tale proporzione dev'essere precisata nel fascicolo di gara.

A tutti i candidati non prescelti viene in seguito comunicato che la loro candidatura non è stata accettata. I candidati prescelti ricevono la lettera di invito a presentare offerte, accompagnata dal fascicolo di gara. Contemporaneamente, l'elenco definitivo viene pubblicato su Internet.

11.3 Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di attribuzione e relativa ponderazione, condizioni di subappalto, ecc.

L'elaborazione di tali documenti è di competenza dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette unicamente ai candidati dell'elenco ristretto l'invito a presentare un'offerta accompagnato dal fascicolo di gara, che comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro: (i) il tipo di contratto; (ii) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la rispettiva ponderazione; (iii) la possibilità e il calendario degli eventuali colloqui; (iv) l'eventuale autorizzazione delle alternative; (v) la proporzione di subappalto eventualmente autorizzata; (vi) la dotazione massima disponibile per l'appalto e (vii) la valuta dell'offerta;
- elenco ristretto dei candidati prescelti (con precisazione del divieto di associazione tra candidati);
- capitolato generale degli appalti di servizi;
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione;
- descrizione delle prestazioni con indicazione del calendario provvisorio del progetto e delle date provvisorie a partire dalle quali gli esperti principali devono essere disponibili;
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente) ;
- formulario dell'offerta;
- formulario dell'appalto;
- formulario della garanzia bancaria, o di uno strumento analogo, per il pagamento degli anticipi.

11.4 Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione dell'appalto servono a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Essi comprendono i criteri tecnici che servono per valutare la qualità tecnica e i criteri finanziari tra cui il prezzo dell'offerta.

I criteri tecnici servono a fornire una valutazione della qualità delle offerte tecniche. I due tipi principali di criteri tecnici sono la metodologia e la valutazione dei CV (curriculum vitae) degli esperti proposti. I criteri tecnici possono essere suddivisi dettagliatamente in sottocriteri. La metodologia può essere analizzata, ad esempio, sulla base della comprensione della descrizione delle prestazioni, dell'impiego ottimale delle risorse tecniche e professionali originarie del paese beneficiario, del calendario di lavoro, dell'adeguatezza dei mezzi ai compiti, del sostegno proposto agli esperti sul

campo, ecc. I CV possono essere analizzati separatamente, ad esempio in funzione di criteri quali le qualifiche, l'esperienza professionale, l'esperienza geografica, le attitudini linguistiche, ecc.

A ciascun criterio tecnico viene attribuito un numero di punti ripartiti tra i diversi sottocriteri. Il numero complessivo di punti è pari a 100 per l'insieme dei criteri. La loro ponderazione dipende dalla natura dei servizi richiesti ed è stabilita di volta in volta nel fascicolo di gara.

I punti devono essere connessi nel modo più preciso possibile alla descrizione delle prestazioni da fornire e riferirsi a parametri che saranno facilmente identificabili nelle offerte e se possibile misurabili.

La griglia di valutazione tecnica, che è composta dai diversi criteri e sottocriteri e che ne riporta la rispettiva ponderazione, deve obbligatoriamente figurare nel fascicolo di gara.

11.5 Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che i candidati invitati a presentare un'offerta chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati invitati a presentare un'offerta.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati invitati a presentare un'offerta, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte.

11.6 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 50 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera di invito. Termini differenti possono essere tuttavia concessi, previa autorizzazione della Commissione, in caso di azioni urgenti.

11.7 Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nell'invito a presentare un'offerta. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

11.8 Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere inviate secondo il sistema del doppio plico, ovvero in un plico o busta esterna contenente due buste distinte e sigillate recanti le seguenti diciture: busta A «offerta tecnica»; busta B «offerta finanziaria».

Ogni infrazione a queste disposizioni (ad esempio buste non sigillate o menzione di un elemento relativo al prezzo nell'offerta tecnica) costituisce un fattore di non conformità e da luogo al rigetto dell'offerta.

Questo sistema permette di valutare successivamente e separatamente l'offerta tecnica e l'offerta finanziaria, e garantisce quindi che la qualità tecnica delle offerte sia giudicata indipendentemente dal prezzo proposto.

La busta esterna recherà unicamente quanto segue:
a) indirizzo indicato nel capitolato d'oneri per l'invio delle offerte,
b) estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
c) all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
d) la dicitura "Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte", redatta nella lingua del fascicolo di gara.

11.9 Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel caso di appalti centralizzati, il Controllo finanziario viene sistematicamente invitato alle riunioni della commissione giudicatrice.

Nel caso di appalti decentrati, la Commissione è in genere rappresentata in qualità di osservatore dalla delegazione della Commissione accreditata presso il paese interessato. Il rappresentante della Commissione riceve copie delle offerte ricevute.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

Per prime si aprono le offerte tecniche. Le buste sigillate contenenti le offerte finanziarie sono custodite dall'amministrazione aggiudicatrice, previa apposizione sulle buste stesse delle firme dei membri della commissione.

La commissione verifica la conformità delle offerte alle prescrizioni del fascicolo di gara. Vizi di forma o restrizioni importanti tali da compromettere l'esecuzione dell'appalto o alterare il gioco della concorrenza danno luogo al rigetto delle offerte in questione.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, contenente le informazioni seguenti:

- data, ora e luogo della seduta;
- persone presenti alla seduta;
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato;
- presentazione o meno delle offerte secondo il sistema del doppio plico;
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero richiesto di copie dell'offerta tecnica;
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura;
- il nome degli offerenti che si sono ritirati.

11.10 <u>Esame delle offerte</u>

11.10.1 Valutazione delle offerte tecniche

Prima di procedere all'apertura delle offerte, il presidente della commissione si assicura che tutti i membri della commissione abbiano preso conoscenza della griglia di valutazione tecnica descritta nel fascicolo di gara affinché le offerte possano essere valutate in modo coerente dai diversi membri della commissione.

La commissione procede quindi all'apertura delle offerte tecniche, mentre quelle finanziarie rimangono sigillate. Ciascun membro della commissione responsabile della

valutazione tecnica riceve una copia delle offerte tecniche. All'atto della valutazione delle offerte tecniche ogni commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta sulla base di un indice massimo di 100 punti, conformemente alla griglia di valutazione tecnica (che precisa i criteri tecnici, i sottocriteri tecnici e la relativa ponderazione) stabilita nel fascicolo di gara (v. punto 11.4. «Criteri di aggiudicazione»). Né la commissione né i commissari possono, in nessun caso, modificare la griglia di valutazione tecnica che è stata comunicata ai candidati nel fascicolo di gara.

In pratica, è consigliabile valutare ciascun criterio successivamente in ognuna delle offerte, anziché valutare un'offerta dopo l'altra sull'insieme dei criteri. Se un'offerta è incompleta o non soddisfa in modo sostanziale uno o più criteri tecnici di aggiudicazione indicati nel fascicolo di gara, viene eliminata d'ufficio e ad essa non viene attribuito alcun punteggio.

Se nel capitolato d'oneri sono esplicitamente richieste alternative, le soluzioni alternative sono valutate separatamente.

Una volta terminato il lavoro di valutazione tecnica, quando la commissione si riunisce, i punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari vengono confrontati tra loro. Oltre al risultato della sua valutazione espresso in punti, il commissario deve indicare le ragioni delle sue scelte, in quanto deve illustrare la sua valutazione in seno alla commissione. I commissari, previa discussione, attribuiscono individualmente un punteggio definitivo a ciascuna delle offerte tecniche. Il punteggio definitivo corrisponde alla media aritmetica dei singoli punteggi.

Se nel capitolato d'oneri sono previsti colloqui, la commissione può procedere, dopo aver raggiunto le proprie conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche, ad un colloquio con il personale essenziale del gruppo di esperti proposti nell'ambito delle offerte tecnicamente accettabili. In tal caso gli esperti sono interrogati dalla commissione nel suo insieme, di preferenza collettivamente se si tratta di un gruppo, e a intervalli di tempo ravvicinati per consentire i confronti. I colloqui si svolgono sulla base di un apposito schema concordato in precedenza dalla commissione e applicato ai diversi esperti o gruppi convocati. Il giorno e l'ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno 10 giorni di anticipo. In casi di forza maggiore, che rendano impossibile la presenza del candidato al colloquio, a quest'ultimo verrà inviata una nuova convocazione.

Al termine di tali colloqui, la commissione di valutazione, senza modificare né la composizione né la ponderazione dei criteri fissati nella griglia di valutazione tecnica, giudica se è opportuno adeguare i punteggi corrispondenti alla valutazione degli esperti intervistati. Tale adeguamento dev'essere giustificato.

Il ricorso ai colloqui deve restare contenuto, in quanto comporta per gli offerenti e per l'amministrazione aggiudicatrice costi non trascurabili. Questa procedura è oggetto di una relazione e può condurre ad una revisione delle conclusioni della valutazione tecnica iniziale eseguita sulla base dell'offerta sul fascicolo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è il beneficiario, occorre l'accordo della Commissione circa la necessità dei colloqui. Il calendario indicativo di tali colloqui dev'essere citato nel fascicolo di gara.

Una volta che la commissione ha stabilito il punteggio definitivo da attribuire a ciascuna offerta tecnica, risultante dalla media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun valutatore tecnico, le offerte con punteggio inferiore a 80 punti sono eliminate d'ufficio. Se nessuna offerta raggiunge un minimo di 80 punti la gara viene dichiarata deserta.

Vengono valutate dalla commissione soltanto le offerte che hanno ottenuto almeno 80 punti. Tra queste offerte, la migliore offerta tecnica riceve quindi 100 punti, mentre alle altre offerte viene assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente equazione:

Punteggio = (punteggio iniziale dell'offerta in questione / punteggio iniziale della migliore offerta tecnica) x 100.

11.10.2 Valutazione delle offerte finanziarie

Conclusa la valutazione tecnica, le offerte finanziarie che sono risultate tecnicamente accettabili vengono aperte e controfirmate dalla commissione durante la seduta. La commissione verifica in seduta che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

Nel confronto delle offerte si tiene conto di tutte le spese relative all'appalto (compensi, spese dirette, spese forfettarie, ecc.), escluse le spese rimborsabili dietro presentazione di giustificativi. La classificazione di questi costi da parte dell'offerente è una prescrizione del capitolato d'oneri che comprende una distinta dei prezzi. La commissione deve tuttavia verificare la conformità della classificazione contenuta nell'offerta e può correggerla se necessario. Gli onorari sono determinati esclusivamente dall'offerente.

Le offerte che superano la dotazione massima assegnata all'appalto sono eliminate.

L'offerta meno cara riceve 100 punti, mentre il punteggio attribuito alle altre offerte viene calcolato sulla base della seguente equazione:

Punteggio = (prezzo dell'offerta meno cara / prezzo dell'offerta in questione) x 100.

11.11 <u>Aggiudicazione dell'appalto</u>

11.11.1 Scelta dell'aggiudicatario

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa si basa su una ponderazione tra la qualità tecnica e il prezzo delle offerte, secondo una ripartizione 80/20. A questo proposito:

- i punti assegnati alle offerte tecniche vengono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,80;
- i punti assegnati alle offerte finanziarie vengono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,20.

È dichiarata aggiudicataria dell'appalto l'offerta alla quale viene attribuito il punteggio più alto, ottenuto sommando i punti tecnici e quelli finanziari, calcolati secondo il metodo sopradescritto.

L'intera procedura (valutazione tecnica e finanziaria) è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione e approvata, secondo il caso, dalla Commissione (appalti centralizzati) o dal beneficiario (appalti aggiudicati a livello locale). In quest'ultimo caso, il beneficiario trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto che la Commissione può approvare o respingere.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta (disponibilità degli esperti) qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara che va dalla compilazione dell'elenco ristretto alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati, secondo il caso, del beneficiario o della Commissione e le autorità di controllo (Controllo finanziario, Corte dei conti, ecc.). Al Controllo finanziario sono sistematicamente trasmessi i verbali riguardanti la selezione e l'aggiudicazione degli appalti.

11.11.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Dopo l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte. Nella lettera vengono indicate le eventuali lacune presenti nell'offerta dell'impresa destinataria della notifica, con il relativo punteggio dettagliato ottenuto, unitamente al punteggio complessivo di ciascuno degli altri candidati.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5: "Gara con clausola sospensiva").

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella Gazzetta ufficiale, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

11.11.3 Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve restituire dopo averlo controfirmato entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

11.12 Approvazione degli esperti

Quando la Commissione conclude il contratto di appalto, essa comunica al beneficiario, tramite la Delegazione accreditata presso il paese interessato, il nome dell'aggiudicatario dell'appalto in questione nonché gli esperti proposti per accordo su questi ultimi. Questa domanda di accordo non costituisce una domanda di approvazione della valutazione effettuata da parte della Commissione.

Il beneficiario non può rifiutare di dare il proprio accordo, se non sulla base di elementi debitamente motivati e giustificati relativi agli esperti interessati ed esposti per iscritto alla Delegazione della Commissione, entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di richiesta dell'approvazione.

11.13 Messa a disposizione e sostituzione degli esperti

Quando l'appalto riguarda la messa a disposizione del personale di assistenza tecnica, il titolare è tenuto a fornire il personale specificato nell'offerta. Tale specificazione può assumere diverse forme. L'appalto comunque individua e designa il personale essenziale che il titolare deve mettere a disposizione in virtù dell'appalto (direttore del progetto, esperti di lunga durata, amministratore del progetto, contabile, ecc.).

Qualora la società offerente e/o gli esperti proposti abbiano volontariamente omesso di indicare nella loro offerta il fatto che il personale essenziale proposto sia, in parte o nella sua totalità, di fatto non disponibile a causa di impegni in corso che si protrarranno oltre il termine previsto nel fascicolo di gara per la messa a disposizione di tali esperti, la commissione può escluderli dalla gara. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice e la Commissione vengano a conoscenza dell'omissione dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno decidere di annullare l'aggiudicazione e di indire nuovamente la gara o di aggiudicare l'appalto all'offerta classificata in seconda posizione dalla commissione di valutazione. Il comportamento in questione potrebbe condurre all'esclusione dell'offerente interessato dalla partecipazione ad altri appalti comunitari.

Tuttavia, l'appalto non deve soltanto individuare il personale essenziale da fornire, ma anche specificare le qualifiche e l'esperienza che esso deve avere. Questo aspetto è importante in relazione all'eventualità che il titolare debba sostituire il personale dopo la firma e la conclusione del contratto. Tale circostanza può presentarsi già prima oppure durante l'esecuzione del contratto. In entrambi i casi, il titolare deve ottenere per iscritto

l'accordo preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, in risposta alla giustificazione da lui presentata in appoggio a tale richiesta di sostituzione. L'amministrazione aggiudicatrice ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria risposta a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

Il titolare è tenuto a proporre, di sua iniziativa, la sostituzione del personale nei casi seguenti:

(a) decesso, malattia o incidente di un membro del personale;

(b) necessità di sostituire un membro del personale per qualsiasi altra ragione indipendente dalla volontà del titolare (ad es., dimissioni, ecc.).

Inoltre, durante l'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere, mediante richiesta scritta e giustificata, la sostituzione del personale se ritiene che un membro del personale sia incompetente o non idoneo all'esercizio delle sue funzioni ai termini del contratto.

Quando occorre sostituire un membro del personale, il sostituto deve possedere una qualificazione e un'esperienza almeno equivalenti, e la sua rimunerazione non deve superare quella corrisposta all'esperto sostituito. Se il titolare non è in grado di fornire un esperto con qualificazione e/o esperienza equivalenti, l'amministrazione aggiudicatrice può o decidere di rescindere il contratto, qualora ne risulti compromessa la buona esecuzione, o, se ritiene che tale rischio non sussista, decidere di accettare il sostituto, a condizione che il compenso di quest'ultimo sia rinegoziato al ribasso in funzione del livello di remunerazione adeguato.

Le spese supplementari derivanti dalla sostituzione del personale sono a carico del titolare del contratto. Qualora un esperto non sia sostituito immediatamente e si preveda che il sostituto gli subentri dopo un certo lasso di tempo, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al titolare di assegnare al progetto un esperto temporaneo in attesa che arrivi il nuovo esperto o di prendere altri provvedimenti per compensare la temporanea assenza dell'esperto mancante. In ogni caso, i compensi corrispondenti al periodo di assenza dell'esperto o del suo sostituto (temporaneo o definitivo) non sono versati dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI INFERIORI A 200.000 EUR

12.1 Contratto quadro

Per gli appalti di servizi di valore inferiore a 200.000 EUR e della durata di realizzazione inferiore a 12 mesi, l'amministrazione aggiudicatrice può altresì scegliere di ricorrere al sistema del contratto quadro.

Con la procedura del contratto quadro, la Commissione, che agisce in nome e per conto dell'insieme dei beneficiari, compila, a seguito di una licitazione ristretta (v. punto 11), una serie di elenchi dei potenziali prestatori, per un periodo compreso tra 3 e 5 anni, suddivisi in diversi lotti comprendenti vari settori di competenze tecniche. Di conseguenza, non vi è motivo di compilare un elenco ristretto dei prestatori per ciascun appalto specifico.

In occasione di un appalto specifico (di valore inferiore a 200.000 EUR e della durata di realizzazione inferiore a 12 mesi), la Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario interessato, invia il profilo dell'esperto o degli esperti richiesti a 3 prestatori del contratto quadro selezionati dall'elenco per il lotto del settore di competenza richiesto.

Entro il termine di 8 giorni, le tre società consultate devono proporre gli esperti corrispondenti al profilo richiesto, ad una tariffa compresa nella forcella offerta durante la conclusione del contratto quadro. I servizi della Commissione scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa e notificano la decisione al contraente selezionato.

Al fine di garantire pari opportunità di concorrenza tra le società selezionate per ciascun lotto del contratto quadro, i servizi della Commissione provvedono a interpellare alternativamente le società inserite nell'elenco corrispondente a ciascun lotto.

12.2 <u>Procedura semplificata</u>

Per gli appalti inferiori a 200.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l'appalto tramite procedura semplificata, senza pubblicazione, se il ricorso al contratto quadro non ha successo o non è possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco contenente almeno 3 prestatori di servizi scelti personalmente, in particolare, sulla base delle informazioni disponibili nelle basi di dati dei consulenti e degli uffici di studio della Commissione (attualmente FIBU e CCR, e in futuro una base unica da istituire a cura dell'SCR. I candidati prescelti ricevono una lettera di invito a presentare offerte, accompagnata dal fascicolo di gara.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo ed entro la data e l'ora indicate nell'invito a presentare offerte. Ai candidati prescelti dev'essere accordato un termine minimo di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

Le offerte devono essere inviate in doppia busta: l'una contenente l'offerta tecnica, l'altra l'offerta finanziaria.

All'apertura e alla valutazione delle offerte provvede una commissione dotata delle necessarie competenze tecniche e amministrative. I membri della commissione hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Dopo la valutazione delle offerte, la commissione stabilisce l'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione della qualità tecnica e del prezzo delle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di servizi di valore pari o superiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

PARTE III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI FORNITURE

13. INTRODUZIONE

Gli appalti di forniture hanno per oggetto la progettazione, la fabbricazione, la consegna sul posto, il montaggio, la messa in opera di forniture, nonché tutti gli altri compiti previsti dal contratto d'appalto, quali la manutenzione, le riparazioni, la formazione, i servizi post vendita, ecc.

Per fornitori si intendono le persone fisiche o giuridiche che effettuano forniture. Il fornitore che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che richiede di partecipare ad una procedura semplificata viene chiamato candidato.

Per amministrazione aggiudicatrice (sempre specificata nel bando di gara) si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di forniture sono generalmente conclusi dal beneficiario con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento (appalti decentrati).

Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara prima di indire le gare; in base alle decisioni conseguentemente adottate, e in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare; infine, trasmette per accordo alla Commissione i risultati dello spoglio delle offerte, unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto. Una volta ottenuto tale accordo, firma gli appalti e li notifica alla Commissione. La Commissione è sempre invitata ufficialmente ed è rappresentata, di norma, durante l'apertura e la valutazione delle offerte.

14. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

14.1 <u>Appalti pari o superiori a 150.000 EUR</u>

14.1.1 Procedura aperta

Di norma i contratti di forniture sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta internazionale, previa pubblicazione di un bando. La Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario può altresì procedere all'aggiudicazione di contratti quadro per l'acquisto ripetitivo di alcune forniture identiche o dello stesso tipo.

14.1.2 Procedura negoziata

Gli appalti di forniture, tuttavia, possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata, previo accordo della Commissione, nei seguenti casi:

(a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure aperte o semplificate descritte ai punti 15, 16 e 17. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

(b) quando la natura o le particolari caratteristiche di talune forniture lo giustifichino, ad esempio, quando l'esecuzione dell'appalto è riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o di licenze che ne disciplinano l'impiego;

(c) per le consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate o al rinnovamento parziale di forniture o installazioni di uso corrente o all'ampliamento di forniture o installazioni esistenti e qualora il cambiamento di fornitore obblighi il beneficiario a acquistare materiali tecnicamente diversi, con conseguenti incompatibilità o difficoltà tecniche di impiego e di manutenzione sproporzionate;

(d) in caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, dopo l'annullamento dell'appalto, il beneficiario, previo accordo della Commissione, può avviare trattative con uno o più candidati di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6, "Annullamento della procedura di gara").

14.2 Appalti pari o superiori a 30.000 EUR e inferiori a 150.000 EUR

14.2.1 Procedura aperta pubblicata a livello locale

In questo caso, i contratti di forniture sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta pubblicata a livello locale (procedura in base alla quale il bando di gara per gli appalti di forniture è pubblicato esclusivamente nel paese beneficiario). Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

14.2.2 Procedura negoziata

Il beneficiario, previo accordo della Commissione, può aggiudicare gli appalti di forniture ricorrendo alla procedura negoziata nelle situazioni previste al precedente punto 14.1.2.

14.3 Appalti inferiori a 30.000 EUR

14.3.1 Procedura semplificata

Gli appalti di forniture inferiori a 30.000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando. Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

15. GARA APERTA INTERNAZIONALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 150.000 EUR)

15.1 Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle gare e un adeguato livello di trasparenza, per le gare d'appalto aperte dev'essere pubblicato un bando di gara.

15.1.1 Pubblicazione dei bandi di gara

Il bando di gara dev'essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dal beneficiario.

Nel testo integrale del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo. Il bando di gara, qualora venga altresì pubblicato a livello locale, dev'essere identico al bando pubblicato su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente.

Il beneficiario e i servizi della Commissione (delegazioni, uffici della Commissione negli Stati membri, sede) trasmettono ai fornitori interessati, nel paese beneficiario e in Europa, il fascicolo di gara per l'appalto in questione.

15.2 <u>Redazione e contenuto del fascicolo di gara</u>

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di attribuzione, ecc.

L'elaborazione di tali documenti spetta di norma al beneficiario. Questo sottopone alla Commissione, per accordo, il fascicolo di gara prima che questa sia indetta. Il fascicolo di gara comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro: (i) i criteri di selezione e di aggiudicazione dell'appalto; (ii) l'eventuale autorizzazione delle alternative e (iii) la valuta dell'offerta;
- capitolato generale d'oneri degli appalti di forniture;
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione;
- allegato tecnico con i piani eventuali, i dati tecnici e il calendario provvisorio dell'esecuzione dell'appalto;
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente);
- formulario dell'offerta;
- formulario dell'appalto;
- formulario delle garanzie bancarie, o di un'istituzione analoga per:
  - l'offerta (1%-2% della dotazione disponibile per l'appalto),
  - il pagamento degli anticipi e
  - la corretta esecuzione (10% del valore dell'appalto).

A meno che l'oggetto dell'appalto non lo giustifichi, sono vietate le specifiche tecniche che citano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza e che, in tal modo, hanno l'effetto di favorire o penalizzare alcuni prodotti. Tuttavia, qualora i prodotti non possano essere descritti in termini sufficientemente precisi e comprensibili, è consentito identificarli con il loro nome commerciale, purché sia altresì prevista l'ammissione delle forniture equivalenti.

15.3 Criteri di selezione e aggiudicazione

I criteri di selezione riguardano la capacità dell'offerente di eseguire appalti simili. Pertanto, in alcuni casi, quando l'appalto prevede una componente di lavori o di servizi d'installazione, il fascicolo di gara può comprendere criteri di selezione relativi alla capacità tecnica dell'offerente.

I criteri di aggiudicazione dell'appalto, applicati alle offerte tecnicamente conformi, sono rappresentati dal prezzo dell'offerta e, qualora siano richieste proposte in materia di servizio post vendita e/o formazione, dalla qualità di tali proposte.

15.4 Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che i fornitori interessati chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati invitati a presentare un'offerta.

Se, tenuto conto delle caratteristiche della procedura aperta, non risulta possibile identificare tutti i fornitori potenziali, l'informazione deve essere oggetto di un avviso da pubblicarsi secondo quando previsto al punto 15.1.1 "Pubblicazione dei bandi di gara", con indicazione delle eventuali modifiche apportate al fascicolo di gara. Può essere concessa un proroga del termine di ricezione delle offerte per consentire agli offerenti potenziali di prendere atto delle modifiche.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati invitati a presentare un'offerta, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte

15.5 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nel fascicolo di gara. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza

dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara. In circostanze eccezionali, possono essere tuttavia concessi termini differenti, previa autorizzazione della Commissione.

15.6 Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nell'invito a presentare un'offerta. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

15.7 Presentazione delle offerte

Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev'essere chiusa, all'interno di un plico o di una busta esterna, in un'unica busta sigillata recante quanto segue:

a) indirizzo indicato nel capitolato d'oneri per l'invio delle offerte,
b) estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
c) all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
d) la dicitura "Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte", redatta nella lingua del fascicolo di gara.

15.8 Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze

tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel luogo e all'ora indicati nel capitolato d'oneri, le offerte sono aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice. Al momento dell'apertura pubblica delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia d'offerta richiesta e ogni altro elemento eventualmente ritenuto opportuno dall'amministrazione aggiudicatrice.

La delegazione deve essere informata sistematicamente. Essa è generalmente rappresentata quale osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

L'apertura delle offerte ha lo scopo di verificare se le offerte sono complete, se è stata prestata la garanzia d'offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono, in generale, in regola.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, nel quale è indicato quanto segue:

- data, ora e luogo della seduta;
- persone presenti alla seduta;
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato;
- presentazione o meno delle offerte in plichi sigillati;
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero di copie dell'offerta richiesto;
- il prezzo delle offerte;
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura;
- il nome degli offerenti che si sono ritirati;
- le eventuali dichiarazioni degli offerenti.

15.9 Esame delle offerte

Prima di procedere alla valutazione dettagliata delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice verifica se l'offerta è conforme, nella sostanza, ai requisiti indicati nel fascicolo di gara.

Un'offerta è conforme quando rispetta tutte le condizioni, modalità e specifiche contenute nel fascicolo di gara, senza divergenze né restrizioni di rilievo. Divergenze o restrizioni di rilievo sono quelle che incidono sull'ambito, la qualità o l'esecuzione dell'appalto, o che, in modo sostanziale, implicano uno scostamento dal fascicolo di gara oppure limitano i diritti dell'amministrazione aggiudicatrice o gli obblighi dell'offerente a titolo dell'appalto e compromettono la situazione, in termini di concorrenza, degli offerenti che hanno presentato offerte conformi.

L'offerta non conforme al fascicolo di gara viene respinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non può essere successivamente resa conforme mediante correzioni né con l'eliminazione delle divergenze o restrizioni.

In sede di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice emette un giudizio sulla conformità tecnica delle singole offerte e le classifica in due categorie: conformi o non conformi sotto il profilo tecnico. Nel caso di appalti che comportino servizi di post vendita e/o formazione, viene altresì valutata la qualità tecnica di tali servizi durante la valutazione tecnica delle offerte.

Conclusa la valutazione tecnica, la commissione verifica che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

15.10 Aggiudicazione dell'appalto

15.10.1 Scelta dell'aggiudicatario

(a) Per gli appalti di forniture senza servizio di post vendita, l'unico criterio di aggiudicazione è rappresentato dal prezzo. Essendo le offerte non conformi già state eliminate, viene scelta l'offerta conforme più bassa e il relativo offerente viene dichiarato aggiudicatario dell'appalto.

(b) Per gli appalti di forniture che prevedono servizi, ad esempio di post vendita e/o formazione, la valutazione tecnica deve tenere conto della qualità di tali servizi. In questo caso, essendo già state eliminate tutte le offerte non conformi, viene scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità tecnica dei servizi offerti e del prezzo proposto.

Nei due casi, se l'offerta scelta supera l'importo massimo assegnato all'appalto, vengono applicate le disposizioni previste dall'articolo 14.1.2, paragrafo d).

L'intera procedura di valutazione è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione. La relazione deve inoltre riportare i motivi per i quali alcune offerte sono state giudicate non conformi sotto il profilo tecnico e spiegare sotto quali aspetti esse non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. Il beneficiario trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto che la Commissione può approvare o respingere.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara fino alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati, secondo il caso, del beneficiario o della Commissione e le autorità di controllo (Controllo finanziario, Corte dei conti, ecc.).

15.10.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Ottenuto l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte, specificando se esse erano o meno conformi sotto il profilo tecnico e indicando le relative carenze sul piano tecnico.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5: "Gara con clausola sospensiva").

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella Gazzetta ufficiale, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

15.10.3 Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve controfirmare entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto, rinviandolo unitamente alla garanzia di corretta esecuzione.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

16. GARA APERTA PUBBLICATA A LIVELLO LOCALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 30.000 EUR E INFERIORI A 150.000 EUR)

Per gli appalti di forniture pubblicati a livello locale, il bando di gara è pubblicato esclusivamente nel paese del beneficiario. Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e

tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

È importante precisare che una gara aperta pubblicata a livello locale deve garantire la partecipazione degli altri fornitori ammissibili nella stessa misura dei fornitori locali. Qualsiasi condizione intesa a limitare la partecipazione degli altri fornitori ammissibili è vietata (ad es: obbligo per questi ultimi di registrazione nel paese beneficiario, di aver già ottenuto contratti a livello locale, ecc.).

Nell'ambito di questa procedura, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla stampa locale.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 15, si applicano per analogia nell'ambito della procedura aperta pubblicata a livello locale.

17. PROCEDURA SEMPLIFICATA (APPLICABILE PER GLI APPALTI INFERIORI A 30.000 EUR)

Per tutti gli appalti di valore inferiore a 30.000 EUR l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'aggiudicazione tramite procedura semplificata, senza pubblicazione di alcun bando, previa consultazione di almeno 3 fornitori di sua scelta.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno 3 fornitori. I candidati prescelti ricevono un invito a presentare un'offerta sulla base di specifiche tecniche che vengono loro comunicate unitamente all'invito. In questo caso non viene richiesta nessuna garanzia di offerta.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice fa compilare una relazione di valutazione delle offerte ricevute, specificando la conformità tecnica e le condizioni contrattuali contenute nelle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

PARTE IV

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI LAVORI

18. INTRODUZIONE

Gli appalti di lavori sono conclusi tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice e hanno per oggetto l'esecuzione di lavori o la realizzazione di un'opera.

Per imprenditori si intendono le persone fisiche o giuridiche che eseguono i lavori. L'imprenditore che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che sollecita un invito a partecipare a una procedura ristretta o semplificata viene chiamato candidato.

Per amministrazione aggiudicatrice, sempre precisata nel bando di gara, si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di lavori sono di norma conclusi dal beneficiario con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento (appalti decentrati).

Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara prima di indire le gare; sulla base delle decisioni approvate e in stretta collaborazione con la Commissione indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare; sottopone quindi all'approvazione della Commissione il risultato dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto; infine, una volta ottenuto l'accordo della Commissione, firma i contratti e li notifica alla Commissione. Sempre ufficialmente invitata, la Commissione è generalmente rappresentata al momento dell'apertura e dell'esame delle offerte.

19. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

19.1 Appalti pari o superiori a 5.000.000 EUR

19.1.1 Procedura aperta

Di norma i contratti di lavori sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta internazionale, previa pubblicazione di un bando.

19.1.2 Procedura ristretta

In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione, tenuto conto della particolarità di certi lavori, può essere fatto ricorso a una gara con procedura ristretta. In tal caso, resta obbligatoria la pubblicazione di un bando di gara (procedura detta di preselezione) per consentire una partecipazione più ampia possibile.

19.1.3 Procedura negoziata

Gli appalti di lavori possono essere tuttavia aggiudicati mediante procedura negoziata, previo accordo della Commissione nei seguenti casi:

(a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure aperte, ristrette o semplificate descritte ai punti 20, 21, 22 e 23. Le

circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

(b) per i lavori complementari non compresi nell'appalto principale, ma divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto in seguito a circostanze impreviste, a condizione che essi vengano aggiudicati all'imprenditore che ha già avviato l'esecuzione di tale opera e che:

- tali lavori complementari non possano essere separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per il beneficiario;

- i suddetti lavori, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per la sua realizzazione.

L'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può superare il 50% del valore dell'appalto principale.

(c) In caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, dopo l'annullamento della gara, il beneficiario, previo accordo della Commissione, può avviare trattative con uno o più offerenti di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6, "Annullamento della procedura di gara").

19.2 Appalti pari o superiori a 300.000 EUR e inferiori a 5.000.000 EUR

19.2.1 Procedura aperta pubblicata a livello locale

In questo caso, i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta pubblicata a livello locale (procedura in base alla quale il bando di gara per gli appalti di lavori è pubblicato esclusivamente nel paese beneficiario). Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

19.2.2 Procedura negoziata

Il beneficiario, previo accordo della Commissione, può aggiudicare gli appalti di lavori ricorrendo alla procedura negoziata nelle situazioni previste al precedente punto 19.1.3.

19.3 Appalti inferiori a 300.000 EUR

19.3.1 Procedura semplificata

Gli appalti di lavori inferiori a 300.000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando.

20. GARA APERTA INTERNAZIONALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 5.000.000 EUR)

20.1 Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle gare e un adeguato livello di trasparenza, per le gare d'appalto aperte dev'essere pubblicato un bando di gara.

20.1.1 Pubblicazione dei bandi di gara

Il bando di gara dev'essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dal beneficiario.

Nel testo del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo. Il bando di gara, qualora venga altresì pubblicato a livello locale, dev'essere identico al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente.

L'amministrazione aggiudicatrice trasmette il fascicolo di gara agli imprenditori interessati. Di norma, data l'importanza del loro volume e del costo della loro riproduzione, i fascicoli di gara degli appalti di lavori sono distribuiti, mediante il pagamento di un importo forfettario, dall'ufficio di studi incaricato della relativa compilazione. L'ufficio incaricato di tale compito è tenuto a sottoscrivere un impegno per il rispetto della segretezza.

Inoltre, il fascicolo di gara è disponibile in consultazione presso il beneficiario e i servizi della Commissione (delegazioni, uffici della Commissione negli Stati membri, sede).

20.2 Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di valutazione, ecc.

L'elaborazione di tali documenti spetta di norma al beneficiario. Questo sottopone alla Commissione, per accordo, il fascicolo di gara prima che questa sia indetta. Il fascicolo di gara comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro: (i) i criteri di selezione e di aggiudicazione dell'appalto; (ii) l'eventuale autorizzazione delle alternative e (iii) la valuta dell'offerta;
- capitolato generale d'oneri degli appalti di lavori;
  capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione;
- allegati tecnici compresi i piani, i dati tecnici e il calendario provvisorio dell'esecuzione dell'appalto;
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente) e dettaglio dei prezzi;
- formulario dell'offerta;
- formulario dell'appalto;
- formulario delle garanzie bancarie, o di un'istituzione analoga per:
  - l'offerta (1%-2% della dotazione disponibile per l'appalto),
  - il pagamento degli anticipi e
  - la corretta esecuzione (10% del valore dell'appalto).

20.3 Criteri di selezione e aggiudicazione

I criteri di selezione riguardano la capacità dell'offerente di eseguire appalti simili, soprattutto in riferimento a lavori eseguiti durante gli anni precedenti.

Pertanto, essendo stata effettuata la selezione ed essendo state già eliminate le offerte non conformi, l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto è rappresentato dal prezzo dell'offerta.

20.4 Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che gli imprenditori interessati chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati interessati.

Se, tenuto conto delle caratteristiche della procedura aperta, non risulta possibile identificare tutti i candidati potenziali, l'informazione deve essere oggetto di un avviso da pubblicarsi secondo quando previsto al punto 20.1.1 "Pubblicazione dei bandi di gara", con indicazione delle eventuali modifiche apportate al fascicolo di gara. Può essere concessa un proroga del termine di ricezione delle offerte per consentire agli offerenti potenziali di prendere atto delle modifiche.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte

20.5 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nel capitolato d'oneri. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Termini differenti possono essere tuttavia concessi, previa autorizzazione della Commissione, in circostanze eccezionali.

20.6 Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nel capitolato d'oneri. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

20.7 Presentazione delle offerte

Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev'essere inscrita, all'interno di un plico o di una busta esterna, in un'unica busta sigillata recante quanto segue:

a) indirizzo indicato nel fascicolo di gara per l'invio delle offerte,
b) estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
c) all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
d) la dicitura "Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte", redatta nella lingua del fascicolo di gara.

20.8. Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel luogo e all'ora indicati nel capitolato d'oneri, le offerte sono aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice. Al momento dell'apertura pubblica delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia d'offerta richiesta e ogni altro elemento eventualmente ritenuto opportuno dall'amministrazione aggiudicatrice.

La delegazione deve essere informata sistematicamente. Essa è generalmente rappresentata quale osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

L'apertura delle offerte ha lo scopo di verificare se le offerte sono complete, se è stata prestata la garanzia d'offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono, in generale, in regola.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, nel quale è indicato quanto segue:

- data, ora e luogo della seduta;
- persone presenti alla seduta;
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato;
- presentazione o meno delle offerte in plichi sigillati;
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero di copie dell'offerta richiesto;
- il prezzo delle offerte;
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura;
- il nome degli offerenti che si sono ritirati;
- le eventuali dichiarazioni degli offerenti.

20.9 Esame delle offerte

Prima di procedere alla valutazione dettagliata delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice verifica se l'offerta è conforme, nella sostanza, ai requisiti indicati nel fascicolo di gara.

Un'offerta è conforme quando rispetta tutte le condizioni, modalità e specifiche contenute nel fascicolo di gara, senza divergenze né restrizioni di rilievo. Divergenze o restrizioni di rilievo sono quelle che incidono sull'ambito, la qualità o l'esecuzione dell'appalto, o che, in modo sostanziale, implicano uno scostamento dal fascicolo di gara oppure limitano i diritti dell'amministrazione aggiudicatrice o gli obblighi dell'offerente a titolo dell'appalto e compromettono la situazione, in termini di concorrenza, degli offerenti che hanno presentato offerte conformi.

L'offerta non conforme al fascicolo di gara viene respinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non può essere successivamente resa conforme mediante correzioni né con l'eliminazione delle divergenze o restrizioni.

In sede di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice emette un giudizio sulla conformità tecnica delle singole offerte e le classifica in due categorie: conformi o non conformi sotto il profilo tecnico.

Conclusa la valutazione tecnica, la commissione verifica che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

20.10 Aggiudicazione dell'appalto

20.10.1 Scelta dell'aggiudicatario

La scelta dell'aggiudicatario corrisponde all'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia l'offerta più bassa tra quelle classificate, in sede di valutazione tecnica, come conformi sotto il profilo tecnico. Tale offerta è dichiarata aggiudicataria dell'appalto, purché sia inferiore o pari all'importo assegnato all'appalto.

Se l'offerta prescelta supera l'importo assegnato all'appalto, vengono applicate le disposizioni previste dall'articolo 19.1.3, paragrafo c).

L'intera procedura di valutazione è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione. La relazione deve inoltre riportare i motivi per i quali alcune offerte sono state giudicate non conformi sotto il profilo tecnico e spiegare sotto quali aspetti esse non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. Il beneficiario trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati della relazione di valutazione unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara fino alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati, secondo il caso, del beneficiario o della Commissione e le autorità di controllo (Controllo finanziario, Corte dei conti, ecc.).

20.10.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Ottenuto l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte, specificando se esse erano o meno conformi sotto il profilo tecnico e indicando le relative carenze sul piano tecnico.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5: "Gara con clausola sospensiva").

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella Gazzetta ufficiale, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

20.10.3 Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve controfirmare entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto, rinviandolo unitamente alla garanzia di corretta esecuzione.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

21. LICITAZIONE RISTRETTA (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 5.000.000 EUR)

In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione, tenuto conto della particolarità di certi lavori, può essere fatto ricorso a una gara con procedura ristretta. In tal caso, è obbligatoria la pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato (procedura detta di preselezione).

Sulla base della selezione effettuata nell'ambito di tale procedura di preselezione, l'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione, provvede a compilare un elenco delle imprese che verranno invitate a presentare un'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice invia l'invito a presentare un'offerta esclusivamente ai candidati prescelti dell'elenco ristretto, i quali ricevono il capitolato d'oneri dell'appalto in questione.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 60 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera di invito a presentare un'offerta.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 20, si applicano per analogia alla procedura ristretta per gli appalti di lavori.

22. GARA APERTA PUBBLICATA A LIVELLO LOCALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 300.000 EUR E INFERIORI A 5.000.000 EUR)

Per gli appalti di lavori pubblicati a livello locale, il bando di gara è pubblicato esclusivamente nel paese del beneficiario, tranne il caso in cui la Commissione rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice che agisce in nome e per conto del beneficiario. Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

È importante precisare che una gara aperta pubblicata a livello locale deve garantire la partecipazione degli altri imprenditori ammissibili nella stessa misura degli imprenditori locali. Qualsiasi condizione intesa a limitare la partecipazione degli altri imprenditori ammissibili è vietata (ad es: obbligo per questi ultimi di registrazione nel paese beneficiario, di aver già ottenuto contratti a livello locale, ecc.).

Nell'ambito di questa procedura, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla stampa locale.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 20, si applicano per analogia nell'ambito della procedura aperta pubblicata a livello locale.

23. PROCEDURA SEMPLIFICATA (APPLICABILE PER GLI APPALTI INFERIORI A 300.000 EUR)

Per tutti gli appalti di valore inferiore a 300.000 EUR l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'aggiudicazione tramite procedura semplificata, senza pubblicazione di alcun bando, previa consultazione di almeno 3 fornitori di sua scelta.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno 3 fornitori. I candidati prescelti ricevono un invito a presentare un'offerta sulla base di specifiche tecniche che vengono loro comunicate unitamente all'invito.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta. Ai candidati prescelti dev'essere accordato un termine minimo di 30 giorni, a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice dotata di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie. La valutazione viene effettuata nello stesso modo di una gara aperta. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di lavori di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

ALLEGATI

ALLEGATO 1
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

SERVIZI	FORNITURE	LAVORI
x ≥ 200.000 EUR Gara ristretta internazionale. Da 4 a 8 prestatori di servizi invitati.	**x ≥ 150.000 EUR** Gara aperta internazionale.	**x ≥ 5.000.000 EUR** 1. Gara aperta internazionale. 2. Gara ristretta internazionale (circostanza eccezionale).
	30.000 EUR ≤ x < 150.000 EUR Gara aperta locale.	**300.000 EUR ≤ x < 5.000.000 EUR** Gara aperta locale.
x < 200.000 EUR 1. Ricorso al contratto quadro o 2. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 prestatori di servizi. 3. x ≤ 5.000 **EUR**: una sola offerta.	**x < 30.000 EUR** 1. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 fornitori. 2. x ≤ 5.000 **EUR**: una sola offerta.	**x < 300.000 EUR** 1. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 imprenditori. 2. x ≤ 5.000 **EUR**: una sola offerta.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI

Commissione : la Commissione delle Comunità europee.

Amministrazione aggiudicatrice : la Commissione, o lo Stato, o la persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che conclude l'appalto come previsto nella convenzione di finanziamento.

Appalto di studi : un contratto di servizi concluso tra un prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice, che riguarda, tra l'altro, gli studi in materia di definizione e preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni e le verifiche contabili.

Appalto di assistenza tecnica : un contratto di servizi stipulato tra un prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui il prestatore di servizi esercita la funzione di "agente incaricato delle commesse" o è incaricato di svolgere funzioni di consulenza, di assicurare la direzione o la supervisione di un progetto o di mettere a disposizione gli esperti richiesti dal contratto d'appalto.

Appalto di forniture : un contratto concluso tra un fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice, avente come obiettivo l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, nonché altri compiti eventuali come i lavori di posa e installazione, la manutenzione, le riparazioni, la formazione, i servizi di post vendita, ecc.

Appalto di lavori : un contratto stipulato tra un imprenditore e l'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione di lavori o la realizzazione di un'opera.

Appalto misto : un contratto concluso tra un prestatore, fornitore o imprenditore, da un lato e l'amministrazione aggiudicatrice, dall'altro lato, che comporta almeno due tipi di prestazioni diverse, ad esempio lavori, forniture o servizi.

Contratto quadro : un contratto stipulato per l'esecuzione di un volume non specificato di prestazioni omogenee di servizi o forniture durante un periodo limitato nel tempo.

Candidato : qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone che ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta.

Offerente : qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone che presenta un'offerta in vista della conclusione di un appalto.

Aggiudicatario : l'offerente prescelto a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto.

Agente incaricato delle commesse : una società che acquisisce, in nome per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, beni, servizi o lavori.

Procedura aperta : procedura in base alla quale qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone, previa pubblicazione di un bando di gara, può presentare un'offerta.

Procedura ristretta : procedura in base alla quale solo i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, previa pubblicazione di un bando di gara, possono presentare un'offerta.

Procedura semplificata : procedura in base alla quale solo i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, senza pubblicazione di alcun bando di gara, possono presentare un'offerta. (v. punto 3.3 del manuale).

Procedura negoziata : procedura in base alla quale l'amministrazione aggiudicatrice senza pubblicazione di alcun bando di gara, consulta il candidato o i candidati di sua scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più candidati (v. punti 10.1.2, 14.1.2 e 19.1.3 del manuale).

Esecuzione delle azioni in economia : appalti eseguiti dagli organismi o dai servizi pubblici o a partecipazione pubblica dello Stato beneficiario interessato, quando lo Stato beneficiario dispone nei servizi nazionali di personale di gestione qualificato.

Mezzi d'informazione adeguati : la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è obbligatoria in tutti i casi specificati nel manuale. La pubblicazione sui giornali dei paesi beneficiari, e se del caso su altre riviste specializzate, può essere necessaria o raccomandata secondo i casi.

Fascicolo di gara : il fascicolo compilato dall'amministrazione aggiudicatrice che contiene tutti i documenti necessari per la preparazione e la presentazione di un'offerta.

Capitolato generale d'oneri : le disposizioni generali che contengono le clausole contrattuali di carattere amministrativo, finanziario, giuridico e tecnico, relative all'esecuzione degli appalti.

Capitolato speciale : le disposizioni speciali stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice come parte integrante del fascicolo di gara, comprendenti le modifiche al capitolato generale d'oneri, le clausole contrattuali speciali e la descrizione delle prestazioni (per gli appalti di servizi) o le specifiche tecniche (per gli appalti di forniture o lavori).

Descrizione delle prestazioni : il documento redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, con il quale vengono definite le relative esigenze e/o obiettivi in materia di prestazione di servizi, compresi, se del caso, i metodi e i mezzi da utilizzare e/o i risultati da attendersi.

Commissione di valutazione : una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte.

Giorno: giorno di calendario.

Termini : i termini iniziano a decorrere dal giorno seguente alla data dell'atto o dell'evento considerato come punto di partenza per il calcolo di tali termini. Quando l'ultimo giorno

utile non è un giorno feriale, la scadenza dei termini avviene alla fine del primo giorno feriale successivo all'ultimo giorno utile.

Conflitto di interessi : qualsiasi evento in grado di influire sulla capacità di un candidato, di un offerente o di un contraente di fornire un parere professionale obiettivo e imparziale, o di impedirgli di far prevalere, in qualsiasi momento, gli interessi dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualsiasi considerazione relativa a potenziali futuri lavori, o qualsiasi conflitto con altri impegni precedenti o attuali di un candidato, di un offerente o di un contraente, o qualsiasi conflitto con i propri interessi. Tali limitazioni si applicano altresì all'eventuale subappaltatore e al personale del candidato, dell'offerente o del contraente.

Offerta economicamente più vantaggiosa : l'offerta giudicata migliore tenuto conto di diversi criteri variabili secondo l'appalto in questione. Ad esempio, la qualità, il valore tecnico, il carattere estetico e funzionale, il servizio di post vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo, o il prezzo più basso. Tali criteri devono essere pubblicati nel bando di gara o annunciati nel fascicolo di gara.

Scomposizione del prezzo complessivo e forfettario : l'elenco, per voce, dei tassi e dei costi, che determina la composizione del prezzo in un appalto forfettario.

ALLEGATO 3

REGOLAMENTI

1) Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996).

2) Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992).

3) Regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (GU L 68 dell'8.3.1997).

4) Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) (GU L 306 del 28.11.1996).

5) Regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (GU L 306 del 28.11.1996).

6) Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996).

7) Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio dell'11 luglio 1994 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati (GU L 182 del 16.7.1994).

8) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989).

9) Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 257 del 21.9.1990) (Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Repubblica democratica tedesca)

10) Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio del 23 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 357 del 28.12.1991) (Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, eccetto la Repubblica democratica tedesca).

11) Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio del 7 agosto 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia (GU L 227 dell'11.8. 1992).

12) Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 162 del 3.7.1993) (Repubblica ceca e slovacca).

13) Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio del 12 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia (GU L 133 del 17.6.1995).

14) Regolamento (CE) N. 463/96 del Consiglio dell'11 marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 65 del 15.3.1996).

15) Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio del 22 aprile 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia Erzegovina (GU L 103 del 26.4.1996).

16) Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio del 16 marzo 1998 relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998).

17) Regolamento (EURATOM, CE) n. 1279/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GU L 165 del 4.7.1996).

18) Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 204 del 14.8.1996) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24.4.1998).

19) Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (GU L 213 del 30.7.1998).

20) Regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile (GU L 108 del 25.4.1997).

21) Regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio del 20 dicembre 1995 relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali (GU L 327 del 30.12.1995).

22) Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (GU L 287 del 21.10.1997).

23) Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo (GU L 85 del 27.3.1997).

24) Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (GU L 202 del 30.7.1997).

25) Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 213 del 30.7.1998).

8.

Città del Messico, 19 novembre 2001

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di lotta alla criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 10 luglio 2002)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, di seguito denominati "Parti Contraenti",

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata;

TENUTO CONTO della Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato; della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961 e del suo Protocollo del 25 marzo 1972; della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; delle decisioni adottate dall'Assemblea Generale Speciale delle Nazioni Unite sulle droghe che si è svolta dal 9 al 10 giugno 1988; dei relativi principi guida della cooperazione internazionale contro il narcotraffico; della dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea sulle regole bancarie e sulle pratiche di vigilanza e delle Quaranta Raccomandazioni in materia di riciclaggio di denaro adottate dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale;

CONSIDERATE le disposizioni dell'Accordo Generale di Cooperazione e l'Accordo per la Cooperazione nella lotta contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatti a Roma l'8 luglio 1991;

OPERANDO nel rispetto della sovranità di ciascuno Stato, nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali, giuridici ed amministrativi delle Parti Contraenti,

C O N V E N G O N O

quanto segue:

ARTICOLO 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni, in conformità con quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata, anche mediante l'utilizzo di collegamenti telematici.

A tal fine si stabiliranno i punti di contatto diretti tra le strutture competenti del Ministero dell'Interno italiano e della Procura Generale della Repubblica del Messico.

A tale riguardo le Parti Contraenti si scambieranno detta informazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 3

In conformità con la legislazione nazionale vigente nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali bilaterali o multilaterali, qualsiasi Parte Contraente potrà richiedere all'altra Parte Contraente l'avvio di procedure investigative presso gli organi competenti con riguardo ad attività concernenti la criminalità organizzata. La Parte Contraente richiesta comunicherà immediatamente gli esiti delle procedure utilizzate.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire la massima armonizzazione possibile delle rispettive legislazioni nazionali, quale strumento indispensabile per un'azione concertata contro la criminalità organizzata.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti svolgeranno consultazioni volte all'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti convengono che la collaborazione prevista nel presente Accordo si estenda alla ricerca di latitanti che si trovino nei rispettivi territori e che siano responsabili, o presunti responsabili, di fatti delittuosi, allo scopo di assicurarli alla giustizia, in applicazione del diritto internazionale e delle rispettive norme nazionali.

ARTICOLO 7

Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verrà istituito un Comitato bilaterale per la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata.

Tale Comitato sarà copresieduto dai rispettivi rappresentanti del Governo: per la Repubblica Italiana lo presiederà il Ministro dell'Interno o, eventualmente, un suo delegato, e per gli Stati Uniti Messicani lo presiederà il Procuratore Generale della Repubblica o, eventualmente, un suo delegato. Il Comitato si riunirà ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario dare impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese ad alto livello.

A richiesta di una delle Parti Contraenti, potranno aver luogo riunioni periodiche congiunte di alti funzionari del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e della Procura Generale della Repubblica degli Stati Uniti Messicani, nonché di altri Ministeri interessati.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro la medesima;
b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative di cui ciascuna Parte Contraente dispone per combatterla, inclusi lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;
d) scambio di legislazione nazionale, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
e) collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e della dinamica, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata, specialmente quella che utilizza, tra l'altro, l'intimidazione derivante dal vincolo associativo;
f) costante e reciproco scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;
g) periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e terrestri con lo scopo di migliorare gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni di autobus e ferroviarie;
h) scambio di informazioni operative relative a tutte le attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti, e che le rispettive legislazioni prevedano come fattispecie di reato.

ARTICOLO 9

In particolare, per quanto riguarda il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, agli effetti del presente Accordo, si intenderà per "stupefacenti" le sostanze enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal protocollo del 25 marzo 1972; per "sostanze psicotrope" quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; per "traffico illecito" si intendono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Droghe e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

Con riguardo alle legislazioni nazionali di ciascuna Parte Contraente, la collaborazione riguarderà, inoltre, i precursori e le sostanze chimiche essenziali e prenderà in considerazione la cooperazione che su questa materia è stata prevista dall'Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani nella lotta contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope dell'8 luglio 1991. La collaborazione riguarderà:

a) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
b) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope, sui luoghi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
c) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga all'interno del territorio nazionale e alle frontiere.

ARTICOLO 10

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

ARTICOLO 11

I dati personali comunicati dalle Parti Contraenti, necessari per l'esecuzione del presente Accordo, dovranno essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati potranno essere utilizzati solamente dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per l'esecuzione del presente Accordo e potranno essere ritrasmessi a terze parti soltanto previa autorizzazione scritta della parte Contraente che li aveva comunicati.

ARTICOLO 12

La Parte Contraente richiesta potrà negare alla Parte Contraente richiedente le richieste di collaborazione o assistenza previste dal presente Accordo qualora ritenga che queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza nazionale del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza, o siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare per iscritto, senza ritardo, alla Parte Contraente richiedente il diniego di assistenza, specificandone i motivi.

ARTICOLO 13

Qualsiasi controversia che sorga per l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente Accordo sarà risolta di mutuo accordo fra le Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali bilaterali o multilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle notifiche, attraverso canali diplomatici, con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto compimento delle procedure interne previste a tale effetto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche così convenute entreranno in vigore in conformità con la procedura stabilita nel paragrafo precedente.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti Contraenti. Tale denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Le richieste di assistenza che si trovino in corso di esecuzione al momento della denuncia del presente Accordo verranno portate a termine salvo che le Parti Contraenti decidano in senso contrario.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Città del Messico, il 19 novembre duemilauno, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
[firma]	[firma]

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados las "Partes Contratantes";

CONSCIENTES de que los fenómenos delictivos conexos con el crimen organizado de todo sector afectan de manera relevante a los dos países, poniendo en peligro el orden y la seguridad pública, así como el bienestar y la integridad física de sus propios ciudadanos;

RECONOCIENDO la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado;

TOMANDO EN CUENTA la Resolución No. 45/123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1990, sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado; la Convención Unica sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 1961 y su Protocolo del 25 de marzo de 1972; la Convención sobre las Substancias Psicotrópicas del 21 de febrero de 1971; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988; las Decisiones adoptadas por la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas sobre las Drogas que se desarrolló del 9 al 10 de junio de 1988; los principios inherentes que guían la cooperación internacional en contra del narcotráfico; la Declaración de los Principios del Comité de Basilea sobre las Reglas Bancarias y sobre las Prácticas de Supervisión y las cuarenta Recomendaciones en materia de lavado de dinero, adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional;

CONSIDERANDO las disposiciones del Acuerdo Marco de Cooperación y del Acuerdo para la Cooperación en la Lucha en Contra del Abuso y del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmados en la ciudad de Roma, el 8 de julio de 1991;

ACTUANDO con respeto a la soberanía de cada Estado, en el marco de los respectivos ordenamientos constitucionales, jurídicos y administrativos de las Partes Contratantes;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Con el presente Acuerdo las Partes Contratantes se comprometen a cumplir toda acción con el fin de intensificar los esfuerzos comunes en el campo de la lucha contra el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, de conformidad con lo previsto por sus legislaciones nacionales.

ARTICULO 2

Las Partes Contratantes convendrán en las modalidades de enlace necesarias para permitir el rápido intercambio de la información inherente a la lucha en contra del crimen organizado, incluso mediante el empleo de conexiones telemáticas.

Con esta finalidad, se establecerán los puntos de contacto directos entre las instancias competentes del Ministerio del Interior de Italia y de la Procuraduría General de la República de México.

A este propósito, las Partes Contratantes intercambiarán dicha información dentro de los sesenta días después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTICULO 3

De conformidad con la legislación nacional en el territorio de cada una de las Partes Contratantes y sin perjuicio de las obligaciones que deriven de otros convenios internacionales bilaterales o multilaterales, cualquiera de la Partes Contratantes podrá pedir a la otra Parte Contratante el inicio de investigaciones ante los órganos competentes respecto de actividades inherentes al crimen organizado. La Parte Contratante Requerida comunicará inmediatamente los resultados de los procedimientos empleados.

ARTICULO 4

Las Partes Contratantes se comprometen a favorecer la máxima armonización posible de las respectivas legislaciones nacionales, como instrumento indispensable para una acción concertada contra el crimen organizado.

ARTICULO 5

Las Partes Contratantes llevarán a cabo consultas tendientes a adoptar posiciones comunes y acciones concertadas en los foros internacionales en los que se discutan o se decidan estrategias de lucha contra el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones.

ARTICULO 6

Las Partes Contratantes convienen en que la colaboración prevista en el presente Acuerdo, se extienda a la búsqueda de los fugitivos que se encuentren en sus respectivos territorios y que sean responsables o probables responsables, de hechos delictivos, con la finalidad de asegurarlos a la justicia, en aplicación del derecho internacional y de sus respectivas legislaciones nacionales.

ARTICULO 7

Por decisión conjunta de las Partes Contratantes se constituirá un Comité Bilateral para la Colaboración en la Lucha en Contra del Crimen Organizado. Este Comité será copresidido por los respectivos representantes del Gobierno: por la República Italiana lo presidirá, el Ministro del Interior o, eventualmente, su delegado, y por los Estados Unidos Mexicanos lo presidirá, el Procurador General de la República o, eventualmente, su delegado. El Comité se reunirá cada vez que las Partes Contratantes consideren necesario dar impulso a la cooperación o para superar obstáculos que requieran acuerdos de alto nivel.

A petición de una de las Partes Contratantes podrán tener reuniones periódicas conjuntas de altos funcionarios del Ministerio del Interior de la República Italiana y de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, así como otras Dependencias interesadas.

ARTICULO 8

Por lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado, las Partes Contratantes convienen en que la colaboración se efectuará en los sectores que a continuación, se especifican:

a) intercambio sistemático, detallado y rápido, a petición o por iniciativa propia, de informes inherentes a las diversas formas de crimen organizado y a la lucha en contra del mismo;

b) actualización constante y recíproca sobre las actuales amenazas del crimen organizado, así como sobre las técnicas y las estructuras de organización de que cada Parte Contratante dispone para combatirlo, incluyendo el intercambio de expertos y la programación en los dos países, cursos comunes de adiestramiento en técnicas específicas de investigación y de operación;

c) intercambio de información operativa de interés recíproco relativa a eventuales contactos entre asociaciones o grupos criminales organizados en los dos países;

d) intercambio de legislación nacional, de publicaciones científicas profesionales y didácticas inherentes a la lucha contra el crimen organizado, así como información sobre los medios técnicos utilizados en las operaciones policiacas;

e) colaboración en la investigación de las causas, estructuras, génesis y dinámica, así como de las formas en que se manifiesta el crimen organizado, especialmente el que utiliza, entre otras cosas, la intimidación que deriva del vínculo asociativo;

f) intercambio constante y recíproco de experiencias y tecnologías inherentes a la seguridad de las redes de comunicaciones telemáticas;

g) intercambio periódico de experiencias y conocimientos tecnológicos en materia de seguridad de los transportes aéreos, marítimos y terrestres, con el objeto de mejorar los estándares de seguridad adoptados en los aeropuertos, los puertos y las estaciones de autobuses y ferroviarias;

h) intercambio de información operativa relacionada con actividades ilícitas de la delincuencia organizada, en cuya persecución tengan interés ambas Partes Contratantes y que se encuentren tipificadas con esas características dentro de la legislación nacional respectiva.

ARTICULO 9

En particular, por lo que se refiere al tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas, a los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por "estupefacientes" las substancias enunciadas y descritas en la Convención Unica sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 1961, enmendada por el Protocolo del 25 de marzo de 1972; "substancias psicotrópicas" las enunciadas y descritas en la Convención sobre las Substancias Psicotrópicas del 21 de febrero de 1971; como "tráfico ilícito" se definen los tipos contemplados en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Substancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988.

Con respecto a la legislación nacional de cada Parte Contratante, la colaboración se referirá además a los precursores y a las substancias químicas esenciales y tomará en consideración la cooperación que sobre esta materia fue prevista en el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en la Lucha Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas del 8 de julio de 1991. La colaboración se referirá a:

a) la utilización de nuevos medios técnicos, incluyendo los métodos de adiestramiento y de empleo de unidades canófilas antidroga;

b) el intercambio de informes sobre los nuevos tipos de estupefacientes y substancias psicotrópicas, sobre los lugares de producción, sobre los canales y los medios utilizados por los traficantes y sobre las técnicas de ocultación, sobre las variaciones de los precios de dichas substancias, así como sobre las técnicas de análisis, y

c) los métodos y las modalidades de funcionamiento de los controles antidroga al interior del territorio nacional y en las fronteras.

ARTICULO 10

Todas las solicitudes de información previstas por el presente Acuerdo deberán contener una exposición sumaria de los elementos que las motivan.

ARTICULO 11

Los datos personales comunicados por las Partes Contratantes necesarios para la ejecución del presente Acuerdo, deberán ser tratados y protegidos de conformidad a las legislaciones nacionales sobre la protección de los datos.

Los datos personales comunicados podrán ser utilizados solamente por las autoridades competentes de las Partes Contratantes para la ejecución del presente Acuerdo y sólo podrán ser retransmitidos a terceras Partes, previa autorización escrita de la Parte Contratante que los comunique.

ARTICULO 12

La Parte Contratante Requerida podrá negar a la Parte Contratante Requirente las peticiones de colaboración o asistencia previstas por el presente Acuerdo en caso de que considere que éstas puedan comprometer la soberanía o la seguridad nacional del país u otros intereses nacionales esenciales o que contravengan la legislación nacional.

En tal caso, la Parte Contratante Requerida se obliga a comunicar por escrito, sin tardanza, a la Parte Contratante Requirente la negativa de asistencia, especificando los motivos de la misma.

ARTICULO 13

Cualquier controversia que surja por la interpretación, aplicación o ejecución del presente Acuerdo se resolverá de mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes, a través de la vía diplomática.

ARTICULO 14

El presente Acuerdo no perjudica los derechos y las obligaciones que se deriven de otros convenios internacionales bilaterales o multilaterales, suscritos por las Partes Contratantes.

ARTICULO 15

El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida y entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones, a través de la vía diplomática, con que las Partes Contratantes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos internos previstos por su respectiva legislación nacional para tal efecto.

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes Contratantes. Las modificaciones así acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

El presente Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento, por cualquiera de las Partes Contratantes. Esta denuncia surtirá sus efectos seis meses después de su notificación a la otra Parte Contratante.

Las solicitudes de asistencia que se encuentren en ejecución al momento de la terminación del presente Acuerdo, serán llevadas a término, a menos que las Partes Contratantes decidan lo contrario.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Representantes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo.

FIRMADO en la ciudad de México, el 19 de noviembre de dos mil uno, en dos originales, cada uno en los idiomas italiano y español, siendo los dos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA	***POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS***

9.

La Valletta, 8 dicembre 2001

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Malta in materia di mutua assistenza nella lotta contro il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita

(Entrata in vigore: 8 ottobre 2002)

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DI MALTA
IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA
NELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO E L'IMPIEGO
DI DENARO, BENI ED ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Visto quanto disposto nella "Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale" del 20 aprile 1959 in vigore fra i due Paesi;

Visto l'Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno di Malta nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a La Valletta il 28 febbraio 1991;

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta, di seguito denominate "Parti Contraenti", riconoscendo la necessità di intensificare la collaborazione nella lotta contro il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 Ciascuna Parte Contraente, su richiesta o spontaneamente, nei limiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali ed in conformità a quanto prescritto dal presente Protocollo mette a disposizione dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni che possono contribuire a combattere il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'Articolo 5 del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo, per "informazione" si intende ogni documento, dato o notizia comunque conosciuto - ivi comprese le operazioni segnalate come sospette dagli intermediari bancari e finanziari - che possa riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come definiti dalle rispettive legislazioni.

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si forniscono mutua assistenza per il tramite dei Punti di Contatto che saranno successivamente individuati.
2. Le Parti Contraenti si impegnano ad incontrarsi qualora se ne ravvisi la necessità.

Articolo 3

1. Le Parti Contraenti si impegnano, nell'ambito delle condizioni stabilite nel presente Accordo e nei limiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali, a comunicarsi, spontaneamente o su richiesta, le informazioni che consentano di identificare e, all'occorrenza, bloccare le transazioni economiche e finanziarie che si ritenga possano riguardare attività di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, anche al fine di ricercare e perseguire gli autori.

2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì, e sempre nei limiti delle rispettive legislazioni, a scambiarsi spontaneamente o su richiesta le informazioni che possono far pervenire, almeno per i casi di comune interesse, al sequestro ed alla confisca di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita connessi a fatti che, secondo ambedue le legislazioni nazionali, costituiscono il reato previsto nel comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo.

3. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono poste in essere a condizione di reciprocità.

Articolo 4

1. I documenti, i dati e le notizie comunicati dalle Parti Contraenti potranno essere utilizzati per ricercare e perseguire persone sospettate di fatti che secondo ambedue le legislazioni nazionali costituiscono reato di riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita.

2. I fatti di cui al comma 1 saranno individuati in un'apposita dichiarazione tra i Punti di Contatto prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tale dichiarazione sarà mantenuta costantemente aggiornata previo scambio di note.

Articolo 5

1. Le richieste di informazioni dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

2. Il rifiuto di dar corso ad una richiesta dovrà essere, in ogni caso, motivato. Prima di rifiutare l'accoglimento di una domanda di assistenza, la Parte Contraente richiesta dovrà valutare se la domanda può essere accolta alle condizioni che essa ritiene necessarie. In tal caso, la Parte Contraente richiedente è tenuta ad uniformarsi alle condizioni poste.

3. Tuttavia, in caso di sospetto riciclaggio di proventi riconducibili alla criminalità organizzata le Parti Contraenti si impegnano, nel rispetto dei limiti previsti dalle rispettive legislazioni, a rimuovere ogni possibile ostacolo che possa frapporsi all'assistenza e alla cooperazione prevista dal presente Accordo, e di darvi corso con ogni completezza, sollecitudine e priorità.

Articolo 6

Le Parti Contraenti si impegnano a tutelare le proprie fonti informative e a non svelare l'identità dell'organismo finanziario o di ogni altra persona che abbia originato le informazioni comunicate, se non con la preventiva ed espressa autorizzazione della Parte Contraente che le ha fornite.

Articolo 7

1. Le informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo saranno coperte dal segreto d'ufficio e godranno della tutela accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della Parte Contraente richiesta.

2. Le informazioni richieste e comunicate ai sensi del presente Accordo non potranno essere utilizzate ai fini fiscali se non dopo la formale incriminazione per fatti che, secondo ambedue le legislazioni nazionali, costituiscono reato di riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, fatto salvo il divieto motivato e fondato su limitazioni all'utilizzo ai fini fiscali, imposte dalle rispettive legislazioni nazionali, che richiedano la ricorrenza di particolari condizioni per tale utilizzo, in ragione della particolare natura delle informazioni stesse.

Articolo 8

Il presente Accordo non obbliga in alcun modo le Parti Contraenti a prestare assistenza all'altra qualora sui fatti che formano oggetto dello scambio di informazioni siano in corso indagini da parte dell'Autorità giudiziaria del Paese della Parte Contraente richiesta ovvero qualora l'accoglimento della domanda di assistenza sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico e agli interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente richiesta. La Parte Contraente richiesta comunica tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego di assistenza specificandone i motivi.

Articolo 8 bis

1. Una commissione congiunta di esperti, nominati dalle Parti Contraenti, si riunisce con cadenza periodica da definirsi al fine di verificare il livello di cooperazione raggiunto nell'Attuazione del presente Accordo, effettuando:

- un esame qualitativo e quantitativo delle informazioni scambiate, su richiesta o spontaneamente;
- un apprezzamento dei tempi medi di attesa delle risposte.

2. La commissione, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'attività di cui al precedente comma, riferisce senza ritardo alle Parti Contraenti per i fini di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 10

Le Parti Contraenti potranno, di comune intesa, integrare o modificare per iscritto il presente Accordo.

Articolo 11

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
2. Il presente Accordo sarà applicabile a qualsiasi domanda di assistenza inoltrata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a La Valletta il giorno 8 del mese di dicembre del 2001, in due originali, in lingua italiana e in lingua inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo di Malta

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF MALTA
ON MUTUAL ASSISTANCE IN THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND THE USE OF MONEY, PROPERTY AND OTHER EFFECTS OF ILLEGAL ORIGIN

Having regard to the provisions of the "European Convention on judicial assistance in Criminal Matters" of the 20th April 1959, in force between the two countries;

Having regard to the Co-operation Agreement on the Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic drugs and Psychotropic Substances and Organized Crime between the Interior Minister of the Italian Republic and the Minister for Home Affairs of Malta, signed in Valletta on the 28 February 1991,

The Government of the Italian Republic and the Government of Malta, hereinafter referred to as the "Contracting Parties", recognizing the need to intensify co-operation in the fight against money laundering and the use of money, property and other effects of illegal origin,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

1. Each Contracting Party shall, upon request or spontaneously, within the limits laid down in the respective national legislation and in accordance with the provisions of this Agreement, make available to the other contracting Party all the information which can contribute to combating the laundering and use of money, property or effects of illegal origin, saving what is laid down in paragraph 2 of Article 5 of this Agreement.

2. For the purposes of this Agreement, "information" means any document, data, or information however known, – including suspicious transaction reports made by banking and financial intermediaries - that may concern, directly or indirectly, operations of laundering or use of money, property or other effects of illegal origin as defined by the respective legislations.

ARTICLE 2

1. The Contracting Parties will mutually assist each other through the channel of Points of Contact which will subsequently be identified;

2. The Contracting Parties agree to meet whenever there is the need to do so.

ARTICLE 3

1. The contracting Parties, within the confines of the conditions established in this Agreement and within the limits of the respective national laws, agree to communicate spontaneously or upon request such information that allows the identification and, as may be necessary, the freezing of economic and financial transactions which are considered to be connected with the laundering or the use of money, property or other effects of illegal origin, for the purpose also of identifying and prosecuting the perpetrators.

2. The Contracting Parties also agree to exchange spontaneously or upon request, and always within the limits of the respective national laws, such information that could lead, at least in cases of mutual interest, to the seizure and confiscation of money, property or other effects of illegal origin connected with facts which, in accordance with the national legislation of

both Parties, constitute the offence mentioned in paragraph 1 of Article 4 of this Agreement.

3. The activities covered by the preceding paragraphs 1 and 2 of this Article are subject to the condition of reciprocity.

ARTICLE 4

1. The documents, data and information communicated by the Contracting Parties may be used to trace and prosecute persons suspected of having committed acts which, according to the national legislation of both Parties, amount to the offence of laundering of money, property and other effects of illicit origin.

2. The acts mentioned in paragraph 1 of this Article will be identified in a list drawn up for the purpose by the Contact Points before the coming into force of this Agreement. Such declaration shall be kept constantly up to date by means of an exchange of notes.

ARTICLE 5

1. Requests for information should contain a short exposition of the elements that motivate them.

2. In all cases reasons should be given for refusing to give execution to a request. Before refusing to grant a request for assistance, the requested Contracting Party should make an assessment as to whether the request can be granted on such conditions that it may deem necessary. In such a case, the requesting Contracting Party shall be bound to comply with the conditions imposed.

3. In the case of suspected laundering of proceeds which can be shown to be traceable back to organized crime, however, the Contracting Parties will endeavour, within the limits laid down in the respective national legislation, to remove all possible obstacles that might hinder the assistance and co-operation foreseen by this Agreement, and to proceed comprehensively, expeditiously and with priority.

ARTICLE 6

The Contracting Parties undertake to protect their sources of information and not to reveal the identity of the financial entity or of any other person from whom the information transmitted originated without the prior and express authorization of the Contracting Party that furnished the information.

ARTICLE 7

1. The information exchanged under the terms of this Agreement shall be covered by the rules of professional secrecy and will enjoy the same protection afforded by the national law of the requested Contracting Party to information of the same nature.

2. The information requested and transmitted in terms of this Agreement cannot be made use of for fiscal purposes except following a formal criminal charge for facts which, according to both national laws, constitute the offence of laundering of money, property and other effects of illegal origin, provided that such use is not prohibited on the ground that the respective national law imposes limitations on the use of such information for fiscal purposes by requiring the existence of particular conditions for such use on account of the particular nature of the same information.

ARTICLE 8

This Agreement does not bind in any way the Contracting Parties to give assistance to the other Party if investigations by the judicial authority of the requested Contracting Party are pending on the facts which are the object of the exchange of information, or if the granting of the request for assistance can tend to cause prejudice to the sovereignty, security, public order or essential State interests of the requested Contracting Party. The requested Contracting Party shall communicate without delay to the requesting Contracting Party the refusal to furnish assistance specifying the reasons therefor.

ARTICLE 8 BIS

1. A Joint Commission, made up of experts nominated by the Contracting Parties, will meet regularly at intervals to be established in order to verify the

level of cooperation achieved in the implementation of this Agreement, and make:

- A qualitative and quantitative examination of the information exchanged, whether spontaneously or upon request,
- An evaluation of the average waiting-times for responses.

2. The Commission will refer immediately the information acquired during the evaluation mentioned in the preceding paragraph to the Contracting Parties for the purposes of Article 10 of this Agreement.

ARTICLE 9

This Agreement can be denounced at any time and the denunciation shall have effect three months from its notification to the other Contracting Party.

ARTICLE 10

The Contracting Parties may, by mutual consent, add or amend in writing this agreement.

ARTICLE 11

Any eventual disputes arising from the application and interpretation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 12

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by means of which the two Contracting Parties shall have officially communicated to each other that the respective internal procedures for the purpose have been completed.

2, This Agreement shall apply to any request for assistance made in accordance with the provisions of the preceding articles.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at La Valletta on the 8th of the month of December of 2001, in two originals in the Italian and English languages both versions being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of Malta
	Tonio Borg

10.

Bratislava, 19 aprile 2002

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Slovacca nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

(Entrata in vigore: 6 novembre 2002)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi con il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché le seguenti Convenzioni delle Nazioni Unite: Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, Convenzione contro il Traffico illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

NEL QUADRO dei rispettivi ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi;

NEL RISPETTO della sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO

Articolo 1

1. Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a compiere ogni attività al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verrà istituito un Comitato bilaterale per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Il Comitato bilaterale sarà copresieduto dai rispettivi rappresentanti del Governo, individuati nei rispettivi Ministri dell'Interno, e si riunirà ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.
4. Periodicamente e, comunque, almeno con cadenza annuale, avranno luogo, alternativamente nei due Paesi, riunioni congiunte di alti funzionari dei Ministeri interessati, per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. A tale fine, saranno individuati e tempestivamente comunicati all'altra Parte i punti di contatto diretti tra le strutture competenti dei due Ministeri dell'Interno.

Articolo 3

In conformità con le leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative presso gli Organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero di attività concernenti la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché di attività concernenti atti di terrorismo avvenuti o in preparazione;

b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità organizzata.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili dei citati fatti delittuosi, nonché, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di estradizione, al ricorso all'istituto dell'espulsione.

Articolo 7

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni, notizie e dati sui gruppi terroristici, sugli eventi e sulle tecniche;

b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative ed operative;

c) periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari anche allo scopo di migliorare gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica.

Articolo 8

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà anche nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni, notizie e dati attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;

b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;

c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;

d) studio congiunto delle questioni concernenti lo sviluppo di tali contatti criminosi;

e) scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni di polizia;

f) scambio di esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata;

g) collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e della dinamica, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata;

h) costante e reciproco scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;

i) scambio di informazioni concernenti operazioni economico-finanziarie connesse con il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di quelle notizie che possano far pervenire, per i casi di comune interesse, al sequestro ed alla confisca dei medesimi;

j) scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, il traffico di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico d'armi, di materiale esplosivo e strategico, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, nonché le reti di immigrazione clandestina, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 9

1. Agli effetti del presente Accordo: a) sostanze stupefacenti sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; b) sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; c) come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

2. Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprenderà:
   a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
   b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
   c) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative nei diversi campi di intervento;
   d) lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
   e) lo studio congiunto di associazioni o gruppi di trafficanti, eventi e tecniche;
   f) lo scambio di informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;

g) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

3. La collaborazione, prevista dal presente Accordo per la lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali.
4. Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, quando previsto dalle rispettive leggi processuali penali, la tecnica delle "consegne controllate", nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

Articolo 10

1. La Parte richiedente le informazioni ai sensi del presente Accordo si impegna a garantire la riservatezza delle stesse.
2. Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 11

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
2. I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi alle altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.

Articolo 12

1. Le Parti Contraenti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritengano che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.
2. In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego specificandone i motivi.

Articolo 13

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste allo scopo e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bratislava il 19 aprile 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovacca, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA

11.

Vienna, 29 aprile 2002

Accordo fra il Governo federale austriaco il Governo della Repubblica francese il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero riguardante l'esercitazione Amadeus 2002

(Entrata in vigore: 29 aprile 2002)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

RIGUARDANTE

L'ESERCITAZIONE

AMADEUS 2002

PREAMBOLO

Il Governo Federale AUSTRIACO, il Governo della Repubblica FRANCESE, il Governo della Repubblica ITALIANA ed il Consiglio Federale SVIZZERO, in seguito denominati Parti,

TENUTO CONTO che l'Accordo interviene tra Stati facenti parte della NATO e altri Stati che fanno parte del Partenariato Per la Pace (PfP-SOFA);

CONSIDERATO che l'esercitazione congiunta *"AMADEUS 2002"* si svolgerà in Austria dal 20 maggio al 12 giugno 2002;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, sono applicate le seguenti definizioni:

1.1 **Esercitazione**: l'esercitazione AMADEUS 2002, che si svolgerà in Austria dal 20 maggio al 12 giugno 2002, consiste in una esercitazione Posti Comando (**CPX**) ed in una esercitazione reale (**LIVE EX**);

1.2 **Forze**: tutte le componenti dei Paesi partecipanti, incluso il personale militare e civile, i mezzi aerei, i veicoli, gli equipaggiamenti, i sistemi d'arma, le munizioni e le scorte, impiegate nel territorio della Nazione Ospitante per gli scopi dell'esercitazione;

1.3 **Nazione Ospitante (HN)**: l'Austria quale nazione che riceve le forze temporaneamente impiegate in, o di passaggio, sul proprio territorio per le finalità dell'esercitazione;

1.4 **Supporto della Nazione Ospitante (HNS)**: l'assistenza civile e militare che verrà assicurata da HN alle forze quando rischierate in, o di passaggio, sul territorio di HN, per le finalità dell'esercitazione;

1.5 **Paesi partecipanti (SP)**: Paesi che schiereranno sulla base di un invito le proprie forze nel territorio ospitante per l'esercitazione;

1.6 **Consultivo (Advisory)**: controllo e assistenza degli aeromobili, includendo tutti i parametri per la piena riuscita della missione.

ARTICOLO DUE

FINALITÀ E SCOPO

2.1 Scopo del presente accordo è individuare le responsabilità delle Parti rispetto all'esercitazione e di determinare le procedure in base alle quali HNS deve provvedere per quanto necessario alle Forze.

2.2 Il presente accordo non intende entrare in conflitto con le leggi della Nazione Ospitante o con gli accordi internazionali in vigore per le Parti, incluso il PfP SOFA. In caso di conflitto prevale quest'ultimo trattato.

2.3 Gli aeromobili di ciascuna Parte possono utilizzare lo spazio aereo della HN per migliorare la interoperabilità tra le forze aeree partecipanti, le tattiche e la sicurezza senza l'utilizzo di alcun munizionamento reale. Per lo stesssò scopo,

aeromobili delle Forze Aeree Svizzere potranno usare le strutture della base aerea di Rivolto (Italia) e il rispettivo spazio aereo per i voli da Rivolto per il confine della HN e viceversa.

ARTICOLO TRE

RESPONSABILITÀ DELLA NAZIONE OSPITANTE

Nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo, la Nazione Ospitante:

3.1 organizza la gestione del controllo del traffico aereo e della difesa aerea. Tutte le Unità di controllo forniranno informazioni ed assicureranno ogni necessaria informazione alle Unità militari dedicate che si occupano specificatamente di spazio aereo, sicurezza e le implicazioni relative alla esercitazione militare; l'informazione non inficia il principio secondo il quale il singolo equipaggio è responsabile per la navigazione e la sicurezza delle operazioni del proprio aeromobile;

3.2 agevola nel miglior modo possibile l'entrata, la ricezione, i movimenti da e per l'area interessata all'esercitazione, il successivo rientro ed i conseguenti mezzi necessari per le Forze;

3.3 autorizza lo schieramento delle Forze nell'area dell'esercitazione per gli scopi dell'esercitazione;

3.4 autorizza le Forze - per quanto consentito dalle vigenti leggi, regolamenti ed accordi internazionali - a portare armi scariche durante l'ingresso, la movimentazione da e per l'area dell'esercitazione ed il successivo ritorno, ed il trasporto di armamenti e/o munizionamenti nell'area dell'esercitazione in accordo con le vigenti norme operative di sicurezza;

3.5 applica i vantaggi di cui al PfP SOFA riguardanti diritti e procedure anche a quei paesi non aderenti al PfP SOFA;

3.6 provvede alle necessarie informazioni sulle leggi e sulle regole del paese ospitante riguardanti l'ingresso, i movimenti da e per l'area dell'esercitazione e l'uso della stessa area, oltre al rientro delle forze;

3.7 provvede al supporto come Nazione Ospitante in accordo a questo trattato;

3.8 conserva i documenti amministrativi e finanziari necessari per il rimborso alla Nazione Ospitante del supporto che verrà attribuito alle forze partecipanti.

ARTICOLO QUATTRO

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PARTECIPANTI

Le Parti Coinvolte:

4.1 rispettano le leggi del paese ospitante;

4.2 assicurano, quanto prima possibile, che tipologia, quantità e qualità dei supporti richiesti per l'esercitazione siano chiaramente indicati alla Nazione Ospitante tramite richiesta scritta con la massima tempestività possibile;

4.3 forniscono tempestivamente alla Nazione Ospitante ogni notizia circa eventuali modifiche ai materiali di supporto necessari, incluso il numero del personale e dell'equipaggiamento che prende parte all'esercitazione;

4.4 informeranno HN circa i nominativi dei propri rappresentanti autorizzati per quanto attiene al supporto che HN deve fornire;

4.5 sono responsabili per il mantenimento della disciplina del loro personale;
4.6 prendono parte all'esercitazione ed utilizzano il supporto della Nazione Ospitante in aderenza al presente accordo;
4.7 rimborsano HN per ogni supporto ottenuto a richiesta, a meno che non sia diversamente stabilito nel presente accordo;
4.8 provvedono, antecedentemente all'esercitazione, alla trasmissione delle liste degli equipaggiamenti che sono introdotti sul territorio di HN includendo tipologia e quantità degli stessi; durante l'esercitazione queste liste sono tenute aggiornate;
4.9 provvedono, prima dell'esercitazione stessa, ad inoltrare le liste del personale partecipante all'esercitazione includendo il grado, il nome, l'incarico e la classifica di segretezza posseduta.

ARTICOLO CINQUE

RECLAMI

Ogni reclamo che dovesse sorgere durante le attività delle Forze partecipanti o di HN nel contesto del presente accordo, sara' risolto in conformità alle pertinenti disposizioni del PfP SOFA.

ARTICOLO SEI

INCIDENTI O INCONVENIENTI AEREI

In caso di incidenti o inconvenienti gravi nel territorio di uno Stato che partecipa all'esercitazione, in cui viene coinvolto un aeromobile di un altro Stato partecipante, esperti militari di tale Stato sono autorizzati a far parte della Commissione di inchiesta nominata dallo Stato nel quale si è verificato l'incidente o inconveniente.

ARTICOLO SETTE

GIURISDIZIONE

Tutte le questioni relative alla giurisdizione relativa all'esercitazione saranno regolate in conformità alle disposizioni del PfP SOFA.

ARTICOLO OTTO

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contenzioso tra le Parti riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, è risolto mediante negoziazione senza il ricorso a qualsiasi giurisdizione esterna.

ARTICOLO NOVE

EMENDAMENTI

A richiesta di ciascuna parte, il presente accordo può essere modificato con il consenso scritto dell'assemblea dei partecipanti.

ARTICOLO DIECI

INIZIO E DURATA

Il presente accordo, che consta di dieci articoli (da uno a dieci) e del relativo Annesso, entrera' in vigore nel ventesimo giorno successivo all'ultima firma di ratifica. Il presente accordo rimarra' in vigore finché le Forze non avranno abbandonato il territorio della HN o fino a quando non sono completamente risolti problemi finanziari o di contenzioso.

Redatto in quattro (4) esemplari originali, in lingua Francese, Tedesca ed Italiana, ognuno dei quali ugualmente autentico.

PER IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

il 29 APRILE 2002

in VIENNA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

il 29 APRILE 2002

in VIENNA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il ~~29 APRILE 2002~~ 10. MAI 2002

in VIENNA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il 29 APRILE 2002

in VIENNA

ANNESSO

SUPPORTO DELLA NAZIONE OSPITANTE

1. Generalità

1.1 La Nazione Ospitante fornisce, al massimo delle proprie capacità, supporto alle Forze e tenendo conto di contingenti limitazioni o circostanze che potrebbero verificarsi durante l'esercitazione.

1.2 Il Direttore dello STAFF (DISTAFF) è responsabile per ogni tipo di coordinamento relativo al supporto logistico richiesto per gli scopi dell'esercitazione.

2. Fasi del supporto della Nazione ospitante

2.1 Fase di rischieramento

a. Il rischieramento delle Forze al Punto di Ingresso (POE) è responsabilità di ciascuna Parte partecipante. Il POE per il posizionamento terrestre è SALZBURG-WALSERBERG, LUSTENUAU, FELDKIRCH e ARNOLDSTEIN. Il POE per il rischieramento aereo è la Base Aerea di ZELTWEG, la Base Aerea di LINZ-HÖRSCHING, l'Aeroporto di SALZBURG e l'Aeroporto di GRAZ-THALERHOF.

b. Le procedure per l'utilizzo dei POE per il rischieramento aereo con l'inclusione delle tasse in rotta, diritti di atterraggio e tasse di parcheggio sono rese note dalla Nazione Ospitante prima dello spiegamento delle forze.

c. HN garantisce ogni necessaria assistenza alle Forze per assicurare che le procedure doganali non implichino ritardi nello schieramento delle forze per l'esercitazione. A scopo doganale, la Nazione Ospitante accetta i documenti di seguito elencati:

(1) rispettive liste passeggeri e di carico, certificazione di esenzione dalle tasse dei beni trasportati con il mezzo aereo;

(2) pertinenti documenti PfP/NATO per gli spostamenti stradali e ferroviari.

2.2 Fase di esercitazione

HN provvede a tutte le necessità di trasporto, all'alloggiamento e al supporto di sopravvivenza previsto, come richiesto da ciascuna Forza per svolgere le attività di esercitazione.

2.3 Attività ricreativa

a. La Nazione Ospitante dopo aver consultato i rappresentanti dello Staff Direttivo (DISTAFF), offre attività di benessere e ricreative limitate.

b. La Nazione Ospitante, su richiesta, assiste le Forze nell'organizzare ulteriori attività di benessere e ricreative.

2.4 Fase di rientro

Il paese ospitante, analogamente alla prima fase di rischieramento delle forze, provvede al supporto anche durante questa fase.

3. Approvvigionamenti e servizi

3.1 Generalità

Per gli approvvigionamenti delle derrate alimentari, HN, in base alle richieste, provvede a rifornire le Forze tramite l'organizzazione militare o i servizi commerciali o in combinazione tra i due, o assiste le stesse nella contrattazione. Nei limiti del possibile le Forze riceveranno gli approvvigionamenti ed i servizi richiesti alle medesime condizioni praticate alle Forze Armate di HN e con il più conveniente sistema costo-efficacia. Nel caso di acquisizioni specifiche da parte della Nazione Ospitante presso i propri fornitori, il prezzo non sarà meno favorevole del prezzo applicato alle forze armate dal fornitore di HN per gli stessi articoli o gli stessi servizi. Il prezzo potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni e luoghi di consegna ed in altri casi analoghi. In caso di trasferimento di materiale già in possesso del paese ospitante, il prezzo è il medesimo che HN chiede alle proprie forze armate per l'identico supporto logistico, approvvigionamento e servizio.

3.2 Approvvigionamenti e servizi

a. Approvvigionamenti

(1) La Nazione Ospitante fornisce tre pasti al giorno per uomo o adeguate razioni da campo.
(2) Le Parti predispongono, con almeno 24 ore di anticipo, una richiesta con il numero dei pasti stimati.
(3) La Nazione Ospitante assicura la fornitura di acqua potabile per tutta la durata dell'esercitazione.

b. Servizi

(1) La Nazione Ospitante provvede allo smaltimento dei rifiuti, compresi carburanti, Oli e Lubrificanti (POL) e batterie.
(2) È prevista la sistemazione presso alloggi militari e civili. Gli standard alloggiativi sono gli stessi previsti per le forze di HN. Le stanze e gli arredi devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni. Ciascun componente delle Forze designa una persona responsabile per inventariare e prendere in carico il materiale di proprietà di HN.
(3) Le sistemazioni presso gli alberghi sono reciprocamente concordate dalla Nazione Ospitante e da chi ne fa richiesta.
(4) La Nazione Ospitante provvede alla funzionalità degli uffici, dotati di arredi e sistemi di comunicazione, sia presso il Centro delle Operazioni Aeree SANKT JOHANN IM PONGAU, sia presso la Base Aerea di ZELTWEG.
(5) La Nazione Ospitante provvede alle necessarie linee di comunicazione commerciali e militari inclusi gli apparati per l'elaborazione automatica dei dati (ADP).

4. Beni immobili e tutela dell'ambiente

La Nazione Ospitante concede alle Forze partecipanti di utilizzare o richiedere beni immobili ed infrastrutture all'interno dell'area dell'esercitazione come viene regolarmente dato alle proprie forze armate. Le Forze devono utilizzare tali beni nel modo da minimizzare il loro danneggiamento e l'inquinamento dell'ambiente. La Nazione Ospitante fornisce alle Forze ogni informazione necessaria circa le leggi e le regole applicabili.

5. Servizio Sanitario

La Nazione Ospitante provvede per il supporto e l'assistenza medica tramite la propria organizzazione medica e sanitaria così come viene fornita alle forze armate di HN.

6. Incidenti

Nel caso di decesso di un membro delle Forze, prima della rimozione e del rimpatrio della salma deve essere ottenuta una autorizzazione dalle competenti autorità della Nazione Ospitante. Tale autorizzazione non potra' essere ritardata senza un giustificato motivo. Nel caso in cui sia richiesta l'autopsia, le autorità della HN consentono che personale medico della Parte partecipante interessata assista alla procedura. La Nazione Ospitante rispetta le tradizioni ed i costumi delle Parti partecipanti.

7. Trasporto e manutenzione

7.1 Trasporto

La Nazione Ospitante provvede al necessario servizio di trasporto all'interno dell'area dell'esercitazione, quando richiesto.

7.2 Manutenzione

La Nazione Ospitante assicura solo il servizio di recupero. Il paese ospitante non predispone alcun servizio di manutenzione per i veicoli delle forze in strutture militari. Sebbene HN fornisce assistenza alle Forze per individuare la fonte di approvvigionamento, tuttavia rientra nella responsabilità delle Forze partecipanti l'acquisizione di pezzi di ricambio e di interventi manutentivi da fonti commerciali. La manutenzione degli aeromobili è responsabilità delle Parti partecipanti.

7.3 Movimento e sicurezza

a. I movimenti su strada sono effettuati secondo le norme del codice della strada di HN. Le Forze non sono esentate dal pagamento dei pedaggi stradali o per transiti in galleria.

b. Solo i membri di HN facenti parte della Unità di Sicurezza Militare (Militärstreife) e la polizia civile del paese ospitante sono autorizzati a far rispettare le leggi e l'ordine riguardo agli spostamenti ed alla sicurezza.

7.4 Incidenti ed inconvenienti stradali

a. La polizia civile di HN effettua le indagini per tutti gli incidenti stradali ed infortuni stradali. Le rispettive Parti partecipanti saranno informate. Un rappresentante delle Parti è autorizzato a partecipare alle procedure amministrative.

b. Ogni danneggiamento o problema legato all'ambiente viene valutato in conformità alle leggi di HN ed agli accordi internazionali.

8. Amministrazione e spese

8.1 Generalità

a. Le fatture per il supporto fornito alle Forze devono essere conservate da HN e rese disponibili alle Parti partecipanti per i pagamenti.

b. I pagamenti saranno effettuati in Euro.

8.2 Servizi di amministrazione

a. La Nazione Ospitante fornisce gratuitamente i seguenti servizi:

(1) uso delle necessarie strutture ed attrezzature militari per l'addestramento;
(2) uso dello spazio aereo sotto controllo militare ed uso di aeroporti militari;
(3) uso dei mezzi militari di trasporto disponibili per gli scopi dell'esercitazione;
(4) uso del sistema di comunicazione militare di HN e, in aggiunta, il necessario uso di linee civili di comunicazione per gli scopi tattici di Esercitazione;
(5) trattamento di pronto soccorso di base, servizio chiamate per emergenza e trattamenti di emergenza presso infermerie militari ed ospedali militari;
(6) servizio di recupero dei mezzi, incluso il traino;
(7) attività ricreative e di benessere del personale previsti da HN;
(8) organizzazione del DISTAFF e sistemazione del relativo personale;
(9) Stampa e Centro Informazioni per assistere il DISTAFF;
(10) energia elettrica, climatizzazione, acqua e fognature nelle installazioni logistiche di HN;
(11) mappe, documenti di volo ed altri documenti aerei operativi per gli scopi dell'esercitazione;
(12) uso del sistema di smaltimento esistente.

b. La sistemazione alloggiativa, i pasti o le razioni da campo e l'acqua in bottiglia nelle strutture militari e civili, è fornita dietro pagamento in contanti.

c. La Nazione Ospitante provvede ai seguenti supporti alle Forze, dietro rimborso del relativo costo:

(1) gabinetti chimici;
(2) uso di telefono pubblico, fax ed internet;
(3) servizi per ospiti invitati dai Paesi partecipanti;
(4) trasporti aggiuntivi (bus, auto di servizio) se richiesti dalle Forze;
(5) (POL) e carburante avio;
(6) cure mediche non effettuabili presso infermerie militari;
(7) trattamenti medici presso ospedali civili;
(8) cure dentistiche;
(9) servizio postale;
(10) ulteriori attività ricreative e di benessere del personale oltre a quelli offerti dalla Nazione Ospitante;
(11) manutenzione dei veicoli presso strutture civili.

d. I costi per la sistemazione delle Autorità ospiti (visitatori VIP) dovranno essere a carico delle rispettive Parti partecipanti.

e. Tutte le fatture devono essere comprensibili per HN e devono riportare chiaramente il servizio offerto. Tutte le spese sostenute da HN saranno rimborsate nel più breve tempo possibile.

12.

Addis Abeba, 5 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Etiopia sul consolidamento del debito (Club di Parigi del 5-4-2001)

(Entrata in vigore: 5 giugno 2002)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELL'ETIOPIA
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELL'ETIOPIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Etiopia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 5 aprile 2001 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

(a) del 33% dei debiti commerciali e finanziari, per il capitale e gli interessi contrattuali, dovuti nel periodo fra il 1 marzo 2001 e il 31 marzo 2004 compreso dal Governo dell'Etiopia o dal suo settore pubblico, ovvero coperti da una garanzia del Governo dell'Etiopia (qui di seguito denominato "il Governo"), ovvero del suo settore pubblico, e non regolati, relativi a contratti e a convenzioni finanziarie concluse anteriormente al 31 dicembre 1989, con scadenza originaria superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato italiano, prevista dalla legislazione italiana, tramite l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero, qui di seguito denominata "SACE"; (il rimanente 67% di tali importi non dovrà essere restituito dal Governo dell'Etiopia);

(b) del 33% dei debiti di cui al precedente paragrafo (a), per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti al 28 febbraio 2001 compreso, e non regolati; (il rimanente 67% di tali importi non dovrà essere restituito dal Governo dell'Etiopia);

(c) del 33% degli interessi di ritardato pagamento maturati al 28 febbraio 2001 sui debiti di cui al precedente paragrafo (b), calcolati dalla data di scadenza al 28 febbraio 2001 ai tassi previsti nel seguente Articolo IV, paragrafo (3)(i), (il rimanente 67% di tali interessi non dovrà essere restituito dal Governo dell'Etiopia);

(d) del 66% dei debiti per il capitale e per gli interessi, dovuti dal Governo nel periodo fra il 1 marzo 2001 ed il 31 marzo 2004 compreso, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Etiopia, concluso il 20 aprile 1995 in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 16 dicembre 1992; (il rimanente 34% di tali importi non dovrà essere restituito dal Governo dell'Etiopia);

(e) del 66% dei debiti di cui al precedente paragrafo (d), per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti al 28 febbraio 2001 compreso, e non regolati (il rimanente 34% di tali importi non dovrà essere restituito dal Governo dell'Etiopia);

(f) del 66% degli interessi di ritardato pagamento maturati al 28 febbraio 2001 sui debiti di cui al precedente paragrafo (e), calcolati dalla data di scadenza al 28 febbraio 2001 ai tassi di interesse previsti nel seguente Articolo IV, paragrafo (3)(i); (il rimanente 34% di tali interessi non dovrà essere restituito dal Governo dell'Etiopia);

(g) del 100% dei debiti per il capitale e per gli interessi, dovuti nel periodo fra il 1 marzo 2001 e il 31 marzo 2004 compreso dal Governo alla SACE, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento fra la Repubblica Italiana ed il Governo dell'Etiopia, concluso il 2 febbraio 1998 in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 1 gennaio 1997;

(h) del 100% dei debiti di cui al precedente paragrafo (g), per il capitale e gli interessi, dovuti al 28 febbraio 2001 compreso e non regolati;

(i) del 100% degli interessi di ritardato pagamento maturati al 28 febbraio 2001 sui debiti di cui al precedente paragrafo (h), calcolati dalla data di scadenza al 28 febbraio 2001 ai tassi previsti nel seguente Articolo IV, paragrafo (3)(i);

(j) del 100% dei debiti per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti nel periodo fra il 1 marzo 2001 ed il 31 marzo 2004 compreso, e non regolati, relativi al Credito Governativo, previsto nella convenzione finanziaria fra il Governo dell'Etiopia e il MEDIOCREDITO CENTRALE concluso antecedentemente al 31 dicembre 1989;

(k) del 100% dei debiti previsti al precedente paragrafo (j), per il capitale e gli interessi, dovuti al 28 febbraio 2001 compreso, e non regolati;

(l) del 100% degli interessi di ritardato pagamento maturati al 28 febbraio 2001 sui debiti di cui al precedente paragrafo (k), calcolati dalla data di scadenza al 28 febbraio 2001 ai tassi di interesse previsti nel successivo Articolo IV, paragrafo (3)(ii);

(m) del 100% dei debiti per il capitale e per gli interessi dovuti dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE nel periodo fra il 1 marzo 2001 ed il 31 marzo 2004 compreso, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Etiopia, concluso in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 16 dicembre 1992;

(n) del 100% dei debiti per il capitale e per gli interessi dovuti dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE nel periodo fra il 1 marzo 2001 ed il 31 marzo 2004 compreso, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Etiopia, concluso in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 24 gennaio 1997.

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati (1 - 2 - 3 - 4 - 5) al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (i) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla SACE come segue:

31.3.2009	0,12
30.9.2009	0,20
31.3.2010	0,28
30.9.2010	0,38
31.3.2011	0,48
30.9.2011	0,58
31.3.2012	0,70
30.9.2012	0,82
31.3.2013	0,94
30.9.2013	1,08
31.3.2014	1,22
30.9.2014	1,36
31.3.2015	1,52
30.9.2015	1,70
31.3.2016	1,86
30.9.2016	2,06
31.3.2017	2,26
30.9.2017	2,46
31.3.2018	2,68
30.9.2018	2,92
31.3.2019	3,18
30.9.2019	3,44
31.3.2020	3,70
30.9.2020	4,00
31.3.2021	4,30
30.9.2021	4,64

31.3.2022	4.98
30.9.2022	5.34
31.3.2023	5.72
30.9.2023	6.12
31.3.2024	6.54
30.9.2024	7.00
31.3.2025	7.46
30.9.2025	7.96

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (j), (k), (l), (m), e (n) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla SACE come segue:

31.3.2019	0.53
30.9.2019	0.56
31.3.2020	0.59
30.9.2020	0.62
31.3.2021	0.65
30.9.2021	0.68
31.3.2022	0.71
30.9.2022	0.75
31.3.2023	0.79
30.9.2023	0.83
31.3.2024	0.87
30.9.2024	0.91
31.3.2025	0.96
30.9.2025	1.00
31.3.2026	1.05
30.9.2026	1.11
31.3.2027	1.16
30.9.2027	1.22
31.3.2028	1.28
30.9.2028	1.34
31.3.2029	1.41
30.9.2029	1.48
31.3.2030	1.56
30.9.2030	1.63

31.3.2031	1.72
30.9.2031	1.80
31.3.2032	1.89
30.9.2032	1.99
31.3.2033	2.08
30.9.2033	2.19
31.3.2034	2.30
30.9.2034	2.41
31.3.2035	2.53
30.9.2035	2.66
31.3.2036	2.79
30.9.2036	2.93
31.3.2037	3.08
30.9.2037	3.23
31.3.2038	3.40
30.9.2038	3.57
31.3.2039	3.74
30.9.2039	3.93
31.3.2040	4.13
30.9.2040	4.33
31.3.2041	4.55
30.9.2041	4.78
31.3.2042	5.02
30.9.2042	5.26

ARTICOLO IV

1) Il Governo si impegna a corrispondere ed a versare alla SACE e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi sui debiti di cui al presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo (2).
2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza, per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (a), (d), (g) (j), (m) e (n), e dal 1 marzo 2001 per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (b), (c), (e), (f), (h), (i), (k) e (l) fino a completa estinzione dei debiti
3) Tali interessi saranno calcolati come segue:
   (i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (a), (b), (c), (d), (e), (f) (g), (h) e (i) ai seguenti tassi: relativamente ai debiti in dollari USA, al Libor semestrale in US$ incrementato di un margine dello 0,5% annuo; relativamente ai debiti in franchi svizzeri, al Libor semestrale in franchi svizzeri, incrementato di un margine dello 0,5% annuo; relativamente ai debiti in marchi tedeschi e in lire italiane (attualmente Euro), all'Euribor semestrale incrementato di un margine dello 0,5% annuo.

   I tassi saranno quelli riportati sul sito Internet della British Bankers' Association (www.bba.org.uk) alla relativa data (la scadenza per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (a), (d), (g) (j),

(m) e (n), ed il 1 marzo 2001 per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (b), (c), (e), (f), (h), (i), (k) e (l)).

(ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (j), (k), (l), (m) e (n) ai tassi previsti nelle convenzioni finanziarie originarie.

4) Detti interessi saranno versati nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo – 30 settembre), a partire dal 30 settembre 2002.

ARTICOLO V

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il Governo corrisponderà e verserà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla SACE al tasso indicato al precedente Articolo IV (3)(i), incrementato di un margine dell'1% annuo;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso indicato nel precedente Articolo IV (3)(ii), incrementato di un margine dell'1% annuo.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 2002 al 31 marzo 2003, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV (4) (b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 5 aprile 2001.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 2003 al 31 marzo 2004, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV (4) (c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 5 aprile 2001.

ARTICOLO VIII

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti potranno applicare le disposizioni della Sezione II, 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 5 aprile 2001. (Swap del debito)

ARTICOLO IX

Tranne che per quanto da esso specificatamente disciplinato, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Addis Abeba il 5 giugno 2002 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Amb. Guido La Tella)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ETIOPIA

(F.to: Min. Sufian Ahmed)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ETHIOPIA ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF ETHIOPIA

The Government of the Italian Republic and the Government of Ethiopia in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two Countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on April 5, 2001 by the Countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) 33% of commercial and financial debts, for both principal and contractual interest, due, within the period March 1, 2001 - March 31, 2004 inclusive and not paid, from the Government of Ethiopia or from its public sector or covered by a guarantee of the Government of Ethiopia (hereinafter referred to as "GOVERNMENT") or of its public sector related to contracts as well as to financial arrangements concluded before December 31, 1989, with an original maturity of more than one year, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law by "Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero", hereinafter referred to as "SACE" - (the remaining 67% of these amounts will not need to be repaid by the Government of Ethiopia);

b) 33% of debts described in paragraph a) above, for both principal and contractual interest, due as at February 28, 2001 inclusive and not paid - (the remaining 67% of these amounts will not need to be repaid by the Government of Ethiopia);

c) 33% of late interest accrued as at February 28, 2001 on debts referred in paragraph b) above, calculated from the due date up to February 28, 2001 at the rates envisaged in the following Article IV, paragraph 3), i) - (the remaining 67% of these interests will not need to be repaid by the Government of Ethiopia);

d) 66% of debts, for principal and interest, due, within the period March 1, 2001 – March 31, 2004 inclusive and not paid, from the "Government" and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ethiopia concluded on April 20, 1995 according to the Paris Club Agreed Minute dated December 16, 1992 - (the remaining 34% of these amounts will not need to be repaid by the Government of Ethiopia);

e) 66% of debts envisaged in paragraph d) above, for principal and interest, due as at February 28, 2001 inclusive and not paid - (the remaining 34% of these amounts will not need to be repaid by the Government of Ethiopia);

f) 66% of late interest accrued as at February 28, 2001 on debts indicated in paragraph e) above, calculated from the due date up to February 28, 2001 at the rates of interest indicated in the

following Article IV, paragraph 3), i) - (the remaining 34% of these interests will not need to be repaid by the Government of Ethiopia);

g) 100% of debts, for principal and interest, due, within the period March 1, 2001 - March 31, 2004 inclusive and not paid, from the "Government" to "SACE" and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ethiopia concluded on February 2, 1998 according to the Paris Club Agreed Minute dated January 1, 1997;

h) 100% of debts envisaged in paragraph g) above, for principal and interest, due as at February 28, 2001 inclusive and not paid;

i) 100% of late interest accrued as at February 28, 2001 on debts indicated in paragraph h) above, calculated from the due date up to February 28, 2001 at the rates of interest indicated in the following Article IV, paragraph 3), i);

j) 100% of debts, for both principal and contractual interest, due, within the period March 1,2001 - March 31 2004 inclusive and not paid, related to the Government Loan as per financial convention between the Government of Ethiopia and MEDIOCREDITO CENTRALE concluded before December 31, 1989;

k) 100% of debts envisaged in paragraph j) above, for principal and interest, due as at February 28, 2001 inclusive and not paid;

l) 100% of late interest accrued as at February 28, 2001 on debts indicated in paragraph k) above, calculated from the due date up to February 28, 2001 at the rates of interest indicated in the following Article IV, paragraph 3), ii);

m) 100% of debts, for principal and interest, due, within the period March 1, 2001 – March 31, 2004 inclusive and not paid due to MEDIOCREDITO CENTRALE from the "Government" and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ethiopia concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated December 16, 1992;

n) 100% of debts, for principal and interest, due, within the period March 1, 2001 – March 31, 2004 inclusive and not paid due to MEDIOCREDITO CENTRALE from the "Government" and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ethiopia concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated January 24, 1997

The above mentioned debts are listed in the Annexes (n. 1-2-3-4-5) to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I paragraphs a), b), c), d), e), f), g), h) and i) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the "Government" to "SACE" as follows:

31.3.2009	0.12
30.9.2009	0.20
31.3.2010	0.28
30.9.2010	0.38
31.3.2011	0.48
30.9.2011	0.58
31.3.2012	0.70
30.9.2012	0.82
31.3.2013	0.94
30.9.2013	1.08
31.3.2014	1.22
30.9.2014	1.36
31.3.2015	1.52
30.9.2015	1.70
31.3.2016	1.86
30.9.2016	2.06
31.3.2017	2.26
30.9.2017	2.46
31.3.2018	2.68
30.9.2018	2.92
31.3.2019	3.18
30.9.2019	3.44
31.3.2020	3.70
30.9.2020	4.00
31.3.2021	4.30
30.9.2021	4.64
31.3.2022	4.98
30.9.2022	5.34
31.3.2023	5.72
30.9.2023	6.12
31.3.2024	6.54
30.9.2024	7.00
31.3.2025	7.46
30.9.2025	7.96

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I paragraphs j), k), l), m) and n) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the "Government" to "MEDIOCREDITO CENTRALE" as follows:

31.3.2019	0.53
30.9.2019	0.56
31.3.2020	0.59
30.9.2020	0.62
31.3.2021	0.65
30.9.2021	0.68
31.3.2022	0.71
30.9.2022	0.75
31.3.2023	0.79
30.9.2023	0.83
31.3.2024	0.87
30.9.2024	0.91
31.3.2025	0.96
30.9.2025	1.00
31.3.2026	1.05
30.9.2026	1.11
31.3.2027	1.16
30.9.2027	1.22
31.3.2028	1.28
30.9.2028	1.34
31.3.2029	1.41
30.9.2029	1.48
31.3.2030	1.56
30.9.2030	1.63
31.3.2031	1.72
30.9.2031	1.80
31.3.2032	1.89
30.9.2032	1.99
31.3.2033	2.08
30.9.2033	2.19
31.3.2034	2.30
30.9.2034	2.41
31.3.2035	2.53
30.9.2035	2.66
31.3.2036	2.79
30.9.2036	2.93
31.3.2037	3.08
30.9.2037	3.23
31.3.2038	3.40
30.9.2038	3.57
31.3.2039	3.74
30.9.2039	3.93
31.3.2040	4.13
30.9.2040	4.33

31.3.2041	4.55
30.9.2041	4.78
31.3.2042	5.02
30.9.2042	5.26

ARTICLE IV

1) The "GOVERNMENT" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and "MEDIOCREDITO CENTRALE" respectively interest on debts covered by the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity, as regard debts referred to in previous Article I, a), d), g), j), m) and n) and from March 1, 2001, as regards debts referred to in previous Article I b), c), e), f), h), i), k)and l) until the full settlement of the debts.

3) Such interest shall be calculated as follows:
   i) as regards debts referred to in previous Article I, a), b), c), d), e), f), g), h) and i) at the following rates:

- 6 months US$ Libor plus 0.5% p.a.	as concerns debt in US dollars
- 6 months Swiss Francs Libor plus 0.5% p.a.	as concerns debt in Swiss Francs
- 6 months Euribor plus 0.5% p.a.	as concerns debt in Deutsche Marks and in Italian Lire (now Euro)

The rates will be those reported on the Internet site of the British Bankers' Association (www.bba.org.uk) at the relevant date (maturity, as regard debts referred to in previous Article I, a), d), g), j), m) and n) and March 1, 2001, as regards debts referred to in previous Article I b), c), e), f), h), i), k) and l).

   ii) as regards debts referred to in previous Article I, j), k), l), m) and n) at the rates envisaged in the original financial conventions;

4) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (March 31 - September 30) starting on September 30, 2002.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "GOVERNMENT" shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE" at the rate indicated in previous article IV – 3 i), plus a margin of 1% p.a.

- for debts due to "MEDIOCREDITO CENTRALE" at the rate indicated in previous article IV – 3 ii), plus a margin of 1% p.a.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2002 up to March 31, 2003 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4.b) of the Agreed Minute signed in Paris on April 5, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2003 up to March 31, 2004 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4.c) of the Agreed Minute signed in Paris on April 5, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE VIII

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3. of the Agreed Minute signed in Paris on April 5, 2001. (Debt swaps)

ARTICLE IX

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE X

The present Agreement shall come into force at the date of the signature.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Addis Abeba on June 5, 2002, in two originals in the English language.

Guido La Tella
The Ambassador
(Guido La Tella)

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

SUFIAN AHMED
MINISTER

FOR THE GOVERNMENT OF
ETHIOPIA

13.

Lilongwe, 17 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi concernente la cancellazione del debito del Malawi (Club di Parigi del 25-1-2001), con Allegato

(Entrata in vigore: 17 giugno 2002)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALAWI ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF MALAWI

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Malawi, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Malawi, signed in Paris on January 25, 2001 by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of

a) 100% of all maturities (for both principal and contractual interests), falling due between December 1st, 2000 and December 31st, 2003 inclusive, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to contracts concluded before June 20th, 1999, due from the Government of the Republic of Malawi to Italy through "SACE - Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero".

b) 100% of late interests on debt envisaged in paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Late interests will be computed at the rate of 6.40% p.a.

The above-mentioned debts are listed in the Annex to the present Agreement. This Annex may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

The Contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3. of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Malawi, signed in Paris on January 25th, 2001, by the countries taking part in the Paris Club meeting (debt swaps). An ad hoc bilateral agreement will define the terms of these operations, in accordance with the provisions set forth by the appropriate section of the Agreed Minute signed in Paris on January 25th, 2001.

ARTICLE III

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1st, 2002 up to December 31st, 2002 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.b) of the Agreed Minute signed in Paris on January 25th, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE IV

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1st, 2003 up to December 31st, 2003 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.c) of the Agreed Minute signed in Paris on January 25th, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE V

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Malawi continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Malawi commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE VI

The infringement of the commitments set forth in Article V will be verified, for a period of time of five years, on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;

b) assessments of the congruity of military expenses;

c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article V, paragraph 2.

ARTICLE VII

1. Should the verifications set forth in Article VI indicate that the Government of the Republic of Malawi does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article V, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Malawi to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the Republic of Malawi not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article V, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Republic of Malawi will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article V are deemed re-established, according to the verifications of Article VI, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article V are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article VI, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VIII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE IX

The present Agreement will come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article V, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Lilongwe on 17-06-02 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNEMENT OF THE REPUBLIC OF MALAWI

S A C E

COUNTRY:REPUBLIC OF MALAWI

RESCHEDULING OF ORIGINAL MATURITIES FROM DEC. 1st 2000 UP TO DEC. 31st 2003

MULTILATERAL AGREEMENT OF JAN. 25th 2001

CURRECY: US DOLLARS

POLICY	INSURED	DEBTOR	MATURITY DATE	AMOUNT DUE	AMOUNT OBJECT OF CANCELLATION
38/94[illegible]	CHASE MANHATTAN	MINISTRY OF FINANCE	13/07/01	110.380,98	110.380,98
	BANK				
88/944	CHASE MANHATTAN	MINISTRY OF FINANCE	13/07/01	10.982,65	10.982,65
	BANK		13/07/01	106.590,21	106.590,21
			TOTAL	227.983,84	227.953,84

MINISTRY OF [illegible]

2002 -05- [illegible]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Malawi , nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale sul consolidamento del debito della Repubblica del Malawi , firmato a Parigi il 25 gennaio 2001, dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la cancellazione :

a) del 100% di tutte le scadenze (in capitale ed interessi contrattuali) esigibili fra il 1.dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2003 compreso , relative a tutti i debiti non pagati alla data della firma del presente Accordo, relativi a contratti conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuti dal Governo della Repubblica del Malawi all'Italia, per il tramite della "SACE - Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero".

b) del 100% degli interessi di mora sul debito previsto al paragrafo a) di cui sopra, calcolati a decorrere dalle date dovute e maturati alla data del presente Accordo. Gli interessi di mora saranno conteggiati al tasso dello 6.40% annuo.

I summenzionati debiti sono elencati nell'Allegato del presente Accordo. Questo Allegato può essere riveduto con il reciproco consenso di entrambe le Parti.

Rimane inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie concluse dopo il 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualsiasi altro futuro riscaglionamento del debito.

ARTICOLO II

Le Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II,3. del Processo Verbale sul consolidamento del debito della Repubblica del Malawi, firmato a Parigi il 25 gennaio 2001 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi (debito contro swap). Un Accordo bilaterale ad hoc definirà i termini di queste operazioni, in conformità con le disposizioni stabilite dall'apposita sezione del Processo Verbale firmato a Parigi il 25 gennaio 2001.

ARTICOLO III

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste nella Sezione IV, 3.b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 25 gennaio 2001.

ARTICOLO IV

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste nella Sezione IV, 3.c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 25 gennaio 2001.

ARTICOLO V

1. Al fine di ottenere la suddetta cancellazione del debito, il Governo della Repubblica del Malawi continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali ed ad astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali

b) perseguire uno sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata in consultazione con la società civile interna e con i partner internazionali;

c) assegnare al bilancio preventivo nazionale risorse per scopi militari che non eccedano le legittime esigenze di sicurezza e di difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica del Malawi s'impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, un progetto per lo stanziamento dei fondi (compresi i programmi d'investimento settoriale) derivanti dalla cancellazione del debito, in conformità con la strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO VI

La violazione degli impegni stabiliti all'Articolo V sarà verificata, per un periodo di tempo di cinque anni, sulla base:

a) delle deliberazioni delle Organizzazioni internazionali (in particolare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni finanziarie internazionali;

b) di valutazioni sulla congruità delle spese militari;

c) dei rapporti di avanzamento ufficiali concernenti la realizzazione del progetto (ivi compresi i programmi d'investimento settoriali) sopra menzionati all'Articolo V, par. 2.

ARTICOLO VII

1. Qualora le verifiche stabilite all'Articolo VI indichino che il Governo della Repubblica del Malawi non adempie ad uno o più degli impegni stabiliti all'Articolo V, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica del Malawi di iniziare consultazioni bilaterali.

Queste consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, e, ove applicabile, da quelle stabilite all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri.

Se il Governo della Repubblica del Malawi non risponde entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non sono

soddisfacenti in relazione a gravi trasgressioni degli impegni stabiliti all'Articolo V, il Governo della Repubblica Italiana può decidere la sospensione del presente Accordo.

Per tutto il tempo in cui la sospensione è in vigore, il Governo della Repubblica del Malawi sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente fissate e dovute dopo la suddetta decisione.

2. Dopo che le condizioni previste all'Articolo V saranno state considerate ristabilite, in conformità ai controlli dell'Articolo VI, il Governo della Repubblica Italiana prenderà in considerazione di abolire la sospensione.

3. Se dopo un congruo periodo di tempo, le condizioni di cui all'Articolo V non saranno ritenute ristabilite in conformità alle verifiche dell'Articolo VI, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo, e la denuncia diverrà effettiva trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO VIII

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali assunti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti indicati all'articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore fino a quando il Progetto non sia ultimato in conformità all'Articolo V, par. 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lilongwe il 17.06.2002, in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI
F.to	F.to
Ambasciatore Umberto Plaja	On. Friday Jumbe

14.

Lubiana, 17 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia relativo all'attribuzione di scorte minime di sicurezza di greggio prodotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi

(Entrata in vigore: 14 novembre 2002)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI SCORTE MINIME DI SICUREZZA DI GREGGIO, PRODOTTI INTERMEDI DEL PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia,

Considerando che gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno convenuto, in ambito di Consiglio dell'Unione Europea, di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio grezzo e/o prodotti petroliferi e che, in particolare, è stata prevista la possibilità di costituire scorte minime di sicurezza ubicate nel territorio di un altro Stato Membro nell'ambito di accordi intergovernativi che devono stabilire i processi di cooperazione atti a garantire l'identificazione, il controllo e l'ispezione delle stesse;

Considerando che la Repubblica di Slovenia è in attesa di essere ammessa a far parte dell'Unione Europea,

La Repubblica di Slovenia non dispone di capacità di stoccaggio sufficiente al mantenimento delle proprie imposizioni di scorte minime di riserva,

La Repubblica di Slovenia per ottemperare agli impegni vigenti nell'Unione Europea in materia di scorte obbligatorie, intende mantenere parte delle proprie scorte minime di riserva sul territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea;

Considerato quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali sulle scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo si intenderanno:

a) **"Scorte Minime di Sicurezza"**: le quantità immagazzinate di grezzo, prodotti intermedi e prodotti petroliferi finiti, adeguate all'ottemperanza della legislazione vigente in materia nei rispettivi Stati;

b) "**Obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi**":

1. In Italia, l'obbligo di mantenere scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi, è disciplinato, secondo le leggi vigenti in materia, in modo tale da

assicurare la copertura di almeno 90 giorni dei consumi di tali prodotti nell'anno precedente.
L'ammontare complessivo delle scorte viene determinato annualmente dal Ministero delle Attività Produttive, che lo ripartisce tra i soggetti obbligati al loro mantenimento.

2. In Slovenia, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza è disciplinato in modo tale da assicurare, entro l'anno 2005, il graduale conseguimento di un ammontare di scorte pari a 90 giorni dei consumi dei medesimi prodotti nell'anno precedente.

c) **"Soggetto Obbligato"**: Il soggetto obbligato sloveno sottoposto all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza è identificato nell'"Agenzia per le scorte di riserva di greggio e prodotti petroliferi". I soggetti obbligati italiani sottoposti all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza sono quelli che, nel corso dell'anno precedente, hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie individuate dalle leggi in materia.

d) **"Autorità competente"**:
- in Italia: il Ministero delle Attività Produttive.
- in Slovenia: il Ministero dell'Economia.

Articolo 2

Il soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Slovenia, potrà collocare parte di queste in Italia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

Il soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Italia, potrà collocare parte di queste in Slovenia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

Articolo 3

Per la realizzazione di quanto stabilito nell'articolo precedente, sarà richiesta l'approvazione, dietro domanda dell'interessato, dell'autorità competente secondo il procedimento stabilito dal presente articolo.

1° - Le richieste dovranno comprendere le seguenti indicazioni:

a) nome ed indirizzo del soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza richiedente l'autorizzazione;
b) natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
c) nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che garantisce la copertura;
d) nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o dell'installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione;
e) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione che in ogni caso avrà una durata minima di un trimestre naturale;
f) regime doganale e fiscale nel quale rientrano le scorte minime di sicurezza.

2°- Qualora la richiesta presentata dal soggetto obbligato al mantenimento delle scorte minime di sicurezza sia accolta favorevolmente dalla competente autorità dello Stato verso il quale risulta obbligato, quest'ultima trasmetterà all'altra autorità le informazioni di cui al punto 1 di questo articolo, entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

3°- L'autorità competente dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza darà comunicazione della propria decisione all'altra autorità competente entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

4°- Qualsiasi modifica delle circostanze menzionate nel punto 1 del presente articolo darà luogo ad una nuova richiesta.

Articolo 4

Le scorte minime di sicurezza di cui precedente articolo 2, possono essere trasferite, in ogni momento e senza vincoli, anche in caso di crisi, dal territorio dello Stato membro in cui si trovino immagazzinate verso il territorio dell'altro Stato, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8.

Articolo 5

Le scorte minime di sicurezza indicate nel precedente articolo 2 non potranno essere considerate a copertura degli obblighi detenuti dai soggetti obbligati nello Stato nel quale sono immagazzinate, andranno invece a far parte del computo degli obblighi di mantenimento dello Stato a beneficio del quale sono conservate.

Articolo 6

Qualunque soggetto che conservi sul territorio del Paese contraente, scorte minime di sicurezza a beneficio del soggetto obbligato dell'altro Stato, secondo le disposizioni del presente Accordo, invierà un rapporto mensile relativo a queste scorte minime di sicurezza alla competente autorità dello Stato sul territorio del quale sono costituite le suddette scorte.

Il rapporto dovrà comprendere:

- nome ed indirizzo del soggetto obbligato dalla legislazione dell'altro Stato contraente a beneficio del quale sono conservate le scorte minime di sicurezza;
- natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che ne garantisce la copertura;
- nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione.

L'autorità competente dello Stato sul territorio del quale si trovino costituite le scorte minime di sicurezza, dopo il controllo delle stesse, a sua volta, informerà l'autorità competente dello stato beneficiario entro i primi venti giorni del mese successivo.

Articolo 7

In relazione alla statistica mensile prevista nell'articolo 4 della Direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968, ciascuno dei Paesi contraenti invierà un rapporto informativo alla Commissione dell'Unione Europea circa l'esistenza di scorte minime di sicurezza mantenute sul proprio territorio a favore dell'altro Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva di cui sopra.

Articolo 8

Qualora un soggetto obbligato nell'ambito del presente Accordo mantenga scorte minime di sicurezza secondo un regime differente dalla proprietà, queste scorte dovranno essere di proprietà di un soggetto obbligato dello Stato sul territorio del quale le stesse si trovano costituite.
Il contratto che definisce il regime in base al quale sono detenute le scorte, dovrà comprendere anche espressamente una clausola di acquisizione preferenziale ed il metodo per la determinazione del prezzo.

Articolo 9

Secondo il presente Accordo, l'autorità competente di uno dei Paesi contraenti potrà richiedere alla corrispondente autorità dell'altro Stato, la realizzazione di tutte le ispezioni che ritenga necessarie al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento di scorte minime di sicurezza.

Articolo 10

A tutela del presente Accordo, qualsiasi inadempimento, rilevato dallo Stato sul territorio del quale si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza costituite a beneficio dell'altro Paese contraente, verrà notificato a quest'ultimo nel minor tempo possibile.

Articolo 11

L'inadempimento da parte di qualsiasi soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, determinerà da parte dell'autorità competente dello Stato a beneficio del quale sono state costituite le suddette scorte, l'inizio dell'opportuno procedimento sanzionatorio secondo quanto stabilito dalla propria legislazione.

Articolo 12

A richiesta di uno dei Paesi contraenti, qualsiasi questione relativa alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, potrà essere oggetto di consultazioni.
In caso di crisi di approvvigionamenti, queste consultazioni verranno realizzate senza indugio alcuno.

Articolo 13

Qualora uno dei Paesi contraenti ritenga opportuno modificare una disposizione del presente Accordo, potrà richiedere all'altro Stato l'inizio di un procedimento di consultazioni. Le consultazioni inizieranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del procedimento.
Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 14

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuno dei Paesi contraenti potrà richiederne la risoluzione con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno solare. La risoluzione sarà effettiva dal primo giorno dell'anno successivo.
La possibilità di risoluzione non potrà essere attuata nel caso di crisi degli approvvigionamenti. La Commissione dell'Unione Europea dovrà, in ogni caso, essere informata preventivamente circa la risoluzione.

Il presente Accordo avrà inizialmente efficacia unilaterale, ovvero solo per il mantenimento delle scorte di sicurezza in Italia da parte di soggetti obbligati in Slovenia, attualmente impegnata nel partenariato per l'adesione all'Unione europea. L'Accordo assumerà validità bilaterale contestualmente all'adesione della Slovenia all'Unione europea.

Articolo 15

Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste allo scopo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a ....Lubiana.... il ....17 Giugno 2002.... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

15.

Addis Abeba, 20 settembre 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia per il finanziamento del progetto di sviluppo nel settore sanitario, con Allegato

(Entrata in vigore: 20 settembre 2002)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ON

THE FINANCING OF THE PROJECT "ITALIAN CONTRIBUTION TO THE HEALTH SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME (HSDP)"

The Government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, both hereinafter referred to as the "Parties" have decided to enter into this Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement"):

WHEREAS in order to strengthen the relationships between Italy and Ethiopia as well as to support the economic and social development of Ethiopia, a Technical Co-operation Agreement has been signed on April 5, 1973;

WHEREAS under the Ethio-Italian Country Programme 1999-2001 (hereinafter referred to as CP) signed in Addis Ababa on June 21, 1999 by the then Ministry of Economic Development and Co-operation, now Ministry of Finance and Economic Development (hereinafter referred to as MoFED) for the Ethiopian side and by the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Italian side, it was agreed that the health sector is a priority of intervention in order to improve social conditions in Ethiopia and to contribute to the enhancement of human resource development in the Country;

WHEREAS in the CP, it was agreed that the amount of 15.5 million EUR in grant would be allocated to the health sector and will be channelled to support the Health Sector Development Programme (hereinafter referred to as HSDP) under implementation in Ethiopia with the support of the Donor Community;

WHEREAS the Minutes of the First Annual Review Meeting of the Ethio-Italian Country Programme held in Addis Ababa on October 25, 2000 confirming the health being a priority sector of intervention for Ethiopia, provides the health sector with a reallocation of 0.25 million EUR in grant in addition to the amount of 15.5 million EUR already agreed in the CP;

WHEREAS the Identification Report endorsed by the then Ministry of Economic Development and Cooperation and carried out by the Italian Cooperation (hereinafter referred to as IC) in close consultation with the Ethiopian Authorities states that four Regions (Oromia, Tigray, Afar and Somali National Regional States) and the Ministry of Health (hereinafter referred to as MoH) at Federal level will be considered for the subsequent formulation of the interventions to be financed by the Italian side;

WHEREAS throughout the activities jointly carried out by the Parties to formulate the intervention in the health sector (hereinafter referred to as the "Project") to be financed through the relevant allocation in the framework of the HSDP, six main components have been considered in the above mentioned Regions and in the Ministry of Health, all executed by the MoH, as well as the Italian Technical Assistance (hereinafter referred to as ITA) component directly executed by the IC;

WHEREAS it has been agreed that the financing resources earmarked to the Project components directly executed by the MoH will be managed under the full responsibility of the same acting as the Ethiopian Executing Agency with the assistance of the IC to carry out the specific activities agreed between the Parties in the Project Formulation Document (hereinafter referred to as PFD);

WHEREAS the Identification and Formulation Documents of the Project to be financed by the Italian side in the framework of the HSDP have been endorsed by the Parties;

The Parties hereby agrees as follows:

CLAUSE 1
(Parts and Definitions of the Agreement)

1. This Agreement consists of the present Text, the Guidelines for Project Implementation (hereinafter referred to as GPI) hereto attached in Annex 1, the PFD hereto attached in Annex 2, the Implementation Manual (hereinafter referred to as PIM) of the HSDP hereto attached in Annex 3 and of the CP with its Annexes in Annex 4, which are integral parts of this Agreement.

2. The meaning of terms, acronyms, special words and expressions used in this Agreement are those indicate in Chapter 2 of the GPI.

CLAUSE 2
(Purposes of the Agreement)

1. In order to support the efforts of the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter referred to as the GFDRE) to reduce the poverty in the Country through the improvement of the health status of the Ethiopian population, the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the GOI) provides, subject to the terms and conditions set out in this Agreement, financial resources up to a ceiling of EUR 15,750,000.00 (fifteen million seven hundred fifty thousand EUR/00) in grant (hereinafter referred to as "the Grant"). The above-mentioned amount shall only be used to finance activities related to the execution of the Project in accordance with the provisions of this Agreement.

2. The Agreement is therefore essentially aimed at:

   2.1. establishing the mutual obligations of the Parties concerning the implementation of the Project;

   2.2. defining crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation, control and reporting procedures.

CLAUSE 3
(Project Objectives)

The purpose of the Project is to improve the health status of Ethiopian population through the support to HSDP at central (MoH) and regional level (RHBs of the Afar, Oromia, Somali and Tigray National Regional States). Such Project Purpose will contribute to achieve the Specific objective of the Project, which is the increase of the coverage and the improvement of the quality of promotive, preventive, and curative health services in the Country.

CLAUSE 4
(Institutions and Bodies involved in the implementation of the Agreement)

1. The main Institutions and Bodies involved in the implementation of the Agreement are:

   1.1. For the Ethiopian side:

      1.1.1. The MoFED, which represents the Counterpart to the GOI.

1.1.2. The MoH as the Executing Agency of the Project at Federal level for the Project component financed under the channel 2 option of the HSDP.

1.1.3. The Regional Health Bureaus (hereinafter referred to as RHBs) of the Oromia, Tigray, Somali and Afar National Regional States, which act as delegated Executing Agencies for the Project at regional level.

1.1.4. The National Bank of Ethiopia (hereinafter referred to as NBE), as administrator of the Special Account (hereinafter referred to as SA) opened by the GFDRE in the name of the MoH.

1.1.5. The Regional Commercial Banks, as administrators of the Regional Special Accounts (hereinafter referred to as RSA) opened by the concerned Regional Health Bureau upon MoH's request.

1.2. For the Italian side:

1.2.1. The Italian Ministry of Foreign Affairs – Directorate General for Development Co-operation (hereinafter referred to as MAE-DGCS) which acts both, as the Financing Agency of the Project as well as the Executing Agency for the ITA component.

1.2.2. The Embassy of Italy and its Development Cooperation Office (hereinafter referred to as UTL), acting as representatives of the GOI in Ethiopia responsible for the supervision of the cooperation activities between Italy and Ethiopia.

2. The Parties having properly informed all the above-mentioned Institutions and Bodies will provide them with a copy of the present Agreement. The Parties will ensure that such Institutions and Bodies will fulfill. for what concerns to each of them, the obligations of the Agreement.

CLAUSE 5
(Governance of the Project)

1. The Project shall operate within the regular framework of the HSDP.

2. In order to facilitate an effective implementation of the Project, a Project Management Unit (hereinafter referred to as PMU), whose tasks and responsibilities are detailed in the GPI, shall be established. The PMU shall be located outside the MoH facilities and the relevant equipment and running costs, office rent and personnel salaries, Person in Charge (hereinafter referred to as PIC) excluded, shall be financed through the relevant funds specifically provided for under the ITA component.

3. The Head of the Planning and Programming Department (hereinafter referred to as the PPD) of the MoH, will be designated by the MoH through the MoFED as the PIC for the management of the funds provided under the present agreement. The PIC will be supported by the Project Coordinating and Monitoring Team of the PPD as well as, for what concerns the management of funds and of the activities described in the present Agreement, by the PMU.

4. The IC will designate an Italian Expert (hereinafter referred to as IE) to the PMU, whose tasks and responsibilities are detailed in the GPI.

5. The MoH will act as the Executing Agency for the activities to be realized at central level with the support of the PMU.

6. The RHBs of the Afar, Oromia, Somali and Tigray National Regional States will act as delegated Executing Agencies and will carry out the activities to be implemented at local level with the support of the ITA.

7. A Joint Management Committee (hereinafter referred to as the JMC) composed by representatives of the MoFED, IC, MoH, Afar, Oromia, Somali and Tigray National Regional States, the PIC and the IE, shall be constituted as high level consultative Body for the Project.

8. A Project Review Meeting (hereinafter referred to as the PRM) called by the JMC will take place by the end of each semester of activity. The JMC Representatives shall attend the PRM which shall be designed to review the progress in the implementation of the Project and suggest corrective measures to be approved for subsequent implementation if deemed necessary. In case of proposed modifications to the structure of the PFD or PoA budget lines, it must be considered that the provisions of the Clause 11 hereto shall be applied.

9. A Project Mid-Term Review Meeting and a Final Review Meeting will take place respectively by the middle and at the end of the implementation period of the Project. Representatives of the MoFED, IC, MoH, Afar, Oromia, Somali and Tigray National Regional States, the PIC and the IE and one or more Italian monitoring experts appointed by the MAE-DGCS shall attend the above mentioned Meetings;

The relevant Project management structure is described in detail, including tasks and responsibilities, in the GPI.

10. The IC will designate an Italian Expert (hereinafter referred to as IE) to the PMU, whose tasks and responsibilities are detailed in chapter 10 of the GPI.

11. In addition to the MoH, the RHBs of the Afar, Oromia, Somali and Tigray National Regional States will act as delegated Executing Agencies under the supervision of the MoH and with the support of the PMU. The relevant Project management structure is described in detail, including tasks and responsibilities, in chapter 10 of the GPI.

CLAUSE 6
(Financial Coverage of the Project and Utilization of the Italian Financing)

1. The GOI under this Agreement commits itself to provide financial resources up to the ceiling indicated in Clause 2.1.

2. Out of the total grant fund amount, indicated in Clause 2.1, a quota of Euro 3,239,950.00 will be directly managed by the MAE-DGCS for the purpose to cover the costs of the PMU and of the ITA (which is the "channel 3" financing option of the HSDP), while the balance (i.e. EUR 12,510,050.00) will be directly managed by the MoH, acting as Ethiopian Federal Executing Agency or through its RHBs (which is the "channel 2" financing option of the HSDP). This amount will be used for financing activities to be carried out both at Federal and Regional level. According to the allocations agreed upon in the PFD, the breakdown of the above-mentioned total amount is the following:

ALLOCATION OF THE FUNDS MANAGED BY ETHIOPIAN INSTITUTIONS		
	Region/Ministry	**EUR**
1	MoH	810,050.00
2	Afar National Regional State	1,157,200.00
3	Oromia National Regional State	6,782,000.00
4	Somali National Regional State	1,499,800.00
5	Tigray National Regional State	2,261,000.00
	TOTAL	**12,510,050.00**

CLAUSE 7
(Ethiopian Financing)

The GFDRE shall cover all taxes, duties, clearing and storage charges and any other levies to be paid in Ethiopia for the execution of the Project activities.

CLAUSE 8
(Funds crediting and accounting Procedures)

1. The financial resources provided by the Italian side under the present agreement will be transferred to the Special Account "Special Account – Italian Contribution to the HSDP" opened by the MoH with the NBE.

2. The crediting procedure will be the following:

   2.1. Crediting to the NBE:

   2.1.1. Pursuant to Clause 6.2 of this Agreement, the quota of the Grant to be credited to the NBE amounts to Euro 12.510,050.00 (twelve million five

hundred ten thousand and fifty EUR/00). Upon signature of the present Agreement and completion of its internal procedures, the MAE-DGCS will transfer such amount in three consecutive instalments as follows:

1st instalment:	EUR	7,998,600.00
2nd instalment:	EUR	2,697,600.00
3rd instalment:	EUR	1,813,850.00

2.1.2. Payments for contracts in foreign currency will be settled directly from the SA opened with the NBE;

2.1.3. Payments for contracts and expenditures in Ethiopian Birr will be settled through the different accounts in Ethiopian Birr opened specifically by each of the concerned Region and by the MoH. To this end, from the SA opened at the NBE, the funds to be spent in Ethiopian Birr will be transferred to those accounts according to the quota assigned within the framework of the PFD and according to the relevant and approved Plan of Action (hereinafter referred to as the PoA);

2.2. Upon signature of this Agreement, the following pre-conditions have to be fulfilled prior to the start up of the crediting procedure by the DGCS of the first instalment:

2.2.1. The PMU shall have been established and both, the PIC and the IE, formally designated according to the provision of Clause 5.3.

2.2.2. The MoH shall have opened the SA at the NBE denominated in Euro as specified in Clause 8.1.

2.2.3. The MoH assisted by the PMU, should have prepared, according to the PFD Budget and to the relevant provisions of the GPI, the PoA for the first year of operation. Such PoA should be consistent with the allocation for the first year provided for in the PFD and should indicate the amounts to be spent by Region and by component. Such PoA shall be endorsed by the PIC and forwarded to the IC for approval.

2.2.4. The MoH shall ask the PIC to submit a specific request countersigned by the IE and based on the above mentioned PoA, to the MAE-DGCS through the Italian Embassy, for the startup of the crediting procedures of the first instalment.

2.3. The crediting by the DGCS to the NBE of the second and third instalments shall take place:

2.3.1. not within the same Italian Fiscal Year of the crediting of the previous instalment;

2.3.2. not before 50% of the amount of the previous instalment has been disbursed from the SA and at least 75% of the previous instalment has been committed;

2.3.3. after the Report on Disbursement for the 50% of the amount of the previous instalment has been submitted to the DGCS according to the provisions of the Chapter 13 of the GPI;

2.3.4. after the Semi-Annual Report, showing that at least 75% of the previous instalment has been committed through eligible contracts, has been submitted to the DGCS according to the provisions of Chapter 13 of the GPI;

2.3.5. after a specific request by the PIC, countersigned by the IE has been submitted to the MAE-DGCS through the Italian Embassy;

2.3.6. after the MAE-DGCS has verified the correctness and comprehensiveness of the Reports mentioned in the above points 2.3.3 and 2.3.4, according to the provisions of Chapter 13 of the GPI.

CLAUSE 9
(Funds Flow)

The flow of Channel 2 funding provided under the present Agreement, shall be in accordance with the mechanism detailed hereinafter:

Funds shall be deposited by the IC into the SA denominated in EUR opened at the NBE in the name of the MoH;

1. From the SA denominated in EUR, the MoH will authorize the release of funds to be utilized as follows:

   1.1. For international Procurement executed by MoH in accordance with the relevant budget provided for in the relevant PoA;

   1.2. For deposits into the MoH SA denominated in Ethiopian Birr;

2. From the SA in Ethiopian Birr, the MoH will authorize the release of funds to be utilized as follows:

   2.1. For local procurement to be made at central level by MoH in accordance with the relevant budget provided for in the relevant PoA;

   2.2. For the transfer of funds to the different RSAs in the name of the relevant RHBs, according to the quota assigned within the framework of the PFD and the relevant PoA.

CLAUSE 10
(Management and Disbursement Modalities relevant to Activities executed by MoH)

The implementation of the Project activities, financed under the component of the grant executed by MoH, will follow all the relevant procedures detailed in the GPI for:

1. the transfer of funds to the MoH and the Regions as for Clauses 8 and 9 of this Agreement;

2. the tendering procedures described in chapter 12 of the GPI;

3. the Projects control and management as for chapter 10 of the GPI;

4. the reporting on disbursement as for chapter 13 of the GPI.

CLAUSE 11
(Budget reallocations)

1. The funds will be managed according to the budget agreed in the PFD as well as the PoA established for the request of transfer of each instalment.

2. Budget lines reallocations are allowed within the limits and subject to the conditions established in Clause 11 par. 3 and 4. Requests for reallocation will be submitted by the MoH to the PMU for approval. The PMU is allowed to approve reallocations which do not require this Agreement to be amended according to the above mentioned conditions Clauses 11.3 and 11.4.

3. Budget lines reallocations, up to a maximum of +/- 10% of the original agreed amount of each budget line within the total PFD Budget, are allowed and will not require any amendment to the present Agreement. The PMU shall approve the requested reallocation by means of a written communication to the MoH and to the IC who shall be timely kept informed on the details of the approved reallocation.

4. Budget lines reallocations exceeding the 10% of the original budget line amount and within the total PFD Budget shall be handled by amending the present Agreement according to the provision in Clause 20.

5. All Budget Line reallocations shall be carefully reflected in the Project reporting documents mentioned in Clause 15 thereto.

CLAUSE 12
(Management and Disbursement Modalities relevant to activities executed by MAE-DGCS)

1. The implementation of the Project activities financed under the component of the Project executed by MAE-DGCS pursuant to Clause 6 of this Agreement, will follow

all the relevant procedures detailed in the GPI. In particular MAE-DGCS will apply its internal procedures for tendering, recruitment of consultants, project control, management and reporting on disbursements to its internal control body. In addition MAE-DGCS will keep MoFED informed on a semi-annual basis on the status of expenditures incurred according to the modalities indicated in chapter 9.c) of the GPI.

2. According to MAE-DGCS internal procedures the above mentioned activities shall be executed as follows:

   2.1. The expatriate Italian personnel will be recruited, contracted and paid directly by the MAE-DGCS. The Terms of Reference for the selection and recruitment of the expatriate experts and consultants shall be prepared by the PMU in consultation with the MoH and then forwarded to the IC.

   2.2. Funds for expenditures in Ethiopia shall be made available by the MAE-DGCS at the relevant Italian Embassy account and will be managed according to the MAE-DGCS own procedures.

   2.3. The MAE-DGCS may select a consulting firm according to its own procedures and will sign and manage a contract with such firm. The consulting company will be entrusted by MAE-DGCS to perform all activities under this component in full compliance with the provisions of the present Agreement.

3. The Italian expatriate personnel who shall be assigned to the Projects and selected according to the terms of reference prepared following 2.2.1 here above, are listed hereto together with their respective positions and costs:

Position	Main tasks	P/M	Cost (EUR)
The Italian Expert (IE)	Managing support to the PIC	36	450,000.00
The Italian Administrator	Administrative support to the PMU	36	450,000.00
Short Term Experts	Support to the RHBs	12	150,000.00
HMIS Expert	Support to the PPD of the MoH	36	450,000.00
HRD Expert	Support to the RHBs	36	450,000.00
Pharmaceutical Services Expert	Support to the Drugs Administration Control Authority	12	150,000.00
Hospital Management Expert	Support to the Director of Asella Hospital	8	100,000.00
Biotechnologies Expert	Support to the upgrading of the Asella Hospital equipment and services.	4	50,000.00
TOTAL			2,250,000.00

4. The funds provided by the Italian side cannot be utilized to cover local taxes and duties or any other kind of charges and taxation related to the procurement of goods.

CLAUSE 13
(Execution and Management of the Project)

The tasks and responsibilities of MoH, RHBs and MAE-DGCS as Executing Agencies for the Project are detailed in chapter 9 of the GPI. The GPI also defines the management

structure of the Project, including the tasks assigned to the PMU and the tasks and responsibilities attributed to the PIC and to the IE.

CLAUSE 14
(Procurement Procedures to be adopted for Activities executed by the MoH and the RHBs)

1. The procedures adopted for procurement of goods and services shall be carried out under the responsibility of the MoH and its RHBs with the support and assistance of IC. The adopted procurement procedures detailed in chapter 12 of this GPI shall be in accordance with the modalities defined in the Project Implementation Manual (hereinafter referred to as the PIM) of the HSDP. For what not specified in the GPI, the PIM will apply.

2. The World Bank standard documents in their most recent version shall be adopted. In particular, the methods of procurement specified in Annex 4 to the PIM shall be applied. If such standard documents require minor adjustments due to specific requirements of the MAE-DGCS, adjustments will be defined by the IC in detail during Projects implementation and communicated to MoH, who shall apply them.

3. Advertising for International Competitive Bidding shall be carried out by MoH with announcements on the Ethiopian press and by sending the relevant invitations to bidders to the Italian Embassy, to all Embassies of European Union member countries as well as to other Embassies established in Addis Abeba. The above mentioned Embassies shall receive copy of the invitations prior to the publication on the Ethiopian Press. The MAE-DGCS will directly provide for the publication of the announcements in its own bulletin (DIPCO).

CLAUSE 15
(Activity and Financial Reports)

Starting from the date of the signature of this Agreement, the PIC shall submit to the Parties through the PMU, both Semi-Annual and Annual Reports which will in general be prepared in accordance with the modalities defined in the PIM and summarized in chapter 13 of the GPI.

CLAUSE 16
(MAE-DGCS External Auditing and Monitoring Activities)

The Parties will have the right to perform at its own expenses, all the monitoring, evaluation, control and auditing activities that shall be deemed necessary in addition to those already foreseen in the PFD. Resources additional to those provided under this Agreement will fund these activities.

CLAUSE 17
(Interests accrued)

Any interest generated in the SA, if any, shall be used for the same purposes and with the same procedures outlined in this Agreement, subject to approval of the specific request submitted to the IC by the MoFED in writing.

CLAUSE 18
(Handing over)

If not differently agreed by exchange of Letter of Understanding (Nota Verbale) between the Parties, all goods, equipment and vehicles purchased in the framework of the Project will be handed over to the relevant beneficiary Ethiopian Institutions at the end of the Project.

CLAUSE 19
(Prevention of Abuse and Illegal Use of Funds)

The GFDRE shall ensure that the funds provided by the GOI under this Agreement will be used strictly in accordance with the provisions of this Agreement. The GFDRE commits itself to take all reasonable measures to ensure an efficient administration of the aforementioned funds and prevent any abuse and illegal use thereof.

CLAUSE 20
(Amendment to the Agreement)

1. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties and may be altered or varied only by prior written agreement of the Parties under the provision of Clause 20 hereto and no Party shall be bound by any express or implied term, representation, warranty, promise or the like not recorded herein or otherwise created by operation of law.

2. The Parties may amend this Agreement, including its Annexes, at any time by means of exchange of Verbal Notes between the Parties.

CLAUSE 21
(Impediments and Force Majeure)

1. In case of impediments to implement this Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

   1.1. In case that the duration of the impediment to the implementation of the Project is less than six months, the use of the funds shall be suspended until the MAE-DGCS authorises resumption of activities.

1.2. In case the duration of the impediment to the implementation of the Project is greater than six months and less than twelve, the Project shall be suspended and the residual funds shall be maintained until the impediment finishes and the MAE-DGCS authorises resumption of the Project's activities.

1.3. In case the impediment to the implementation of the Project is greater than eighteen months, the Parties shall discuss on the continuation of the Project and define an agreed course of actions. In case the continuation of the Project is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds, deducted the amount already disbursed.

CLAUSE 22
(Resolution of the Agreement)

1. 1.The MAE-DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases:

1.1. Failure of the Project to reach its objectives or of the PMU to produce the pertinent documentation requested for the crediting of the instalments subsequent to the first one;

1.2. Severe fault by the MoH, i.e:

1.2.1. Unmotivated and prolonged delays in the use of the funds such to threat the achievement of Project objective.

1.2.2. The use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its Annexes or its amendments.

1.2.3. Severe mismanagement of the funds.

1.2.4. In the event of failure to implement, or to report on, the program in a manner consistent with the terms of this Agreement

1.3. In case of impediment or force majeure per Clause 21 hereto.

2. In case of severe fault by the Project Executing Agencies, the MAE-DGCS shall notify the event in writing to the MoFED, inviting it to take care of the remedies necessary to fix the consequences of the fault within maximum sixty days from the date of the notification. Passed this time limit, MAE-DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in Clause 23 "Settlement of Disputes" shall apply.

3. In the cases mentioned above, MAE-DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through a Letter of Understanding (Nota Verbale), MoFED with at least three months in advance. In all cases, after such notification, the MoFED shall stop all activities of the program, unless otherwise agreed between the two Parties.

CLAUSE 23
(Settlement of Disputes)

Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

CLAUSE 24
(Entry into Force and Termination)

1. This Agreement shall come into force on the date of its signature and shall remain in force for a period of 4 (four) years but may be terminated by either Party giving 6 (six) months written notice in advance, through the diplomatic channels, of its intention to terminate the Agreement. Funds not committed at the date of termination of the present Agreement shall be returned to the GOI.

2. If, for any reason, the execution of this Agreement cannot be completed in conformity with the provision of this Agreement, the Parties shall consult each other on the matter. The funds not yet credited and/or committed shall be utilized only upon a specific agreement between the Parties, otherwise they shall be returned to the GOI.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in the English language in duplicate, both texts being equally authentic.

Done at Addis Ababa on this 30th Day of September 2002

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

H.E. Guido La Tella
Ambassador of Italy to Ethiopia

Mulu Ketsela, Ph.D.
State Minister

ETHIO-ITALIAN COUNTRY PROGRAMME 1999-2001

GUIDELINES for PROJECT IMPLEMENTATION (GPI)

"Italian contribution to the Health Sector Development Program (HSDP)"

September 2002
Addis Ababa

TABLE OF CONTENT

Chapter 1: Scope of the Implementation Guidelines

Scope of the GPI is to define the modalities and procedures adopted by the Parties for the utilisation of the financial resources granted by the Italian side for the implementation of the Project according to the provisions of the Agreement signed between the two Governments (hereinafter the Agreement). This GPI does not intend to substitute the HSDP Implementation Manual (hereinafter the PIM), but it contains and explains the procedures for undertaking the Italian contribution to HSDP, followed by MAE-DGCS in accordance with what stated in the PIM itself.

Chapter 2: Definitions and Acronyms

Definitions and Acronyms used in the Agreement and in this GPI are listed below with their respective meanings:

Definitions:

Executing Agency	The Organization/Institution responsible for the execution of a project or of a component of a project by acting as contracting party for works, goods and services to be procured to implement the Project or a component of the Project. Its responsibilities include the bidding, negotiation, awarding, signature and management of the contracts stipulated in the framework of the Project/component. In the context of this GPI Project Executing Agencies are the MoH, the RHBs and the IC for the Italian Technical Assistance component.
Financing Agency	The Organization/Institution designated by a Government/Donor, which provides, partially or totally, the financial resources necessary for the execution of the Project: in this case MAE-DGCS and MoFED. The Organization/Institution has the responsibility towards the relevant Government/Donor to verify and control that the funds provided are efficiently and effectively used for the approved Project Purpose and according to the Agreement.
Implementing Agency	Companies, Institutions or individuals responsible for the implementation of activities (construction, supply of goods and/or services) in the framework of the Project.
Italian Cooperation	The Italian Government bodies responsible for development cooperation activities in the name of the Government of the Italian Republic (GOI). These are the MAE-DGCS at central level and the Italian Embassy/UTL at beneficiary country level.

Channel 2 funding	The disbursement channel used by donors to channel funds directly to the line Ministries bypassing the MoFED. In particular, the Italian funds provided under the Intergovernmental Agreement for the Project (hereinafter the Agreement), are earmarked and they shall be used according to the provision of the Agreement and this GPI.
Channel 3 funding	The disbursement channel used by donors to directly manage funds according to their own procedures.

Acronyms:

AR	Annual Report
ARM	Annual Review Meeting
DAC	Development Assistance Committee of the OECD
DIPCO	MAE-DGCS Bulletin
EU	European Union
GFDRE	Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
GOI	Government of the Italian Republic
GPI	Guidelines for Project Implementation
HMIS	Health Management and Information System
HSDP	Health Sector Development Programme
IAFA	Italian Assistant for Finance and Administration
IC	Italian Co-operation
IE	Italian Expert
IEC	Information, Education and Communication
ITA	Italian Technical Assistance
MAE-DGCS	Italian Ministry of Foreign Affairs – General Directorate for Development Co-operation
MEDaC	former Ethiopian Ministry of Economic Development and Cooperation now MoFED
MoFED	Ethiopian Ministry of Finance and Economic Development
MoH	Ethiopian Ministry of Health
NBE	National Bank of Ethiopia
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PFD	Project Formulation Document
PIC	Person in Charge
PIM	Project Implementation Manual of the HSDP
PMU	Project Management Unit
PoA	Plan of Action
PPD	Planning and Programming Department of the Ministry of Health
RHB	Regional Health Bureau
RSA	Regional Special Account
SA	Special Account opened at NBE

SAR	Semi-Annual Report
SDR	World Bank Special Drawing Right
UTL	The Development Cooperation Office of the Italian Embassy
WB	World Bank

Chapter 3: The main Institutions and Organizations involved in the Project : Synthesis of Roles and Responsibilities

ITALIAN EMBASSY/UTL	It represents the GOI and the MAE-DGCS in Ethiopia. The UTL (Local Technical Unit) is the Development Cooperation Office of the Italian Embassy.
ITALIAN EXPERT	Consultant, selected by the MAE-DGCS according to its own procedures, who will assist the PIC in carrying out the monitoring and reporting activities of PMU. He/she will perform the control activities required by the MAE-DGCS.
MAE-DGCS	It will act as Italian Financing Agency representing the GOI. Regarding the PMU (ITA component), it acts both as Financing Agency and Executing Agency and will provide funds for financing the PMU, excepting the PIC's salary.
MoFED	It represents the GFDRE and is responsible for the observance of the provisions of the Intergovernmental Agreement for the financing of the Project by all concerned Ethiopian Institutions and Bodies.
MoH	It will act as the Ethiopian Executing Agency representing GFDRE. It will be responsible for all the activities to be realised at central level acting as Contracting Party at such level. It will as well be responsible for the entire management of the channel 2 funding of the Italian Grant (disbursement, procurement, reporting, accounting, auditing).
PIC	He/she will be the Head of Planning and Programming Department designated by MoH in, consultation with MoFED, who will be responsible for the management of the funds provided under the present initiative. He/she will sign all reports and requests for transfer of funds according to the relevant provisions of the Agreement and will have towards the Parties the responsibility to ensure the full application of the Agreement.

PMU	It is the Management Unit of the Project supervised and co-ordinated by the PIC and staffed by one IE, one Italian Assistant to the IE and local clerical personnel. The PMU will ensure the efficient and timely execution of the Project activities and will be responsible to verify the compliance of the Executing Agencies with the procedures adopted in the Agreement and this GPI for procurement, control, contract management, financial management and reporting.

Chapter 4: Project Purpose and Objectives

The purpose of the Project is to improve the health status of Ethiopian population through the support to HSDP at central (MoH) and regional level (RHBs of the Afar, Oromia, Somali and Tigray National Regional States). Such Project purpose will contribute to achieve the Specific objective of the Project, which is the increase of the coverage and the improvement of the quality of promotive, preventive, and curative health services in the Country.

Chapter 5: Project Components

The implementation of the Project and the related activities, according to HSDP, will be articulated into eight components:

1) Service delivery and quality of care
2) Health facilities: rehabilitation and expansion
3) Human resources development
4) Pharmaceutical services
5) Information, education and communication – (IEC)
6) Health Management and Management Information System
7) Monitoring and Evaluation
8) Health care financing

For the co-ordination and the implementation of the Project a specific component of Technical Assistance, to be carried out by IC, has been included.
The above mentioned eight components will be financed through a grant amount of 12,510,050.00 EUR following the "channel 2" funding option of the HSDP and executed by the MoH and the concerned RHBs.

Financial Management, Procurement Management, Management of Health Facilities Construction and Monitoring and Evaluation activities will be performed according to the general provisions of the PIM excepting in those cases where specific procedures are required by the MAE-DGCS as described in the Agreement and detailed in the present GPI.

Technical Assistance will be financed through a portion of the Italian Grant amounting at 3,239,950.00 EUR and executed by the MAE-DGCS following the "channel 3" funding option of the HSDP.

Chapter 6: Project Implementation Schedule

The expected implementation schedule for the main activities of the Project is indicated in the following table. A detailed Project Implementation Schedule shall be prepared by the MoH, in collaboration with PMU, as soon as the first instalment has been deposited into the SA:

Agreement signature date		1st Year				2nd Year				3rd Year			
Constitution of the PMU/fielding of the Italian Experts, opening of accounts	■												
Preparation and approval of the 1st Plan Of Action for central and local level activities	■												
Request for the 1st instalment issued to the MAE-DGCS and crediting of the 1st instalment to the NBE	■												
1st Year Activities		■	■	■	■								
2th Semi-Annual Report and 1st Report on Disbursement preparation					■								
Request for the 2nd instalment issued to the MAE-DGCS and crediting of the 2nd instalment to the NBE					■								
2nd Year activities						■	■	■	■				
4th Semi-Annual Report and 2nd Report on Disbursement preparation									■				
Request for the 3rd instalment issued to the MAE-DGCS and crediting of the 3rd instalment to the NBE									■				
3rd Year activities										■	■	■	■
6th Semi-Annual report and 3rd Report on Disbursement (Final Report)													■

Chapter 7: Estimated Project Costs and Financial Sources

1. It should be noted that, for financial planning purposes, no provision for contingencies has been indicated in the Project budget, since the costs of activities have been estimated on a conservative basis. During implementation, any variation of the estimated costs from the Plan of Action (PoA) due to the results of the bidding exercises or to any other reason, will be reported in the Semi-Annual Report described in Chapter 13 of this GPI.

2. The Project Budget, organized by Executing Agency and Financing Agency, as agreed in the Project Document, is the following:

PROJECT ESTIMATED COSTS					
Components			Costs (EUR) by Executing Agency		
	Italian Grant: component executed by the Ethiopian Insitutions		MoH	RHB	MAE-DGCS
A		Human Resources Development		4,535,000.00	
B		Health Facilities Rehabilitation and Expansion		1,638,000.00	
C		Health Services Delivery		3,977,000.00	
D		IEC		70,000.00	
E		HMIS	395,000.00	702,000.00	
F		Pharmaceutical Services	215,000.00		
G		Monitoring and Evaluation		50,000.00	
H		Health Care Financing		530,000.00	
I		Cross Cutting Issues		198,000.00	
J		General Support to HSDP Management and Organisation	200,050.00		
K	TOTAL		**810,050.00**	**11,700,000.00**	
L	TOTAL)			**12,510,050.00**	
	Italian Grant: Italian Technical Assistance component				
M		Italian Experts			2,250,000.00
N		Other costs			989,950.00
O	TOTAL (M+N)				**3,239,950.00**
	Grand Total (L+O)		15,750,000.00		

3. The fund allocation for activities to be carried out in the selected National Regional States or directly managed at Regional level by the relevant RHBs according to the PFD budget, are set out in the figure herebelow :

National Regional State/RHB	Amount of funds in EUR
Tigray	2,261,000.00
Oromia	6,782,000.00
Afar	1,157,200.00
Somali	1,499,800.00
TOTAL REGIONAL LEVEL	**11,700,000.00**

Chapter 8: Funds utilisation modalities

1. The Italian Grant Funds directly managed by MoH and the RHBs will be used following the "HSDP channel 2 earmarked" modality. Funds will be transferred by the MAE-DGCS to the SA account opened at the NBE in the name of MoH and will be utilised according to the approved PoA and the procedures and modalities of Clause 10 of the Agreement.

2. The Italian Grant Funds directly executed by the MAE-DGCS will be managed following the "HSDP channel 3" modality. Funds will be managed by the MAE-DGCS according to the budget structure of the Project Formulation Document and to the MAE-DGCS internal disbursement, procurement and reporting procedures.

3. Financial Management, Procurement Management and Monitoring and Evaluation activities will be performed according to the general provisions of the PIM, except in those cases where specific procedures are required by the MAE-DGCS as described in the Agreement and detailed in the present GPI.

Chapter 9: Executing Agencies

Executing Agency for the activities to be carried out at federal level will be the MoH. The regional activities will be executed by the respective RHBs as delegated Executing Agencies with the assistance of the PMU according to the provisions of paragraphs 4.2 of the PMI.

a) Activities executed by the MoH and relevant funds:

With the support of the PMU, the MoH will have the overall responsibility of:

- preparing the PoAs to be submitted to the PMU;
- the overall financial management of the funds provided by the Italian side
- the bidding process for the awarding of the contracts for procurement of goods and services to be carried out at central level;
- the signature and the management of such contracts;
- the reporting on activities, on financing and on disbursements stipulated in the Agreement and detailed in the present GPI.

b) Activities executed by the RHBs and relevant funds

With the assistance of the PMU, the RHBs will have the overall responsibility of:

- preparing the PoA concerning activities to be carried out at the relevant regional level and to be forwarded to the MoH;
- the bidding process for the awarding of the contracts for procurement of goods and services to be carried out at local level;
- the signature and the management of such contracts;
- supplying the MoH with all information needed for the reporting on activities, on financing and on disbursements stipulated in the Agreement and detailed in the present GPI.

c) Activities executed by IC and relevant funds

The IC will act as the Executing Agency for the ITA component, funded through channel 3 option, and it will thus act as contracting party for this specific component. The IC will perform, under its responsibility, the following activities:

- select and recruit the Italian expatriate personnel according to the Terms of Reference prepared by the PMU in consultation with the MoH and forwarded to the IC;
- pay all the salaries and fees relevant to the Italian Experts of the PMU;
- sign all contracts and issue all purchase orders relevant to the expenditures for the functioning of the Italian assistance to the PMU;
- make all payments in connection to all contracts and issue all purchase orders relevant to the expenditures for the functioning of the Italian assistance to the PMU;
- make all payments related to contracts with auditing companies.

For the utilization of the relevant funds IC will follow its internal procedures and will inform the MoH on a semi-annual and yearly basis on the total expenditures incurred, specifying the expenditures for Italian Experts, running expenses for Italian assistance to the PMU and expenses for auditing activities.

Chapter 10: Project Management Unit

A PMU is established to support the management and control tasks of MoH and IC as Executing Agencies of the Project and to provide support to the MoH and the RHBs for a timely and efficient execution of the Project activities.

Among others, the PMU's main tasks and responsibilities are indicated here below:

a) Activities under Chapter 9 a) of this GPI

- To provide the MoH and the RHBs with technical assistance for all Project bidding activities.
- To monitor and control the correct execution of all Project activities including their physical progress and the performance of the implementing bodies.
- To provide MoH and RHBs with technical assistance for the preparation of the annual PoAs to be submitted to the DGCS/MAE together with the request for the transfer of each annual instalment.
- To approve the PoAs submitted by the MoH to the PMU. All the PoAs shall be signed for approval by the PIC and countersigned by the IE.
- To provide MoH and the RHBs with technical assistance for the financial and administrative management of the funds provided by the Italian side.
- To provide MoH with technical assistance for the correct preparation of the reporting on disbursement.
- To prepare all reporting documents to be submitted by PIC to the IC through the Italian Embassy. All reports on disbursement must be approved by the PIC and countersigned by the IE before their transmission to the Italian Embassy.

- Following the OECD/DAC Recommendation on untying official aid, the PMU will be assigned the specific task of forwarding to the IC through the Italian Embassy in Addis Abeba, the required information. According to the OECD/DAC recommendation provisions, each contract awarding having a value equal to or more than 700.000 Special Drawing Right (SDR), free standing technical assistance contracts excluded, should be promptly notified to the Italian Embassy in Addis Abeba for further notification to the OECD/DAC through the IC.

b) Activities under Chapter 9 b) of this GPI

- To provide the necessary technical assistance to the Italian Embassy to allow it to take all its contractual obligations with the suppliers, to make all the relevant payments and to report on the disbursements to the DGCS, according to the DGCS internal procedures.
- To carry out all the procurement activities and to prepare all the reports on disbursement prior to their submission to the Italian Embassy through the UTL.
- To report to MoH on a semi-annual and yearly basis on the total expenditures incurred, specifying the expenditures for Italian Experts and those for the functioning of the Italian assistance to the PMU and for auditing activities.
- To report, on semi-annual and yearly basis, to the MAE-DGCS through the UTL on the overall progress of the Project.

The PMU will be organized as follows:

- **The PIC** is the the Head of the PPD designated by MoH, in consultation with MoFED. He/she will be responsible for the full application of the Agreement, by coordinating and supervising all Project activities. The PIC will maintain his position in the organization of MoH but will ensure, at the same time, the timely and correctly performance of his tasks to facilitate the sound and punctual implementation of Project activities.

- **The "Italian Expert"** (IE) will support the PIC in carrying out all activities related to the implementation of the Project. He/she will assist the PIC in all his coordination and supervision tasks, including the preparation of all reports (on activities, financial, administrative, on disbursements etc). He/she will have, towards the Italian Cooperation the specific responsibility to verify and control, with the support of **Italian Assistant for Finance and Administration (hereinafter the** IAFA), that all funds provided by the Italian side will be utilized in full compliance with the Agreement. The IE will be designated by the IC among qualified professionals with large experience in project management and knowledge of: (i) management of complex programmes, (ii) experience in Public Health programmes (iii) procurement of good and services and (iv) financial and administrative matters.

- There will be an **Italian Assistant for Finance and Administration** , who will report to the PIC. He/She will support the PIC in all his tasks directly related to financial and administrative issues, in particular: (i) the preparation of reports, (ii) the planning of crediting of funds (iii) the preparation of reports on disbursements of funds credited to the

Ethiopian side, and (iv) the administration (including procurement and reporting on disbursement) of the funds credited by the IC to the Italian Embassy for the operational costs of the PMU. The IAFA will be designated by the IC among qualified professionals with experience in administrative and financial matters and, in particular in: (i) financial planning, (ii) administration of projects financed by the IC and executed by the IC under "direct management" with funds credited to the local Italian Embassy.

- There will be **supporting local staff for the PMU**. The number and qualifications of these staff members will be established by the PMU according to its needs and within the limits of the PFD budget. The supporting staff will include: (i) one senior accountant, (ii) two secretaries, (iii) the necessary clerks, drivers, cleaners, watchmen etc.

- **Short-term consultants** will be assigned to the PMU to provide specific technical competencies for the implementation of the Project.

The PMU, which will be managed on sound and efficiency/efficacy criteria, will be provided with the following:

- Office space suitable for the above-mentioned personnel and located in Addis Ababa at a place with an easy and quick access to the offices of MoH and of the UTL.
- Suitable office furniture.
- Suitable office equipment (personal computers, photocopying machines, fax etc.).
- Three four-wheel drive vehicles.
- Funds for vehicles running costs (insurance, fuel, lubricants, maintenance etc)
- Funds for office running costs (maintenance, stationery, utilities like electricity, water, telephone, internet connection etc).

Considering a total implementation period of three years, the total budget of EUR 1,582,150.00 for covering the PMU running and equipment costs are tentatively allocated as follows:

PMU: BUDGET ALLOCATION		
	ITEM	**EUR**
1	Two Italian Experts (salary, living allowance, travels)	900,000.00
2	Technical Assistance to RHB's	144,000.00
3	Ethiopian supporting staff + perdiem	54,900.00
	Short term Experts (expatriates)	300,000.00
3	Office rent	54,000.00
4	Office furniture	50,000.00
5	Internal flights	3,600.00
6	Vehicles	35,000.00
7	Vehicles running and maintenance costs	11,850.00
8	Office running costs	28,800.00
	TOTAL	1,582,150.00

Chapter 11: Italian Technical Assistance to the MoH and RHBs

Technical assistance will be provided to the Project to support some specific activities according to the provision of chapter 9 b) of this GPI. Considering an estimated total implementation period of three years, the total budget of EUR 1,657,800.00 is tentatively allocated as follows:

Italian Technical Assistance to the MoH and RHB's: BUDGET ALLOCATION		
	ITEM	EUR
1	Health Management and Information System (HMIS)	560,900.00
2	Human Resources Development (RHB)	545,900.00
3	Pharmaceutical Services (MoH)	176,000.00
4	Operational research	375,000.00
	TOTAL	1,657,800.00

Chapter 12: Procurement Procedures

Procurement activities will be performed at central level by the MoH and at local level by the RHBs according to the respective budget allocations and to the procedures detailed in chapter 4 of the PIM. For what not specified in this GPI or in the PIM, the relevant Guidelines of the World Bank will apply.

The procedures to be adopted for tendering and awarding of contracts for procurements of goods and services and for construction contracts are summarized here below. In any case, procurement activities will be performed in accordance with the budget lines of the relevant PoA and the PMU shall revise any bidding process.

1. Procurement procedures for channel 2 funding:

All the bidding procedures (including pre-qualifications) for the Project shall be carried out under the responsibility of the MoH. Bids will be launched following the general procedures adopted by the HSDP, which refer to the World Bank procedures. In this particular case, WB standard bidding and pre-qualification documents in their most recent version shall therefore be adopted and standard bidding and contracting procedures will in general be applied. If such standard documents require minor adjustments due to specific requirements of the MAE-DGCS, such adjustments will be defined by the IC and detailed during Project implementation and communicated to MoH who shall comply with.

All international competitive biddings shall be publicized in all EU member Countries through their Diplomatic Representation in Ethiopia, on Ethiopian and Italian Press and on the MAE-DGCS bulletin (DIPCO)

Limits of Procurements according to the type of procurement, the relevant contract value and managing Authority are described in the table below where in some case reference is made to the "WB guidelines for procurement under IBRD Loans and IDA credits".

ITEMS	TRESHOLD	WB GUIDELINES REF.	METHOD	MANAGING AUTHORITY	PRIOR REVIEW
	(in US$ equivalent)				
Civil Works	>500,000		ICB	MoH	YES
	<500,000	Para 3.3. & 3.4	NCB	MoH/RhBs	First 3 contracts/Region
	<75,000		PSW	MoH/RhBs	
Goods and Services	>500,000	Para 3.2	LIB	MoH	YES
	<200,000	Para 3.3. & 3.4	NCB	MoH/RhBs	YES
	<100,000	Para 3.5 & 3.6	IS	MoH/RhBs	NO
	<30,000	Para 3.5 & 3.6	NS	MoH/RhBs	NO
		Para 3.9	Procurement from UN Agencies	MoH/RhBs	NO
		Para 3.7	DC	MoH/RhBs	NO

ICB	International Competitive Bidding
NCB	National Competitive Bidding
LIB	Limited International Bidding
DC	Direct Contracting
IS	International Shopping
NS	National Shopping
PSW	Procurement of Small Works (3 quotations)

In order to calculate the EUR equivalent, the exchange rate to be applied will be communicated to the PMU, by the IE, early at the beginning of each Italian fiscal year. The official exchange rate to be applied for the Italian fiscal year 2002 is the following:

1 EUR = 0.968 USD

Procurement activities will be in general managed by the mandated procurement departments of the MoH and RHBs. Nonetheless, the Italian Cooperation (directly and/or through the IE) holds the right to review their procurement decisions in order to confirm that activities have been conducted transparently and efficiently in conformity with established guidelines. Such reviews can be carried out either before or after the awards of contracts according to the following basic principles:

a) Prior review:

Contracts in excess of a certain limit according to the figures in the table above and all International Competitive Bidding contracts are subject to the prior review and approval

of the IC. Draft bidding documents including the invitation to bid, instructions to bidders, the bidding evaluation criteria and proposal for contract award must be submitted to the PMU and forwarded to MAE-DGCS. After approval by the MAE-DGCS is obtained, the MoH or the RHBs can proceed with procurement.

b) Post review:

In cases where prior review is not foreseen, procurement documents will be post reviewed by the PMU at any time it is required by the PMU or by the IE himself. A positive result of the post review will be a condition to consider the contract for financing out of the funds provided with the Agreement.

2. Procurement procedures for channel 3 funding:

All activities carried out following channel 3 funding will be directly executed by MAE-DGCS following its own procedures as outlined in Annex 4 to the Agreement.

Chapter 13: Reporting on project activities, procurement and disbursement

In order to follow as closely as possible existing HSDP and GFDRE procedures, reporting will be on Semi-Annual and yearly basis and shall concern only channel 2 funding.
In accordance with the HSDP mechanisms of programme evaluation it has also been agreed to include a Mid-Term Review and a Final Review, respectively by the half and at the end of the project implementation.

Starting from the date of the crediting of the first instalment to the SA, the PIC shall present to the MAE-DGCS detailed Semi-Annual Reports (SAR), countersigned by the IE. The IE can add to the SAR his own comments. The SAR shall include two sections reporting the description of the activities carried out (first section) and the relevant financial/administrative/procurement information (second section). The first of such reports shall cover the first six months of activity starting from the first instalment has been credited to the SA and shall be submitted to the MAE-DGCS not later than 45 days after the expiring of each semester. The SAR shall include the disbursement plan for all the Italian funds referred to in Clause 7 of the Agreement. The subsequent SARs shall be submitted to the Parties within 45 days after the expiring of each reference period.

The activity section will describe:

- all bidding preparation activities;
- all bidding activities either ongoing or completed;
- all contract awards;
- for each ongoing contract, the status of implementation and the progress achieved in the reporting period underlying possible delays;
- all problems encountered in bidding, contract awarding and contract management underlying the solutions identified and measures taken;

- all claims submitted to PMU by the suppliers/contractors, position on the same by the work supervisors if any and by PMU;

The financial and administrative section will describe:

- the amounts credited to the SAs;
- the cumulative crediting and withdrawal amounts by components of the PoA;
- the expected withdrawal dates and amounts for the subsequent six-month period;
- the description of the activities (expenditures) relevant to cumulative withdrawals by components of the PoA;
- the statements of the NBE and of the other involved Banks reporting the accrued interests (cumulative and for the relevant six-months period) if any;
- the updated disbursement plan submitted with the previous SAR, considering the actual activities carried out and the updated activity plan.

Reports shall be prepared by the MoH and the RHB's for their respective assignments, consolidated by the same MoH then submitted to the PMU for verification. The PMU will then submit the final Report, signed by the PIC and co-signed by the IE, to the MAE-DGCS through the Italian Embassy. Reporting will be in terms of activities (Physical performance), procurement and disbursement (Financial performance).
Reports shall as well cover the necessary information on cumulative status of the Project in terms of both financial and physical activities.

1. The standard format of the **SAR** (to be developed during the implementation), should include two sections:

 1.1. Reporting on activities shall include:

  1.1.1. Status of activities compared with the planned ones according to the relevant PoA
  1.1.2. Progress in the production of planned outputs
  1.1.3. Implementation of activities.
  1.1.4. Problems and constraints encountered during the implementation of activities and measures taken and/or recommendations for corrective measures.

 1.2. Reporting on disbursement shall indicate:

  1.2.1. The budget allocated in terms of Budget lines as agreed in the PoA for each activities, components and Regions/MoH level
  1.2.2. Actual expenditure by activity, component and Region/MoH level, compared with the planned
  1.2.3. The remaining balance in the SA, both in EUR and in Birr.
  1.2.4. Problems and constraints encountered, if any, during the implementation of activities and measures taken and/or recommendations for corrective measures.
  1.2.5. Financial plan for next period

2. The relevant standard format of the **Annual Report** (hereinafter the AR) should consolidate the two SARs and include information over the entire reporting period on activities and disbursement.

    2.1. The AR shall serve to request the MAE-DGCS for the crediting of the remaining instalments provided that the conditions in clause 8.5 of the Agreement are fulfilled.

    2.2. If above referred conditions are not fulfilled, the AR will be completed by a Supplementary Report of the same format, in such manner that the whole report will cover the entire reference period. Such AR shall then be submitted to the MAE-DGCS for the crediting of the remaining instalments.

3. The PMU is responsible for maintaining an accounting system that contains records and controls to ensure the accuracy and reliability of Project financial information and reporting. The accounting system shall also ensure that the supporting documents (receipts, invoices, bidding documents, contract documents etc.) are properly identified and that approved budgetary categories are not exceeded. The accounting system and/or record keeping must track the advances received and the expenditure records by the Project. The accounting system of the Project shall be kept updated.

Chapter 14: Amendments to this Manual

Any amendment to the present GPI will be done following the same procedure to be adopted for amendments to the Agreement and indicated in the same.

Chapter 15: Addresses of the signatory Parties

For the MoFED:	Ministry of Finance and Economic Development P. O. Box 1037 Addis Ababa Ethiopia
For the MAE DGCS:	Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 00100 ROMA ITALY Subsaharan Africa Dept. Office IV Telephone: 0039 06 36914260 Fax: 0039 06 3240206

Traduzione non Ufficiale

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICADEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA
SUL
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " CONTRIBUTO ITALIANO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO NEL SETTORE SANITARIO"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale d'Etiopia, in appresso denominate le Parti, hanno deciso di aderire al presente Accordo (di seguito denominato "l'Accordo"):

CONSIDERANDO CHE, al fine di rafforzare le relazioni fra l'Italia e l'Etiopia e fornire supporto allo sviluppo economico e sociale dell'Etiopia, un Accordo di cooperazione tecnica è stato firmato il 5 aprile 1973;

CONSIDERANDO CHE ai sensi del Programma regionale etiopico-italiano (1999-2001) firmato ad Addis Abeba il 21 giugno 1999 dall'allora Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione economica , attualmente Ministero delle Finanze e dello Sviluppo economico (di seguito denominato MoFED) per la Parte etiopica, da un lato e d'altro lato dal Ministero italiano degli Affari Esteri, è stato deciso che il settore sanitario é un intervento prioritario per migliorare le condizioni sociali in Etiopia e contribuire al potenziamento dello sviluppo delle risorse umane nel Paese;.

CONSIDERANDO CHE nel Programma regionale si convenne di stanziare un ammontare di 15.5. milioni di Euro a titolo di dono a favore del settore sanitario incanalandolo per dare sostegno al Programma di sviluppo del settore sanitario la cui attuazione è attualmente in corso in Etiopia con il supporto della Comunità dei donatori;.

CONSIDERANDO CHE Il Processo Verbale della Prima Riunione Annuale tenuta ad Addis Abeba il 25 ottobre 2000, volta a passare in rassegna il Programma regionale etiopico -italiano , conferma che la salute è un settore prioritario d'intervento per l'Etiopia, e fornisce al settore sanitario una riassegnazione di 0.25 milioni di Euro a titolo di dono, in aggiunta all'ammontare di 15.5. milioni di Euro già approvato nel Programma Regionale;.

CONSIDERANDO CHE il Rapporto d'identificazione convalidato dall'allora Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo, e messo in

opera dalla Cooperazione italiana (di seguito denominata CI) in stretta consultazione con le attività etiopiche - dichiara che saranno prescelte quattro regioni (Oromia, Tigray, Afar e gli Stati regionali nazionali della Somalia) nonché il Ministero della Salute (di seguito denominato MoH) a livello federale- per la successiva formulazione degli interventi da finanziare ad opera della Parte italiana;.

CONSIDERANDO CHE nel corso delle attività effettuate congiuntamente dalle Parti alfine di elaborare l'intervento nel settore sanitario (di seguito denominato "il Progetto") da finanziare per mezzo dello stanziamento rilevante nel quadro del Programma di sviluppo del settore sanitario - sei componenti principali sono state evidenziate nelle suddette Regioni e presso il Ministero della Sanità, tutte eseguite dal (MoH), oltre alla componente - "Assistenza Tecnica Italiana" (di seguito denominata ITA), componente direttamente messa in opera dalla Cooperazione italiana;.

CONSIDERANDO CHE é stato convenuto che le risorse finanziarie assegnate alle componenti del Progetto direttamente eseguite dal MoH saranno gestite sotto la piena responsabilità dello stesso, agente in quanto Agenzia Etiopica esecutiva, con l'assistenza della Cooperazione Italiana, per svolgere attività specifiche concordate fra le Parti nel Documento di Formulazione del Progetto (di seguito denominato DFP) ;

CONSIDERANDO CHE I documenti d'Identificazione e di Formulazione del Progetto da finanziare ad opera della Parte italiana nel quadro del Programma di sviluppo del settore sanitario nazionale, sono stati convalidati dalle Parti;

Le Parti pertanto , convengono quanto segue:

CLAUSOLA I

(PARTI E DEFINIZIONI DELL'ACCORDO)

1. IL presente Accordo consiste nel presente Testo, nelle Direttive per la realizzazione del Progetto (di seguito denominate GPI) allegate al presente Annesso 1,. nel Documento di formulazione del Progetto (DFP) allegato all'Annesso 2, nel Manuale di attuazione (di seguito denominato PIM) del Programma di sviluppo per il settore sanitario allegato all'Annesso 3, e nel Programma regionale (CP) con i suoi allegati all'Annesso 4, che sono parte integrante del presente Accordo.

2. Il significato dei termini, degli acronimi, di parole ed espressioni particolari utilizzate nel presente Accordo è quello indicato al Capitolo 2 delle Direttive per la realizzazione del Progetto (GPI).

CLAUSOLA 2

FINALITA' DELL'ACCORDO

1. Al fine di fornire un supporto agli sforzi del Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (di seguito denominata GFDRE) per ridurre la povertà nel paese mediante il miglioramento della condizione sanitaria della popolazione etiopica, il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato GOI) fornisce, subordinatamente ai termini ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo, risorse finanziarie fino ad un massimo di Euro 15,750, 000.00 (quindici milioni settecento cinquanta mila Euro/00 a titolo di dono (di seguito designati "il Dono".) L'ammontare di cui sopra sarà utilizzato solo per finanziare attività connesse all'esecuzione del Progetto, in conformità con le norme del presente Accordo:

2. L'Accordo, quindi mira sostanzialmente a:

2.1 stabilire i reciproci obblighi delle Parti concernenti la realizzazione del Progetto;

2.2. definire le attività di credito, l'esborso, l'approvvigionamento, il monitoraggio, la valutazione , le procedure di controllo e di resoconto.

CLAUSOLA 3

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Scopo del Progetto è quello di migliorare lo status sanitario della popolazione etiopica sostenendo il Programma di sviluppo per il settore sanitario a livello centrale (MoH) e regionale (RHB dell'Afar, dell'Oromia, della Somalia e degli Stati Nazionali Regionali del Tigray). Questo Progetto finalizzato contribuirà all'ottenimento dell'obiettivo specifico del Progetto, i.e. l'aumento dei servizi ed il miglioramento degli aspetti promozionali, preventivi e curativi dei servizi medici e sanitari nel paese.

CLAUSOLA 4

(ISTITUZIONI ED ENTI COINVOLTI

NELLA REALIZZAZIONE DELL 'ACCORDO)

Le principali istituzioni ed enti coinvolti nella realizzazione dell'Accordo sono:

- 1.1. Per la Parte etiopica :
- 1.1.1 IL MoFed che rappresenta la controparte nei confronti del G0I .

1.1.2 IL MoH in quanto Agenzia Esecutiva del Progetto a livello federale per la componente del Progetto finanziato sulla base dell'opzione " canale 2" del Programma di sviluppo per il settore sanitario.

1.1.3 Gli Uffici Sanitari regionali dell'Oromia, del Tigray e della Somalia nonché gli Stati Afar nazionali-regionali che agiscono in quanto Agenzie delegate esecutive per il Progetto a livello regionale.

1.1.4 La Banca Nazionale di Etiopia (di seguito denominata NBE) (come amministratrice del Conto Speciale (di seguito denominato SA))aperto dal GFDRE a nome del MoH.

1.1.5 Le Banche commerciali regionali, in quanto amministratori dei Conti Speciali regionali (di seguito denominati RSA) aperti dall'Ufficio sanitario regionale competente a richiesta del MoH.

Per la Parte Italiana:

1.2.1 Il Ministero Italiano degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo (di seguito denominato MAE-DGCS) agente sia come Agenzia finanziatrice del Progetto, sia come Agenzia esecutiva per la componente "Assistenza Tecnica Italiana"(ITA.).

1.2.2 L'Ambasciata d'Italia ed il suo Ufficio di Cooperazione allo sviluppo (di seguito denominato UTL) che agiscono come rappresentanti del GOI in Etiopia , responsabili per la supervisione delle attività di cooperazione fra l'Italia e l'Etiopia.

2. Le Parti, dopo aver adeguatamente informato tutte le summenzionate istituzioni ed enti, forniranno loro una copia del presente Accordo. Le Parti si accerteranno che tali enti ed istituzioni adempiano, per quanto riguarda ciascuna di esse, agli obblighi dell'Accordo.

CLAUSOLA 5

GESTIONE DEL PROGETTO

1. Il Progetto diverrà operativo nell'ambito del quadro regolamentare del Programma di sviluppo per il settore sanitario.

2.Al fine di agevolare l'effettiva attuazione del Progetto , sarà costituita un' Unità di Gestione del Progetto (di seguito denominata PMU) i cui compiti e le cui responsabilità sono dettagliate nelle Direttive per la realizzazione del Progetto. La PMU sarà situata al di fuori delle strutture del MOH, e le attrezzature pertinenti, i costi di gestione, l'affitto degli uffici e gli stipendi del personale - ad esclusione dell'Incaricato (di seguito denominato PIC)- saranno finanziate con i fondi rilevanti specificamente forniti previsti dall' Assistenza Tecnica Italiana (ITA)..

3. Il Capo del Dipartimento di Pianificazione e di Programmazione (di seguito denominato DPP) del MOH sarà designato dal MOH tramite il MoFED in quanto Assistente Tecnico Italiano (PIC) per la gestione dei fondi forniti ai sensi del presente Accordo. Il PIC sarà appoggiato dalla squadra di coordinamento e di monitoraggio del DPP nonché, per quanto concerne la gestione dei fondi e delle attività descritte nel presente Accordo, dalla PMU.

4. La Cooperazione Italiana designerà un esperto italiano (di seguito denominato EI) presso la PMU, i cui compiti e responsabilità sono dettagliati nelle Direttive per la realizzazione del Progetto.

5. Il MOH agirà in quanto Agenzia esecutiva per le attività da realizzare a livello centrale con il supporto della PMU.

6. Gli uffici sanitari regionali (RHB) dell'Afar, Oromia, Stati nazionali e regionali della Somalia e del Tigray , agiranno in quanto Agenzie esecutive delegate e effettueranno le attività da realizzare a livello locale con il supporto dell'Assistenza Tecnica Italiana (ITA.)

7. Un Comitato di gestione congiunto (di seguito denominato JMC) composto da rappresentanti del MoFED, della Cooperazione Italiana , del MoH, dell'Afar, dell'Oromia, degli Stati Nazionali Regionali della Somalia e del Tigray., nonché dal PIC e dall'esperto italiano(EI) sarà costituito in quanto ente consultivo ad alto livello per il Progetto.

8. Una riunione per passare in rassegna il Progetto (di seguito denominata PRM) indetta dal JMC si terrà alla fine di ciascun semestre di attività. I rappresentanti JMC parteciperanno alla Riunione la quale dovrà esaminare i progressi effettuati nell'attuazione del Progetto e suggerire misure correttive da approvare in vista di una loro successiva attuazione, se quest'ultima fosse giudicata necessaria. Nel caso di modifiche proposte alla struttura del Documento di Formulazione

del Progetto (DFP) o delle linee di bilancio del Piano d'Azione, dovranno essere applicate le disposizioni della Clausola 11.

9. Un Progetto di Riunione trimestrale ed una Riunione finale di controllo si terranno rispettivamente alla metà ed alla fine del periodo di attuazione del Progetto. I rappresentanti del MoFED, della Cooperazione italiana, del MoH, dell'Afar, dell' Oromia, degli Stati nazionali e regionali della Somalia e del Tigray, il PIC e l' EI ed uno o più esperti italiani in monitoraggio ingaggiati dal MAE DGCS parteciperanno alle suddette Riunioni.

La struttura rilevante del Progetto di gestione è descritta dettagliatamente, ivi compresi i compiti e le responsabilità, nelle Direttive per la realizzazione del Progetto..

10. La Cooperazione italiana designerà un esperto italiano (di seguito denominato EI) per la PMU, i cui compiti e responsabilità sono dettagliati al capitolo 10 delle Direttive per la realizzazione del Progetto.

11. In aggiunta al MOH, gli Uffici sanitari regionali (RHB) dell'Afar, dell'Oromia, degli Stati regionali e nazionali agiranno in quanto Agenzie esecutive delegate sotto la supervisione del MOH e con il supporto dell'Unità di Gestione del Progetto (PMU).. La struttura di gestione del Progetto è dettagliatamente descritta, ivi inclusi i compiti e le responsabilità, al capitolo 10 delle Direttive per la realizzazione del Progetto (GPI).

CLAUSOLA 6

(COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO E UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO ITALIANO)

1. Il GOI, in base al presente Accordo, s'impegna a fornire risorse finanziarie fino al limite indicato nella Clausola 2.1

2. Sull'ammontare totale dei fondi a titolo di dono, indicato nella Clausola 2.1, una quota di 3,239,950.00 Euro sarà direttamente gestita dal MAE-DGCS al fine di coprire i costi dell'Unità di Gestione del Progetto (PMU) e dell' Assistenza Tecnica Italiana (ITA) (la quale è l'opzione di finanziamento "canale 3" del Programma di sviluppo per il settore sanitario, mentre il saldo (i.e. 12,510,050.00 Euro) sarà direttamente gestito dal MoH, agente in quanto Agenzia Etiopica Federale Esecutiva, o attraverso i suoi Uffici sanitari regionali (RHB) (ossia l'opzione di finanziamento "canale 2" del Programma di sviluppo per il settore sanitario). Questo ammontare sarà utilizzato per finanziare le attività da svolgere a livello sia federale che regionale. Secondo gli stanziamenti approvati nel Documento di Formulazione del Progetto (DFP), la ripartizione del sopra menzionato ammontare totale è la seguente :

STANZIAMENTO DEI FONDI GESTITI DALLE ISTITUZIONI ETIOPICHE	
Regione /Ministero	Euro
1- MoH	810,050.00
2- Stato Nazionale Regionale di Afar	1,157,200.00
3- Stato Nazionale Regionale di Oromia	6,782,000.00
4- Stato Nazionale Regionale Somalo	1,499,800.00
5 -Stato Nazionale Regionale del Tigray	2,261,000.00
TOTALE	12,510,050.00

CLAUSOLA 7

(FINANZIAMENTO ETIOPICO)

Il GFDRE si farà carico di tutte le tasse, dazi, clearing, e oneri di magazzinaggio nonché di tutte le altre imposte da pagare in Etiopia per l'esecuzione delle attività del Progetto.

CLAUSOLA 8

(ACCREDITAMENTO DI FONDI E PROCEDURE CONTABILI)

1. Le risorse finanziarie fornite dalla Parte italiana in base al presente Accordo saranno trasferite sul Conto Speciale " Conto Speciale - Contributo Italiano al Programma di sviluppo per il settore sanitario" aperto dal MoH presso la Banca Nazionale d'Etiopia (NBE).

2. La procedura di accreditamento sarà la seguente:

2.1 Accreditamento presso la NBE :

2.1.1. Conformemente alla Clausola 6.2 del presente Accordo la quota di Dono da accreditare alla NBE ammonta a 12,510,050.00 Euro (dodici milioni cinquecento cinquantamila Euro). Al momento della firma del presente Accordo e dell'espletamento delle sue procedure interne, il MAE-DGCS trasferirà questo ammontare in tre rate consecutive, come segue:

1° rata:	Euro	7,998,600.00
2° rata	Euro	2,697,600.00
3° rata	Euro	1,813,850.00

2.1.2. I pagamenti per i contratti in valuta estera saranno saldati direttamente con i Conti Speciali aperti presso la NBE. ;

2.1.3 I pagamenti per i contratti e le spese in Birr etiopici saranno effettuati per mezzo dei vari conti in Birr etiopici , specificamente aperti da ciascuna Regione interessata e dal MoH. A tal fine, dai Conti Speciali aperti presso la NBE , i fondi da spendere in Birr Etiopici saranno trasferiti nei suddetti conti, secondo la quota assegnata nel quadro del Documento di Formulazione del Progetto (DFP)e secondo il Piano di Azione rilevante e approvato (di seguito denominato PoA).

2.2 Al momento della firma del presente Accordo, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti prima di iniziare la procedura di accreditamento della prima rata ad opera della DGCS

2.2.1. L'Unità di Gestione del Progetto(PMU) dovrà essere insediata e sia il PIC che l'Esperto italiano dovranno essere stati formalmente designati secondo la disposizione della Clausola 5..3.

2.2.2. Il MoH avrà aperto i Conti Speciali presso la NBE, denominati in Euro, come specificato alla Clausola 8.1

2.2.3 IL MoH, assistito dalla PMU dovrà aver predisposto, secondo il Bilancio preventivo del Documento di Formulazione del Progetto (DFP) e conformemente alle disposizioni pertinenti per la realizzazione del Progetto, il Piano d'Azione (PoA) per il primo anno operativo. Tale Piano d'Azione sarà convalidato dal PIC e trasmesso alla Cooperazione italiana per approvazione.

2.2.4. Il MoH chiederà al PIC di sottoporre una richiesta specifica controfirmata dall'esperto italiano e basata sul sopra menzionato P oA, al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata Italiana, in vista dell'inizio delle procedure di accreditamento della prima rata.

2.3. L'accreditamento della seconda e terza rata, da parte della DGCS, alla NBE avverrà :

2.3.1 non nello stesso anno fiscale italiano in cui è stata accreditata la rata precedente;.

2.3.2 non prima che sia stato sborsato il 50% dell'ammontare della rata precedente prelevato dai Conti Speciali, e che almeno il 75% della rata precedente sia stato depositato;

2.3.3. dopo che il Rapporto sull'Esborso, per il 50% dell'ammontare della rata precedente, è stato sottoposto alla DGCS secondo le disposizioni del Capitolo 13 delle Direttive per la realizzazione del Progetto;

2.3.4 dopo che il Rapporto semestrale , indicante che almeno il 75% della rata precedente è stato depositato per mezzo di contratti eleggibili, é stato sottoposto alla DGCS secondo le disposizioni del Capitolo 13 delle Direttive per la realizzazione del Progetto(GPI);

2.3.5 dopo che una richiesta specifica da parte del PIC, controfirmata dall'esperto italiano é stata sottoposta al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata italiana;

2.3.6 dopo che il MAE-DGCS avrà verificato l'adeguatezza e la globalità dei Rapporti menzionati nei punti precedenti 2.3.3 e 2.3.4, secondo le disposizioni del Capitolo 13 delle Direttive per la realizzazione del Progetto.

CLAUSOLA 9

(FLUSSO FINANZIARIO)

L'afflusso del finanziamento "Canale 2" fornito ai sensi del presente Accordo, dovrà essere conforme al meccanismo dettagliato in appresso:

I fondi saranno depositati dalla Cooperazione italiana nei Conti Speciali espressi in Euro , aperti presso la NBE a nome del MoH;

1. Il MohH per il settore sanitario a livello centrale autorizzerà la cessione di fondi dai Conti Speciali espressi in Euro,da utilizzare come segue:

1.1 Per l'approvvigionamento internazionale eseguito dal MoH in conformità al bilancio preventivo fornito nel PoA rilevante;

1.2 Per i depositi nei Conti Speciali del MoH denominati in Birr etiopici,

2. Il MoH autorizzerà la cessione di fondi dai Conti Speciali in Birr etiopici, da utilizzare come segue:

2.1 Per l'approvvigionamento locale da effettuare a livello centrale dal MOH, in conformità al bilancio preventivo fornito nel relativo Piano d'azione

2.2. Per il trasferimento di fondi ai vari Conti speciali regionali a nome degli Uffici sanitari regionali (RHB) rilevanti , secondo la quota assegnata nel quadro del Documento di Formulazione del Progetto DFP e del Piano d'Azione (PoA) rilevante.

CLAUSOLA 10

(MODALITÀ DI GESTIONE E DI ESBORSO RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DEL MOH)

La realizzazione delle attività del Progetto, finanziate ai sensi della componente "Dono" eseguita dal MoH, seguirà tutte le procedure rilevanti. dettagliate nelle Direttive per la realizzazione del Progetto per:

1. il trasferimento di fondi al MoH e alle Regioni secondo le Clausole 8 e 9 del presente Accordo;

2. le procedure di appalto descritte nel capitolo 12 delle Direttive per la realizzazione del Progetto;

3. il controllo e la gestione dei Progetti secondo il capitolo 10 delle Direttive per la realizzazione del Progetto;

4. i resoconti degli esborsi secondo il capitolo 13 delle Direttive per la realizzazione del Progetto.

CLAUSOLA 11

RIASSEGNAZIONI NELL'AMBITO DEL BILANCIO PREVENTIVO

1. I fondi saranno gestiti secondo il bilancio preventivo concordato nel Documento di Formulazione del Progetto (DPF) e nel Piano d'Azione stabilito per la richiesta di trasferimento di ciascun versamento.

2. Le riassegnazioni di linee del bilancio preventivo sono consentite entro i limiti e subordinatamente alle condizioni stabilite nella Clausola 11, par. 3 e 4. Le richieste di riassegnazioni saranno sottoposte dal MoH all'Unità di gestione del Progetto (PMU) per approvazione. La PMU ha facoltà di approvare le riassegnazioni che non implicano modifiche del presente Accordo secondo le summenzionate condizioni -Clausole 11.3 e 11.14.

3. Le riassegnazioni di linee del bilancio preventivo, fino ad un massimo del +/-10% dell'ammontare originale approvato di ciascuna linea di bilancio nell'ambito del bilancio preventivo totale del Documento di Formulazione del Progetto (DFP) , sono consentite e non comporteranno alcun emendamento al presente Accordo. La PMU approverà la riassegnazione richiesta per mezzo di una comunicazione scritta al MoH ed alla Cooperazione italiana, che sarà tempestivamente informata sui dettagli della riassegnazione approvata.

4. Le riassegnazioni di linee di bilancio superiori al 10% dell'ammontare della linea di bilancio originale , e nell'ambito el Bilancio preventivo totale del Documento di Formulazione del Progetto (DFP), saranno gestite con emendamenti apportati al presente Accordo, secondo la norma della Clausola 20.

5. Tutte le riassegnazioni di linee di bilancio saranno accuratamente menzionate nei resoconti del Progetto di cui alla Clausola 15.

CLAUSOLA 12

(MODALITÀ DI GESTIONE E DI ESBORSO

RELATIVE ALLE ATTIVITÀ ESEGUITE DAL MAE-DGCS)

1. La realizzazione delle attività del Progetto, finanziate secondo la componente del Progetto eseguita dal MAE-DGCS ai sensi della Clausola 6 del presente Accordo, seguirà tutte le procedure rilevanti, dettagliate nelle Direttive per la realizzazione del Progetto (GPI). In particolare, il MAE-DGCS deferirà al suo organo di controllo tutte le sue procedure interne per le gare d'appalto, il reclutamento di consulenti, il controllo del Progetto, la gestione ed i resoconti sugli esborsi,. Inoltre, il MAE-DGCS informerà il MoFED su base semestrale, circa lo stato delle spese incorse secondo le modalità indicate al capitolo 9 delle Direttive per la realizzazione del Progetto.(GPI).

2.Conformemente alle procedure interne del MAE-DGCS, le suddette attività saranno eseguite come segue :

2.1 Il personale italiano all'estero sarà reclutato, munito di contratto e pagato direttamente dal MAE -DGCS. I requisiti per la selezione ed il reclutamento degli esperti e dei consulenti all'estero saranno predisposti dall' Unità di gestione del Progetto(PMU) in consultazione con il MoH e successivamente inoltrati alla Cooperazione italiana.

2.2 I Fondi per le spese in Etiopia saranno messi a disposizione dal MAE-DGCS sul conto pertinente dell'Ambasciata italiana e saranno gestiti secondo le procedure del MAE-DGCS

2.3 Il MAE-DGCS può selezionare una società di consulenza conformemente alle sue procedure e firmare e gestire un contratto con questa società. La società di consulenza sarà incaricata dal MAE-DGCS di svolgere tutte le attività ai sensi di questa componente, in piena osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

3. Il personale italiano all'estero che sarà assegnato ai Progetti e selezionato in base ai requisiti predisposti secondo 2.2.1 di cui sopra, è elencato in appresso , assieme ai costi ed alle rispettive mansioni. :

Posizione	Mansioni principali	P/M	Cost.(EURO)
Esperto Italiano (IE)	Supporto direttivo al PIC	36	450,000.00
Amministratore Italiano	Supporto amministrativo all'Unità di gestione del Progetto -PMU(	36	450.000.00
Esperti a breve	Supporto agli Uffici sanitari regionali (RHB)	12	150.000.00
Esperto HMIS	Supporto al DDP del MoH	36	450.000.00
Esperto HRD	Supporto agli Uffici sanitari regionali (RHB)	36	450,000.00
Esperto in servizi farmaceutici	Supporto all'Autorità di controllo dell'Amministrazione dei farmaci	12	150,000.00
Esperto in gestione ospedaliera	Supporto al Direttore dell'Ospedale Asella	8	100,000.00
Esperto in bio-tecnologie	Supporto al potenziamento delle attrezzature e dei servizi dell'Ospedale Asella	4	50.000.00
	TOTALE		2,250,000.00

4. I fondi forniti dalla Parte italiana non possono essere utilizzati per pagare le tasse ed i dazi , o altri tipi di oneri e di tassazione relativi all'approvvigionamento delle merci.

CLAUSOLA 13

(ESECUZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO)

I compiti e le responsabilità del MoH, degli Uffici sanitari regionali e del MAE-DGCS sono dettagliati al capitolo 9 delle Disposizioni per la realizzazione del Progetto Tali disposizioni definiscono anche la struttura del Progetto, ivi compresi i compiti assegnati all'Unità di Gestione del Progetto(PMU) ed i compiti e le responsabilità attribuite al PIC e all'Esperto italiano.

CLAUSOLA 14

(PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DA ADOTTARE PER LE ATTIVITÀ ESEGUITE DAL MOH E DAGLI UFFICI SANITARI REGIONALI)

1. Le procedure adottate per l'approvvigionamento di merci e di servizi si svolgeranno sotto la responsabilità del MoH e dei suoi Uffici sanitari regionali con il supporto e l'assistenza della Cooperazione italiana. Le procedure di approvvigionamento adottate, dettagliatamente indicate al capitolo 12 delle Direttive per la realizzazione del Progetto (GPI) saranno conformi alle modalità definite nel Manuale di Attuazione del Progetto (di seguito denominato PIM) del Programma di sviluppo per il settore sanitario. Per tutto ciò che non è specificato nelle "Direttive per la realizzazione del Progetto", si applicherà il PIM.

2. Saranno adottati i documenti standard della Banca Mondiale nella loro versione più recente. In particolare, saranno applicati i metodi di approvvigionamento specificati nell'Allegato 4 del PIM. Se questi documenti standard richiedono aggiustamenti di minor conto in ragione di specifiche esigenze del MAE-DGCS, tali aggiustamenti saranno dettagliatamente definiti dalla Cooperazione italiana durante la realizzazione dei Progetti e saranno comunicato al MoH, il quale li applicherà.

La pubblicità per le licitazioni internazionali sarà effettuata dal MoH per mezzo di annunci sulla stampa etiopica ed inviando i relativi inviti agli offerenti all'Ambasciata Italiana, a tutte le Ambasciate dei paesi membri dell'Unione europea nonché alle altre Ambasciate aventi sede ad Addis Abeba. Le suddette Ambasciate riceveranno una copia degli inviti prima della pubblicazione sulla stampa etiopica. Il MAE-DGCS provvederà direttamente alla pubblicazione degli annunci sul suo Bollettino (DIPCO).

CLAUSOLA 15

(ATTIVITA' E RAPPORTI FINANZIARI)

A decorrere dalla data della firma del presente Accordo, il PIC sottoporrà alle Parti tramite l'Unità di Gestione del Progetto (PMU) i rapporti semestrali, nonché i Rapporti annuali i quali saranno predisposti, in linea di massima, conformemente alle modalità definite nel Manuale di attuazione del Progetto (PIM) e riassunte al capitolo 13 delle "Direttive per la realizzazione del Progetto"(GPI).

CLAUSOLA 16

ATTIVITA' DI REVISIONE ESTERNA DEI CONTI E DI MONITORAGGIO

Le Parti potranno effettuare a loro spese tutte le attività di controllo e di revisione dei conti, di valutazione e di monitoraggio che saranno ritenute necessarie in aggiunta a quelle già previste nel Documento di Formulazione del Progetto(DFP). Queste attività saranno finanziate con risorse addizionali a quelle già fornite ai sensi del presente Accordo.

CLAUSOLA 17

(INTERESSI MATURATI)

Tutti gli interessi generati nei Conti Speciali saranno utilizzati per gli stessi scopi e con le stesse procedure di quelle sottolineate nel presente Accordo, con riserva dell'approvazione di una richiesta specifica sottoposta per iscritto dal MoFED alla Cooperazione italiana.

CLAUSOLA 18

(CONSEGNA)

Salvo se diversamente convenuto mediante uno scambio di Note verbali fra le Parti, tutte le merci, attrezzature e veicoli acquistati nel quadro del Progetto saranno consegnati alle istituzioni etiopiche beneficiarie alla fine del Progetto.

CLAUSOLA 19

(PREVENZIONE DELL'ABUSO E DELL'USO ILLEGALE DI FONDI)

Il GFDRE si accerterà che i fondi forniti dal GOI in base al presente Accordo siano esclusivamente utilizzati in conformità alle disposizioni del presente Accordo. Il GFDRE s'impegna a prendere tutte le misure ragionevoli per garantire un'efficiente amministrazione dei suddetti fondi ed a prevenire ogni abuso nonché il loro utilizzo illegale.

CLAUSOLA 20

(EMENDAMENTO ALL'ACCORDO)

1. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo fra le Parti e potrà essere modificato o variato solo previo accordo scritto delle Parti secondo la disposizione della Clausola 20 e nessuna Parte sarà vincolata da qualsiasi termine, rivendicazione, garanzia, promessa o simili che non vi siano menzionati o che in altro modo derivino dal funzionamento della legge.

2. Le Parti possono in qualsiasi momento emendare il presente Accordo, compresi i suoi Allegati, per mezzo di uno scambio di Note verbali fra le Parti.

CLAUSOLA 21

(IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE)

1. In caso d'impedimenti per la messa in opera del presente Accordo, dovuti a casi di forza maggiore come guerre, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, conflitti di manod'opera e scioperi, atti di governo, difficoltà impreviste di trasporto ed altri casi che saranno riconosciuti da entrambe le Parti dell'Accordo in quanto forza maggiore secondo la prassi, ovvero in caso di pericoli o di mancanza di sicurezza per il personale espatriato, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1.1 Se la durata dell'impedimento per la realizzazione del Progetto è inferiore a sei mesi, l'utilizzazione dei fondi sarà sospesa fintanto che il MAE-DGCS non autorizza la ripresa delle attività.

1.2 Se la durata dell'impedimento per la realizzazione del Progetto è superiore a sei mesi ed inferiore a dodici mesi, il Progetto sarà sospeso ed i fondi residui saranno conservati sino alla fine dell'impedimento, e fino quando il MAE-DGCS non autorizzi la ripresa delle attività del Progetto.

1.3 Se la durata dell'impedimento per la realizzazione del Progetto è superiore a diciotto mesi, le Parti discuteranno sulla continuazione del Progetto e definiranno un piano d'azione concordato. Se la continuazione del Progetto non è fattibile, le Parti si accorderanno sulla destinazione dei fondi residui, sottraendo l'ammontare già versato.

CLAUSOLA 22

(RISOLUZIONE DELL'ACCORDO)

1. 1.1 Il MAE-DGCS si riserva il diritto di rescindere il presente Accordo nei seguenti casi:

1.1. Incapacità del Progetto di conseguire i suoi obiettivi, o incapacità dell'Unità di gestione del Progetto (PMU) di produrre la documentazione pertinente richiesta per l'accreditamento dei versamenti successivamente alla prima rata;

1.2 Grave inadempienza da parte del MoH, i.e. :

1.2.1. Ritardi non motivati e prolungati nell'utilizzazione dei fondi, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Progetto.

1.2.2. Uso dei fondi per motivi diversi da quelli previsti nel presente Accordo e nei suoi Annessi, o negli emendamenti di quest'ultimo.

1.2.3 Cattiva amministrazione dei fondi.

1.2.4 Incapacità di realizzare - o di fare rapporto -sul programma con modalità compatibili con i termini del presente Accordo.

1.3 In caso d'impedimento o di forza maggiore secondo la Clausola 21.

2. In caso di grave inadempienza da parte delle Agenzie di esecuzione del Progetto, il MAE-DGCS notificherà l'evento per iscritto al MoFED invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per rimediare alle conseguenze dell'errore, al più tardi entro sessanta giorni dalla data di notifica. Trascorso questo periodo di tempo, il MAE-DGCS si riserva il diritto di porre immediatamente fine al presente Accordo. In questo caso si applicheranno le disposizioni contenute nella Clausola 23 " Soluzione delle controversie".

3. Nei casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la cessazione del presente Accordo, notificando il MoFED con un preavviso di almeno tre mesi mediante una Nota verbale. In questi casi, e successivamente a tale notifica, il MoFED porrà fine a tutte le attività del programma, salvo se diversamente convenuto fra entrambe le Parti.

CLAUSOLA 23

(SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Ogni controversia fra le Parti derivante dalla realizzazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni o negoziazioni fra le Parti tramite le vie diplomatiche.

CLAUSOLA 24

(ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore per un periodo di 4 (quattro) anni , ma l'una o l'altra delle Parti potrà porvi fine comunicando con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi , tramite le vie diplomatiche il suo intento di far cessare l'Accordo. I fondi non depositati alla data di cessazione del presente Accordo saranno restituiti al GOI.

2. Se, per qualsiasi ragione, l'esecuzione del presente Accordo non può essere completata conformemente alla disposizione del presente Accordo, le Parti si consulteranno reciprocamente sulla questione. I fondi non ancora accreditati e/o depositati saranno utilizzati solo sulla base di un accordo specifico fra le Parti, diversamente, essi saranno restituiti al GOI.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo in lingua inglese in duplice copia, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Fatto ad Addis Abeba, il 20 Settembre 2002

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

S.E. Guido LA TELLA
Ambasciatore d'Italia in Etiopia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA
FEDERALE DI ETIOPIA

Mulu Ketsela, Ph.D
Ministro di Stato

16.

Maputo, 17 ottobre 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Mozambico per la realizzazione del «Programma di sviluppo del Sistema Statistico Nazionale», con Allegato tecnico

(Entrata in vigore: 17 ottobre 2002)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per l'esecuzione dell'iniziativa denominata "Programma di sviluppo del Sistema Statistico Nazionale".

Il Governo della Repubblica del Mozambico e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominate le "Parti":

VISTO	l'Accordo quadro di cooperazione firmato tra le Parti in data 11 ottobre 1996;
CONSIDERATO	che le Parti hanno congiuntamente concordato di avviare un Programma per la creazione di adeguata capacità istituzionale, sia a livello centrale che periferico, nel settore della Pubblica Amministrazione ed il sostegno allo sforzo intrapreso dall'Istituto di Statistica per dotare il Paese di affidabili strumenti conoscitivi indispensabili alla elaborazione di una programmazione basata su dati certi;
TENUTO CONTO	che tale nuova iniziativa intende consolidare l'azione già svolta su finanziamento del Governo della Repubblica Italiana in favore del Sistema Statistico Nazionale attraverso un primo progetto di rafforzamento istituzionale dal 1995 al 1998, seguito dal sostegno tecnico fornito al censimento della popolazione e, successivamente, a quello agro-zootecnico da poco conclusosi.

Tutto ciò premesso, concordano quanto segue:

Articolo 1
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo sono impiegati i termini con il seguente significato:

Programma	Sviluppo del Sistema Statistico Nazionale - Sostegno al processo di decentramento, alla produzione ed alla diffusione di informazioni di carattere amministrativo e allo studio metodologico del settore informale
Parti	il Governo della Repubblica Italiana (GRI) e il Governo della Repubblica del Mozambico (GRM)
MAE-DGCS	il Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Unità Tecnica Centrale della DGCS e l'Ufficio IV della DGCS, territorialmente competente per le iniziative di cooperazione in Mozambico;
Cooperazione Italiana	l'Ambasciata d'Italia in Maputo ed il suo Ufficio di Cooperazione;
INE:	l'Istituto Nazionale di Statistica del Mozambico;
MPF	il Ministero del Piano e Finanze del Mozambico;
MINEC	il Ministero Affari Esteri e Cooperazione del Mozambico;
BM:	il Banco del Mozambico;

Articolo 2
OGGETTO E FINALITÀ

1. L'Accordo è finalizzato alla disciplina delle condizioni di finanziamento per la realizzazione del Programma e determina le modalità di erogazione ed utilizzazione dei fondi messi a disposizione a tal fine dal MAE-DGCS al MINEC per un importo a dono di Euro 2.673.273,87.

2. Il Programma si propone l'obiettivo di sviluppare il Sistema Statistico Nazionale, anche attraverso il rafforzamento delle articolazioni territoriali dell'Istituto Nazionale di Statistica e degli Uffici costituiti all'interno dei principali Ministeri, per ampliare il patrimonio informativo del paese e consentire una migliore programmazione, gestione e valutazione delle politiche di sviluppo. In tale ambito sono previste le seguenti azioni:

   a) Studio dell'economia informale per definire una metodologia applicabile per la sua analisi e per consentire di stimare il suo apporto alla contabilità nazionale.

   b) Rafforzamento delle Direzioni Provinciali dell'INE attraverso il supporto organizzativo, la dotazione di attrezzature di base, la formazione in campo statistico-informatico del proprio personale e degli utilizzatori del dato statistico, la costituzione di centri di documentazione e diffusione dell'informazione statistica, lo studio e la realizzazione di progetti pilota, in alcune selezionate province, destinati alla crescita del patrimonio informativo a livello locale.

   c) Riorganizzazione del sistema di produzione delle informazioni statistiche e sviluppo delle capacità del Ministero del Lavoro, sia a livello centrale che periferico, allo scopo di condurre tale struttura a diventare organo delegato dell'INE.

   d) Sviluppo di un'indagine sulle organizzazioni senza fini di lucro per valutare il loro apporto alla contabilità nazionale.

Articolo 3
MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il finanziamento per il Programma, per un importo massimo di Euro 2.673.273,87 sarà disposto a favore del GRM e sarà notificato al MINEC con formale comunicazione della Cooperazione Italiana a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui al successivo Articolo 15.

2. Il finanziamento verrà depositato in un conto speciale aperto presso il BM a nome del Governo del Mozambico e denominato "Programma di Sviluppo del Sistema Statistico Nazionale". Il MPF designerà l'INE quale ente responsabile dell'amministrazione dei fondi del Programma. Il conto verrà movimentato dall'INE per il finanziamento delle attività previste dall'Annesso Tecnico al presente Accordo (allegato 1) e dai Piani Operativi di cui al successivo Articolo 6 comma 1.

3. L'importo del finanziamento sarà versato dal MAE-DGCS con le seguenti modalità:

   a) Una prima tranche pari al 40% dell'ammontare complessivo verrà erogato dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo;
   b) Una seconda tranche pari al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento verrà erogata su presentazione da parte del MPF e conseguente approvazione da parte del MAE-DGCS:
      b1) di una relazione sulle spese effettuate e sugli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, corrispondenti al valore di almeno il 70% della somma versata con la prima tranche;
      b2) di una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate;
      b3) della relazione di auditing di cui al successivo comma 4;
   c) il rimanente 20% dell'importo totale del finanziamento verrà erogato su presentazione da parte del MPF e conseguente approvazione da parte del MAE-DGCS:
      c1) di una relazione sulle spese effettuate e sugli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, concernente l'utilizzazione del saldo della prima tranche e di almeno il 70% della seconda tranche;
      c2) di una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate;
      c3) della relazione di auditing di cui al successivo comma 4;

4. Le relazioni sulle spese effettuate, presentate dal MPF, dovranno essere accompagnate da un Rapporto finanziario emesso da una Società di auditing che certificherà la regolarità delle spese e delle attività di "procurement". Le spese saranno effettuate secondo il regolamento di acquisto di beni e richiesta di servizi degli organi dello stato mozambicano e delle istituzioni subordinate.

5. La società internazionale di Auditing verrà selezionata tramite procedura concorsuale destinata a identificare la società con la migliore esperienza in attività analoga tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalla DGCS e dall'INE, elaborati sulla scorta di quanto definito nell'Allegato 1, e prevederanno anche il controllo periodico complessivo delle attività di "procurement" effettuate dall'INE. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un nulla osta preventivo all'affidamento. Sarà cura dell'INE garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di "procurement", e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

6. L'INE presenterà alla Cooperazione Italiana ed in copia al MPF, ogni trimestre, i rapporti contenenti tutte le informazioni utili sulla programmazione delle spese e sulle attività realizzate.

7. Eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere usati per finanziare le attività del Programma previo consenso delle Parti.

8. Al termine delle attività, dovrà essere presentato dal MPF un rendiconto finale dell'utilizzazione delle somme erogate, accompagnato dal rapporto finale della società di auditing e dalla relazione tecnica finale di cui al successivo art. 9. Le somme non rendicontate dovranno essere restituite al MAE-DGCS.

Articolo 4
UTILIZZAZIONE DEI FONDI

1. I fondi del finanziamento regolati dal presente accordo saranno utilizzati per:
   a) Il pagamento delle spese relative all'espletamento delle procedure di gara per la selezione della Società internazionale di Auditing
   b) Il pagamento del contratto con la Società di Auditing
   c) Il pagamento delle spese relative all'espletamento delle procedure di gara per la selezione dell'Ente Realizzatore
   d) Il pagamento del contratto con l'Ente Realizzatore
   e) Il pagamento in via diretta di attività, servizi, forniture e quant'altro necessario alla realizzazione del Programma e conforme agli obiettivi ed alle attività definite nell'Allegato tecnico.

Articolo 5
OBBLIGHI DEL GRM

1. Il GRM comunicherà alla Cooperazione Italiana, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, le coordinate bancarie del conto corrente speciale aperto presso il BM.

2. Il GRM presenterà alla Cooperazione Italiana le Relazioni necessarie all'erogazione del finanziamento di cui al precedente Articolo 3 comma 2 e la Relazione Tecnica finale di cui al successivo Articolo 9.

Articolo 6
MODALITA' DI GESTIONE

1. Per la gestione del progetto l'INE presenterà alla Cooperazione Italiana i Piani Operativi e di Spesa annuali, suddivisi in semestri, strutturati in accordo a quanto stabilito dall'Allegato 1 all'articolo 10.

2. Le Parti si riuniranno periodicamente, almeno una volta l'anno, per: verificare l'andamento delle attività previste, approvare i Piani Operativi ed apportare modifiche -qualora necessarie- ai medesimi, nonché per quant'altro necessario al corretto funzionamento del progetto.

3. Riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci, all'interno dei Capitoli di Spesa, potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.

4. Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i Capitoli di Spesa (componenti del progetto), entro un valore massimo del 20% per Capitolo, potranno essere apportate al Progetto previa elaborazione da parte dell'INE di una motivata proposta ed acquisizione di relativo nulla osta tecnico del MAE-DGCS.

5. L'INE metterà a disposizione su richiesta della Cooperazione Italiana, e in qualsiasi momento essa venga avanzata, tutta la documentazione relativa al progetto.

6. Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento al testo dell'Allegato 1 ed ai relativi annessi.

Articolo 7
ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

1. L'Ente realizzatore del Programma, incaricato di realizzare le attività descritte nell'allegato tecnico al presente Accordo, verrà selezionato tramite gara effettuata applicando la normativa concordata tra le parti, basata sulle procedure di selezione adottate dalla Banca Mondiale in quanto compatibili con la normativa locale.

2. La gara sarà rivolta agli Istituti Nazionali di Statistica da soli o associati con altri enti o società.

3. I termini di riferimento della gara, così come gli esiti della selezione effettuata, saranno sottoposti all'approvazione del MAE-DGCS.

Articolo 8
POTERI ED OBBLIGHI DEL MAE-DGCS

1. Nel corso dell'esecuzione delle attività previste il MAE-DGCS avrà la facoltà di procedere alla supervisione, controllo e verifica dell'esecuzione del Programma. Verificherà in particolare se le attività svolte e le risorse impiegate siano commisurate e idonee al perseguimento degli obiettivi del programma e in linea con i tempi di realizzazione previsti.

2. Il MAE-DGCS si impegna a erogare l'importo totale del finanziamento secondo le modalità previste nell'Articolo 3.

Articolo 9
RELAZIONE TECNICA FINALE

1. Al termine delle attività e comunque non oltre la scadenza dell'Accordo di cui al successivo Articolo 15 comma 2, il GRM si impegna a presentare alla Cooperazione Italiana una relazione tecnica finale delle attività realizzate con il finanziamento italiano, evidenziando:

   1.1. descrizione e durata delle attività;
   1.2. risultati ottenuti rispetto a quelli previsti;

Articolo 10
CONTROVERSIE

1. Il MINEC garantisce che il MAE-DGCS sarà ritenuto estraneo a qualsiasi eventuale controversia, derivante dalla esecuzione di uno o più contratti che dovesse insorgere con l'Ente esecutore. Le stesse saranno definite direttamente dall'INE con le procedure che saranno precisate nel capitolato di gara e eventuali maggiori oneri saranno a suo carico.

2. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 11
CAUSE IMPEDITIVE E DI FORZA MAGGIORE

1. In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Programma o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato e locale impegnato nella sua realizzazione, si procederà come segue:
   a) nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'erogazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste. La riattivazione nell'erogazione dei fondi da parte del MAE-DGCS avverrà alla cessazione dell'impedimento;
   b) nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia maggiore di sei mesi ed inferiore a diciotto mesi, il Programma verrà sospeso. Cessate le cause impeditive al normale svolgimento delle attività, l'INE presenterà un nuovo piano di attività alle Parti. Una volta approvato, il Programma riprenderà secondo il nuovo piano;
   c) perdurando l'impedimento per un periodo superiore a ventiquattro mesi, le Parti si concerteranno sull'eventualità di sospendere l'esecuzione del Programma.

2. Le attività in corso di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause impeditive di cui al presente articolo verranno proseguite fino al loro completamento.

Articolo 12
PREVENZIONE DELL'USO ILLECITO DEI FONDI

1. Il GRM assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare un efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.

2. Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il GRM si impegna a ricollocare, nel conto speciale, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 13
SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MAE-DGCS

1. Il MAE-DGCS si riserva di diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

1.1 per grave inadempienza da parte del GRM;
1.2 per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Progetto come previsto nell'Articolo 11.

2. Costituiscono gravi inadempienze:

2.1 il mancato tempestivo inizio dei lavori entro 8 mesi dall'erogazione della prima tranche di cui all'Articolo 3 comma 3 anche se dovuto alla mancata approvazione da parte della Cooperazione Italiana dei documenti di gara di cui al precedente Articolo 7 comma 3;

2.2 l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste;

2.3 l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Programma;

2.4 l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, certificate dall'auditing di cui al precedente Articolo 3, comma 4.

La sospensione del finanziamento verrà notificata per iscritto alla parte mozambicana (GRM) invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine massimo di sessanta giorni dall'avvenuta notifica. Se in questo lasso di tempo non viene trovata una soluzione appropriata, le due Parti si concerteranno per trovare un accordo. Se non si arriverà ad una soluzione, la Parte italiana potrà denunciare il presente Accordo.

Articolo 14
EMENDAMENTI

1. Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo e al suo Allegato Tecnico per mezzo di scambio di Note Verbali.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente. La denuncia verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Progetto, e saranno attivate le procedure di consultazione di cui al precedente Articolo 13.

Articolo 15
ENTRATA IN VIGORE, DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

2. Il presente Accordo avrà una validità di 36 (trentasei) mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine dei trentasei mesi le attività del programma non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo di un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, limitatamente all'utilizzazione degli importi in esso previsti, tramite via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 17 Ottobre 2002 in due originali ciascuno nelle lingue italiano e portoghese.

Per il Governo
della Repubblica del Mozambico

Leonardo Santos Simão
(Ministro degli Affari Esteri e
Cooperazione)

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Roberto Di Leo

(Ambasciatore)

ALLEGATO TECNICO

Relativo all'Accordo tra il Governo della Repubblica del Mozambico e il Governo della Repubblica Italiana per la realizzazione del Programma di Cooperazione:

"Programma di sviluppo del Sistema Statistico Nazionale"

1. QUADRO LOGICO

		INDICATORI	FONTI DI VERIFICA
OBIETTIVO GENERALE	Contribuire a costituire nel paese una corretta base informativa necessaria a governare il processo di sviluppo socio-economico.		
OBIETTIVO SPECIFICO	Potenziare la qualità della informazione statistica ufficiale		
RISULTATI ATTESI	Ampliamento e miglioramento della qualità della produzione statistica del Ministero del Lavoro.	Nuove pubblicazioni di statistiche del lavoro. Disponibilità dati disaggregati gestiti dalle Direzioni provinciali del Min. Lavoro. Ottenimento delega statistica da parte Min Lavoro.	Documenti ufficiali Min. Lavoro e INE
	Potenziamento dell'attività di generazione e diffusione dei dati statistici delle 11 delegazioni provinciali dell'INE.	Disponibilità a livello provinciale dati disaggregati. Inserimento nelle pubblicazioni INE dati provinciali. Utilizzazione centri documentazione.	Documenti INE
	Predisposizione di uno studio sul settore informale.	Definizione settore informale. Quadro generale attività settore informale. Settore informale incluso nella contabilità nazionale.	
	Predisposizione di uno studio sul settore non-profit.	Definizione settore non-profit. Quadro generale attività settore non-profit. Settore non-profit incluso nella con-tabilità nazionale.	
ATTIVITÀ	Assistenza tecnica da parte di esperti nazionali ed internazionali. Formazione. Fornitura di attrezzature. Ricerca statistica. Realizzazione di 2 indagini		COSTI: Lire 5.176.180.000 Euro: 2.673.273,87 DURATA: 2 anni

2. PREMESSA

L'intervento si propone di offrire un sostegno al processo di produzione ed analisi dei dati statistici, affiancandosi ed integrandosi a quanto è in corso di realizzazione da parte delle cooperazioni bilaterali dei paesi scandinavi che essenzialmente trattano il complessivo rafforzamento dell'INE a livello centrale e il miglioramento delle rilevazioni campionarie.

Pertanto, a completamento di quanto effettuato da altre cooperazioni nel settore statistico e per favorire il pieno sviluppo del sistema statistico nazionale mozambicano, la cooperazione italiana ha deciso di concentrare il proprio intervento sull'assistenza a quattro settori: statistiche amministrative del Ministero del Lavoro, Delegazioni provinciali dell'INE, settore informale e non-profit.

3. OBIETTIVO GENERALE E SPECIFICO

L'obiettivo generale è quello di contribuire a costituire nel paese una corretta base informativa necessaria a governare il processo di sviluppo socioeconomico e che nell'immediato consenta di migliorare l'azione del Programma Governativo di sviluppo e del PARPA (Piano di azione per la riduzione della povertà assoluta).

L'obiettivo specifico è il potenziamento della qualità dell'informazione statistica ufficiale, qualità intesa come tempestività, affidabilità e massima copertura del fenomeno statistico.

4. RISULTATI ATTESI

I risultati attesi dalla realizzazione di questa iniziativa sono i seguenti:

1. **Ampliamento e miglioramento della produzione statistica del Ministero del Lavoro rispetto a quella attuale.**

2. **Potenziamento dell'attività di generazione e di diffusione dei dati statistici delle 11 Delegazioni Provinciali dell'INE.**

3. **Predisposizione di uno studio sul settore informale.**

4. **Predisposizione di uno studio sul settore non-profit**

I risultati sopra menzionati hanno una rilevanza diretta nel campo della qualità dell'informazione statistica ufficiale. Infatti, l'ampliamento del numero degli organi delegati incrementerà la copertura statistica dei fenomeni, garantendo contemporaneamente una maggiore affidabilità del dato prodotto. Lo stesso effetto verrà prodotto dallo studio dell'economia informale e delle organizzazioni senza finalità di lucro. Il rafforzamento delle Delegazioni Provinciali avrà una diretta conseguenza nell'affidabilità e nella tempestività della produzione statistica anche a livello nazionale.

5. ATTIVITÀ

Rispetto ai risultati attesi identificati precedentemente, le attività che si intendono realizzare si configurano per i primi due come effettivi processi di "institution building"

destinati, rispettivamente, al Ministero del Lavoro e alle 11 Delegazioni provinciali dell'INE. Le attività previste per il conseguimento degli altri 2 risultati riguardano, invece, azioni puntuali quali la realizzazione di due specifiche indagini.

Per il risultato 1 **(Ampliamento e miglioramento della produzione statistica del Ministero del Lavoro rispetto a quella attuale).**

Saranno realizzate le seguenti attività:

1. Assistenza tecnica da parte di esperti internazionali e nazionali presso il Dipartimento Statistico del Ministero del Lavoro

L'attività di assistenza tecnica mira al miglioramento delle procedure interne di organizzazione del lavoro e dell'intero processo di trattamento dei dati statistici allo scopo di innalzare il livello di affidabilità dei dati prodotti dal Ministero del Lavoro.

Si procederà quindi:

- ad effettuare un lavoro di analisi statistica per l'identificazione degli indicatori sul lavoro e delle relative fonti amministrative;
- a svolgere uno studio sulle modalità organizzative del lavoro che consentano l'adozione di un processo di controllo di qualità lungo la catena del trattamento dei dati;
- a costituire una base di dati;
- a predisporre una base di tavole statistiche;
- ad analizzare le diverse modalità di diffusione dei dati, anche a livello provinciale;
- a definire un percorso controllato di attività che rappresenti un "protocollo metodologico" per la delega statistica applicabile anche ad azioni analoghe, condotte presso altri organismi governativi, dirette a migliorare le rilevazioni di carattere amministrativo.

2. Formazione del personale della sede centrale e delle sedi periferiche del Ministero del Lavoro

La competenza statistica del personale a vario livello addetto alla produzione dei dati statistici è decisamente insufficiente è quindi necessario svolgere attività di formazione statistica (di base, avanzata, tecniche di rilevamento) e informatica (di base, avanzata e specialistica).

La formazione, che verrà effettuata sia ai funzionari del dipartimento statistico della sede centrale del Ministero del Lavoro sia a quelli delle sedi periferiche dovrà avere queste caratteristiche:

- essere modulare e differenziata a seconda dei diversi livelli e delle competenze del personale a cui si rivolge;
- essere omogenea a livello territoriale, così da coinvolgere nella stessa occasione formativa tutte le figure che a quel livello sono chiamate ad operare ed a cooperare.

E' poi prevista la formazione di futuri formatori.

3. Fornitura di attrezzature

Saranno fornite essenzialmente attrezzature informatiche ed equipaggiamento da ufficio per la sede centrale e per quelle provinciali.

4. Attività di ricerca statistica.
Effettuazione di studi statistici sul mercato del lavoro, introduzione di sistemi di integrazione tra le diverse fonti, pubblicazione e diffusione degli indicatori relativi al mercato del lavoro.

Per il risultato 2 **(Potenziamento dell'attività di generazione e di diffusione dei dati statistici delle 11 Delegazioni Provinciali dell'INE)**

Saranno realizzate le seguenti attività:

1 **Assistenza tecnica prestata da consulenti internazionali e nazionali**
Attraverso l'assistenza tecnica si provvederà a:

- Analizzare le istituzioni presenti nelle provincie e le relative strutture (personale, materiale informatico, ecc.) coinvolte nel processo di produzione dei dati statistici;
- Analizzare le pubblicazioni statistiche già prodotte;
- Identificare i fabbisogni informativi dei soggetti produttori di dati e degli utilizzatori di dati;
- Creare un coordinamento con le altre amministrazioni locali produttrici di dati;
- Ridefinire il ruolo delle Delegazioni provinciali come strutture di riferimento sia per l'attività amministrativa a livello locale che per l'attività statistica dell'INE.

2 **Formazione per i funzionari degli uffici provinciali in materie specifiche nel settore statistico e informatico (di base e avanzato) e sensibilizzazione sul ruolo dell'informazione statistica per gli amministratori locali.**

3 **Fornitura di attrezzature informatiche e da ufficio**

4 **Attività di ricerca statistica.** Realizzazione in ogni ufficio provinciale di un'indagine statistica specifica che sia funzionale al miglioramento delle attività già svolte (ad es. estensione a livello provinciale di indagini nazionali), pubblicazione e diffusione di informazioni statistiche anche con livelli di disaggregazione superiore a quello provinciale (es. per distretto).

5 **Creazione di un centro di documentazione all'interno di ogni ufficio provinciale per la diffusione della informazione e della cultura statistica**: si intende creare un osservatorio socioeconomico, per ogni provincia, dove potranno confluire le varie informazioni prodotte dalle diverse fonti; questa struttura sarà al servizio non solo dell'INE ma dell'intera provincia e, quindi, dei differenti operatori che intervengono a livello locale.

Per il risultato 3 **(Predisposizione di uno studio sul settore informale)**

Lo studio sul settore informale verrà predisposto essenzialmente sulla base della realizzazione di una indagine.

Realizzazione dell'indagine sul settore informale

L'indagine fornirà un quadro generale, qualitativo e quantitativo, delle attività di tale settore e consentirà di stimare il volume delle attività per settore e la forza lavoro suddivisa per settore di attività, sesso ed età.

In particolare sarà possibile:

- identificare tutti i soggetti che praticano una qualsiasi attività lavorativa indipendentemente da dove questa sia localizzata;
- definire una tipologia di inquadramento delle attività, sia che appartengano al settore delle attività statisticamente nascoste o economicamente nascoste;
- identificare le unità produttive, sia che esse siano facilmente localizzabili sia che esse siano individuabili solo attraverso le interviste delle famiglie incluse nel campione;
- conoscere l'estensione del fenomeno nella sua totalità;
- conoscere le attività prevalenti per settore.

Sarà così possibile disporre di un quadro della contabilità nazionale corretto, dal punto di vista statistico, e in grado di riflettere con la maggiore approssimazione possibile la realtà socio-economica nazionale in tutti i suoi aspetti.

Data la dimensione del fenomeno e la vastità del paese, verrà effettuata una indagine campionaria (a livello nazionale) suddivisa in due fasi.

Sono previste le seguenti attività

1. **Assistenza tecnica prestata da consulenti nazionali ed internazionali**

Attraverso l'assistenza tecnica si provvederà a:

- Identificare e definire il settore informale;
- Mettere a punto una metodologia per lo svolgimento di questa indagine;
- Disegnare la struttura dell'indagine;
- Realizzare l'indagine sulla economia informale;
- Analizzare i risultati dell'indagine,
- Predisporre lo studio sul settore informale.

2. **Formazione per i funzionari dell'INE in materia di: statistica e informatica di base, statistica economica, tecniche di campionamento e rilevamento, metodologie per lo svolgimento di indagini**

3. **Fornitura di attrezzature informatiche e da ufficio alla sede centrale dell'INE**

4. **Attività di ricerca statistica (realizzazione dell'indagine nazionale per il settore informale, pubblicazione e diffusione dei risultati)**

Per il risultato 4 **(Predisposizione di uno studio sul settore non-profit).**

Lo studio sul settore non-profit verrà predisposto essenzialmente sulla base della realizzazione di una indagine.

L'indagine sul settore non-profit

La prima fase di lavoro includerà l'analisi di tutta la documentazione esistente, compresa la classificazione SNA93 relativa al settore non-profit, ed una definizione di ciò che verrà considerato non-profit per l'indagine che si andrà a svolgere.

Oltre alla analisi della attuale classificazione ed alla riclassificazione in base alla definizione di non-profit, si dovrà procedere ad una indagine di tutte le possibili fonti amministrative e non che possano fornire informazioni utili in quanto, in base alla normativa legislativa del paese, solo le ONG non mozambicane hanno l'obbligo di registrazione presso il Ministero degli Esteri, mentre molte altre organizzazioni non sono registrate presso nessuna istituzione governativa e quindi sino ad ora sono sfuggite al sistema attuale.

Si tratta di determinare in maniera più corretta possibile l'Universo di riferimento verificando le possibili fonti di registrazioni sia dirette che indirette, sia a livello ministeriale che non, a livello centrale e periferico per cercare di costruire un universo rappresentativo.

Individuato l'universo di riferimento (con la creazione del registro delle organizzazioni non-profit) e le variabili che si desiderano analizzare (relative alla valutazione finanziaria – proventi da vendite sul mercato, salari pagati, contributi sociali versati, profitti derivanti dal capitale, trasferimenti di capitale, prestiti ricevuti- e alla descrizione della struttura della organizzazione – numero di lavoratori, volontari, etc.) si potrà procedere alla realizzazione di una indagine che ha per obiettivo l'analisi dell'apporto del settore non-profit alla contabilità nazionale.

L'indagine sarà su base campionaria.

Il questionario da somministrare e la metodologia da seguire per il rilevamento dei dati saranno studiati nel dettaglio dall'INE assieme alla istituzione che si aggiudicherà la gara; verranno utilizzati circa 40 rilevatori (stima effettuata sulla base di precedenti esperienze), ognuno dei quali potrà seguire la compilazione del formulario insieme al responsabile della organizzazione.

In tutta la fase preparatoria, e quindi nelle attività di individuazione e definizione del settore non-profit, creazione del registro non-profit, individuazione delle variabili e formulazione del questionario sarà interessato il personale dell'INE, affiancato da personale esperto del settore della istituzione che si aggiudicherà la gara.

Per le parti di rilevamento e inserimento dei dati potrà essere utilizzato personale esterno, scelto tra i vari rilevatori che già hanno partecipato alle varie indagine realizzate da INE e quindi con buona familiarità con la procedura della indagini.

La parte relativa alla analisi dei dati verrà effettuata dal personale dell'INE affiancato dal personale della istituzione aggiudicataria che analizzerà i dati.

Sono previste le seguenti attività

1. **Assistenza tecnica prestata da consulenti nazionali ed internazionali**

Attraverso l'assistenza tecnica si provvederà a:

- Identificare e definire il settore non-profit;
- Mettere a punto una metodologia per lo svolgimento di questa indagine;
- Disegnare la struttura dell'indagine;
- Definire meccanismi e metodologie per l'aggiornamento dei dati (es. costituzione di un registro)
- Realizzare l'indagine sul settore non-profit;
- Analizzare i risultati dell'indagine
- Predisporre uno studio sul settore non-profit.

2 Formazione per i funzionari dell'INE su statistica e informatica di base, statistica economica, tecniche di campionamento e rilevamento, metodologia statistica per lo svolgimento di indagini.

3 Fornitura di attrezzature informatiche e da ufficio alla sede centrale dell'INE

4 Attività di ricerca statistica (realizzazione dell'indagine nazionale per il settore non-profit, pubblicazione e diffusione dei risultati)

6 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

6.1 Metodologie d'intervento

L'intervento verrà realizzato essenzialmente attraverso attività di assistenza tecnica e formazione dirette a migliorare le capacità e le conoscenze del personale del Ministero del Lavoro e dell'INE e a fornire strumenti metodologici e tecnici per la realizzazione delle due indagini.

6.2 Modalità d'esecuzione e responsabilità

La scelta di operare attraverso il finanziamento diretto al Governo e, nell'ambito di questo schema, attraverso il supporto diretto al budget dell'INE deriva dall'indirizzo, assunto ormai da tutti i donatori, di lasciare la responsabilità della gestione dei fondi alle strutture locali mozambicane e di limitare il proprio intervento da un lato al controllo contabile e dall'altro alla verifica dei risultati ottenuti seguendo un solido schema di monitoraggio e valutazione. Pur non disponendo di dati precisi sul volume dei fondi concessi attraverso il "budget support", è da ritenere che oltre il 50% dei fondi resi disponibili dai donatori segua questo approccio, che ha anche il merito di rafforzare le capacità interne di gestione.

Le modalità di attuazione di questa iniziativa prevedono, come già detto, il ricorso all'art. 15 del Regolamento di esecuzione della Legge49/87 e, più specificamente, al contributo al budget dell'INE, che si avvarrà del sostegno tecnico e professionale, di strutture specializzate negli studi e nelle attività a carattere statistico, selezionate attraverso l'appalto-concorso.

6.3 RESPONSABILITÀ DELL'INE

In considerazione della scelta di rendere l'INE direttamente responsabile del conseguimento dei risultati attesi attraverso la gestione diretta dei fondi, è necessario definire le modalità con le quali l'INE opererà sia autonomamente che congiuntamente alla struttura incaricata di fornire l'assistenza tecnica. L'INE pertanto selezionerà un ente realizzatore (una struttura in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali, che sarà identificata a seguito di gara internazionale) per le attività di assistenza tecnica e formazione e per tutte le attività destinate al rafforzamento del Ministero del Lavoro.

Tutte le altre attività da svolgere quali l'acquisto di forniture, le attività di ricerca statistica (effettuazione di indagini, pubblicazioni etc.) saranno direttamente realizzate dall'INE in quanto si tratta di azioni che ricadono nelle sue normali competenze istituzionali, per le quali possiede le necessarie capacità di amministrazione e di gestione.

L'INE provvederà inoltre a nominare un proprio funzionario che avrà il compito di operare come controparte responsabile del programma e dei rapporti con l'ente finanziatore.

7 RISORSE E STIMA DEI COSTI

La determinazione del costo indicativo dell'intervento (il costo effettivo sarà determinato dall'esito della gara per l'identificazione dell'ente realizzatore) è stata stimata in base alle singole componenti dell'iniziativa articolate secondo i 4 risultati attesi. A queste componenti si affianca la gestione complessiva del programma.

Per ogni componente sono state identificate quattro voci di spesa che riguardano l'assistenza tecnica internazionale o locale (le cifre sono comprensive della logistica, spese di funzionamento, viaggi, etc.), le attività tecniche (si intende con questo termine l'insieme delle azioni di terreno che caratterizzano le rilevazioni statistiche), le forniture in genere, ovvero materiali, equipaggiamento, veicoli, etc. e le attività di formazione. Accanto a ciascuna voce è riportato il termine "contratto" o "budget INE" per segnalare, indicativamente, se la responsabilità dell'azione sarà affidata dall'INE all'ente realizzatore contraente o se sarà gestita in proprio. Trattandosi di un ente selezionato a seguito di una gara, il costo delle attività affidate a quest'ultimo deve ritenersi indicativo in quanto l'ente realizzatore sarà selezionato anche in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

1) Ampliamento e miglioramento della produzione statistica del Ministero del Lavoro.

due esperti locali per l'intera durata del periodo - uno per le attività centrali e uno per le attività periferiche, 48 mesi/uomo a 6.000.000 di lire per mese/uomo = € 3.098,74 (Contratto)	lit. 288.000.000 € 148.739,59
Consulenze internazionali - 7 mesi/uomo a 20.000.000 di lire = € 10.329,14 onnicomprensive (trasporti etc.) al mese = (Contratto)	lit. 140.000.000 € 72.303,97
Attività tecniche: (Contratto)	lit. 100.000.000 € 51.645,69
Forniture: per la sede centrale e per quelle provinciali, sostanzialmente attrezzature informatiche hardware e software e equipaggiamento di ufficio (Contratto)	lit. 100.000.000 € 51.645,69
Formazione: (Contratto)	lit. 50.000.000 € 25.822,84
Totale.	**lit 678.000.000** **€ 350.157,78**

2) Potenziamento dell'attività di generazione e di diffusione dei dati statistici delle 11 Delegazioni provinciali dell'INE.

3 esperti locali per l'intera durata del periodo - 1 per le province del nord, 1 per il centro e 1 per il sud, 72 mesi/uomo a lit. 6.000.000 = € 3.098,74 per mese/uomo = (Contratto)	lit. 432.000.000 € 223.109,38
Consulenze internazionali (20.000.000 di lire = € 10.329,14 per mese/uomo) - 10 mesi/uomo (Contratto)	lit. 200.000.000 € 103.291,38
Attività tecniche: 50 milioni di lire = € 25.822,84 per ciascuna delle 11 provincie = (Budget INE)	lit. 550.000.000 € 284.051,29
Forniture: per tutte le 11 sedi provinciali 30.000.000 di lire = € 15.493,71 per ciascuna provincia, sostanzialmente attrezzature informatiche hardware e software, equipaggiamento di ufficio, documentazione (Budget INE)	lit. 330.000.000 € 170.430,78
Formazione (Contratto)	lit. 150.000.000 € 77.468,53
Totale.	**lit 1.662.000.000** **€ 858.351,36**

3) Predisposizione di uno studio sul settore informale

Assistenza Tecnica: Consulenze 8 mesi/uomo, lit. 20.000.000 = € 10.329,14 per mese/uomo = (Contratto)	lit. 160.000.000 € 82.633,10
Attività tecniche: * (Budget INE) suddivise nel modo seguente:	lit. 1.400.000.000 € 723.039,66
Rilevatori lit. 420.000.000 = € 216.911,90	
Personale per data-entry .lit. 30.000.000 = € 15.493,71	
Personale ausiliario lit. 30.000.000 = € 15.493,71	
Viaggi nel paese lit 170.000.000 = € 87.797,67	
Formazione per rilevatori lit. 100.000.000 = € 51.645,69	
Stampa questionari, manuali, risultati finali lit. 80.000.000 = € 41.316,55	
Programmi software .lit 20.000.000 = € 10.329,14	
Materiale di consumo lit. 80.000.000 = € 41.316,55	
Affitto aule, materiale didattico per formazione lit. 50.000.000 = € 25.822,84	
Combustibile per autovetture lit. 50.000.000 = € 25.822,84	
Manutenzione veicoli e attrezzature lit. 50.000.000 = € 25.822,84	
spese per fax e telefoni lit. 40.000.000 = € 20.658,28	
Veicoli (4 fuoristrada) lit. 200.000.000 = € 103.291,38	
Attrezzature (p.c., stampanti, accessori lit.80.000.000 = € 41.316,55	
Forniture 1 stazione di lavoro completa di accessori (Budget INE)	lit. 8.000.000 € 4.131,66
Formazione (Contratto)	lit. 50.000.000
	€ 25.822,84
Totale	**lit. 1.618.000.000** **€ 835.627,26**

4) Predisposizione di uno studio sul settore non-profit

Assistenza Tecnica: Consulenze 5 mesi/uomo lit. 20.000.000 € 10.329,14 per mese/uomo = (Contratto)	lit. 100.000.000 € 51.645,69
Attività tecniche: (Budget INE) suddivise nel modo seguente:	lit. 350.000.000 € 180.759,91
Rilevatori lit. 100.000.000 = € 51.645,69	
Personale ausiliario lit. 10.000.000 = € 5.164,57	
Spostamenti nel paese lit. 50.000.000 = € 25.822,84	
Formazione rilevatori lit. 30.000.000 = € 15.493,71	
Stampa questionari, pubblicazioni finali lit 40.000.000 = € 20.658,28	
Materiale di consumo lit. 55.000.000 = € 28.405,12	
Affitto aule, etc lit. 45.000.000 = € 23.240,56	
spese per fax, telefoni, etc. lit. 20.000.000 = € 10.329,14	
Forniture 1 stazione di lavoro completa di accessori (Budget INE)	lit. 8.000.000 € 4.131,66
Formazione (Contratto)	lit. 30.000.000 € 15.493,71
Totale	**lit. 488.000.000** **€ 252.030,97**

5) Gestione Programma

Capo progetto per l'intera durata del periodo - 24 mesi lit. 20.000.000 = € 10.329,14 per mese/uomo (Contratto) =	lit. 480.000.000 € 247.899,31
Attività tecniche (rientrano nelle singole componenti)	
Forniture - 1 veicolo, arredi di ufficio, equipaggiamento informatico (Contratto)	lit. 80.000.000 € 41.316,55
Totale	**lit. 560.000.000** **€ 289.215,86**

6) Spese varie

Contratto con la Società di auditing (pari al 3% del costo dell'intervento ad esclusione della spesa relativa al monitoraggio)	lit. 150.180.000 € 77.561,50
Espletamento procedure di gara per selezione società auditing e ente realizzatore	lit. 20.000.000 € 10.329,14
Totale:	**lit. 170.180.000** **€ 87.890,64**

Totale generale dei costi del programma lit. 5.176.180.000 = € 2.673.273,87 di cui:
lit. 2.360.000.000 Contratto (art.15) = € 1.218.838,28
lit. 2.816.180.000 Budget INE (art.15) = € 1.454.435,59

8. CRONOGRAMMA

- **Ministero del Lavoro**

1° anno:

Analisi statistica per l'identificazione degli indicatori sul lavoro e delle relative fonti amministrative;

Studio sulle modalità organizzative del lavoro che consentano l'adozione di un processo di controllo di qualità lungo la catena del trattamento dei dati;

Formazione statistica e informatica di base;

Acquisto di attrezzature

2° anno:

Costituzione di una base di dati;

Predisposizione di una base di tavole statistiche;

Analisi delle diverse modalità di diffusione di dati;

Definizione del "protocollo metodologico" per la delega statistica;

Formazione statistica e informatica avanzata;

Attività di ricerca statistica.

- **Delegazioni Provinciali dell'INE**

1° anno:

Analisi delle istituzioni presenti nelle provincie;

Analisi delle pubblicazioni statistiche esistenti;

Identificazione dei fabbisogni informativi;

Formazione statistica e informatica di base;

Fornitura di attrezzature informatiche;

2° anno:

Coordinamento con le altre amministrazioni locali;

Definizione del ruolo delle Delegazioni provinciali;

Formazione statistica e informatica avanzata;

Attività di ricerca statistica;

Creazione di un centro di documentazione all'interno di ogni ufficio provinciale

- **Studio sul settore informale**

1° anno:

Avvio della realizzazione dell'indagine;

Attività di formazione;

Fornitura di attrezzature;

2° anno:

Conclusione dell'indagine;

Pubblicazione e diffusione dei risultati dell'indagine

- **Studio sul settore non-profit**

1° anno:

Avvio della realizzazione dell'indagine;

Attività di formazione;

Fornitura di attrezzature;

2° anno:

Conclusione dell'indagine;

Pubblicazione e diffusione dei risultati dell'indagine

9. PIANO FINANZIARIO

	1° anno	2° anno	Totale
Ente realizzatore selezionato a gara	Lit. 1.245.000.000 € 642.988,84	Lit. 1.115.000.000 € 575.849,44	Lit. 2.360.000.000 € 1.218.838,28
INE	Lit. 521.000.000 € 269.074,04	Lit. 1.565.000.000 € 808.255,05	Lit. 2.086.000.000 € 1.077.329,09
Gestione programma	Lit 320.000.000 € 165.266,21	Lit. 240.000.000 € 123.949,65	Lit. 560.000.000 € 289.215,86
Spese varie	Lit. 90.180.000 € 46.574,08	Lit. 80.000.000 € 41.316,55	Lit. 170.180.000 € 87.890,63
Totale	Lit. 2.176.180.000 € 1.123.903,17	Lit. 3.000.000.000 € 1.549.370,70	Lit. 5.176.180.000 € 2.673.273,87

10. PIANI OPERATIVI, RAPPORTI DI ATTIVITA' E FINANZIARI

La documentazione tecnico finanziaria del Programma è costituita dal Piano Operativo Globale, dai Piani Operativi e di Spesa Annuali (suddivisi in semestri), dalle Relazioni di Spesa effettuate , dalle Relazioni Tecniche descrittive delle attività realizzate, dai Rapporti trimestrali e da una Relazione tecnica finale , da un Rendiconto finale sulle somme utilizzate

I contenuti dei Rapporti su indicati sono specificati nei paragrafi seguenti.

10.1 Piano Operativo Globale (POG) E' il documento tecnico-finanziario che definisce in dettaglio, nella fase di avvio dell'iniziativa, i risultati attesi, le attività, le risorse, i costi ed i tempi previsti per ciascuna attività. Costituisce il primo documento di lavoro del Programma e, in fase di realizzazione, si traduce in piani operativi di maggiore dettaglio. Il POG sarà elaborato dall'INE entro 60 giorni dal trasferimento della prima tranche del finanziamento da parte italiana.

10.2 Piano Operativo e di Spesa Annuale (POA) E' il documento tecnico-finanziario che, sul modello del POG, definisce in dettaglio, per l'annualità entrante, i risultati attesi, le attività, le risorse, i costi ed i tempi previsti per ciascuna attività. Si suddivide in due semestri di

programmazione, al fine di determinare quantità delle risorse stimate necessarie, nonché i tempi di esecuzione delle attività.

Il primo POA verrà elaborato dall'INE entro entro 60 giorni dal trasferimento della prima tranche del finanziamento da parte italiana.

Il secondo POA verrà elaborato dall'INE entro 30 giorni dalla scadenza del primo.

10.3 Le Relazioni sulle spese effettuate e sugli impegni assunti saranno predisposti dall'INE al fine di ricevere le tranches di pagamento successive alla prima.

Le informazioni in esse contenute fanno riferimento ai costi sostenuti, o agli impegni assunti, per ogni singola voce prevista, a fronte dei costi stimati; si parlerà di impegni qualora le spese non siano state completamente effettuate.

10.4 Le Relazioni tecniche descrittive delle attività realizzate dovranno essere predisposte dall'INE, e verranno presentate insieme alle Relazioni di cui al punto 10.3, al fine di ricevere le tranches di pagamento successive alla prima.

Le informazioni in esse contenute riguarderanno essenzialmente:

- Le attività realizzate a fronte delle attività programmate;
- I risultati ottenuti a fronte dei risultati attesi;
- I tempi effettivi a fronte dei tempi previsti.

10.5 I Rapporti trimestrali saranno preparati dall'INE e conterranno una descrizione ed analisi dell'andamento del programma in tutti i suoi aspetti, tecnici e finanziari. Ognuno di essi verrà predisposto entro 15 giorni dalla conclusione di ogni ciclo trimestrale di attività.

I Rapporti conterranno le seguenti informazioni:

- le attività realizzate, le spese sostenute, le istituzioni coinvolte e i risultati raggiunti a fronte di quanto previsto inizialmente;
- gli elementi che hanno influito, positivamente o negativamente sullo svolgimento delle attività e che hanno determinato l'eventuale necessità di effettuare aggiustamenti finanziari nel corso del trimestre in esame;

10.6 Relazione Tecnica Finale: è il documento che descrive ed analizza l'andamento d'insieme del Programma in tutti i suoi aspetti riportando, a conclusione delle attività, tutte le informazioni fornite con i rapporti trimestrali.

10.7 Rendiconto Finale dell'utilizzazione delle somme erogate: è il documento finale che riporta, per ogni singola voce di spesa, i costi sostenuti a fronte di quelli inizialmente stimati, e le variazioni eventualmente apportate.

11. LA SOCIETA' INTERNAZIONALE DI AUDITING

Ai fini del controllo e della revisione finanziaria, il Programma si avvarrà dei servizi di una Società internazionale di revisione finanziaria che verrà selezionata, tramite procedura concorsuale destinata a identificare la Società con la migliore esperienza in attività analoga tra

quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalla DGCS e dall'INE.

I termini di riferimento includeranno due relazioni di auditing –di accompagnamento alle relazioni tecniche e a quelle sulle spese effettuate- necessarie ad avere il pagamento delle tranches successive alla prima e una relazione finale.

Le relazioni di accompagnamento dovranno includere le seguenti informazioni:

- corrispondenza delle spese riportate nei vari Rapporti;
- concordanza mensile tra il movimento registrato nei conti bancari del Programma ed il valore complessivo delle spese;
- valutazione della misura in cui i fondi resi disponibili siano stati debitamente contabilizzati in accordo con le esigenze definite nei rispettivi accordi di finanziamento.
- accertamento che i beni ed i servizi siano stati acquisiti nell'ambito del Programma sulla base di una adeguata ricerca di mercato ed in accordo alle regole di *procurement* stabilite.

La relazione finale è volta ad accertare:

- Che il finanziamento italiano sia stato utilizzato in accordo alle condizioni stabilite dall'Accordo Intergovernativo, nel rispetto dei criteri di economia ed efficienza e solamente ai fini per i quali i fondi sono stati previsti;
- Che i beni ed i servizi siano stati acquisiti nell'ambito del Programma sulla base di una adeguata ricerca di mercato ed in accordo alle regole di *procurement* stabilite;
- Che tutti i documenti di spesa, registri e conti bancari siano stati adeguatamente tenuti e costituiscano una base certa ed inequivocabile per la preparazione dei rapporti finanziari presentati nell'ambito del Programma;
- Che la Rendicontazione Annuale del Programma sia stata preparata in conformità alle Norme Internazionali, emanate dal Comitato Internazionale per le Norme, e riflettendo un'immagine veritiera e ragionevole della situazione finanziaria del Programma a conclusione di ogni annualità, e della documentazione di spesa relativa allo stesso periodo;
- Che i movimenti dei conti bancari di Programma concordino con i valori di tutte le spese indicate;
- Che la Rendicontazione Annuale del Programma corrisponda ai Rapporti Finanziari relativi al periodo in esame.

12. MODIFICHE AL PRESENTE ALLEGATO TECNICO

Qualsiasi modifica o variazione al presente Allegato Tecnico verrà effettuato seguendo la stessa procedura stabilita per le modifiche relative al Protocollo di Accordo Intergovernativo in esso prescritte.

Nel caso in cui il Governo Italiano approvi la concessione di risorse finanziarie aggiuntive a quelle stabilite per il Programma attraverso una modifica dell'Accordo Intergovernativo, anche il presente Annesso Tecnico verrà modificato di conseguenza ove necessario.

ACORDO
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE E O GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA

Para a realização de uma iniciativa denominada "Programa de Desenvolvimento do Sistema Estatístico Nacional"

O Governo da República de Moçambique e o Governo da República Italiana, em seguida denominadas como "as Partes",

VISTO o Acordo Quadro da Cooperação assinado entre as Partes a 11 de Outubro de 1996;

CONSIDERADO que as Partes concordaram conjuntamente de dar início a um Programa para a criação de uma adequada capacitação institucional, quer a nível central quer a nível periférico, no sector da Administração Pública, e o apoio ao esforço empreendido pelo Instituto Nacional de Estatística para fornecer ao País válidos conhecimentos indispensáveis à elaboração de uma programação baseada em dados inegáveis

TENDO EM CONTA que esta nova iniciativa tenciona consolidar a acção já levada a cabo com o financiamento do Governo da República Italiana a favor do Sistema Estatístico Nacional através de um primeiro projecto de reforço institucional de 1995 a 1998, ao que se seguiu o apoio técnico concedido durante o censo populacional e, sucessivamente, àquele que se deu na área agro-pecuária, que muito recentemente se concluiu.

Concordam no que se segue:

Artigo 1
DEFINIÇÕES

No presente Acordo são utilizados os seguintes termos com o significado indicado a seguir:

Programa	Desenvolvimento do Sistema Estatístico Nacional – Apoio no processo de descentralização, na produção e difusão de informações de carácter administrativo bem como no estudo metodológico do sector informal.
Partes	O Governo da República Italiana (GRI) e o Governo da República de Moçambique (GRM).
MAE-DGCS	O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália – Direcção-Geral para a Cooperação ao Desenvolvimento, a Unidade Técnica Central da DGCS e o IV Gabinete da DGCS, territorialmente competente para as iniciativas de cooperação em Moçambique.
Cooperação Italiana	A Embaixada da Itália em Maputo e o seu Gabinete de Cooperação.
INE	O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique.
MPF	O Ministério de Plano e Finanças de Moçambique.
MINEC	O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
BM	O Banco de Moçambique.

Artigo 2
OBJECTO E FINALIDADES

1. O Acordo diz respeito à disciplina das condições de financiamento para a realização do Programa e determina as modalidades de desembolso e utilização dos fundos disponibilizados a tal fim pelo MAE-DGCS ao MINEC por um valor total a título de donativo de 2.673.273,87 Euro.

2. O Programa propõe-se desenvolver o Sistema Estatístico Nacional, também através do reforço das articulações territoriais do Instituto Nacional de Estatística e dos Gabinetes existentes no seio dos principais Ministérios, de maneira a alargar o património dos dados sobre o País e permitir uma programação mais consentânea, e uma gestão e avaliação das políticas de desenvolvimento. Dentro deste âmbito são previstas as seguintes acções:

a) Estudo da economia informal para definir uma metodologia aplicável à sua análise e para permitir avaliar o seu contributo nas contas nacionais.

b) Reforço das Direcções Provinciais do INE com o apoio na sua capacidade de organização, o fornecimento de apetrechos de base, a formação no campo estatístico-informático do seu pessoal e dos utilizadores da informação estatística, a constituição de centros de documentação e difusão da mesma, o estudo e a realização de projectos-piloto em algumas províncias seleccionadas, destinados ao crescimento do património informativo a nível local.

c) Reorganização do sistema de produção dos dados e desenvolvimento das capacidades do Ministério do Trabalho, quer a nível central quer periférico, com o fim de levar essa estrutura a tornar-se o órgão delegado do INE.

d) Desenvolvimento de uma pesquisa sobre as organizações sem fins lucrativos para avaliar o seu contributo nas contas nacionais.

Artigo 3
MODALIDADES DE ALOCAÇÃO DO FINANCIAMENTO

1. O financiamento para o Programa, igual a uma importância máxima de 2.673.273,87 Euro, será disponibilizado a favor do GRM e será notificado ao MINEC através de comunicação formal da Cooperação Italiana logo a seguir à assinatura do Acordo como especificado no sucessivo Artigo 15.

2. O montante relativo ao financiamento será depositado numa conta corrente especial aberta junto do BM, a nome do GRM e denominado "Programa de Desenvolvimento do Sistema Estatístico Nacional". O MPF nomeará o INE como entidade responsável para a administração dos fundos do Programa. A conta será movimentada pelo INE para o financiamento das actividades previstas pelo Anexo Técnico (Anexo 1) e pelos Planos Operativos como especificado no sucessivo Artigo 6 - alínea 1.

3. O montante relativo ao financiamento será depositado pelo MAE-DGCS de acordo com as seguintes modalidades.

   a) Uma primeira tranche igual ao 40% do total será depositada pelo MAE-DGCS após a entrada em vigor do Acordo;
   b) uma segunda tranche igual ao 40% do importo total do financiamento será disponibilizada após apresentação, por parte do MPF e sucessiva aprovação do MAE-DGCS, dos seguintes documentos:
      b1) relatório sobre as despesas efectuadas e compromissos assumidos, sob forma de contratos e/ou encargos coerentes com os conteúdos e procedimentos do presente Acordo, correspondentes ao valor de pelo menos 70% do valor erogado com a primeira tranche;
      b2) relatório técnico descritivo sobre as actividades realizadas;
      b3) relatório de auditoria como especificado na sucessiva alínea 4;
   c) o restante 20% do valor total do financiamento será disponibilizado após a apresentação por parte do MPF e sucessiva aprovação por parte do MAE-DGCS:
      c1) de um relatório das despesas realizadas e compromissos assumidos, sob forma de contratos e/ou encargos coerentes com os conteúdos e procedimentos do presente Acordo,

correspondentes ao valor do saldo da primeira tranche e de pelo menos 70% da segunda tranche;

c2) de um relatório técnico descritivo das actividades realizadas;

c3) do relatório de auditoria como especificado na sucessiva alínea 4.

4. Os relatórios apresentados pelo MPF sobre as despesas efectuadas, deverão ser acompanhados por um Relatório Financeiro redigido por uma Sociedade de auditoria que deste modo certificará a validade das despesas e das actividades de "procurement". Estas serão efectuadas de acordo com o regulamento de aquisição de bens e o pedido de serviços dos órgãos do estado e das instituições subordinadas.

5. A sociedade internacional de Auditoria será seleccionada através de um concurso destinado a identificar a sociedade com melhor experiência nesse ramo, entre as que respondam às normas internacionais de revisão de contabilidade aprovadas pela Federação Internacional dos Contabilistas (IFAC) e pela Organização Internacional das Instituições Superiores de Revisão (INTOSAI). Os Termos de Referência do encargo serão definidos conjuntamente pelos MAE-DGCS e INE, elaborados com base no quanto definido no Anexo 1, e preverão também o controlo periódico complexivo das actividades de "procurement" efectuadas pelo INE. Os êxitos da selecção realizada serão transmitidos ao MAE-DGCS para obtenção de um "nada obsta" previamente à adjudicação. Será responsabilidade do INE garantir o correcto e completo arquivo de toda a documentação referente a cada concurso e sua sucessiva disponibilidade para as actividades de revisão.

6. Além disso, o INE apresentará à Cooperação Italiana, trimestralmente e com cópia ao MPF, os relatórios que incluem todas as informações úteis sobre a programação das despesas e das actividades realizadas.

7. Eventuais juros vencidos deverão ser contabilizados e poderão ser utilizados para financiar as actividades do Programa, com prévio consenso entre as partes.

8. Findas as actividades, deverá ser apresentado pelo MPF um balanço final da utilização dos montantes desembolsados, seguido do relatório final da Sociedade de Auditoria e do relatório técnico final como indicado no sucessivo Artigo 9. Os montantes que não serão contabilizados deverão ser restituídos ao MAE-DGCS.

Artigo 4
APLICAÇÃO DOS FUNDOS

1. Os fundos dos financiamentos regulamentados pelo presente Acordo serão aplicados para:
a) Pagamento dos custos relativos à organização do concurso para a selecção da Sociedade Internacional de Auditoria.
b) Pagamento do contrato com a Sociedade de Auditoria.
c) Pagamento das despesas relativas à organização do concurso para a selecção da entidade realizadora.
d) Pagamento do contrato com a entidade realizadora.
e) Pagamento em via directa de actividades, serviços, fornecimentos e de qualquer outro encargo necessário à realização do Programa e de acordo com os objectivos e com as actividades previstas no Anexo Técnico.

Artigo 5
OBRIGAÇÕES DO GRM

1. Logo a seguir a assinatura do presente Acordo, o GRM comunicará à Cooperação Italiana as coordenadas bancárias da conta aberta para o efeito junto do BM.

2. O GRM apresentará à Cooperação Italiana os relatórios necessários ao desembolso do financiamento mencionado no precedente Artigo 3, alínea 2, bem como o Relatório Técnico Final previsto no sucessivo Artigo 9.

Artigo 6
MODALIDADES DE GESTÃO

1. Para a gestão do Projecto o INE providenciará à Cooperação Italiana os Planos Operativos e de Despesa Anuais, subdivididos em semestres, estruturados de acordo com o estabelecido no Anexo 1 – Artigo 10.

2. As Partes reunir-se-ão periodicamente, pelo menos uma vez por ano, para: verificar o andamento das actividades previstas, aprovar os Planos Operativos e introduzir modificações aos mesmos, se necessárias, assim como para tudo quanto necessário para o correcto funcionamento do Projecto.

3. Redistribuição e ajustamentos entre as várias despesas, dentro dos Capítulos de Despesa, poderão ser efectuados aquando da elaboração dos Planos Operativos.

4. Variações, em acréscimo ou diminuição, nos Capítulos de Despesa (componentes do projecto) até um valor máximo de 20% por Capítulo, poderão ser introduzidas no Projecto, com prévia elaboração por parte do INE, de uma proposta justificada e obtenção do respectivo "nada obsta" técnico do MAE-DGCS.

5. O INE disponibilizará, sob pedido da Cooperação Italiana e em qualquer altura se torne necessário, toda a documentação relativa ao Projecto.

6. Por tudo aquilo que não está estabelecido neste Acordo, referir-se-á ao Anexo 1.

Artigo 7
EXECUÇÃO DO PROGRAMA

1. A Entidade realizadora do Programa, encarregada de levar a cumprimento as actividades indicadas no anexo técnico do presente Acordo, será seleccionada através de um concurso realizado aplicando a norma acordada entre as Partes que se baseia nos procedimentos de selecção adoptados pelo Banco Mundial, porque compatíveis com a normativa local.

2. O concurso será dirigido aos Institutos Nacionais de Estatística individualmente ou em parceria com outras entidades e/ou empresas.

3. Os Termos de Referência do concurso, bem como os êxitos da selecção, serão submetidos à aprovação do MAE-DGCS.

Artigo 8
PODERES E OBRIGAÇÕES DO MAE-DGCS

1. Ao longo da execução das actividades previstas, o MAE-DGCS terá o poder de supervisionar, controlar e verificar a execução do Programa. Avaliará, mais precisamente, se e como as actividades realizadas são ajustadas e idóneas para atingir os objectivos do Programa e consentâneas com os tempos de realização previstos.

2. O MAE-DGCS empenha-se em disponibilizar o valor total do financiamento de acordo com as modalidades previstas no Artigo 3.

Artigo 9
RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

1. No fim das actividades e, em todo o caso, não além do prazo indicado no Acordo no sucessivo Artigo 15, alinea 2, o GRM compromete-se em apresentar à Cooperação Italiana um relatório final sobre as actividades realizadas com o financiamento italiano, evidenciando:

   1.1.descrição e duração das actividades;
   1.2. resultados obtidos e comparação com os previstos no Programa.

Artigo 10
DISSIDÊNCIAS EVENTUAIS

1. O MINEC garante que o MAE-DGCS deverá considerar-se alheio a qualquer eventual controvérsia que possa surgir com a entidade executora. As dissidências, provenientes da execução de um ou mais contratos, serão definidas directamente pelo INE através das normas

explicitadas no texto do concurso e eventuais maiores despesas a sustentar estarão a seu cargo.

2. As controvérsias que porventura surgirem quer na interpretação quer na execução do presente Acordo serão resolvidas por via diplomática.

Artigo 11
CAUSAS DE IMPEDIMENTO E DE FORÇA MAIOR

1. Em caso de conflito armado, calamidades naturais ou perturbações da ordem pública que tornem impossível a realização do Programa ou que constituam causas de perigo para a integridade física e a segurança do pessoal estrangeiro e local empenhado na sua realização, proceder-se-á da seguinte forma:
   a) No caso que a duração do impedimento ao normal desempenho do Programa seja inferior a seis meses, será interrompida a distribuição dos fundos para a realização das actividades previstas. A reactivação do fornecimento dos fundos por parte do MAE-DGCS será assegurada quando se interromper o impedimento;
   b) se a duração do impedimento do desempenho do Programa fosse maior de seis meses e inferior a dezoito meses, o Programa ficará suspenso. Uma vez resolvidas as causas do impedimento ao normal desempenho das actividades, o INE apresentará às Partes um novo plano de actividades. Depois de aprovado, o Programa recomeçará de acordo com o novo plano de actividades;
   c) em condições de persistência do impedimento por um período superior aos vinte e quatro meses, as Partes conciliar-se-ão sobre a eventualidade de suspender a execução do Programa.

2. As actividades em curso de realização em lugares não abrangidos pelas causas impeditivas relativas ao presente artigo serão levadas a cumprimento até o fim previsto pelo Programa.

Artigo 12
PREVENÇÃO DO USO ILÍCITO DOS FUNDOS

1. O GRM assegurará que os fundos sejam utilizados unicamente em conformidade com os objectivos do presente Acordo, tomando todas as providências necessárias para assegurar uma administração eficiente dos fundos e prevenir qualquer abuso e uso ilícito dos mesmos.

2. No caso em que se verifique que os fundos tenham sido utilizados segundo modalidades e para fins diferentes dos previstos pelo presente Acordo, o GRM empenha-se a repôr, na conta especial, a parte utilizada impropriamente.

Artigo 13
INTERRUPÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FINANCIAMENTO POR PARTE DO MAE-DGCS

1. O MAE-DGCS reserva-se o direito de interromper a distribuição do financiamento nos seguintes casos:

1.1 devido a grave inobservância por parte do GRM;
1.2 pela ocorrência de factos que tornem impossível a realização do Projecto como indicado no Artigo 11.

2. Constituem graves inobservâncias:

2.1 o falhado atempado início dos trabalhos dentro de 8 meses a partir da distribuição da primeira tranche dos fundos como indicado no Artigo 3, alínea 3, mesmo que devido à falhada aprovação por parte da Cooperação Italiana dos documentos de concurso como indicado no anterior Artigo 7, alínea 3;

2.2 a existência de demorados e injustificados atrasos na utilização do financiamento italiano, que poderão comprometer o curso das actividades previstas;

2.3 a utilização do financiamento italiano para actividades diferentes daquelas previstas no Programa;

2.4 a existência de graves irregularidades na gestão do financiamento italiano, comprovadas pela auditoria como indicado no anterior Artigo 3, alínea 4.

3. A interrupção do financiamento será notificada por escrito em carta dirigida à parte moçambicana (GRM), convidando-a à tomada de medidas de observância dentro do prazo máximo de sessenta dias da notificação. No caso de não se encontrar uma solução conveniente dentro deste prazo, as duas Partes conciliar-se-ão para alcançar um acordo. Caso não se chegue a uma solução, a Parte italiana poderá denunciar o presente Acordo.

Artigo 14
EMENDAS

1. As Partes poderão introduzir a qualquer altura emendas ao presente Acordo e ao seu Anexo Técnico através da troca de Notas Verbais.

2. O presente Acordo poderá ser denunciado em qualquer momento e ela terá efeito três meses após a notificação à outra Parte contraente. A denúncia será comunicada à outra Parte por meio de Nota Verbal, na qual serão explicadas as razões que levam a considerar impossível a realização do Projecto, e serão activados os procedimentos de consulta referidos no precedente Artigo 13.

Artigo 15
ENTRADA EM VIGOR E DURAÇÃO

1. O presente Acordo entrará em vigor no momento da sua assinatura.

2. O presente Acordo terá uma validade de trinta e seis meses a partir da sua entrada em vigor. No caso de, findo o prazo de trinta e seis meses, as actividades do Programa não tivessem sido completadas, as Partes poderão concordar uma extensão dos prazos de validade do presente Acordo de um ulterior período não superior a doze meses, e apenas referente à utilização dos valores nele previstos, por via diplomática.

Em testemunho que os abaixo assinados Representantes, devidamente autorizados pelos Governos respectivos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Maputo, no dia 17 de Outubro 2002 em dois originais, cada um redigido nas línguas portuguesa e italiana, fazendo ambos os textos igualmente fé.

Pelo Governo
Da República de Moçambique

Leonardo Santos Simão

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação)

Pelo Governo
da República Italiana

Roberto Di Leo

(Embaixador)

DOCUMENTO TÉCNICO

Relativo ao Acordo entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da República Italiana para a realização do Programa de Cooperação:

"Programa de Desenvolvimento do Sistema Estatístico Nacional"

1 QUADRO LÓGICO

		INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
Objectivo geral	Contribuir para constituir no país uma correcta base informativa, necessária para governar o processo de desenvolvimento sócio-económico		
Objectivo específico	Potenciar a qualidade da informação estatística oficial		
Resultados esperados	• Ampliação e melhoramento da qualidade da produção estatística do Ministério do Trabalho • Potenciação da actividade de geração e difusão de dados estatisticos das 11 delegações provinciais do INE • Predisposição e estudo sobre sector informal • Predisposição de estudo sobre sector não lucrativo	Novas publicações de estatísticas de trabalho. Disponibilidade dados desagregados geridos pelas direcções provinciais do Ministério do Trabalho. Obtenção de documentos estatísticos por parte do Min. do Trabalho Disponibilidade a nível provincial de dados desagregados Inserção nas publicações INE dados provinciais Utilização centro de documentação Definição sector informal. Quadro geral actividade sector informal. Sector informal incluído na contabilidade nacional Definição sector não lucrativo Quadro geral actividade sector não lucrativo Sector não lucrativo incluido na contabilidade nacional	Documentos oficiais do Min. Trabalho e do INE

Actividade	• Assistência técnica da parte de peritos nacionais e internacionais • Formação • Fornecimento de equipamento • Pesquisa estatística • Realização de dois inquéritos		**CUSTOS** Liras 5.176.180.000 Euro 2.673.273,87 **DURAÇÃO** 2 anos

2 PREMISSA

A intervenção propõe-se a oferecer um sustento ao processo de produção e analise dos dados estatísticos, apoiando-se e integrando-se nas realizações em curso por parte das cooperações bilaterais dos Países escandinavos que essencialmente tratam do reforço global do INE a nível central, e melhoramento do levantamento de mostruários.

Portanto a completar o quanto foi já efectuado com as outras cooperações no sector de estatística e para favorecer o pleno desenvolvimento do sistema estatístico nacional moçambicano, a cooperação italiana decidiu concentrar a sua intervenção na assistência a quatro sectores: estatísticas administrativas do Ministério do Trabalho, delegações provinciais do INE, sector informal e sector não lucrativo.

3 OBJECTIVO GERAL E ESPECÍFICO

O objectivo geral é o de contribuir para constituir no país, uma correcta base informativa necessária para governar o processo de desenvolvimento e do PARPA (Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta do Governo de Moçambique).

O objectivo específico é o de melhorar o a qualidade da informação estatística oficial, qualidade entendida como oportuna, fiabilidade e máxima cobertura do fenómeno estatístico.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados com a realização desta iniciativa são os seguintes:

1. Ampliação e melhoramento da produção estatística do Ministério do Trabalho, em relação à actual.

2. Potenciação da actividade de geração e difusão dos dados estatísticos das 11 delegações provinciais do INE.
3. Predisposição de um estudo sobre o sector informal.
4. Predisposição de um estudo sobre o sector não lucrativo.

Os resultados acima mencionados têm uma relevância directa no campo da qualidade da informação estatística oficial. De facto a ampliação do número de órgãos delegados incrementará a cobertura estatística dos fenómenos, garantindo contemporaneamente uma maior fiabilidade dos dados produzidos. O mesmo efeito será produzido pelo estudo da economia informal das organizações sem fins lucrativos . O reforço das delegações provinciais terá uma consequência directa na fiabilidade e na oportunidade da produção estatística também a nível nacional.

5 ACTIVIDADES

No que concerne os resultados identificados precedentemente, as actividades que se pretendem realizar configuram-se pelas primeiras duas, como efectivos processos de "institutional building", destinados respectivamente ao Ministério do Trabalho e às 11 delegações do INE.
As actividades previstas para o alcance dos outros dois resultados dizem respeito a acções pontuais como a realização de duas sondagens específicas.

Para o resultado 1 (Ampliação e melhoramento da produção estatística do Ministério do Trabalho em relação a actual).
Serão realizadas as seguintes actividades:

1. Assistência técnica por parte de especialistas internacionais e nacionais ligados ao departamento de estatística do Ministério do Trabalho.

Portanto proceder-se -á de maneira a:

- Efectuar um trabalho de análise estatística para a identificação dos indicadores sobre o trabalho das relativas fontes administrativas ;

- Desenvolver um estudo sobre a modalidade organizacional do trabalho, que permita a adopção de um processo de controle de qualidade ao longo da cadeia de tratamento de dados;
- Constituir uma base de dados;
- Predisposição de uma base de tabelas estatística;
- Analisar as diversas modalidades de difusão do dados também a nível provincial;
- Definir um percurso controlado da actividade que represente um "protocolo metodológico" para a delegação de estatística aplicável também a acções análogas, conduzidas por outros organismos governamentais, direccionados ao melhoramento do levantamento de carácter administrativo.

2. Formação do pessoal da Sede Central das Sedes Periféricas do Ministério do Trabalho

A competência do pessoal a vários níveis encarregado pela produção dos dados estatísticos é decididamente insuficiente e, portanto, é necessário desenvolver actividades de formação estatística (de base, avançada e de especialidade).

A formação que será efectuada, seja aos funcionários do departamento estatístico da Sede Central do Ministério do Trabalho, seja aos das Sedes Periféricas, terá que ter as seguintes características:

- Ser modular e diferenciada segundos os vários níveis e competências do pessoal a quem se destina;
- Ser homogénea a nível territorial, de modo a envolver na mesma ocasião formativa, todas as figuras que daquele nível forem chamadas a operar e cooperar. Está pois prevista a formação de futuros formadores

3. Fornecimento de equipamento

Serão fornecidos essencialmente equipamentos de informática e de escritório para a Sede Central, e para as Provinciais.

4. Actividade de pesquisa estatística

Efectivação de um estudo sobre o mercado do trabalho, introdução de sistemas de integração entre as diferentes fontes, publicações e difusão dos indicadores relativos ao mercado do trabalho.

Para o resultado 2 (potenciação da actividade de geração e de difusão dos dados estatísticos das 11 delegações provinciais do INE)

Serão realizadas as seguintes actividades:

1. Assistência técnica prestada por consultores nacionais e internacionais

Através da assistência técnica irá-se:

- Analisar as instituições presentes nas Provincias e as relativas estruturas (pessoal, material informático, etc.), envolvidas no processo de produção das estatísticas;
- Analisar as publicações estatísticas já produzidas;
- identificar as necessidades informativas dos sujeitos produtores de dados e dos utilizadores dos dados;
- Redefinir o papel das Delegações Provinciais como estruturas de referência, seja para a actividade administrativa a nível local, seja para a actividade estatística do INE.

2. Formação para os funcionários dos escritórios provinciais, em matérias específicas, no sector estatístico e informativo (de base e avançado) e sensibilização sobre o papel da informação estatística para os administradores locais.

3. Fornecimento de equipamento de informática e de escritório

4. Actividade de pesquisa estatística. Realização em cada escritório provincial de um inquérito estatístico específico, que seja funcional ao melhoramento das actividades já desenvolvidas (ex. Extensão a nível Provincial de inquéritos nacionais), publicações e difusão das informações também com nível de desagregação superior ao provincial (ex. por Distrito)

5. Criação de um centro de documentação dentro de cada escritório Provincial para a difusão da informação e da cultura estatística: pretende-se criar um observatório sócio-económico em cada Província, onde poderão confluir as várias informações produzidas pelas diversas fontes. Esta estrutura estará ao serviço não só do INE mas de toda a província e, portanto, dos diferentes operadores que intervêm a nível local.

Para o resultado 3 (Predisposição de um estudo sobre o sector informal)

O estudo sobre o sector informal virá predisposto essencialmente na base da realização de um inquérito.

Realização do inquérito sobre o sector informal

O inquérito fornecerá um quadro geral qualitativo e quantitativo das actividades de tal sector e permitirá estimar o volume de actividade por sector, e a força de trabalho subdividida por sector de actividade, sexo e idade.

Em particular será possível:

- Identificar todos os sujeitos que praticam uma qualquer actividade de trabalho, independentemente do lugar onde esta seja localizada;
- Definir uma tipologia de enquadramento das actividades quer pertençam ao sector das actividades estatisticamente escondidas ou economicamente escondidas;
- Identificar as unidades produtivas, quer sejam facilmente localizáveis, quer sejam essas individualizáveis só através de entrevistas às famílias, inclusive no modelo;
- Conhecer a extensão do fenómeno na sua totalidade;
- Conhecer as actividades prevalecentes por sector.

Será assim possível dispor de um quadro de contabilidade nacional correcto, do ponto de vista estatístico, e capaz de reflectir com maior aproximação possível, a realidade sócio económica nacional em todos os seus aspectos.

Dada a dimensão do fenómeno e a vastidão do pais, virá efectuado um inquérito modelo (a nível nacional) subdividido em duas fases.

São previstas as seguintes actividades.

1. Assistência técnica fornecida por consultores nacionais e internacionais

Através da assistência técnica irá-se:

- Identificar e definir o sector informal;
- Preparar uma metodologia para o desenvolvimento deste inquérito;

- Desenhar a estrutura do inquérito;
- Realizar inquérito sobre a economia informal;
- Analisar os resultados do inquérito;
- Predispor o estudo sobre o sector informal.

2. *Formação para os funcionários do INE em matéria de: estatística e informática de base, estatística económica, técnicas de recolha de amostras e levantamentos, metodologias para o desenvolvimento de inquéritos*

3. *Fornecimento de equipamento de informática e de escritório para a sede central do INE*

4. *Actividade de pesquisa estatística (realização de sondagem nacional para o sector informal, publicações e difusão dos resultados)*

Para o do resultado 4 (Predisposição de um estudo sobre o sector não lucrativo)

O estudo sobre o sector não lucrativo será preparado essencialmente sobre a base da realização de um inquérito.

Inquérito sobre o sector não lucrativo

A primeira fase do trabalho incluirá a análise de toda a documentação existente, inclusa na classificação SNA93 relativa ao sector não lucrativo, e uma definição do que virá considerado não rentável pela sondagem que se irá desenvolver.
Além da análise da actual classificação e a reclassificação com base na definição de não lucrativo, se deverá proceder a um levantamento de todas as possíveis fontes administrativas e não, que possam fornecer informações úteis na medida em que, com base na normativa legislativa do país, só as ONGs não moçambicanas têm a obrigação de se registar junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto muitas ONGs não são registadas em nenhuma instituição governamental e portanto até agora estão fora do sistema actual.

Trata-se de determinar de maneira mais correcta possível o universo de referência verificando as possíveis fontes de registo, quer directas quer indirectas, seja a nível ministerial ou não, a nível central e periférico para procurar a construção de um universo representativo.
Individualizado o universo de referência (com a criação do registo das organizações sem fins lucrativos) e as variáveis que se desejem analisar (relativa a avaliação financeira-proventos de venda sobre o mercado, salários pagos, contribuições sociais versadas, rendimentos derivados do capital, transferência de capitais, prestações recebidas – e a descrição da estrutura da organização – número de trabalhadores, voluntários, etc.) poder-se-á proceder à realização de um inquérito que tenha como objectivo a análise do contributo do sector não lucrativo à contabilidade nacional.

O inquérito será com base em amostras.
O questionário a aplicar e a metodologia a seguir para o levantamento dos dados serão estudados no detalhe pelo INE em conjunto com a instituição que se adjudicará por concurso.
Para as partes de levantamento e inserção de dados, poderá ser utilizado pessoal externo, escolhido entre os vários recolhedores que tenham já participado nas várias sondagens realizadas pelo INE, e portanto bem familiarizados com os procedimentos das sondagens.
A parte relativa a análise dos dados será efectuada pelo pessoal do INE apoiado pelo pessoal da instituição adjudicatária que analisará os dados.

São prevista as seguintes actividades:

1 Assistência técnica prestada por consultores nacionais e internacionais

Através da assistência técnica irá-se:

- Identificar e definir o sector não lucrativo
- Preparar uma metodologia para o desenvolvimento desta sondagem;
- Desenhar a estrutura da sondagem;
- Definir mecanismos e metodologias para a actualização dos dados (ex. Constituição de um registo);
- Realizar um inquérito sobre o sector não lucrativo;
- Analisar os resultados do inquérito;
- Predispor um estudo sobre o sector não lucrativo.

2 *Formação para funcionários do INE sobre estatística e informática de base, estatística económica, técnicas de amostragem e levantamentos, metodologia estatística para o desenvolvimento de inquéritos.*

3 *Fornecimento de equipamento de informática e de escritório à sede central do INE.*

4 *Actividade de pesquisa estatistica (realização de um inquérito nacional para o sector não lucrativo, publicações e difusão dos resultados).*

6 REALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO

6.1 Metodologia da intervenção

A intervenção será realizada essencialmente através da assistência técnica e de formação dirigida a melhorar as capacidades e conhecimentos do pessoal do Ministério do Trabalho e do INE, e a fornecer instrumentos metodológicos e técnicos para a realização dos dois inquéritos.

6.2 Modalidade de execução e responsabilidade

A escolha de operar através do financiamento dirigido ao Governo e no âmbito deste esquema, através do suporte dirigido ao "budget" do INE, deriva do endereço assumido por todos os doadores, de deixar a responsabilidade da gestão dos fundos às estruturas locais moçambicanas e limitar a própria intervenção, por um lado ao controle de contabilidade e por outro, à verificação dos resultados obtidos seguindo um sólido esquema de monitoragem e avaliação. Porque não dispondo de dados precisos sobre o volume dos fundos concedidos através do "budget de suporte", é de reter que mais de 50% dos fundos postos a disposição pelos doadores siga este procedimento, que tem também o mérito de reforçar a capacidade interna de gestão.

As modalidades de actuação desta iniciativa prevêem, como já dito, o recurso ao artigo 15 do Regulamento de execução da lei 49/87 e, mais especificamente, o contributo ao budget do INE, que se terá do sustento técnico e profissional de estruturas especializadas nos estudos e actividades de caracter estatístico, através de adjudicação por concurso.

6.3 Responsabilidade do INE

Em consideração à escolha de tornar o INE directamente responsável pela obtenção dos resultados esperados, através da gestão directa dos fundos, é necessário definir as modalidades com as quais o INE operará, quer seja autonomamente , quer seja em conjunto com a estrutura encarregada de fornecer a assistência técnica. O INE portanto, seleccionará uma entidade realizadora (uma estrutura com poder e necessárias competências técnicas e profissionais que serão identificadas em prosseguimento ao concurso internacional) e pela actividade de assistência e formação, e para todas as actividades destinadas ao reforço do Ministério do Trabalho.

Todas as outras actividades a desenvolver, como a aquisição de mobiliário, a actividade de pesquisa estatística (realização de inquéritos, publicações, etc.) serão directamente realizadas pelo INE por quando se tratem de acções que recaem nas suas normais competências institucionais, para as quais possui as necessárias capacidades de administração e gestão.

O INE providenciará de modo a nomear um próprio funcionário que terá a tarefa de operar como contra parte responsável do programa e das ligações com a entidade financiadora.

7 RECURSOS E ESTIMATIVA DE CUSTOS

A determinação do custo indicativo da intervenção (o custo efectivo será determinado pelo êxito da competição para a identificação da entidade realizadora) foi estimado com base em cada uma das componentes da iniciativa articulada segundo os quatro resultados esperados. A estes componentes se junta a gestão detalhada do programa.

Para cada componente foram identificadas quatro rubricas de despesas que dizem respeito a assistência técnica internacional ou local (as cifras compreendem a logística, despesas de funcionamento, viagens, etc.), a actividade técnica (entende-se com esta terminologia, o conjunto de acções de terreno que caracterizam os levantamentos estatísticos), o fornecimento em género, ou seja, material, equipamentos, veículos, etc. e as actividades de formação. Ao lado de cada uma das rubricas, ë reportada a terminação "contrato" ou "budget INE" para assinalar indicativamente, se a responsabilidade da acção será confiada pelo INE a uma entidade realizadora contratante, ou se será gerida em próprio. Tratando-se de uma entidade seleccionada após concurso, o custo das actividades confiadas a este ultimo deve reter-se como indicativo, uma vez que o ente realizador será seleccionado também com base na oferta económica mais vantajosa.

1) Ampliação e melhoramento da produção estatística do Ministério do Trabalho

Dois especialistas locais para toda a duração do período – um para as actividades centrais e outro para as periféricas, 48 meses/homem a 3.098,74 Euro por mês/homem (contrato)	**Euro 148.739,59**
Consultorias internacionais – 7 meses/homem a Euro 10.329,14 que compreende (transporte, etc.) ao mês = (contrato)	**Euro 72.303,97**
Actividades técnica: (contrato)	**Euro 51.645,69**
Fornecimento para a sede central e províncias, substancialmente, equipamentos de informática hardware e software equipamentos de escritório (contrato)	**Euro 51.645,69**
Formação: (contrato)	**Euro 25.822,84**
Total	**Euro 350.157,78**

2) Potenciação da actividade de geração e difusão dos dados estatísticos das 11 delegações provinciais do INE

3 especialistas locais por toda a duração do período – 1 para as províncias do norte, 1 para as províncias do centro e 1 para as províncias do sul, 72 meses/homem a Euro 3.089,74 por mês /homem = (contrato)	**Euro 223.109,38**
Consultorias internacionais (Euro 10.329,14 por mês/homem) – 10 meses/homem(contrato)	**Euro 103. 291,38**
Actividade técnica: Euro 25.822,84 para cada uma das 11 províncias = (budget INE)	**Euro 284.051,29**
Fornecimento: para todas as 11 sedes provinciais Euro 15.493,71 para cada província, substancialmente, apetrechos de informática hardware e software, equipamento de escritório, documentação (budget)	**Euro170.430,78**
Formação (contrato)	**Euro 77.468,53**
Total	**Euro 858.351,36**

3) Predisposição de um estudo sobre o sector informal

Assistência técnica: consultorias 8 meses/homem, Euro10.329,14 por mês/homem = (contrato)	**Euro 82. 633,10**
Actividade técnica: * (budget INE) subdividido da seguinte maneira:	**Euro 723.039,66**
Técnicos /levantamentos	Euro 219.911,90
Pessoal por data-entry	Euro 15.493,71
Pessoal auxiliar	Euro 15.493,71
Viagens no país	Euro 87.797,67
Formação para técnicos /levantamentos	Euro 51.645,69
Impressão de questionários, manuais, resultados finais	Euro 41.316,55
Programas software	Euro 10.329,14
Consumíveis	Euro 41.316,55
Aluguer de salas, material didáctico para formação	Euro 25.822,84
Combustíveis para viaturas	Euro 25.822,84
Manutenção de veículos e equipamentos	Euro 25.822,84
Despesas de fax e telefones	Euro 20.658,28
Veículos (4x4)	Euro 103.291,38
Equipamentos (p.c., impressoras, acessórios)	Euro 41.316,55
Fornecimento de uma estação de trabalho completa de acessórios (budget INE)	**Euro 4.131,66**
Formação (contrato)	**Euro 25.822,84**
Total	**Euro 835.627,26**

4) Predisposição de um estudo sobre o sector e não lucrativo

Assistência técnica: consultorias 5 meses/homem Euro 10.329,14 por mês/homem = (contrato)	**Euro 51.645,69**
Actividade técnica: (budget INE) subdividido do seguinte modo:	**Euro 723.039,66**
	Euro 180.759,91

Técnicos /levantamento	Euro 51.645,69
Pessoal auxiliar	Euro 5.164,57
Deslocações no pais	Euro 25.822,84
Formação de técnicos de levantamentos	Euro 15.493,71
Impressão questionários, publicações finais	Euro 20.658,28
Material de consumo	Euro 28.405,12
Aluguer de salas, etc.	Euro 23.240,56
Despesas de fax, telefone, etc.	Euro 10.329,14
Fornecimento: 1 estação de trabalho completa de acessórios (budget INE)	**Euro 4.131,66**
Formação (contrato)	**Euro 15.493,71**
Total	**Euro 252.030,97**

5) Gestão do programa

Chefe do projecto para todo o período de duração – 24 meses Eu 10.329,14 por mês/homem (contrato)	**Euro 247,899,31**
Actividades técnicas (entram em cada componente)	
Fornecimento – 1 veículo, mobiliário de escritório, equipamento informático (contrato)	**Euro 41.316,55**
Total	**Euro 289.215,86**

6) Despesas várias

Contrato com a sociedade de auditoria (igual a 3% do custo da intervenção, excluindo a despesa relativa ao monitoramento	**Euro 77.561,50**
Realização dos procedimentos de concurso para a selecção sociedade de auditoria e entidade realizadora	**Euro 10.329, 14**
Total	**Euro 87.890,64**

Total geral dos custos do programa Euro 2.673.273,87, dos quais

Contrato (art. 15) = Euro 1.218.838,28

Budget INE (art.15) = Euro 1.454.435,59

6 CRONOGRAMA

1º ano :

Análise estatística para a identificação dos indicadores sobre o trabalho e das relativas fontes administrativas;

Estudo sobre modalidades organizacionais do trabalho, que permitam a adopção de um processo de controlo de qualidade ao longo da cadeia de tratamento dos dados.

Aquisição de equipamento.

2º ano:

Constituição de uma base de dados ;

Predisposição de uma base de tabelas estatísticas;

Análise das diversas modalidades de difusão de dados;

Definição do "protocolo metodológico " para a documentação estatística;

Formação estatística e informática avançada;

Actividade de pesquisa estatística.

Delegações Provinciais do INE

1º ano:

Análise das instituições presentes nas Províncias;

Análise das publicações estatísticas existentes;

Identificação das necessidades informativas;

Formação estatística de base;

Fornecimento de equipamento de informática.

2 º ano:

Coordenação com outras administrações locais;

Definição do papel das delegações provinciais;

Formação estatística e informática avançada;

Actividade de pesquisa estatística;

Criação de um centro de documentação no interior de cada escritório provincial.

Estudo sobre o sector informal

1 º ano:

Preparação da realização do inquérito;

Actividade de formação;

Fornecimento de equipamento

2 º ano:

Conclusão do inquérito;

Publicação e difusão do inquérito.

9 PLANO FINANCEIRO

	1 º ANO	2 º ANO	TOTAL
Entidade realizadora seleccionada através de concurso	Euro 642.988,84	Euro 575.849,44	Euro 1.218.838.28
INE	Euro 269.074,04	Euro 808.255,05	Euro 1.077.329,09
Gestão do programa	Euro 165.266,21	Euro 123.949,65	Euro 289.215,86
Despesas várias	Euro 46.574,08	Euro 41.316,55	Euro 87.890,63
Total	Euro 1.123.903,17	Euro 1.549.370,70	Euro 2.673.273.87

10 PLANO OPERATIVO, RELATÓRIOS DE ACTIVIDADES E FINANCEIROS

A documentação técnica financeira do Programa é constituída pelo Plano Operativo Global, pelos Planos Operativos e de Despesas Anuais (subdivididos em semestres), pelas Relações de Despesas efectuadas, pelos relatórios trimestrais e por uma Relação Técnica final, por uma prestação de contas (balanço) final sobre as somas utilizadas.

Os conteúdos dos Relatórios acima mencionados são especificados nos parágrafos seguintes.

10.1 Plano Operativo Global (POG). É o documento técnico-financeiro que define em detalhe, na fase de preparação da iniciativa, os resultados esperados, as actividades, os recursos, os custos e os tempos previstos para cada uma das actividades.
Constitui o primeiro documento de trabalho do programa e em fase de realização, se traduz em planos operativos de maior detalhe. O POG será elaborado pelo INE dentro de 60 dias após a transferência da primeira tranche do financiamento da parte italiana.

10.2 Plano Operativo e de Despesa Anual (POA). É o documento técnico-financeiro que, sobre o modelo do POG , define em detalhe para a entrada anual os resultados esperados, as actividades, os recursos, os custos e os tempos previstos para cada uma das actividades. Subdivide-se em dois semestres de programação, com a finalidade de determinar a quantidade de recursos necessários estimados, assim como os tempos de execução das actividades.
O primeiro POA virá elaborado pelo INE dentro de 30 dias após o vencimento do primeiro.

10.3 As relações sobre as despesas efectuadas e sobre os compromissos assumidos serão predispostos pelo INE com a finalidade de receber as tranches de pagamento sucessivas à primeira.
As informações nelas contidas farão referência aos custos sustentados ou aos compromissos assumidos por cada rubrica prevista, à frente dos estimados; Falar-se-á de compromissos mesmo que as despesas não tenham sido efectuadas.

10.4 As relações técnicas descritivas das actividades realizadas deverão ser predispostas pelo INE, e vão apresentadas junto com as Relações do ponto 10.3, a fim de receber as tranches de pagamento sucessivas à primeira .

As Informações nela contida serão essencialmente relativas a:

- As actividade realizadas a frente das actividades programadas;
- Os resultados obtidos, a frente dos resultados esperados;
- Os tempos efectivos, a frente dos tempos previstos.

10.5 O s relatórios trimestrais serão preparados pelo INE e conterão uma descrição e análise do andamento do programa em todos os seus aspectos técnicos e financeiros. Cada um deles virá predisposto dentro de 15 dias da conclusão de cada ciclo trimestral de actividade.

Os relatórios conterão as seguintes informações:

- As actividades realizadas, as despesas sustentadas, as instituições envolvidas e os resultados alcançados a frente dos previstos inicialmente;
- Os elementos que influenciarão positiva ou negativamente o desenvolvimento das actividades e que determinarão a eventual necessidade de se efectuar ajustamentos financeiros no decurso do trimestre em exame.

10.6 Relação Técnica Final: é o documento que descreve e analisa o andamento do conjunto do programa em todos os seus aspectos, descrevendo a conclusão das actividades, todas as informações fornecidas pelos relatórios trimestrais.

10.7 Balanço Final de utilização das somas distribuídas é o documento final que reporta, para cada singular da rubrica de despesa, os custos sustentados a frente dos inicialmente estimados, e as variações eventualmente introduzidas.

11 A SOCIEDADE INTERNACIONAL DE AUDITORIA

Com a finalidade de controlo e da revisão financeira, o programa com os serviços de uma Sociedade Internacional de revisão financeira, que será seleccionada através de procedimentos de concurso

destinados a identificar a Sociedade com a melhor experiência em actividades análogas, entre aquelas que respondam às normas internacionais de revisão contabilística aprovadas pela Federação Internacional de Contabilistas (IFAC) e pela Organização Internacional das Instituições Superiores de Revisão (INTOSAI). Os termos de referência do encargo serão definidos conjuntamente pela DGCS e INE.

Os termos de referência incluirão duas relações de auditoria – de acompanhamento às relações técnicas e aquelas sobre as despesas efectuadas – necessárias para a obtenção do pagamento das tranches sucessivas a primeira, e uma relação final.

As relações de acompanhamento deverão incluir as seguintes informações:

- Correspondência das despesas declaradas nos vários relatórios
- Concordância mensal entre o movimento registado nas contas bancárias do Programa e o valor detalhado das despesas;
- Avaliação da medida na qual os fundos postos a disposição foram devidamente contabilizados de acordo com as exigências definidas nos respectivos acordos de financiamento;
- Acertar que os bens e serviços tenham sido adquiridos no ambiente do programa, sobre uma adequada base de pesquisa de mercado e de acordo com as regras de "procurement" estabelecidas.

A relação final serve para acertar (confirmar):

- Que o financiamento italiano tenha sido utilizado conforme as condições estabelecidas pelo Acordo Intergovernamental, no que respeita aos critérios de economia e eficiência e somente com os fins para os quais foram previstos;
- Que os bens e os serviços tenham sido adquiridos no âmbito do programa, na base de uma adequada pesquisa de mercado e de acordo com as regras de "procurement" estabelecidas;
- Que todos os documentos de despesas, registos e contas bancárias tenham sido adequadamente preservadas e constituam uma base certa e inequívoca para a preparação dos relatórios feitos financeiros a apresentar no âmbito do Programa;
- Que a condicionante anual do Programa tenha sido preparada em conformidade com as Normas Internacionais, emanadas pelo Comité Internacional para as Normas, e reflectindo uma imagem

verdadeira e razoável da situação financeira do programa, a inclusão de cada anualidade, e da documentação relativa ao mesmo período;

- Que os movimentos das contas bancárias do Programa, concordem com os valores das despesas indicadas.
- Que o Balanço Anual do Programa corresponda aos relatórios financeiros relativos ao período em exame.

12 MODIFICAÇÕES AO PRESENTE DOCUMENTO TÉCNICO

Qualquer modificação ou variação ao presente Documento Técnico será efectuado seguindo o mesmo procedimento estabelecido para as modificações relativas ao Protocolo do Acordo Intergovernamental nele prescrito.

No caso de o Governo Italiano aprovar a concessão de recursos financeiros acrescidos aos estabelecidos para o Programa através de uma modificação do Acordo Intergovernamental, também o presente Anexo Técnico deverá sofrer uma modificação, por consequência, onde for necessário.

EMBAIXADA DE ITÁLIA
MAPUTO
VISTO: ... a presente fotocópia ... original.

04 NOV. 2002

O Segundo Secretário
(Augusto MASSARI)

17.

Parigi, 18 ottobre 2002

Accordo tra Italia e UNESCO concernente il congresso internazionale nel trentesimo anniversario della Convenzione di Parigi del 1972 sul patrimonio mondiale

(Entrata in vigore: 18 ottobre 2002)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
Tel : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55

The Director-General

Reference: DG/4.1/0202

23 APR 2002

Subject : Agreement between the Government of Italy and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concerning the International Congress of Experts celebrating the 30th anniversary of the *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention)* 14-16 November 2002, Venice, Italy

Sir,

I have the honour to refer to the letter of 23 December 2001, addressed to me by the Minister of Foreign Affairs of Italy, confirming your Government's kind offer to host the above-mentioned meeting. I wish to express my sincere thanks to your Government for this offer, which I accept on behalf of the Organization.

A. <u>Nature and scope of the meeting</u>

To mark the 30th anniversary of the World Heritage Convention, UNESCO and the Government of Italy will hold an International Experts' Congress to reflect on some of the principal issues, achievements and challenges of the World Heritage mission. International experts will gather to discuss the evolution of the World Heritage Convention and consider its role for the future.

Under the "Regulations for the general classification of the various categories of meetings convened by UNESCO", adopted by the General Conference at its 14th session (14 C/Resolution 23), this meeting comes under Category IV, "International congresses".

Mr Silvio Berlusconi
President of the Council of Ministers
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Palazzo della Farnesina
I - 00114 Rome
Italy

The objectives of the congress are:

1. To discuss the successes and limitations of the World Heritage Convention with respect to:

   - The protection of natural and cultural heritage worldwide;
   - The development of appropriate national and international heritage protection legislation and practices in the different regions of the world;
   - Capacity-building at local and regional levels for the management of World Heritage sites;
   - The mobilization of resources for World Heritage protection;

2. To discuss the future direction of the World Heritage Convention by:

   - Identifying opportunities and mobilizing support in favour of specific action programmes related to heritage conservation;
   - Creating synergies between World Heritage stakeholders and encouraging the development of targeted partnerships ensuring increased site protection and presentation.

B. <u>Participation</u>

Participants in this congress will include government officials, experts and site managers, as well as international foundation representatives, donors and private sector representatives, with the aim of strengthening the conservation of natural and cultural heritage worldwide in the decades to come.

(i) Chief participants

The chief participants will be experts in the field of cultural and natural heritage conservation. They will be invited by the Director-General of UNESCO and will serve in a private capacity.

(ii) Representatives and observers

a) Member States and Associate Members of UNESCO may send observers to the congress;

b) The United Nations and other organizations of the United Nations system with which UNESCO has concluded mutual representation agreements may send representatives;

c) Representatives of governmental, intergovernmental and non-governmental bodies involved in conservation of cultural and natural heritage may send representatives to the meeting;

d) Media representatives may also attend the meeting;

(iii) **Steering Committee**

The Steering Committee will be composed of representatives from the different sectors and services of UNESCO, representatives of the Italian authorities, and a selection of partner Organizations. The Steering Committee members will be responsible for developing the programme of the congress itself as well as the congress workshops. It will oversee logistical arrangements for the organization of the congress, and will meet once a month up to the date of the congress. Meetings of this Committee will be prepared by the World Heritage Centre of UNESCO.

(iv) **Patrons**

A small number of high profile intellectuals, entrepreneurs and international figures will be invited to become patrons of the International Experts' Congress. They will be invited to act in a personal capacity, advocate both for the congress and for World Heritage between now and the congress, and to lend their names to congress literature.

(v) **Partners/Funding agencies**

Representatives of private institutions and foundations engaged directly or indirectly in World Heritage and other conservation projects.

The total number of participants, including members of the UNESCO Secretariat, is expected to be about 500. Internet pages will be developed for the general public, students and those not able to attend the congress.

C. <u>Place and date of the congress</u>

The congress will be held in Venice, Italy from 14 to 16 November 2002. The congress will last two-and-a-half days and all the sessions will be held in plenary. The proposed venue is the Giorgio Cini Foundation on the island of San Giorgio in Venice, pending confirmation. A number of preliminary workshops will also be hosted by different cities in Italy, under separate agreements with the municipalities concerned.

D. <u>Organization of the meeting</u>

The Government of Italy and UNESCO will be the main sponsors of the congress.

UNESCO's World Heritage Centre will be the focal point for all matters pertaining to the organization of the congress. It will work in collaboration with the UNESCO Office in Venice (ROSTE), the City of Venice and the Veneto Region.

A local events management agency, selected in consultation with the Municipality of Venice, will handle the logistical and operational aspects of the congress, and will act as liaison with the Secretariat of UNESCO for the installation and operation of the various services to be provided. As requested by the Municipality of Venice, a separate contract detailing the scope and range of tasks to be undertaken will be drawn up between the agency and UNESCO, and the fees of the agency will be borne entirely by the Municipality of Venice.

However, nothing in the provisions of this letter shall prevent the two parties from mutually agreeing to make such adjustments as may be desirable to ensure the proper organization of the congress.

E. **Privileges and immunities**

The Government of Italy shall apply, in all matters relating to this meeting, the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations, to which Italy has been a party since 30 August 1985, as well as Annex IV thereto, relating to UNESCO. In particular, the Government shall ensure that no restriction is placed upon the entry into, sojourn in, and departure from the territory of Italy of all persons, of whatever nationality, entitled to attend the meeting by virtue of a decision of the appropriate authorities of UNESCO and in accordance with the Organization's relevant rules and regulations.

F. **Damage and accidents**

As long as the premises reserved for the meeting are at the disposal of UNESCO, the Government of Italy shall bear the risk of damage to the premises, facilities and furniture and shall assume and bear all responsibility and liability for accidents that may occur to persons present therein. The authorities of Italy shall adopt appropriate measures to ensure the protection, particularly against fire and other risks, of the above-mentioned premises, facilities, furniture and persons. They may also claim from UNESCO compensation for any damage to persons and property caused by the fault of staff members or agents of the Organization.

* * *

If, as I hope, the above proposals are acceptable to you, I should be grateful if you would sign both copies of this letter and return one to me at your earliest convenience.

Upon signature by both parties, the present letter shall constitute the Agreement between the Government of Italy and UNESCO in respect of the meeting.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Koïchiro Matsuura

For the Government of Italy

Signature ....

Title AMBASSADEUR, DELEGUE PERMANENT

Date 18.10.2002

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

Il Direttore Generale

Prot. DG/4.1/0202

23 aprile 2002

Oggetto: Accordo fra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura sul Congresso Internazionale di esperti per la celebrazione del 30° anniversario della *Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Convenzione sul patrimonio mondiale)*
14-16 novembre 2002, Venezia, Italia

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento alla lettera del 23 dicembre 2001, a me indirizzata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, che conferma la gentile offerta del Suo Governo di ospitare la riunione sopra citata. Desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti per l'offerta, che accetto per conto dell'Organizzazione

On. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri
Palazzo della Farnesina
00144 ROMA

A. Natura e portata della riunione

Per commemorare il 30° anniversario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, l'UNESCO ed il Governo italiano terranno un Congresso Internazionale di esperti, al fine di riflettere su alcuni dei principali aspetti, successi e sfide della missione del Patrimonio Mondiale. Gli esperti internazionali si riuniranno per discutere l'evoluzione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale ed esaminare il suo ruolo futuro

In base alle "Norme per la classificazione generale delle varie categorie di riunioni indette dall'UNESCO", adottate dalla Conferenza Generale nel corso della sua 14ª seduta (14 C/Risoluzione 23), la riunione in oggetto rientra nella Categoria IV, "Congressi Internazionali".

Gli obiettivi del congresso sono i seguenti.

1. Discutere dei successi e dei limiti della Convenzione sul Patrimonio Mondiale per quanto riguarda:
   - La protezione del patrimonio culturale e naturale in tutto il mondo;
   - L'elaborazione di legislazioni e prassi adeguate in materia di protezione del patrimonio nazionale e internazionale nelle varie regioni del mondo;
   - La costruzione di capacità ai livelli locale e regionale per gestire siti appartenenti al Patrimonio Mondiale;
   - La mobilitazione di risorse per la protezione del Patrimonio Mondiale.
2. Discutere la direzione futura della Convenzione sul Patrimonio Mondiale tramite:
   - L'identificazione di opportunità e la mobilitazione di sostegno a favore di programmi di azione specifici relativi alla tutela del patrimonio;
   - La creazione di sinergie fra i sostenitori del Patrimonio Mondiale e l'incoraggiamento dello sviluppo di partnership mirate che garantiscano maggiore protezione e conoscenza dei siti

B. Partecipazione

Fra i partecipanti al congresso figurano funzionari governativi, esperti e responsabili dei siti, nonché rappresentanti delle fondazioni internazionali, donatori e rappresentanti del settore privato, allo scopo di potenziare la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale nei decenni a venire

(i) Partecipanti principali

I partecipanti principali saranno gli esperti nel settore della tutela del patrimonio culturale e naturale. Essi saranno invitati dal Direttore Generale dell'UNESCO ed offriranno i propri servigi a titolo privato

(ii) Rappresentanti e osservatori

a) Gli Stati Membri ed i Membri Associati dell'UNESCO possono inviare osservatori al congresso.
b) Le Nazioni Unite ed altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite con cui l'UNESCO ha concluso accordi di rappresentanza reciproca possono inviare rappresentanti.
c) I rappresentanti di enti governativi, intergovernativi e non governativi che si interessano di tutela del patrimonio culturale e naturale possono inviare rappresentanti alla riunione.
d) Possono presenziare alla riunione anche rappresentanti dei mezzi di informazione.

(iii) Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo sarà composto da rappresentanti dei diversi settori e servizi dell'UNESCO, da rappresentanti delle autorità italiane e da Organizzazioni associate selezionate. Ai membri del Comitato Direttivo competerà elaborare il programma del congresso stesso ed i gruppi di lavoro del congresso. Sovrintenderà le intese logistiche per l'organizzazione del congresso e si riunirà una volta al mese fino alla data del congresso. Le riunioni del Comitato saranno preparate dal Centro per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

(iv) Patrocinatori

Sarà invitato a patrocinare il Congresso di Esperti Internazionali un numero esiguo di intellettuali di alto profilo, imprenditori e personaggi di spicco al livello internazionale. Essi saranno invitati ad operare a titolo personale, patrocinare il congresso e il patrimonio Mondiale nel periodo precedente al congresso, e a far figurare il proprio nome sui documenti congressuali

(v) Partners/Agenzie finanziatrici

Rappresentanti di istituzioni e fondazioni private impegnate direttamente o indirettamente in progetti attinenti il Patrimonio Culturale ed altri progetti di tutela.

Il numero totale dei partecipanti, compresi i membri del Segretariato dell'UNESCO, dovrebbe essere pari a circa 500 unità. Saranno predisposte pagine Internet per il pubblico, gli studenti e coloro che non potranno presenziare al congresso.

C. Luogo e data del congresso

Il congresso si svolgerà a Venezia, Italia, dal 14 al 16 novembre 2002. Il congresso avrà la durata di due giorni e mezzo e tutte le sessioni si svolgeranno in plenaria. Il luogo proposto è la Fondazione Giorgio Cini, sull'Isola di San Giorgio a Venezia, da confermare. Varie città italiane ospiteranno inoltre alcuni gruppi di lavoro preliminari, ai sensi di intese separate con i comuni interessati.

D. Organizzazione della riunione

Il Governo italiano e l'UNESCO saranno gli sponsor principali del congresso.

Il Centro per il Patrimonio Culturale dell'UNESCO tratterà di tutte le questioni attinenti l'organizzazione del congresso. Esso opererà di concerto con la sede UNESCO di Venezia (ROSTE), la Città di Venezia e la Regione Veneto.

Un'agenzia locale per la gestione degli eventi. selezionata di concerto con il Comune di Venezia, tratterà degli aspetti logistici e operativi del congresso, ed opererà come collegamento con il Segretariato dell'UNESCO per l'installazione ed il funzionamento dei vari servizi da erogare. Su richiesta del Comune di Venezia, l'agenzia e l'UNESCO redigeranno un contratto separato in cui saranno specificati il campo d'azione e la portata delle iniziative da intraprendere, e le spese per l'agenzia saranno interamente a carico del Comune di Venezia.

Tuttavia, nulla nelle disposizioni della presente lettera impedirà alle due parti di concordare gli aggiustamenti auspicabili per garantire un'adeguata organizzazione del congresso

E. Privilegi e immunità

Il Governo italiano, in tutte le questioni relative alla riunione, applicherà le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, a cui l'Italia è parte dal 30 agosto 1985, nonché del relativo Allegato IV, riguardante l'UNESCO. In particolare, il Governo garantirà che non vengano imposte limitazioni all'ingresso, al soggiorno e alla partenza dal territorio italiano di tutte le persone, di qualsiasi nazionalità, aventi diritto a partecipare alla riunione in base ad una decisione delle autorità competenti dell'UNESCO e in conformità con le norme e i regolamenti dell'Organizzazione in materia.

F. Danni e incidenti

Per il periodo in cui i locali riservati alla riunione saranno a disposizione dell'UNESCO, il Governo italiano sosterrà i rischi di danno ai locali, alle attrezzature ed al mobilio e si assumerà tutte le responsabilità e gli oneri per gli incidenti che possono verificarsi alle persone che vi si trovano. Le autorità italiane adotteranno adeguate misure per assicurare la protezione dei locali, delle strutture, del mobilio e delle persone summenzionate, in particolare da incendi ed altri rischi. Esse potranno altresì chiedere all'UNESCO il risarcimento per eventuali danni a presone e proprietà dovuti a inadempienze dei membri del personale o di agenti dell'Organizzazione.

* * *

Nel caso auspicabile che le proposte siano accettabili, Le sarei grato se potesse firmare le due copie della presente lettera e restituirmene una al più presto.

All'atto della firma delle due parti, la presente lettera costituirà l'Accordo fra il Governo italiano e l'UNESCO relativamente alla riunione.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più elevata considerazione.

(F.to. Koichiro Matsuura)

Per il Governo Italiano
(F.to: firma illeggibile)
Ambasciatore, Delegato Permanente

Data: 18 ottobre 2002

18.

Dakar, 24 ottobre 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania sulla cancellazione del debito della Repubblica Islamica di Mauritania (Club di Parigi del 16-3-2000)

(Entrata in vigore: 24 ottobre 2002)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA
SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale sul consolidamento del debito della Repubblica Islamica di Mauritania, firmato a Parigi il 16 marzo 2000 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue.

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione:

a) del 100% di tutte le scadenze (per capitale e interessi contrattuali) comprese nel periodo 01.07.1999 - 30.06.2002 per tutti i debiti dovuti dal Governo della Repubblica Islamica di Mauritania all'Italia tramite il MEDIOCREDITO CENTRALE (ora MCC), insoluti alla data della firma del presente Accordo e relativi a contratti e convenzioni finanziarie concluse antecedentemente al 20 giugno 1999;
b) del 100% degli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati dalle date di scadenza e maturati fino alla data del presente Accordo. Gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso stabilito nella relativa Convenzione Finanziaria, incrementato di un margine dell'1% annuo

I debiti sopra menzionati sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati possono essere rivisti con il consenso delle due Parti.

Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni concluse successivamente al 20 giugno 1999 non sono comprese nella presente cancellazione né in qualsiasi altra futura riorganizzazione del debito.

ARTICOLO II

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso tra il 1 novembre 2001 ed il 30 giugno 2002, a condizione che le condizioni previste alla Sezione IV, 3 c) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 16 marzo 2000 siano state soddisfatte

ARTICOLO III

1 Al fine di ottenere la cancellazione del debito sopra menzionata, il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania continua ad impegnarsi a

   a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad astenersi dall'uso della forza quale mezzo di composizione delle controversie internazionali;
   b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata di concerto con la società civile del paese ed i partner internazionali,
   c) assegnare al bilancio nazionale risorse per scopi militari non superiori alle legittime necessità di sicurezza e difesa del paese

2 Il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania si impegna a presentare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo, il progetto di stanziamento dei fondi (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) liberati per effetto della cancellazione del debito, in conformità con la strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO IV

La violazione degli obblighi di cui all'Articolo III sarà verificata in base a quanto segue:

a) le delibere delle Organizzazioni Internazionali (in particolare del sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) valutazioni sulla congruità delle spese militari;

c) relazioni ufficiali sullo stato d'avanzamento dell'attuazione del progetto (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) di cui al precedente Articolo III, paragrafo 2

ARTICOLO V

1. Qualora dalle verifiche di cui all'Articolo IV risulti che il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania non soddisfa uno o più obblighi di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica Islamica di Mauritania di avviare consultazioni bilaterali. Su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e qualora applicabile, tali consultazioni possono essere sostituite da quelle previste all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo degli Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri. Qualora il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, ovvero tali consultazioni non dovessero essere soddisfacenti in considerazione della gravità delle violazioni degli obblighi di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana può decidere di sospendere il presente Accordo. Durante la sospensione, il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania sarà tenuto ad effettuare tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente fissate e dovute successivamente alla decisione sopra menzionata
2. Quando le condizioni enunciate all'Articolo III saranno considerate ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo IV, il Governo della Repubblica Italiana prenderà in considerazione la possibilità di revocare la sospensione.
3. Nel caso in cui, dopo un periodo di tempo ragionevole, si riterrà che le condizioni di cui all'Articolo III non siano state ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo IV, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia sarà effettiva trenta giorni dopo la relativa notifica all'altra Parte

ARTICOLO VI

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dalla legislazione comune, né gli obblighi contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al termine del progetto, come previsto all'Articolo III, paragrafo 2

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Dakar il 24 ottobre 2002 in due originali in lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
(F.to: A. Giorgio Maria ECONOMIDES)	(F.to: firma illeggibile)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Mauritania, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries, and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Islamic Republic of Mauritania, signed in Paris on March 16th, 2000, by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE 1

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of all maturities (for both principal and contractual interest), falling due between 01.07.1999 and 30.06.2002, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to contracts and financial conventions concluded before June 20th 1999, due from the Government of the Islamic Republic of Mauritania to Italy through MEDIOCREDITO CENTRALE (now MCC);
b) 100% of late interest on debts envisaged in paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Late interest will be computed at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1% p.a.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

The provisions of the present Agreement will apply for the period from November 1st, 2001 up to June 30, 2002 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.c) of the Agreed Minute signed in Paris on March 16th, 2000, have been fulfilled.

ARTICLE III

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Islamic Republic of Mauritania continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;
b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Islamic Republic of Mauritania commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE IV

The infringement of the commitments set forth in Article III will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;
c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article III, paragraph 2.

ARTICLE V

1. Should the verifications set forth in Article IV indicate that the Government of the Islamic Republic of Mauritania does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article III, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Islamic Republic of Mauritania to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the Islamic Republic of Mauritania not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article III, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Islamic Republic of Mauritania will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article III are deemed re-established, according to the verifications of Article IV, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article III are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article IV, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VI

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article III, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Dakar on 24-10-2002 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

L'AMBASSADEUR
A. Giorgio Maria ECONOMIDES

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA

19.

Roma, 14 novembre 2002

Protocollo Finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo ad un aiuto alla bilancia dei pagamenti della Repubblica Tunisina, con Allegato

(Entrata in vigore: 10 febbraio 2003)

PROTOCOLE FINANCIER ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE PORTANT SUR UNE AIDE A LA BALANCE DES PAIEMENTS DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale pour la Coopération au Développement, MAE-DGCS, et le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale pour l'Europe, MAE-DGE, ci-après dénommés les Parties,

attendu que

le Procès Verbal de la 4ème session de la Grande Commission Mixte tenue, à Tunis, le 5 octobre 2001, prévoit l'engagement du Gouvernement de la République Italienne d'accorder au Gouvernement de la République Tunisienne un montant de 46.480.000 Euros (quarante-six millions quatre cent quatre-vingt mille Euros), sous forme de don, pour le financement d'un programme d'importation de biens et services connexes d'origine et provenance italiennes, ci-après dénommé Programme,

attendu que

pour la mise en place dudit financement, la conclusion d'un Protocole Financier régissant les engagements des Parties est nécessaire, ci-après dénommé Protocole,

conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1

OBJET DU PROTOCOLE

Le Gouvernement de la République Italienne accorde, à titre de don, au Gouvernement de la République Tunisienne, un financement destiné au secteur public pour un montant de 46.480.000 Euros (quarante-six millions quatre cent quatre-vingt mille Euros) pour l'importation en Tunisie de biens et services connexes d'origine et provenance italiennes, indiqués dans la section A de l'Annexe du Protocole qui en fait partie intégrante. Lesdits biens et services connexes sont convenus sur la base des besoins formulés par le Gouvernement de

la République Tunisienne pour la réalisation des programmes de développement économique et social dans le cadre des orientations du Xème Plan de Développement Economique et Social de la Tunisie (2002-2006).

ARTICLE 2

UTILISATION DU FINANCEMENT

1. Le financement de 46.480.000 Euros (quarante-six millions quatre cent quatre-vingt mille Euros) est mis à la disposition du Gouvernement de la République Tunisienne sur un compte spécial productif d'intérêts, comme spécifié à l'article 4. Les intérêts s'ajoutent au capital et seront utilisés pour poursuivre les objectifs du Programme. Le financement est réparti sur les secteurs prioritaires indiqués dans la Section A de l'Annexe et sera utilisé pour :

a) l'achat au prix du marché des biens et servies connexes, selon les modalités prévues dans la section E de l'Annexe, ainsi qu'au paiement des dépenses liées au transport et à l'assurance desdits biens ;

b) le paiement des dépenses pour la publication en Italie des appels d'offres afférents à la sélection d'une société de services dénommée, ci-après, Société de Procurement et d'une société de surveillance dénommée, ci-après, Société de Surveillance ;

c) le paiement des dépenses relatives aux services assurés par la Société de Procurement, par la Société de Surveillance et par la Banque Agent;

d) le paiement des dépenses relatives à d'autres prestations ponctuelles, y comprise l'assistance technique à l'élaboration des cahiers de charges, selon les modalités indiquées dans la Section E de l'Annexe, suite à l'autorisation du MAE-DGCS.

2. Les paiements concernant les prestations mentionnées au point c) de l'alinéa précédent sont établis en pourcentage selon les modalités indiquées dans la Section D de l'Annexe.

ARTICLE 3

ROLES ET COMPETENCES

1. Le MAE-DGE procède à :

(i) la désignation d'un responsable, ci-après dénommé Responsable, à qui sont attribuées la gestion et la coordination de toutes les activités requises pour l'acquisition des biens et services connexes ;

(ii) l'adjudication de la Société de Procurement et de la Société de Surveillance en faisant recours à un appel d'offres selon les procédures de l'Union Européenne en matière de « Marchés de Services, de Fournitures et de Travaux conclu dans le cadre de la coopération communautaire en faveur des Pays Tiers ». La documentation relative aux appels d'offre sera approuvée par le MAE-DGCS. Ces sociétés, de droit italien, doivent être qualifiées au niveau international et avoir une maîtrise totale des procédures liées à l'exécution du Protocole; l'avis d'appel d'offres sera publié en Italie sur deux (2) quotidiens italiens à tirage national et sur le Bulletin de la Coopération (DIPCO) ;

(iii) la sélection d'une banque italienne ayant une expérience internationale, ci-après dénommée Banque Agent.

2. La Société de Procurement est chargée des services liés à l'acquisition des biens et des services connexes à importer en Tunisie.

3. La Société de Surveillance est chargée des activités relatives aux services d'inspection, conformité des prix et certification de la qualité et de la quantité des biens et services connexes à l'embarquement, à d'éventuelles zones de transit et à destination.

4. La Banque Agent est chargée de la gestion du compte visé à l'alinéa 1. de l'Article 4 du Protocole et d'effectuer les paiements nécessaires pour la réalisation du Programme.

5. Le MAE-DGE signera avec la Société de Procurement, la Société de Surveillance et la Banque Agent des contrats selon les modalités conformément aux indications de la Section E de l'Annexe. Le texte desdits contrats sera visé pour conformité par le MAE-DGCS.

6. Le MAE-DGCS procède à la désignation d'un représentant, ci-après dénommé Représentant, qui collabore avec le Responsable et sera assisté, dans les tâches à exercer, par les experts du Bureau de Coopération de l'Ambassade d'Italie et du MAE-DGCS. Il doit vérifier le bon déroulement du Programme et marquer son accord sur tous les documents ou formuler des objections qui seront communiquées par la voie diplomatique au MAE-DGE.

7. Les désignations et adjudications susmentionnées doivent être formalisées par Notes Verbales qui feront partie intégrante du Protocole.

ARTICLE 4

MISE A DISPOSITION DU FINANCEMENT

1. Le Gouvernement de la République Tunisienne procède à l'ouverture en son nom d'un compte en Euros, productif d'intérêts, auprès de la Banque Agent, ci-après, dénommé Compte Spécial, et destiné, intérêts générés compris, à l'utilisation, conformément à l'alinéa 1. de l'Article 2 du Protocole. Ledit Compte Spécial est intitulé « Gouvernement de la République Tunisienne « Commodity Aid Italie – Don du Gouvernement de la République Italienne destiné au secteur public en Tunisie ». Les Parties s'engagent à assurer au Compte Spécial l'immunité juridictionnelle reconnue par le Droit International.

2. Le financement est mis à la disposition du Gouvernement de la République Tunisienne en 3 (trois) tranches successives, la première d'un montant de 16.480.000 Euros (seize millions, quatre cent quatre-vingt mille Euros) et les deux autres tranches d'un montant de 15.000.000 d'Euros (quinze millions d'Euros) chacune; la première tranche sera transférée au Compte Spécial, après l'entrée en vigueur du Protocole, suite à la transmission par le Responsable au MAE-DGCS des listes détaillées des biens et services connexes. Les tranches suivantes seront transférées au Compte Spécial - sur requête du Responsable accompagnée d'informations relatives à l'état d'utilisation de la tranche en cours et visée pour approbation par le Représentant - à l'utilisation des 2/3 (deux tiers) des tranches précédentes et suite à la transmission des listes détaillés des biens et services connexes. Tout appel d'offres réalisé dans le cadre de l'exécution du Protocole n'excédera pas le montant de 7.000.000 d'Euros (sept millions d'Euros).

3. Dans un délai de 2 (deux) mois de l'achèvement du Programme, le Responsable donne instruction à la Banque Agent de procéder à la clôture du Compte Spécial.

ARTICLE 5

GESTION DU PROGRAMME

1. Le Responsable, assisté par le Représentant, établira les listes détaillées des biens et services connexes, dans les secteurs prévus à la Section A de l'Annexe. Ces listes, accompagnées des spécifications techniques détaillées sur la qualité et la quantité des fournitures et de la valeur estimée desdites fournitures, seront transmises à la Société de Procurement. Les listes seront visées pour approbation par le Représentant. La valeur estimée des fournitures sera vérifiée par la Société de Surveillance dans le cas de négociation directe et de consultation restreinte.

2. La sélection des fournisseurs italiens sera effectuée en faisant recours, selon les différentes typologies des fournitures, à une négociation directe (marché de gré à gré), à une consultation restreinte ou à un appel d'offres selon les modalités indiquées à la Section E de l'Annexe.

3. La documentation relative aux appels d'offres préparée par la Société de Procurement doit être mise à la disposition des intéressés contre paiement des dépenses directes seulement (photocopie, charges postales etc...).

4. Une fois terminées les procédures précisées à l'alinéa 2., la Société de Procurement enverra au Responsable et au Représentant les offres jugées les plus avantageuses du point de vue économique, accompagnées par son propre avis motivé sur le prix et la qualité des biens et services connexes.

5. Le Responsable, assisté par le Représentant, effectuera l'examen et la comparaison des offres transmises par la Société de Procurement et il procédera à l'adjudication des fournitures en rédigeant des procès-verbaux opportunément motivés et par la suite, les lettres d'adjudication. A ce moment, le Représentant marquera son accord sur lesdits documents.

6. Le Responsable transmettra les lettres d'adjudication à la Société de Procurement qui procédera à la signature des contrats d'achat des fournitures au nom et pour le compte du Gouvernement de la République Tunisienne conformément aux indications contenues dans les mêmes contrats. Le Responsable transmettra, par ailleurs, à la Société de Surveillance les ordres d'inspection pour les contrôles de qualité et de quantité des fournitures.

7. La Société de Procurement enverra les contrats au Responsable ensuite, le Responsable transmettra les copies des contrats, accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires, à la Banque Centrale de Tunisie, selon les modalités indiquées dans la Section E de l'Annexe.

8. La Banque Centrale de Tunisie procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la Banque Agent qui effectuera les paiements en débitant le Compte Spécial selon les modalités indiquées dans la Section E de l'Annexe. Les éventuelles commissions et/ou frais bancaires, concernant le règlement financier pour la fourniture des biens et services connexes sont à la charge des fournisseurs.

9. La Banque Agent, en même temps et proportionnellement à chaque paiement effectué en faveur des fournisseurs italiens dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires irrévocables dont ils sont bénéficiaires, reconnaîtra à la Société de Procurement, à la Société de Surveillance et à soi-même, les

commissions indiquées à la Section D de l'Annexe, contre délivrance d'une quittance libératoire;

10. Concernant l'établissement des contrats de fourniture des biens et services connexes, le Responsable et le Représentant sont responsables des éventuels manquements aux termes, modalités et conditions prévus par la documentation relative aux appels d'offres et par les lettres d'adjudication y afférentes.

11. Le Gouvernement de la République Italienne peut effectuer tous les contrôles et les vérifications sur la gestion du Programme, et aura la possibilité d'interrompre les activités et bloquer les déboursements suite à des manquements manifestes. Les différends seront résolus selon la procédure prévue à l'Article 9.

ARTICLE 6

RAPPORTS ET DOCUMENTATION COMPTABLE

1. La gestion du Programme comporte la production de rapports d'information et de documentation comptable. A cet effet, le Gouvernement de la République Tunisienne transmet au MAE-DGCS, par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Italie à Tunis :

a) des rapports semestriels sur l'état d'avancement du Programme et sur l'utilisation des ressources financières affectées ;
b) un rapport élaboré par le Ministère des Finances (Contrôle Général des Finances) et relatif à l'utilisation de chaque tranche.

2. Le Représentant devra transmettre au MAE-DGCS un rapport annuel sur l'état d'avancement du Programme, sur l'emploi des biens, sur l'utilisation du financement et sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus.

3. La Banque Agent aura la responsabilité de:

a) conserver toute documentation comptable justificative des dépenses effectuées en relation aux biens et services connexes acquis par le Gouvernement de la République Tunisienne en exécution du présent Protocole;
b) fournir aux Parties, avant la fin du mois de janvier et de juillet de chaque année, ou à tout autre moment où l'une des Parties le demande, un compte-rendu sur l'utilisation du financement et une copie, si elle est demandée, de ladite documentation;
c) fournir toute autre information relative aux aspects financiers qui lui sont demandés.

4. La Société de Procurement est tenue de présenter au MAE-DGE et au MAE-DGCS:

a) la documentation concernant les appels d'offres envoyés aux fournisseurs ainsi que toutes les offres reçues;
b) toute documentation permettant de justifier les dépenses effectuées relativement aux biens et services connexes;
c) un rapport trimestriel récapitulatif de ses propres activités, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat;
d) un rapport récapitulatif général sur les prestations fournies dans les deux (2) mois suivant la conclusion du Programme.

5. La Société de Surveillance prendra soin de fournir aux Parties, chaque semestre et dans le délai de fin janvier de chaque année ou à tout autre moment où l'une des Parties le demande, le compte-rendu et la certification sur le respect effectif des procédures d'achat et sur la conformité des prix des biens et des services connexes, de même que l'état des ordres d'inspection reçus, des certificats de conformité et de livraison à destination émis et d'autres informations éventuellement prévues suivant le contrat des fournisseurs.

6. A la clôture du Programme, le Gouvernement de la République Tunisienne transmet au MAE-DGCS, par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Italie à Tunis un rapport final sur les résultats atteints.

ARTICLE 7

CONSULTATIONS

1. Les Parties coopèrent en vue de réaliser les objectifs du Protocole et, à la demande de l'une des Parties, elles procèdent à :

a) l'échange de vues, par la voie diplomatique, sur l'accomplissement de leurs obligations respectives prévues dans le Protocole ;
b) la communication des informations nécessaires sur l'exécution du Protocole.

2. Les Parties se communiquent, en temps utile, les informations afférentes aux circonstances qui pourraient entraver la réalisation des actions pour lesquelles le financement à don a été accordé ou l'accomplissement des obligations établies par le Protocole et adoptent toutes mesures nécessaires pour une meilleure utilisation dudit financement.

ARTICLE 8

AMENDEMENTS

Les amendements au Protocole seront adoptés, conformément aux procédures requises par les législations des Parties, moyennant un échange de Notes Verbales.

ARTICLE 9

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole seront résolus par la voie diplomatique.

ARTICLE 10

ENTREE EN VIGUEUR

Le Protocole entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications avec lesquelles les Parties se seront communiquées l'accomplissement des formalités requises par leurs législations nationales respectives et demeurera en vigueur jusqu'à la réalisation complète du Programme.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole.

Fait à Rome le 14/11/2002 en deux (02) exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Alfredo Luigi Mantica

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

Saida Chtioui

ANNEXE

A. SECTEURS PRIORITAIRES ET TYPOLOGIE DES FOURNITURES

1. SECTEURS PRIORITAIRES

Sont admises les fournitures de biens et services connexes, notamment, dans le cadre des secteurs suivants : Agriculture, Pêche, Eau, Travaux publics, Industrie, Energie, Transport, Education et Recherche Scientifique, Environnement et Santé.

2. TYPOLOGIE DES FOURNITURES

a. Biens finis, semi-finis, équipements et pièces de rechange, y compris les biens nécessaires à la réhabilitation des installations déjà existantes ;

b. Services connexes aux fournitures citées au point a., dont l'installation, le montage et la mise en marche des machines et des équipements ainsi que les démonstrations sur leur utilisation et, si nécessaire, les cours de formation y afférents.

B - FOURNITURES NON ADMISES

Les biens voluptuaires et de luxe ainsi que les marchandises, matériels et/ou services liés directement et indirectement aux activités à caractère militaire.

C - DEPENSES NON FINANCABLES

Ne sont pas finançables:
- les droits et taxes ;
- les dépenses d'assurance et de transport, après réception de la marchandise au point de livraison en Tunisie (port et aéroport de Tunis) ;
- les travaux de génie civil.

D - REMUNERATION DES PRESTATIONS

1. Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie, donnera mandat à la Banque Agent de procéder au versement des commissions suivantes par prélèvement sur le Compte Spécial:

- à la Banque Agent pour son activité administrative de gestion du Compte Spécial, une commission qui ne peut pas dépasser 0,50% du montant de chaque contrat ou convention ou agrément concernant les fournitures de biens et services connexes;
- à la Société de Procurement pour les services liés à la sélection des fournisseurs des biens et services connexes une commission qui ne peut pas dépasser 2,50% du montant de chaque contrat;
- à la Société de Surveillance pour les certifications sur les prestations relatives à l'expédition, au transport et à la livraison à destination des marchandises, au contrôle sur le respect effectif des procédures d'achat et sur la conformité des prix desdites marchandises, une commission qui ne peut pas dépasser 1,50% du montant de chaque contrat de fourniture.

2. Le Gouvernement de la République Tunisienne reconnaîtra par ailleurs à la Société de Procurement, au cas où pour des raisons indépendantes des actes de cette dernière serait décidée l'annulation de procédures de sélection des fournisseurs et/ou de contrats de fourniture, des commissions proportionnées aux activités effectivement exercées par ladite Société. Ces commissions seront calculées, par rapport à l'annulation de procédures de sélection des fournisseurs, sur la base de la valeur estimée des fournitures requises, qui sera établie par le Responsable de concert avec le Représentant. En cas d'évaluation et de comparaison de plusieurs offres de la part de la Société de Procurement, la valeur des fournitures sera déterminée par la moyenne de la valeur des offres retenues valables. A cette fin, le commission de 2,50% sera décomposée comme suit:

a) vérification des spécifications techniques des biens et services connexes requis, définition des lots d'appels d'offres et préparation du dossier concernant la procédure de sélection des fournisseurs: 25%;
b) lancement et gestion de la procédure de sélection des fournisseurs: 15%;
c) évaluation et comparaison des offres: 40%;
d) négociation et signature des contrats de fourniture: 20%.

3. Les pourcentages indiqués aux points précédents a), b), c), et d), sont cumulables; il est entendu que, dans le cas d'annulation des contrats de fourniture, la Société de Procurement exigera son droit au paiement de 2,50% des montants des contrats annulés.

4. Pour les sommes réclamées relativement à l'annulation de procédures de sélection des fournisseurs et/ou de contrats de fourniture, les factures définitives émises par la Société de Procurement devront être visées pour approbation par le Responsable et pour conformité par le Représentant et devront spécifier que les montants facturés ont été déterminés conformément aux présentes dispositions.

E - PROCEDURES POUR LA GESTION DU PROGRAMME

1. Le Responsable, assisté par le Représentant, établira les listes détaillées des biens et services connexes. Ces listes, accompagnées des spécifications techniques détaillées sur la qualité et la quantité des fournitures et de la valeur estimée des dites fournitures, seront transmises à la Société de Procurement. Les listes devront être visées pour approbation par le Représentant. Dans la prédisposition des listes, on fera attention à la "neutralité" des spécifications techniques des biens à acquérir par licitation directe ou appel d'offres et à l'origine et provenance italiennes des biens mêmes. La valeur estimée des fournitures sera vérifiée par la Société de Surveillance dans le cas de négociation directe et de consultation restreinte. La Société de Procurement, après avoir reçu les listes, enverra au Responsable et au Représentant un programme même partiel d'achats.

2. La sélection des fournisseurs italiens sera effectuée en faisant recours, selon les différentes typologies des fournitures, à une négociation directe (marché de gré à gré), à une consultation restreinte ou à un appel d'offres.

3. Pour l'achat de pièces de rechange, la sélection des fournisseurs sera effectuée moyennant une négociation directe, en demandant directement aux producteurs/fournisseurs initiaux des biens auxquels les pièces de rechange se réfèrent sur la base des indications fournies par le Responsable dans les listes des fournitures requises. Pour l'achat de fournitures d'un montant inférieur ou égal à Euro 200.000, en dehors du cas des pièces de rechange, la sélection des fournisseurs sera effectuée moyennant une consultation restreinte; à cette fin, la Societé de Procurement demandera de soumissionner directement aux fabricants/fournisseurs indiqués par le Responsable dans les listes des fournitures requises, par une demande expressément motivée. Pour l'achat des fournitures d'un montant excédant Euro 200.000, la sélection des fournisseurs sera effectuée moyennant un appel d'offres. Dans ce cas la Société de Procurement établira l'avis d'appel d'offres en Italie par publication de l'objet des fournitures sur deux (2) quotidiens italiens à tirage national et sur le Bulletin de la Coopération (DIPCO).

4. La documentation relative aux appels d'offres (instructions aux soumissionnaires, spécifications techniques, projet de contrat) préparée par la Société de Procurement doit être mise à la disposition des intéressés contre paiement des dépenses directes seulement (photocopie, charges postales, etc.).

5. Ladite documentation, dans la partie relative aux instructions aux soumissionnaires et aux conditions contractuelles, devra inclure :

- la source du financement;

- les conditions requises pour l'admission à la procedure de sélection.
- la description technique, la quantité totale des fournitures requises, ainsi que la quantité minimale acceptable pour soumissionner;
- l'origine et prevenance italiennes des fournitures prouvée par un certificat d'origine et provenance;
- les délais pour la présentation des offres (à titre indicatif deux (2) mois);
- les suivantes modalités de livraison de la marchandise: "Rendu à Quai (Droits Non Acquittés) Tunis" et/ou "Rendu Droits Non Acquittés - Douane de Tunis/ Frais de Déchargement à la Charge du Vendeur". Les prix contenus dans les offres devront correspondre, dans des limites raisonnables, à ceux qui sont couramment pratiqués pour l'exportation. Le prix devra inclure la garantie, qui consiste en un engagement de la part du fournisseur à réparer ou à changer, par ses soins et à ses frais, toutes les parties et ensembles s'avérant défectueux ou frappés de vices occultes; le prix devra inclure également, pour des typologies particulières de biens, l'assistance sur place ainsi que - à la demande spécifique du Responsable et du Représentant - les coûts relatifs a l'assemblage, l'installation, le montage et le fonctionnement des machines et des équipements. Le soumissionnaire spécifiera les modalités pour assurer le service d'assistance après-vente, après la période de garantie contractuelle. Il cotera comme prestations optionnelles les prix unitaires des pièces de rechange et de la main d'ouvre et la durée de validité des prix;
- les délais et les modalités de livraison;
- la description des procédures pour l'évaluation des offres et l'indication des critères d'adjudication;
- les modalités et les délais d'exécution des contrôles de qualité et de quantité des fournitures et de l'éventuelle conformité des prix;
- le droit du Gouvernement de la République Tunisienne de refuser toutes les offres et d'annuler les procédures d'appel d'offres;
- l'indication du montant en pourcentage du "bid bond" (engagement à maintenir l'offre jusqu'à ce que l'appel d'offres soit adjugé) et du "performance bond" (garantie pour la bonne exécution des fournitures), lorsque prévus; ces pourcentages ne devront pas excéder, respectivement, le 2% et le 10% de la valeur des fournitures;
- assurance qui prévoie la couverture maximum "all risks", selon les formulaires "Institute Cargo Clauses" (I.C.C.) ou similaires, pour 110% de la valeur des fournitures sur la base de la clause de livraison de la marchandise et en faveur du vendeur;
- les modalités de paiement à effectuer moyennant crédits documentaires irrévocables et, le cas échéant, ordre de paiement;
- la date, le lieu et l'heure à laquelle aura lieu, à la présence des intéressés éventuels, l'ouverture des plis contenant les offres;
- les pénalités prévues en cas d'inaccomplissements.

6. En cas de négociation directe et de consultation restreinte, la documentation spécifiée ci- dessus, à l'exception des conditions contractuelles indiquées, pourra être opportunément simplifiée par la Société de Procurement et les délais pour soumissionner seront abrégés. A l'échéance de l'appel d'offres, la Société de Procurement procédera à l'ouverture des plis contenant les offres à la présence des intéressés éventuels et rédigera le "procès-verbal d'ouverture des plis".

7. Les offres qui parviendront après le terme d'échéance seront exclues. Relativement aux offres acceptées, la Société de Procurement retiendra les fidéjussions (cautions) bancaires ou les polices fidéjussoires émises à titre de garantie du maintien des offres ("bid bond"), lorsque prévues. Elles seront libérées après l'adjudication définitive du contrat. Au cas où elles seraient retenues par le Maitre d'ouvrage, elles seront versées au compte spécial.

8. Pour toutes les procédures de sélection des fournisseurs, une fois les offres rassemblées, la Société de Procurement examinera leur conformité aux spécifications techniques, aux prix, aux autres conditions commerciales et aux qualifications du fournisseur. S'il s'agit d'une consultation restreinte ou d'un appel d'offres, la Société de Procurement sélectionnera les offres jugées les plus avantageuses du point de vue économique et elle en transmettra au moins trois (3) au Responsable et au Représentant, dans la mesure où cela est possible du fait du nombre d'offres reçues. Ces offres devront parvenir au Responsable et au Représentant dans les meilleurs délais et, en cas de consultation restreinte ou d'appel d'offres, pas plus tard que trente (30) jours à compter de la date prévue pour leur présentation ou bien de la date de clôture de l'appel d'offres; lesdites offres devront en outre être accompagnées d'un rapport final comprenant:

- un avis technique motivé sur les prix, les caractéristiques et la qualité des biens et des services offerts;
- en cas de consultation restreinte, des indications sur les critères suivis pour l'établissement des listes restreintes et sur le nombre des offres acquises ;
- en cas d'appel d'offres, des indications sur le nombre des fournisseurs qui en ont fait demande, sur les offres reçues et sur celles retenues valables.

9. A la demande explicite du Responsable, la Société de Procurement enverra de même à ce dernier les offres résiduelles reçues.

10. Le Responsable, assisté par le Représentant, effectuera l'examen et la comparaison des offres transmises par la Société de Procurement et il procédera à l'adjudication des fournitures en rédigeant des procès-verbaux opportunement motivés. Il notifiera ensuite les adjudications à la Société de Procurement et au MAE-DGCS par une lettre d'adjudication dans les vingt (20) jours à compter de la date de réception des offres. Les procès-verbaux précités, ainsi que les lettres d'adjudication devront porter, outre que la signature du Responsable, aussi celle

du Représentant qui marque son accord. Les lettres d'adjudication contiendront tous les éléments nécessaires pour permettre à la Société de Procurement de passer les relatifs contrats d'achat des fournitures. En même temps desdites notifications, le Responsable transmettra à la Société de Surveillance les ordres d'inspection pour les contrôles de qualité et de quantité des fournitures.

11. Après avoir reçu les lettres d'adjudication, la Société de Procurement demandera aux fournisseurs sélectionnés les factures pro-forma et, lorsque prévu, les fidéjussions (cautions) bancaires ou les polices fidéjussoires à titre de garantie d'une correcte exécution des fournitures ("performance bond"); ces garanties seront retenues par la Société de Procurement et rendues aux fournisseurs contre présentation du "certificat de conformité et de livraison à destination" des fournitures, émis par la Société de Surveillance.

12. Sur la base des éléments contenus dans les lettres d'adjudication et des clauses contenues dans la documentation relative aux procédures de sélection des fournisseurs, la Société de Procurement, au nom et pour compte du Gouvernement de la République Tunisienne, passera les contrats de fourniture dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des lettres d'adjudication. Les contrats de fourniture devront indiquer les documents qui devront être requis par les crédits documentaires irrévocables.

13. La Société de Procurement enverra au Responsable les contrats munis d'un visa de validation expressément prévu. Ce dernier, après les avoir à son tour visés à titre d'approbation, les fera signer pour conformité au Représentant.

14. Ensuite, le Responsable transmettra trois (3) copies des contrats accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et – le cas échéant – de l'ordre de paiement a fin de correspondre aux fournisseurs l'anticipation de paiement, à la Banque Centrale de Tunisie dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des documents visés par le Représentant. La Société de Procurement demandera le fidéjussions (cautions) bancaires ("advance payment bond") à titre de garantie. Une copie de la lettre de transmission devra être envoyée au MAE-DGCS pour information.

15. La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la Banque Agent qui effectuera les paiements selon les modalités prévues par les crédits documentaires mêmes, en débitant le Compte Spécial. Au moment de l'ouverture des crédits documentaires

irrévocables, la Banque Centrale de Tunisie devra transmettre à la Banque Agent trois (3) copies des contrats visés par le Responsable, par la Société de Procurement et, à la Société de Surveillance, copies desdites demandes d'ouverture des crédits documentaire irrévocables ainsi que des contrats de fourniture, dûment visés pour conformité aux originaux, et des factures pro-forma éventuelles.

16. La Banque Agent, en même temps et proportionnellement à chaque paiement effectué en faveur des fournisseurs italiens dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires irrévocables dont ils sont bénéficiaires, reconnaîtra à la Société de Procurement, à la Société de Surveillance et à soi-même, les commissions indiquées à la Section D, contre délivrance d'une quittance libératoire.

17. Au cas où le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du Responsable, demande à la Société de Procurement des prestations supplémentaires approuvées par le MAE-DGCS - y comprise l'assistance technique à l'élaboration des cahiers de charges - qui feront l'objet d'un "Addendum" au contrat, la Société de Procurement même aura droit à percevoir, en plus du remboursement des frais de voyage, une rétribution correspondante aux prestations supplémentaires effectuées sur la base des tarifs journaliers à convenir à chaque fois qui devront être payée par l'intermédiaire de la Banque Agent en débitant le Compte Spécial, contre délivrance de factures définitives émises par la Société de Procurement, visées pour approbation par le Responsable et pour conformité par le Représentant; de plus, ces factures définitives devront détailler les paiements et les frais relatifs aux prestations supplémentaires effectuées. Pour tout paiement se rapportant aux prestations supplémentaires la Société de Procurement devra délivrer des quittances libératoires.

Traduzione non ufficiale corretta

PROTOCOLLO FINANZIARIO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO AD UN AIUTO ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, MAE - DGCS, ed il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Europa, MAE- DGE, di seguito denominati le Parti ,

VISTO CHE

il Processo Verbale della quarta sessione della Grande Commissione mista svoltasi a Tunisi il 5 ottobre 2001, prevede l'impegno del Governo della Repubblica italiana di concedere al Governo della Repubblica Tunisina un ammontare di 46.480.000 Euro (quarantasei milioni quattrocento ottantamila euro) a titolo di dono, per finanziare un programma d'importazione di beni e servizi connessi di origine e provenienza italiana, di seguito denominato Programma,

VISTO CHE

Ai fini della messa in opera di detto finanziamento, occorre stipulare un Protocollo Finanziario che disciplini gli impegni delle parti , di seguito denominato Protocollo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana concede a titolo di dono, al Governo della Repubblica Tunisina, un finanziamento destinato al settore pubblico per un ammontare di quarantasei milioni quattrocento ottantamila euro per l'importazione in Tunisia di beni e servizi connessi di origine e di provenienza italiana, indicati nella Sezione A dell'Allegato del Protocollo che ne fa parte integrante. Tali beni e servizi connessi sono concordati sulla base dei bisogni espressi dal Governo della Repubblica Tunisina per la realizzazione dei propri programmi di sviluppo economico e sociale nel quadro degli orientamenti del X° Piano di Sviluppo economico e sociale della Tunisia (2002- 2006).

ARTICOLO 2

UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento di 46.480.000 Euro (quarantasei milioni quattrocento ottantamila euro) é messo a disposizione del Governo della Repubblica Tunisina. su un conto speciale produttivo d'interessi, come specificato all'articolo 4. Gli interessi si aggiungono al capitale e saranno

utilizzati per perseguire gli obiettivi del Programma. Il finanziamento è ripartito tra i settori prioritari indicati nella sezione A dell'Allegato e sarà utilizzato per:

a) l'acquisto al prezzo di mercato dei beni e dei servizi connessi, secondo le modalità previste nella sezione E dell'Allegato, nonché il pagamento delle spese inerenti al trasporto ed all'assicurazione di detti beni;

b) il pagamento delle spese per la promulgazione in Italia delle gare d'appalto inerenti alla selezione di una società di servizi, di seguito denominata Società di Approvvigionamento e di una società di Sorveglianza , di seguito denominata Società di Sorveglianza;

c) il pagamento delle spese relative ai servizi assicurati dalla Società di Approvvigionamento , dalla Società di Sorveglianza e dalla Banca Agente;

d) il pagamento delle spese relative ad altre prestazioni specifiche, compresa l'assistenza tecnica per l'elaborazione dei capitolati di oneri secondo le modalità indicate nella sezione E dell'Allegato, successivamente all'autorizzazione del MAE -DGCS.

2. I pagamenti concernenti le prestazioni di cui al punto c) del capoverso precedente sono espressi in percentuale secondo le modalità indicate nella sezione D dell'Allegato.

ARTICOLO 3
RUOLI E COMPETENZE

1. IL MAE-DGE procede a:

(i) la designazione di un responsabile, di seguito denominato Responsabile, a cui competono la gestione ed il coordinamento di tutte le attività richieste per l'acquisizione dei beni e servizi connessi;

(ii) l'aggiudicazione della Società di Approvvigionamento e della Società di Sorveglianza per mezzo di una gara d'appalto secondo le procedure dell'Unione Europea in materia di "Contratti di Servizi, di Forniture e di Lavori stipulati nel quadro della cooperazione comunitaria a favore dei Paesi terzi". La documentazione relativa alle gare d'appalto sarà approvata dal MAE-DGCS. Queste società, di diritto italiano, devono essere qualificate a livello internazionale ed avere una completa padronanza delle procedure connesse all'esecuzione del Protocollo; l'avviso della gara d'appalto sarà pubblicato in Italia su due (2) quotidiani italiani a tiratura nazionale e sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) :

(iii) La selezione di una banca italiana con un'esperienza internazionale, di seguito denominata Banca Agente.

2. La Società di Approvvigionamento è incaricata dei servizi connessi all'acquisizione dei beni e dei servizi collegati, da importare in Tunisia.

3. La Società di Sorveglianza è incaricata delle attività che concernono i servizi d'ispezione, la congruità dei prezzi, la certificazione di qualità e quantità dei beni e dei servizi connessi, nonché i controlli al momento dell'imbarco, nelle eventuali zone di transito e a destino.

4. La Banca Agente è incaricata di gestire il Conto di cui al capoverso 1 dell'articolo 4 del Protocollo e di effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione del Programma.

5. IL MAE - DGE firmerà con la Società di Approvvigionamento , la Società di Sorveglianza e la Banca Agente, dei contratti secondo le modalità indicate nella sezione E dell'Allegato. IL testo di questi contratti sarà vistato per conformità dal MAE-DGCS.

6. Il MAE procede alla designazione di un rappresentante, in appresso denominato Rappresentante, che collabora con il Responsabile e che sarà assistito nelle mansioni da svolgere dagli esperti dell'Ufficio di Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia e del MAE-DGCS. Esso deve verificare che lo svolgimento del Programma avvenga in maniera ottimale e deve manifestare il suo accordo su tutti i documenti o esprimere obiezioni che saranno comunicate al MAE-DGE per le vie diplomatiche.

7. Le designazioni e le aggiudicazioni di cui sopra devono essere formalizzate per mezzo di Note Verbali che saranno parte integrante del Protocollo.

ARTICOLO 4

MESSA A DISPOSIZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il Governo della Repubblica Tunisina procede all'apertura a suo nome di un conto bancario in euro, produttivo di interessi presso la Banca Agente, di seguito denominato Conto Speciale e destinato, ivi compresi gli interessi generati, ad essere utilizzato conformemente al' capoverso 1. dell'Articolo 2 del Protocollo. Questo Conto Speciale è intitolato << Governo della Repubblica Tunisina - Commodity Aid -Italia - Dono del Governo della Repubblica Italiana destinato al settore pubblico in Tunisia >>. Le Parti s'impegnano ad assicurare al Conto speciale l'immunità giurisdizionale riconosciuta dal diritto internazionale.

2. Il finanziamento è messo a disposizione del Governo della Repubblica tunisina in 3 ((tre) ratei successivi, il primo di un ammontare di 16.480.000 euro (sedici milioni quattrocento ottanta mila euro) e gli altri due ratei di un ammontare di 15.000.000 euro (quindici milioni di Euro) ciascuno ; il primo rateo sarà trasferito sul Conto Speciale, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, successivamente alla trasmissione al MAE -DGCS, da parte del Responsabile, delle liste dettagliate dei beni e servizi connessi. I ratei successivi saranno trasferiti sul Conto Speciale - su richiesta del Responsabile, accompagnata da informazioni relative allo stato di utilizzazione del rateo in corso e vistato per approvazione dal Rappresentante nel momento in cui saranno stati utilizzati 2/3 (due terzi) dei ratei precedenti e successivamente dopo la trasmissione delle liste dettagliate dei beni e servizi connessi. Ogni gara d'appalto realizzata in applicazione del Protocollo non dovrà superare l'ammontare di 7.000.000 Euro .(sette milioni di Euro)

3 Entro un termine di 2 (due mesi) dalla conclusione del Programma, il Responsabile darà istruzioni alla Banca Agente di procedere alla chiusura del Conto Speciale

ARTICOLO 5

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1.. Il Responsabile, assistito dal Rappresentante, compilerà le liste dettagliate dei beni e dei servizi connessi, nei settori previsti alla Sezione A dell'Allegato. Queste liste, accompagnate da specifiche tecniche particolareggiate sulla qualità e la quantità delle forniture e sul valore stimato il valore preventivato di dette forniture, saranno trasmesse per approvazione alla Società di Approvvigionamento. Le liste saranno vistate per approvazione dal Rappresentante. Il valore

stimato delle forniture sarà accertato dalla Società di Sorveglianza nel caso di trattativa privata e di licitazione privata.

2. La selezione dei fornitori italiani sarà effettuata facendo appello, a seconda delle varie tipologie di forniture, ad una trattativa privata , ad una licitazione privata o ad una gara d'appalto secondo le modalità indicate alla sezione E dell'Allegato-

3. La documentazione relativa alle gare d'appalto predisposte dalla Società di approvvigionamento, deve essere messa a disposizione degli interessati in cambio solo del pagamento delle spese dirette (fotocopie, spese postali ecc.).

4. Una volta terminate le procedure specificate al capoverso 2, la Società di Approvvigionamento invierà al Responsabile ed al Rappresentante le offerte giudicate più vantaggiose dal punto di vista economico , insieme al suo parere motivato sul prezzo e la qualità dei beni e servizi connessi.

5. Il Responsabile, assistito dal Rappresentante, procederà all'esame ed al confronto delle offerte trasmesse dalla Società di Approvvigionamento e procederà all'aggiudicazione delle forniture, stilando processi verbali opportunamente motivati e, successivamente, le lettere di aggiudicazione .In questa fase, il Rappresentante contrassegnerà questi documenti per indicare il suo accordo.

6. Il Responsabile trasmetterà le lettere di aggiudicazione alla Società di Approvvigionamento,

la quale firmerà i contratti di acquisto delle forniture a nome e per conto del Governo della Repubblica Tunisina, conformemente alle indicazioni contenute in detti contratti. Peraltro, il Responsabile trasmetterà alla Società di Sorveglianza gli ordini d'ispezione per i controlli di qualità e di quantità delle forniture.

7. .La Società di Approvvigionamento invierà i contratti al Responsabile, indi il Responsabile trasmetterà le copie dei contratti accompagnate da una richiesta di apertura dei crediti documentari , alla Banca Centrale di Tunisia, secondo le modalità indicate nella sezione E dell'Allegato.

8...La Banca Centrale di Tunisia procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili domiciliati presso la Banca Agente la quale effettuerà i pagamenti addebitando il Conto Speciale secondo le modalità indicate nella Sezione E dell'Allegato. Le eventuali provvigioni e/o spese bancarie relative al pagamento per la fornitura dei beni e dei servizi connessi, sono a carico dei fornitori.

9.La Banca Agente, contestualmente e proporzionalmente a ciascun pagamento effettuato a

favore dei fornitori italiani nel quadro dell'utilizzazione dei crediti documentari irrevocabili di cui sono beneficiari, riconoscerà alla Società di Approvvigionamento, alla Società di Sorveglianza, ed a sé stessa, le provvigioni indicate nella sezione D dell'Allegato dietro rilascio di una quietanza liberatoria.

10.Per quanto riguarda la messa in opera dei contratti di fornitura di beni e servizi connessi,

il Responsabile ed il Rappresentante sono responsabili delle eventuali inadempienze riguardo a termini, modalità e condizioni, previsti nella documentazione relativa alle gare d'appalto e nelle relative lettere di aggiudicazione.

11.Il Governo della Repubblica Italiana può effettuare qualsiasi verifica e controllo sulla gestione del Programma ed avrà facoltà di interrompere le attività e di bloccare gli esborsi in caso di evidenti inadempienze. Le controversie saranno risolte secondo la procedura di cui all'Articolo 9.

ARTICOLO 6

RAPPORTI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1.La gestione del programma comporta la produzione di rapporti informativi e di documentazione contabile. A tal fine, il Governo della Repubblica Tunisina trasmette al MAE-DGCS, tramite l'Ambasciata d'Italia a Tunisi :

a) dei rapporti semestrali sullo stato di avanzamento del Programma e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate;

b) un rapporto elaborato dal Ministero delle Finanze (Controllo generale delle Finanze) e relativo all'utilizzazione di ciascun rateo.

2.Il Rappresentante dovrà trasmettere al MAE- DGCS un rapporto annuale sullo stato di avanzamento del Programma, sull'impiego dei beni, sull'utilizzazione del finanziamento e sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti.

1. La Banca Agente avrà la responsabilità di:

a) conservare tutta la documentazione contabile giustificativa delle spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi connessi acquisiti dal Governo della Repubblica Tunisina in esecuzione del presente Protocollo;.

b) fornire alle Parti, prima della fine del mese di gennaio e di luglio di ciascun anno , o in qualsiasi altro momento in cui una delle Parti ne faccia richiesta, un resoconto sull'utilizzazione del finanziamento ed una copia, ove richiesta, della relativa documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa agli aspetti finanziari che le sarà richiesta

2. La Società di Approvvigionamento deve presentare al MAE-DGE ed al MAE-DGCS a) la documentazione relativa alle gare di appalto inviate ai fornitori, nonché tutte le offerte ricevute;

a) ogni documentazione che consenta di giustificare le spese effettuate relativamente ai beni ed ai servizi connessi;

b) un riepilogo trimestrale sulle proprie attività, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto;

c) un riepilogo generale sulle prestazioni fornite, entro due (2) mesi dalla conclusione del Programma.

5. La Società di Sorveglianza avrà cura di fornire alle Parti, ogni semestre e nel periodo fine gennaio di ciascun anno, o in qualsiasi altro momento se una delle Parti ne fa richiesta, il resoconto e la certificazione dell'effettivo rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi dei beni e dei servizi connessi, come pure lo stato degli ordini ispettivi ricevuti, dei certificati di conformità e di recapito a destinazione emessi ed altre informazioni eventualmente previste nel contratto dei fornitori .

6. Alla chiusura del Programma, il Governo della Repubblica Tunisina trasmette al MAE-DGCS, tramite l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, un rapporto finale sui risultati ottenuti .

ARTICOLO 7

CONSULTAZIONI

1. Le Parti cooperano in vista di realizzare gli obiettivi del Protocollo e, su richiesta di una delle Parti, esse procedono a:

a) uno scambio di opinioni , tramite le vie diplomatiche, sull'adempimento dei rispettivi obblighi previsti nel Protocollo;

b) la comunicazione delle informazioni necessarie sull'esecuzione del Protocollo.

2. Le Parti si comunicano tempestiva informazione di ogni circostanza che possa ostacolare la realizzazione dei fini per i quali il finanziamento a titolo di dono è stato concesso, ovvero l'adempimento degli obblighi stabiliti dal Protocollo, e adottano tutte le misure necessarie per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 8

EMENDAMENTI

Gli emendamenti al Protocollo saranno apportati , conformemente alle procedure richieste dalle legislazioni delle Parti, per mezzo di uno scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 9

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che derivano dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo saranno risolte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Il Protocollo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni nazionali, e rimarrà in vigore fino alla completa realizzazione del Programma.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, firmano il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 14.11.2002 in due (02) esemplari originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Alfredo Luigi Mantica

Per il Governo della
Repubblica Tunisina
Saida Chtioui

ALLEGATO

A. SETTORI PRIORITARI E TIPOLOGIA DELLE FORNITURE

1. SETTORI PRIORITARI

Sono ammesse le forniture di beni e servizi connessi, in particolare nell'ambito dei seguenti settori: Agricoltura, Pesca, Acqua, Lavori pubblici, Industria , Energia, Trasporti, Pubblica Istruzione e Ricerca Scientifica, Ambiente e Sanità .

2. TIPOLOGIA DELLE FORNITURE

a. beni finiti, semi-finiti, attrezzature e parti di ricambio, ivi compresi i beni necessari per la riabilitazione di impianti già esistenti;

b. Servizi connessi alle forniture menzionate al punto a., compresa la loro installazione, l'assemblaggio e l' avviamento delle macchine e delle attrezzature, nonché le dimostrazioni sul loro uso e , ove necessario, i corsi di formazione afferenti.

B- FORNITURE NON AMMESSE

Beni voluttuari e di lusso, nonché le merci, i materiali et /o i servizi direttamente collegati alle attività a carattere militare.

C- SPESE NON FINANZIABILI

Non sono finanziabili:

- i dazi ed i diritti doganali ;
- le spese di assicurazione e di trasporto, dopo il ricevimento della merce nel punto di consegna in Tunisia (porto e aeroporto di Tunisi) ;
- i lavori di genio civile

D- REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. IL Governo della Repubblica Tunisina, tramite la Banca Centrale di Tunisia , darà mandato alla Banca Agente di procedere al versamento delle seguenti provvigioni, mediante prelievo sul Conto Speciale :

- alla Banca Agente per la sua attività amministrativa di gestione del Conto Speciale, una provvigione che non può superare lo 0,50% dell'ammontare di ciascun contratto, o convenzione, o accordo- concernente le forniture di beni e servizi connessi;
- alla Società di Approvvigionamento per i servizi connessi alla selezione dei fornitori dei beni e servizi connessi, una provvigione che non deve superare il 2,50% dell'importo di ciascun contratto;
- alla Società di Sorveglianza per le certificazioni sulle prestazioni relative alla spedizione, al trasporto ed al recapito a destinazione delle merci, al controllo del rispetto delle procedure di acquisto e della congruità dei prezzi di dette merci, una provvigione che non deve superare l'1, 50% dell'importo di ciascun contratto di fornitura.

2. Il Governo della Repubblica Tunisina riconoscerà peraltro alla Società di Approvvigionamento. qualora per ragioni indipendenti dall'operato di quest'ultima, fosse deciso l'annullamento delle procedure di selezione dei fornitori o dei contratti di fornitura, delle provvigioni proporzionate alle attività effettivamente esercitate da tale Società. Queste provvigioni saranno calcolate, rispetto all'annullamento delle procedure di selezione dei fornitori, sulla base del valore stimato delle forniture richieste, che sarà stabilito dal *Responsabile di concerto con il Rappresentante. In caso di valutazione e di confronto di* svariate offerte da parte della Società di Approvvigionamento , il valore delle forniture sarà determinato dalla media del valore delle offerte considerate valide. A questo fine, la provvigione del 2,50% sarà scomposta come segue:

a) verifica delle specifiche tecniche dei beni e servizi connessi richiesti, definizione dei lotti di gara e predisposizione del fascicolo concernente la procedura di selezione dei fornitori: 25%

b) lancio e gestione della procedura di selezione dei fornitori: 15%;

c) valutazione e confronto delle offerte: 40%

d) negoziazione e firma dei contratti di fornitura: 20%.

3. Le percentuali indicate ai punti precedenti a), b), c), e d) sono cumulabili: resta inteso che in caso di annullamento dei contratti di fornitura, la Società di Approvvigionamento rivendicherà il suo diritto al pagamento del 2,50 % degli importi dei contratti annullati.

4- Per le somme dovute relativamente all'annullamento delle procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, le fatture definitive emesse dalla Società di Approvvigionamento dovranno essere vistate per approvazione dal Responsabile e, per conformità, dal Rappresentante, e dovranno specificare che gli importi fatturati sono stati determinati conformemente alle presenti disposizioni.

E - PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Responsabile , assistito dal Rappresentante, compilerà le liste dettagliate dei beni e dei servizi connessi. Queste liste, accompagnate da specifiche tecniche particolareggiate sulla qualità e la quantità delle forniture e sul valore stimato di dette forniture, saranno trasmesse alla Società di Approvvigionamento. Le liste dovranno essere vistate per approvazione dal Rappresentante. Nel compilare le liste, si dovrà accertare la "neutralità" delle specifiche tecniche dei beni da acquisire mediante una licitazione privata o gara d'appalto, nonché l'origine e la provenienza italiana degli stessi beni . Il valore stimato delle forniture sarà verificato dalla Società di Sorveglianza in caso di trattativa privata e di licitazione privata. La Società di Approvvigionamento, dopo aver ricevuto le liste, invierà al Responsabile ed al Rappresentante un programma, anche parziale, di acquisti

2. La selezione dei fornitori italiani sarà effettuata facendo appello, a seconda delle varie tipologie di forniture, ad una trattativa privata, ad una licitazione privata, o ad una gara d'appalto.

3.Per l'acquisto dei pezzi di ricambio, la selezione dei fornitori sarà effettuata mediante una trattativa privata, interpellando direttamente i produttori/ fornitori iniziali dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile nelle liste di forniture richieste. Per quanto concerne l'acquisto di forniture per un ammontare inferiore o pari a 200.000 euro, oltre ai casi delle parti di ricambio, la selezione dei fornitori avrà luogo mediante una licitazione privata; a questo fine, la Società di Approvvigionamento chiederà

20.

Roma, 17 dicembre 2002

«Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Russian Federation» sulla conversione di quote di debito ex sovietico, già ristrutturato al Club di Parigi in investimenti produttivi, con Allegato

(Entrata in vigore: 17 dicembre 2002)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

the Government of the Republic of Italy

and

the Government of the Russian Federation

1. Preamble

This Memorandum records the understanding of the Government of the Republic of Italy and the Government of the Russian Federation (jointly the "Parties") in relation to the principles setting forth the framework to be applied for the set-up of a program for conversion of Soviet-era sovereign debts of the Government of the Russian Federation owed to the Government of the Republic of Italy into investments in the Russian economy and/or implementation of other debt-swap operations aimed to promoting bilateral economic ties and cooperation in the fields of science, technology and environmental protection (the "Program").
The Program is intended for Italian investors.

2. Goals of the Program

The goals of the Program are (i) to increase the sustainability of Soviet-era debt burdens assumed by the Government of the Russian Federation by better matching the debt-service obligations of the Government of the Russian Federation to the resources available to it, (ii) to encourage new investment in the Russian economy, and (iii) to promote Russian- Italian trade and economic ties.

3. Scope of the Program

The Program will be based on the purchase of Eligible Debt (as defined hereinafter) currently held by the Government of the Republic of Italy (or its agencies) by Italian investors and the subsequent discharge of such Eligible Debt against payments in rubles to be used by such Italian investors for sound and economically viable investments in projects and other debt-swap operations within the territory of the Russian Federation (the "Projects"). The Parties share the view that the Program should not be implemented so as to displace private investment that would have taken place independently or to encourage speculation. Thus, the financing under the Program shall widen the list of Projects implemented

in the Russian Federation on normal market terms as well as create additional impetus for inflow of direct foreign investments within the framework of the Program.

4. Principles of the Program

The Program is to be based upon market principles and it shall provide, should this be necessary for its successful implementation, appropriate economic incentives to all the parties involved. The Parties recognize that the success of the Program will depend, inter alia, upon clear definition of objective criteria governing the eligibility of the projects and the transparency of operations.

5. The Paris Club

The Parties acknowledge that, consistently with the principles of the Paris Club of creditors, comparable programs are intended to be made available to all Participating Creditor Countries. With this regard the Parties will inform the Paris Club Secretariat of their intention to launch the Program in order to obtain an acknowledgement of such operations conducted on bilateral basis. The Paris Club will be duly notified of the implementation of concrete Projects under the Program in accordance with the procedures and practices of the Paris Club.

6. Eligible debt

Any debt that:

a) falls within the Declaration of the Government of the Russian Federation signed in Paris on April 2, 1993, by means of which the Russian Federation has assumed responsibility for certain debts to foreign creditors of the former USSR;

and

b) has been previously rescheduled at the Paris Club, and that represents (i) loans directly guaranteed by the Government of the Republic of Italy; and/or (ii) commercial credits guaranteed or insured by

the Government of the Republic of Italy or any of its legally authorized entities will be eligible for conversion under the Program.

7. Implementation of the Program

In order to define and identify the operational procedures for the implementation of the Program a steering committee will be appointed (the "Steering Committee"), whose members shall be selected and appointed by the Parties. The Steering Committee will operate in accordance with the guidelines set forth in the Addendum. The Steering Committee will propose to the Parties or their competent agencies the identification of the Eligible Debt (or any particular sub-category of the Eligible Debts) which may be entitled for conversion - on a case by case basis - in connection with the Projects selected.

8. Eligibility of the projects

8.1 Identification of potential projects. The Steering Committee will identify general criteria for the selection of the projects. In view of the final approval by the relevant authorities of the Parties the Steering Committee will consider and issue its decision on proposals submitted by potential investors.

8.2 Should any Project approved require additional financing resources for its successful implementation, the Steering Committee will consider the appropriate financing means.

9. Use of funds

Subject to the principles of articles 2 and 4, and to general criteria referred to in article 8.1, the Parties share the view that the following categories of expenditure will in principle be considered acceptable:

- Purchase of equity interests in existing Russian companies;
- Purchase of equity interests in newly privatized companies;

- Repayment of loans or taxes owed to the Government of the Russian Federation;

- Purchase in Russia of goods, services, or property needed for Project implementation;

- Other services necessary to implement an approved swap operation in accordance with the provisions of the paragraph 8.1 of Article 8;

- Purchase abroad of goods, services, or property needed for Project implementation, limited to 20% of Program funds for the Project.

10. Safeguards

The Parties share the understanding that certain safeguards will be necessary to avoid abuse of the Program and to ensure that the resources committed achieve the goals of the Program. To that end, the following restrictions are generally anticipated, although they may be varied as appropriate to a particular Project:

- The use of funds disbursed under the Program within Russia will be subject to appropriate monitoring and reporting requirements administered by the Government of the Russian Federation through its agent bank.

- With respect to Investors' right to sell their interests in projects and enterprises acquired under the Program the Parties recall the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Russian Federation on promotion and mutual protection of investments signed on April 9th, 1996.

11. Other conditions

The Parties, through Diplomatic channels, may agree to integrate and/or modify the present Memorandum of Understanding in order to facilitate the success of the Program, following specific proposals by the Steering Committee.

Signed at Rome on Dec 17th, 2002, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
L. Tremonti	

ADDENDUM

STEERING COMMITTEE GUIDELINES

1. Composition and Structure of the Steering Committee

The Parties will appoint a team of maximum 7 (seven) members ("the Members") to be part of the Steering Committee, which will be headed by two co-chairs, one by each Party. The Members shall be selected among the representatives of governmental entities or agencies, industrial associations, banks and other institutions of each country willing to contribute with their own resources and expertise to a prompt and efficient implementation of the Program.
Upon Committee's resolution representatives of banks, industrial associations, governmental agencies may attend to the meetings – without any decision rights – as technical observers.
The Parties shall call the opening meeting of the Steering Committee not later than 3 months after the signing of the MoU, after such date regular meetings shall be convened – alternatively in Russia and Italy - at least quarterly in a year or whenever necessary.

2. Functions of the Steering Committee

The Steering Committee shall accomplish and achieve the following objectives:

- Specify and outline from the very beginning the general economic principles and criteria adopted for the project's evaluation . Provide – in compliance with these principles - for the identification of qualified industrial sectors and geographical areas eligible for investments within the Russian Federation and to be included into the Program .
- Upon the selection of sectors and projects feasible for the Program's implementation , the Steering Committe shall use its best efforts to actively circulate - through supporting documents - the list of these projects among Italian and Russian potential investors willing to be included in the Program.
- Upon the submission of industrial proposals by the Russian and Italian investors the Steering Committee shall evaluate and assess such proposals on a case by case basis.

Furthermore upon circumstances related to specific necessities arising from any particular project, the Steering Committee is entitled to request a qualified independent expertise in order to ensure a correct evaluation of the projects. The screening procedure shall exclude all the projects not in compliance with the eligible criteria.

- Upon reaching an unanimous consensus among Members the Steering Committee shall approve each project proposal , to be declared admitted into the Program. The projects approved shall be on a regular basis notified to the two respective Governments.
- If appropriate the Steering Committee shall work out a detailed list of credit facilities in Russia and Italy , to be used as additional financing for the implementation of the projects.

3. Miscellaneous

The Steering Committee shall amend or introduce any other guideline, as it may be appropriate from time to time for an efficient handling of the Program.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

1. Preambolo

Il presente Memorandum fa stato dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa (congiuntamente definite le "Parti") sui principi dello schema quadro relativo all'istituzione di un programma di conversione dei debiti sovrani contratti nell'era sovietica, per i quali il Governo della Federazione Russa è debitore nei confronti del Governo della Repubblica Italiana, in investimenti nell'economia russa e/o all'attuazione di altre operazioni di conversione del debito volte a promuovere le relazioni economiche bilaterali e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della protezione ambientale (il "Programma").
Il Programma si rivolge agli investitori italiani.

2. Obiettivi del Programma

Gli obiettivi del Programma sono: (i) incrementare la sostenibilità del debito dell'era sovietica assunto dal Governo della Federazione Russa, migliorando la corrispondenza tra gli obblighi di servizio del debito del Governo della Federazione Russa e le risorse di cui lo stesso dispone; (ii) incoraggiare nuovi investimenti nell'economia russa e (iii) promuovere il commercio e le relazioni economiche fra la Federazione Russa e l'Italia.

3. Campo d'applicazione del Programma

Il Programma si baserà sull'acquisto del Debito Eleggibile (come di seguito definito) attualmente detenuto dal Governo della Repubblica Italiana (o dalle sue agenzie) da parte di investitori italiani e sul successivo pagamento di tale Debito Eleggibile in rubli, che gli investitori italiani impiegheranno per realizzare investimenti solidi ed economicamente validi in progetti ed altre operazioni di conversione del debito all'interno del territorio della Federazione Russa (i "Progetti"). Le Parti ritengono che il Programma non dovrebbe sostituire investimenti privati che sarebbero stati comunque realizzati, o incoraggiare la speculazione. I finanziamenti di cui al Programma amplieranno pertanto l'elenco dei Progetti attuati nella Federazione Russa alle normali condizioni di mercato, imprimendo altresì un nuovo slancio all'afflusso di investimenti esteri diretti nell'ambito dello schema quadro del Programma.

4. Principi del Programma

Il Programma si basa su principi di mercato e, qualora ciò dovesse rivelarsi necessario per conseguire la sua positiva attuazione, fornirà adeguati incentivi economici a tutte le parti coinvolte. Le Parti riconoscono che il successo del Programma dipenderà, fra l'altro, dalla chiara definizione di criteri obiettivi sull'eleggibilità dei progetti e la trasparenza delle operazioni.

5. Club di Parigi

Le Parti riconoscono che, in conformità ai principi del Club di Parigi, si intende mettere a disposizione di tutti i Paesi Creditori Partecipanti programmi analoghi. Al riguardo, le Parti informeranno il Segretariato del Club di Parigi della loro intenzione di lanciare il Programma al fine di ottenere un riconoscimento delle operazioni condotte su base bilaterale. Al Club di Parigi sarà debitamente notificata l'attuazione dei Progetti concreti di cui al Programma, in conformità con le procedure e le prassi del Club di Parigi.

6. Debito Eleggibile

Tutti i debiti che:

a) ricadono nell'ambito della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa, firmata a Parigi il 2 aprile 1993, in base alla quale la Federazione Russa si è assunta la responsabilità di taluni debiti dovuti a creditori esteri della ex URSS; e
b) sono stati precedentemente ristrutturati in seno al Club di Parigi e che rappresentano: (i) prestiti garantiti direttamente dal Governo della Repubblica Italiana e/o (ii) crediti commerciali garantiti o assicurati dal Governo della Repubblica Italiana o da uno dei suoi enti legalmente autorizzati, saranno eleggibili alla conversione nell'ambito del Programma.

7. Attuazione del Programma

Al fine di individuare e definire le procedure operative per l'attuazione del Programma, sarà nominato un comitato direttivo (il " Comitato Direttivo") i cui membri saranno scelti e nominati dalle Parti. Il Comitato Direttivo lavorerà in conformità con le linee guida enunciate nell'Addendum. Il Comitato Direttivo proporrà alle Parti o alle loro agenzie competenti l'individuazione del Debito Eleggibile (o di una specifica sotto categoria) che può avere i requisiti per la conversione – su una base caso per caso – in relazione ai Progetti selezionati.

8. Eleggibilità dei progetti

8.1 Individuazione dei potenziali progetti. Il Comitato Direttivo identificherà i criteri generali per la scelta dei progetti. Ai fini dell'approvazione definitiva delle competenti autorità delle Parti, il Comitato Direttivo esaminerà le proposte presentate dai potenziali investitori ed emanerà le sue decisioni.

8.2 Qualora la positiva attuazione di un Progetto approvato richieda ulteriori risorse finanziarie, il Comitato Direttivo valuterà gli strumenti finanziari appropriati.

9. Impiego dei fondi

Fermi restando i principi di cui agli articoli 2 e 4, nonché i criteri generali di cui all'articolo 8.1, le Parti convengono che, in linea di principio, saranno considerate accettabili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di quote di capitale azionario in società russe esistenti
- acquisto di quote di capitale azionario in società di recente privatizzazione
- restituzione di prestiti o imposte dovute al Governo della Federazione Russa
- acquisto di beni, servizi, o proprietà in Russia, necessari per l'attuazione di Progetti
- altri servizi necessari ad attuare un'operazione di conversione del debito approvata, in conformità con le disposizioni del comma 8.1 dell'articolo 8

- acquisto di beni, servizi, o proprietà all'estero, necessari per l'attuazione di Progetti, fino ad un massimo del 20% dei fondi del Programma per il Progetto.

10. Salvaguardie

Le Parti concordano sul fatto che saranno necessarie alcune salvaguardie per evitare che si abusi del Programma e per garantire che le risorse impegnate siano utilizzate per conseguire gli obiettivi del Programma. A tal fine, si anticipano le seguenti restrizioni di ordine generale, che tuttavia possono subire variazioni a seconda dei Progetti specifici:

- l'impiego di fondi erogati ai sensi del Programma in Russia sarà soggetto ad appropriati requisiti di monitoraggio ed elaborazione di relazioni, gestiti dal Governo della Federazione Russa tramite la sua banca agente
- per quanto riguarda il diritto degli investitori di vendere i loro interessi in progetti e imprese acquisiti ai sensi del Programma, le Parti richiamano l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 9 aprile 1996.

11. Altre condizioni

Le Parti, attraverso i canali diplomatici, possono concordare di integrare e/o modificare il presente Memorandum d'Intesa, al fine di favorire il buon esito del Programma, dietro specifica proposta del Comitato Direttivo.

Fatto a Roma il 17 dicembre 2002 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Tremonti)

PER IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA

(F.to: Kudrin)

ADDENDUM

LINEE GUIDA DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Composizione e Struttura del Comitato Direttivo

Le Parti nomineranno un gruppo di massimo 7 (sette) membri ("i Membri") nel Comitato Direttivo, che sarà presieduto da due Co-Presidenti, uno per ogni Parte. I Membri saranno selezionati fra i rappresentanti di enti o agenzie governative, associazioni industriali, banche ed altre istituzioni di ciascun paese, che desiderano contribuire con le proprie risorse e con la propria esperienza ad una tempestiva ed efficiente attuazione del Programma.

Con l'approvazione del Comitato, possono partecipare agli incontri, come osservatori tecnici e senza diritto di voto, rappresentanti di banche, associazioni industriali e agenzie governative.

Le Parti convocheranno la prima riunione del Comitato Direttivo entro tre mesi dalla firma del MoU; successivamente, saranno convocate riunioni ordinarie, alternativamente in Russia e in Italia, almeno ogni tre mesi l'anno, ovvero ogni qualvolta necessario.

2. Funzioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo perseguirà e conseguirà i seguenti obiettivi:

- Specificare e delineare fin dall'inizio i principi ed i criteri economici generali adottati per valutare i progetti. Provvedere, in conformità con tali principi, ad individuare settori industriali qualificati ed aree geografiche idonee agli investimenti all'interno della Federazione Russa per l'inclusione nel Programma.
- Dopo aver selezionato i settori ed i progetti fattibili per la realizzazione del Programma, il Comitato Direttivo si adopererà al massimo per diffondere attivamente – tramite documentazione di supporto – l'elenco dei relativi progetti fra i potenziali investitori italiani e russi che desiderano essere inseriti nel Programma.
- Dopo che gli investitori russi e italiani avranno presentato le loro proposte industriali, il Comitato Direttivo esaminerà e valuterà tali proposte caso per caso. Inoltre, per circostanze relative ad esigenze particolari derivanti da progetti specifici, il Comitato Direttivo è autorizzato a richiedere una perizia indipendente qualificata, al fine di garantire una corretta valutazione dei progetti. La procedura di valutazione escluderà tutti i progetti che non sono conformi ai criteri di idoneità.
- Dopo aver ottenuto il consenso unanime dei Membri, il Comitato Direttivo approverà ciascuna proposta di progetto, che sarà dichiarata ammessa al Programma. I progetti approvati saranno notificati con regolarità ai due rispettivi Governi.
- Qualora opportuno, il Comitato Direttivo stilerà un elenco dettagliato di strumenti creditizi disponibili in Russia e in Italia, da utilizzare come finanziamenti addizionali per l'attuazione dei progetti.

3. Varie

Il Comitato Direttivo emenderà le linee guida o ne inserirà altre, a seconda di quanto si renderà di volta in volta necessario per una efficiente gestione del Programma.

01A05113

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501390/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 3 0 5 1 5 *

€ **26,40**